CAMERA DEI DEPUTATI

766. MERCOLEDÌ 18 NOVEMBRE 2026

XIX LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

Giunta per le autorizzazioni	*Pag.*	3
Commissioni Riunite (VI Camera e 6ª Senato)	»	12
Commissioni Riunite (III e XIV)	»	13
Commissioni Riunite (VIII e X)	»	14
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)	»	19
Giustizia (II)	»	21
Affari esteri e comunitari (III)	»	31
Difesa (IV)	»	35
Bilancio, tesoro e programmazione (V)	»	41
Finanze (VI)	»	84
Cultura, scienza e istruzione (VII)	»	86
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)	»	94
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)	»	100
Attività produttive, commercio e turismo (X)	»	132

Il fascicolo contiene anche il BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI – N. 82.

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; MoVimento 5 Stelle: M5S; Azione - Popolari europeisti riformatori - Renew Europe: AZ-PER-RE; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE - Centro Popolare: NM(N-C-U-I)M-CP; Italia Viva-Casa Riformista: IV-CR; Misto: Misto; Misto-Futuro Nazionale Vannacci - Free: Misto-FNV-F; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-+Europa - Stati Uniti d'Europa: Misto-+EU-SUEU; Misto-Sud chiama Nord: Misto-SCN.

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) . . . . . *Pag.* 141
AFFARI SOCIALI (XII) . . . . . » 146
AGRICOLTURA (XIII) . . . . . » 164
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) . . . . . » 169
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA . » 185
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA . » 186
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE . . . . . » 187
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTRASTO DEGLI SVANTAGGI DERIVANTI DALL'INSULARITÀ . . . . . » 188
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CAUSE DEL DISASTRO DELLA NAVE «MOBY PRINCE» . . . . . » 189
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI EFFETTI ECONOMICI E SOCIALI DERIVANTI DALLA TRANSIZIONE DEMOGRAFICA IN ATTO . . . . . » 190

INDICE GENERALE . . . . . *Pag.* 191

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA.

PARERI SUI CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE:

Esame di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale di Milano nei confronti del Senato della Repubblica ai fini dell'eventuale intervento in giudizio della Camera dei deputati (ordinanza n. 178-2026 Corte costituzionale) *(Esame e rinvio)* 3

ATTI ALL'ESAME DELLA GIUNTA:

Seguito dell'esame di una richiesta inviata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano (Rel. on. Iaia) *(Seguito dell'esame e rinvio)* 7

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 11

GIUNTA PLENARIA

Mercoledì 18 novembre 2026. — Presidenza del presidente Devis DORI.

La seduta comincia alle 9.

PARERI SUI CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE

Esame di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale di Milano nei confronti del Senato della Repubblica ai fini dell'eventuale intervento in giudizio della Camera dei deputati (ordinanza n. 178-2026 Corte costituzionale).

(Esame e rinvio).

Devis DORI, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'esame di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale di Milano nei confronti Senato della Repubblica. Tale conflitto è stato dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 178 del 2026 ed è stato notificato alla Camera il 3 novembre scorso.

Fa presente che, come di consueto, la Giunta è chiamata a esprimere all'Ufficio di Presidenza della Camera il proprio orientamento in ordine all'opportunità di intervenire nel relativo giudizio che si svolgerà innanzi alla Consulta. Il termine per dispiegare tale intervento scade il prossimo 29 dicembre.

Sulla questione ha affidato l'incarico di relatore al collega Lacarra che, nella seduta odierna, illustrerà la questione alla Giunta e formulerà una proposta. Tale proposta sarà posta in votazione in una prossima seduta.

Marco LACARRA, *relatore*, in relazione al caso in esame, rappresenta che la Giunta è chiamata a valutare l'opportunità di un intervento della Camera dei deputati nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Tribunale ordinario di Milano nei confronti del Senato della Repubblica, dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con l'ordinanza n. 178 del 2026.

Evidenzia che il conflitto trae origine dalla deliberazione del 30 luglio 2025, con la quale il Senato ha dichiarato insindaca-

bili, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, alcune affermazioni contenute nella seconda edizione del libro *Il Mostro*, pubblicata dal senatore Matteo Renzi nel novembre 2022.

Per inquadrare correttamente la questione sottoposta al nostro esame, ritiene utile ripercorrere brevemente l'origine della controversia, le ragioni poste a fondamento della deliberazione del Senato e i rilievi formulati dal Tribunale di Milano, per poi soffermarsi sulle valutazioni relative all'opportunità di un intervento della Camera nel giudizio costituzionale.

La vicenda nasce da un giudizio civile promosso dinanzi al Tribunale di Milano dalla dottoressa Christine Fumia Von Borries, magistrata in servizio presso la Procura della Repubblica di Firenze, nei confronti del senatore Matteo Renzi e della società Mondadori Libri S.p.A. L'azione è diretta a ottenere il risarcimento dei danni che la magistrata ritiene di aver subito a causa di alcune affermazioni, considerate diffamatorie, contenute nel paragrafo « L'assoluzione dei miei genitori » della seconda edizione del libro *Il Mostro*.

Le dichiarazioni contestate riguardano l'operato della dottoressa Von Borries nell'ambito di due procedimenti penali, da lei seguiti in qualità di pubblico ministero, che avevano coinvolto i genitori del senatore Renzi, Tiziano Renzi e Laura Bovoli. Il primo procedimento, relativo a ipotesi di emissione di fatture per operazioni inesistenti, si era concluso con una condanna in primo grado, seguita dall'assoluzione in appello, pronunciata il 18 ottobre 2022 e successivamente divenuta definitiva. Il secondo procedimento, riguardante un'ipotesi di traffico illecito di influenze, era stato invece archiviato.

Nella seconda edizione del volume, pubblicata nel novembre 2022 dopo la pronuncia di assoluzione dei genitori ma prima del deposito delle relative motivazioni, il senatore Renzi aveva criticato la mancata acquisizione, nell'ambito del primo procedimento, di materiale probatorio a favore dei propri genitori, che era stato invece raccolto nel secondo.

Secondo la prospettazione della parte attrice, tali affermazioni attribuirebbero alla dottoressa Von Borries una grave omissione nell'adempimento dei propri doveri professionali, lasciando altresì intendere la possibile commissione di un illecito penale.

Nel corso del giudizio civile, il senatore Renzi ha eccepito l'insindacabilità delle dichiarazioni contestate, sostenendo che esse costituissero espressione della propria attività parlamentare e fossero, pertanto, coperte dalla prerogativa prevista dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Il Tribunale ha quindi trasmesso gli atti al Senato, secondo la procedura disciplinata dall'articolo 3 della legge n. 140 del 2003.

All'esito dell'istruttoria, la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato ha proposto, a maggioranza, di riconoscere l'insindacabilità delle dichiarazioni. La proposta, illustrata nella relazione contenuta nel Doc. IV-ter, n. 12-A, è stata approvata dall'Assemblea nella seduta del 30 luglio 2025.

Considera dunque opportuno soffermarsi sinteticamente sulle motivazioni di tale decisione, poiché proprio su di esse si concentra il successivo conflitto di attribuzione.

Il Senato ha ritenuto sussistente il nesso funzionale tra le dichiarazioni contenute nel libro e l'esercizio del mandato parlamentare, richiamando l'evoluzione della giurisprudenza costituzionale in materia di insindacabilità.

In particolare, accanto all'orientamento tradizionale, che attribuisce rilievo alla sostanziale corrispondenza dei contenuti e alla contestualità temporale tra dichiarazioni rese all'interno e all'esterno delle sedi parlamentari, il Senato ha valorizzato i più recenti sviluppi interpretativi della Corte costituzionale, con specifico riferimento alla sentenza n. 104 del 2024. Con tale pronuncia, la Corte ha chiarito che la corrispondenza contenutistica e la contestualità temporale rappresentano indici rivelatori del nesso funzionale, senza costituirne necessariamente elementi indefettibili. La Consulta ha quindi aggiunto che, in particolari circostanze, la prerogativa dell'insindaca-

bilità può estendersi anche a dichiarazioni esterne non direttamente riconducibili a specifici atti parlamentari, purché risulti comunque evidente e qualificato il collegamento con l'esercizio della funzione rappresentativa.

Alla luce di questi principi, il Senato ha attribuito particolare rilievo alla continuità dell'impegno politico e parlamentare del senatore Renzi sui temi dell'amministrazione della giustizia, della separazione dei poteri, delle garanzie degli indagati e dei possibili condizionamenti dell'attività politica derivanti da iniziative giudiziarie.

A sostegno di tale ricostruzione, la relazione della Giunta richiama, anzitutto, l'intervento svolto dal senatore Renzi nell'Assemblea del 22 febbraio 2022, durante la discussione relativa al conflitto di attribuzione concernente l'acquisizione di corrispondenza nell'ambito dell'inchiesta sulla fondazione Open. In quell'occasione, il senatore aveva denunciato il rischio di indebite interferenze dell'autorità giudiziaria nelle dinamiche della politica.

La relazione richiama inoltre l'intervento del 20 maggio 2020, dedicato alle conseguenze delle vicende giudiziarie sui familiari degli esponenti politici; l'interrogazione del 30 novembre 2022 e il successivo intervento in Assemblea del 1° dicembre 2022, relativi all'operato della Procura di Firenze; nonché gli interventi del 7 febbraio e del 7 maggio 2024, nei quali il senatore Renzi era tornato sui temi della separazione dei poteri e delle vicende giudiziarie che avevano coinvolto i propri familiari e collaboratori. Sono stati presi in considerazione anche ulteriori atti parlamentari e documenti prodotti dall'interessato, tra cui una nota del 18 febbraio 2023, successivamente confluita nel cosiddetto Libro rosso, nella quale veniva affrontata anche la questione della mancata acquisizione del materiale probatorio nel procedimento relativo ai genitori.

Secondo la valutazione del Senato, l'insieme di questi elementi dimostrerebbe che le affermazioni contenute nel libro non costituiscono dichiarazioni isolate, ma si inseriscono in una linea di iniziativa politica e parlamentare sviluppata con continuità nel tempo. Esse sarebbero quindi riconducibili a un più ampio dibattito politico sul corretto esercizio della funzione giudiziaria e sulle garanzie costituzionali della rappresentanza parlamentare, risultando, per questa ragione, coperte dalla prerogativa dell'insindacabilità.

Ricorda che il Tribunale di Milano non ha condiviso questa ricostruzione e, con ordinanza del 31 marzo 2026, ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti del Senato, ritenendo che la deliberazione di insindacabilità abbia illegittimamente inciso sull'esercizio della funzione giurisdizionale.

Il punto centrale della contestazione riguarda l'effettiva sussistenza del nesso funzionale tra le specifiche dichiarazioni contenute nel libro e l'attività parlamentare del senatore Renzi. Il Tribunale, pur dando atto dell'evoluzione della giurisprudenza costituzionale e, in particolare, dei principi enunciati nella sentenza n. 104 del 2024, ritiene che, nel caso concreto, non ricorrano le condizioni necessarie per applicare la prerogativa prevista dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Secondo il giudice ricorrente, infatti, gli atti parlamentari richiamati dal Senato non presenterebbero un collegamento sostanziale sufficientemente specifico con le affermazioni oggetto della controversia. Queste ultime non si limiterebbero a esprimere valutazioni critiche di carattere generale sull'amministrazione della giustizia, ma attribuirebbero a una magistrata specificamente individuata una precisa condotta omissiva: non aver messo a disposizione della difesa materiale probatorio potenzialmente favorevole agli imputati.

Ad avviso del Tribunale, nessuno degli interventi parlamentari richiamati nella deliberazione del Senato conterrebbe una contestazione analoga, riferita alla dottoressa Von Borries. In particolare, l'intervento del 22 febbraio 2022, sebbene precedente alla pubblicazione del libro e non eccessivamente distante nel tempo, riguarderebbe vicende giudiziarie diverse, riconducibili all'inchiesta sulla fondazione Open e all'operato di altri magistrati. Quanto all'intervento del 7 maggio 2024, il Tribunale rileva

che esso è successivo di circa un anno e mezzo alla pubblicazione del volume. Osserva inoltre che le dichiarazioni contenute nel libro non avrebbero preannunciato, né reso concretamente prevedibile, un successivo esercizio della funzione parlamentare riferito agli specifici fatti contestati alla dottoressa Von Borries.

Considerazioni analoghe vengono formulate con riguardo agli altri interventi e atti di sindacato ispettivo richiamati dal Senato, che, secondo il giudice ricorrente, riguarderebbero vicende differenti oppure valutazioni di carattere generale sul funzionamento della giustizia.

Il Tribunale sostiene, dunque, che tra le dichiarazioni rese al di fuori delle sedi parlamentari e gli atti individuati dal Senato sussisterebbe soltanto una generica affinità tematica, insufficiente a integrare il nesso funzionale richiesto dalla Costituzione.

Né sarebbe decisiva, secondo il ricorso, la circostanza che il senatore Renzi abbia dedicato nel tempo una parte significativa della propria attività politica e parlamentare ai temi della giustizia. Tale continuità di impegno non consentirebbe, di per sé, di ricondurre all'esercizio del mandato qualsiasi dichiarazione esterna che affronti le medesime questioni.

Il giudice ricorrente richiama, inoltre, la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, evidenziando la necessità di evitare interpretazioni eccessivamente estensive dell'insindacabilità, tali da comprimere in misura sproporzionata il diritto dei terzi di accedere alla tutela giurisdizionale.

Sulla base di queste considerazioni, il Tribunale ritiene che la deliberazione del Senato abbia determinato un'illegittima menomazione delle proprie attribuzioni costituzionali e chiede pertanto alla Corte costituzionale di dichiarare che non spettava al Senato riconoscere l'insindacabilità delle dichiarazioni controverse.

Ricorda che con l'ordinanza n. 178 del 2026, deliberata il 5 ottobre e depositata il 29 ottobre 2026, la Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzione promosso dal Tribunale di Milano. Nel disporre la prosecuzione del giudizio, la Corte ha stabilito che il ricorso e la relativa ordinanza fossero notificati non soltanto al Senato della Repubblica, ma anche alla Camera dei deputati.

Sottolinea come la decisione si fondi sull'identità della posizione costituzionale dei due rami del Parlamento rispetto alle questioni di principio sottoposte al giudizio della Corte. La Camera è stata quindi posta nelle condizioni di valutare se intervenire nel procedimento a sostegno delle ragioni del Senato, in considerazione del rilievo generale delle questioni costituzionali coinvolte.

Venendo quindi alle valutazioni di competenza della Giunta, ritiene che sussistano fondate ragioni per proporre un orientamento favorevole all'intervento della Camera dei deputati nel giudizio costituzionale, *ad adiuvandum* del Senato della Repubblica.

A suo avviso, la ragione principale risiede nella natura stessa della prerogativa costituzionale oggetto del conflitto. Infatti, l'insindacabilità delle opinioni espresse dai parlamentari nell'esercizio delle loro funzioni, prevista dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione, costituisce una garanzia comune ai membri di entrambe le Camere, posta a tutela della libertà e dell'autonomia della funzione rappresentativa.

La controversia in esame non riguarda soltanto la riconducibilità delle specifiche dichiarazioni del senatore Renzi all'esercizio del mandato parlamentare, ma investe una questione di portata più generale: l'individuazione dei presupposti e dei limiti del nesso funzionale tra le dichiarazioni rese all'esterno delle sedi parlamentari e l'attività svolta nell'esercizio delle funzioni rappresentative.

Si tratta di una questione che assume particolare rilievo anche alla luce dei più recenti orientamenti della giurisprudenza costituzionale, chiamata a precisare le condizioni alle quali la prerogativa può trovare applicazione al di fuori delle ipotesi caratterizzate da una diretta corrispondenza tra dichiarazioni esterne e specifici atti parlamentari.

È dunque evidente che l'interesse istituzionale della Camera trascende la singola vicenda da cui ha avuto origine il conflitto.

In questa prospettiva, assume particolare significato la scelta della stessa Corte costituzionale di disporre la notificazione degli atti anche alla Camera dei deputati, proprio in ragione della comunanza della posizione costituzionale delle due Assemblee rispetto alle questioni di principio oggetto del giudizio.

A sostegno dell'opportunità dell'intervento richiama inoltre alcuni recenti precedenti nei quali la Camera ha ritenuto di partecipare a giudizi per conflitto di attribuzione promossi nei confronti del Senato. Fa riferimento, in particolare, al conflitto relativo all'ex senatore Carlo Giovanardi e a quelli riguardanti la senatrice Daniela Garnero Santanchè e l'ex ministro Renato Brunetta.

Pur riguardando fattispecie e prerogative differenti, questi precedenti confermano un orientamento istituzionale favorevole alla partecipazione della Camera ai giudizi costituzionali nei quali vengano in rilievo attribuzioni o garanzie comuni ai due rami del Parlamento.

Osserva che, ovviamente, la proposta di intervento della Camera non implica alcuna valutazione sul contenuto delle dichiarazioni contestate o sulla loro eventuale rilevanza nell'ambito del procedimento civile in corso. La proposta risponde, invece, all'esigenza di assicurare che, nel giudizio costituzionale, possa trovare adeguata rappresentazione anche la posizione istituzionale della Camera dei deputati, in relazione all'interpretazione e alla delimitazione di una prerogativa che riguarda direttamente la libertà e l'autonomia del mandato parlamentare.

L'intervento *ad adiuvandum* deve pertanto essere considerato nella sua dimensione propriamente istituzionale, vale a dire come espressione dell'interesse della Camera a partecipare alla definizione di una questione costituzionale di rilievo comune.

Per tali ragioni, propone che la Giunta esprima all'Ufficio di Presidenza della Camera un orientamento favorevole all'intervento *ad adiuvandum* della Camera dei deputati nel giudizio per conflitto di attribuzione promosso dal Tribunale ordinario di Milano nei confronti del Senato della Repubblica, dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 178 del 2026.

Devis DORI, *presidente*, non essendovi interventi, rinvia il seguito dell'esame a una prossima seduta, nella quale sarà posta in votazione la proposta del relatore di esprimere un orientamento favorevole all'intervento della Camera nel giudizio per conflitto di attribuzione promosso dal Senato.

ATTI ALL'ESAME DELLA GIUNTA

Seguito dell'esame di una richiesta inviata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano (Rel. on. Iaia).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Devis DORI, *presidente*, ricorda che il secondo punto all'ordine del giorno reca il seguito dell'esame di una richiesta inviata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano.

Al riguardo, invita quindi il relatore, collega Iaia, a riferire in merito alle decisioni assunte dall'omologa Giunta del Senato nella seduta di ieri.

Dario IAIA, *relatore*, fa presente che, nella seduta dell'11 novembre 2026, il relatore della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato, senatore Adriano Paroli, ha formulato una proposta conclusiva, articolata in tre punti, in ordine alla richiesta della Procura della Repubblica di Milano di accedere alle comunicazioni intercorse tra alcuni senatori e il dottor Marcello Sala, conservate nei dispositivi elettronici sequestrati a quest'ultimo.

La proposta affronta tre questioni distinte: la possibilità per l'autorità giudiziaria di verificare l'effettiva titolarità delle utenze telefoniche e telematiche riconducibili ai parlamentari; la procedibilità della richiesta di autorizzazione alla visione dei contenuti delle comunicazioni; infine, la

valutazione nel merito della richiesta, con particolare riferimento alla possibile sussistenza di un *fumus persecutionis*.

Ritiene opportuno soffermarsi, in particolare, sui principali contenuti della proposta e sulle argomentazioni poste dal relatore a fondamento delle proprie conclusioni.

La prima questione riguarda la possibilità di verificare che i numeri telefonici e le utenze telematiche indicati dal dottor Sala corrispondano effettivamente ai parlamentari da lui nominati. Su questo punto, il relatore ha proposto di dichiarare l'incompetenza del Senato e di restituire gli atti all'autorità giudiziaria, limitatamente a tale specifico accertamento.

Evidenzia che la proposta si fonda sulla distinzione tra il semplice riscontro dell'identità degli interlocutori e l'accesso al contenuto delle loro comunicazioni. Il relatore osserva, infatti, che la verifica della titolarità delle utenze non comporta alcuna intrusione nella riservatezza della corrispondenza parlamentare e non richiede, pertanto, l'autorizzazione prevista dall'articolo 68, terzo comma, della Costituzione. Ricorda, peraltro, che in questo stesso senso si era già espressa anche la Giunta della Camera nella comunicazione inviata alla Procura di Milano il 17 giugno scorso.

Per chiarire il significato di tale distinzione, il senatore Paroli richiama l'esempio della corrispondenza cartacea: verificare l'identità dei titolari delle utenze equivale, in sostanza, a leggere il nome del mittente o del destinatario riportato su una busta chiusa, senza accedere al contenuto della lettera.

La restituzione degli atti non costituisce, dunque, un rigetto della richiesta della Procura, né impedisce lo svolgimento dell'accertamento richiesto. Significa, al contrario, che tale verifica rientra nelle competenze proprie dell'autorità giudiziaria, che può procedervi autonomamente, senza necessità di un'autorizzazione parlamentare.

Resta invece distinta, e soggetta alle garanzie previste dall'articolo 68 della Costituzione, la questione relativa all'accesso e alla visione del contenuto delle comunicazioni.

Sul secondo punto, il relatore propone di considerare procedibile la richiesta della Procura di Milano, riconoscendo quindi la competenza del Senato a esprimersi sull'autorizzazione all'accesso e alla visione dei messaggi.

Si tratta di una conclusione alla quale il senatore Paroli perviene attraverso una specifica ricostruzione interpretativa della disciplina costituzionale e della giurisprudenza della Corte costituzionale.

Fa presente che il relatore prende le mosse dalla distinzione tra due possibili modelli procedurali.

Il primo, ricavabile dalla sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 2023, è un modello sostanzialmente *dicotomico*, articolato nella verifica, da parte dell'autorità giudiziaria, della presenza di comunicazioni con parlamentari e, in caso positivo, nella richiesta di autorizzazione alla Camera competente per procedere al sequestro della corrispondenza.

La Procura di Milano ha invece prospettato un modello *tricotomico*, che distingue tre momenti: la verifica dell'esistenza delle comunicazioni, la preventiva autorizzazione alla visione dei relativi contenuti e l'eventuale successiva autorizzazione al loro sequestro.

Il senatore Paroli ritiene preferibile aderire a questa seconda impostazione, pur escludendo, come già ricordato, che la prima verifica richieda un'autorizzazione parlamentare. La ragione fondamentale della sua scelta risiede nella funzione della prerogativa costituzionale. Secondo il relatore del Senato, l'articolo 68 tutela la riservatezza delle comunicazioni parlamentari non soltanto rispetto alla loro formale acquisizione processuale, ma anche rispetto alla semplice conoscenza del loro contenuto da parte dell'autorità giudiziaria.

In questa prospettiva, la preventiva visione delle comunicazioni rappresenterebbe un'attività autonomamente rilevante ai fini della garanzia costituzionale, anche quando non sia ancora intervenuta una richiesta di sequestro.

Il relatore è consapevole che tale ricostruzione può sollevare alcune obiezioni, in particolare alla luce del principio secondo cui le prerogative parlamentari, avendo carattere derogatorio rispetto al diritto comune, non sono suscettibili di interpretazione analogica o estensiva.

Egli ritiene tuttavia di poter superare questa difficoltà sostenendo che l'assimilazione della preventiva visione dei messaggi al sequestro di corrispondenza non determinerebbe un ampliamento dell'immunità, ma costituirebbe un'interpretazione logico-sistematica della garanzia costituzionale, asseritamente coerente con la sua finalità di protezione della riservatezza funzionale del parlamentare.

È dunque su questa interpretazione, e non su un'espressa previsione di un autonomo procedimento autorizzatorio per la semplice visione delle comunicazioni, che il relatore fonda la procedibilità della richiesta. Il passaggio dal modello delineato dalla Corte costituzionale a quello prospettato dalla Procura non è, infatti, privo di implicazioni interpretative, che il senatore Paroli ritiene superabili alla luce della finalità sostanziale della prerogativa.

A sostegno della propria conclusione, il relatore aggiunge che è stata la stessa Procura di Milano a sottoporre la questione al Senato, riconoscendone la competenza. Non si porrebbe, pertanto, a suo giudizio, un problema di rivendicazione della competenza da parte dell'autorità giudiziaria, ossia di *vindicatio potestatis*.

Sulla base di queste considerazioni, il senatore Paroli propone quindi di dichiarare procedibile l'istanza e di esaminarla nel merito.

Il riconoscimento della procedibilità non comporta, naturalmente, l'accoglimento della richiesta, ma consente al Senato di pronunciarsi sulla sussistenza delle condizioni per autorizzare l'atto investigativo.

Il terzo punto, che costituisce l'aspetto centrale della proposta, riguarda la valutazione nel merito dell'istanza.

Fa presente che, su questo profilo, il relatore propone di negare alla Procura l'autorizzazione ad accedere e prendere visione dei contenuti delle comunicazioni, ritenendo configurabile un *fumus persecutionis* di secondo grado, vale a dire di carattere oggettivo o « di contesto ».

Il relatore Paroli muove dalla considerazione che il *fumus persecutionis* non richiede la prova certa di un intento persecutorio da parte dell'autorità giudiziaria, ossia una vera e propria *probatio persecutionis*. A suo avviso, è sufficiente un sospetto plausibile, desumibile da elementi oggettivi e valutato secondo criteri di ragionevolezza e verosimiglianza.

Il relatore richiama, in particolare, la distinzione tra il *fumus* di primo grado, riconducibile a un'intenzione soggettivamente persecutoria del magistrato, e quello di secondo grado, desumibile dalle caratteristiche e dalle modalità dell'iniziativa investigativa.

È a questa seconda categoria che egli ritiene di poter ricondurre il caso in esame, sulla base di una serie di circostanze che, considerate complessivamente, almeno a suo avviso, sarebbero indicative di un'attività investigativa eccessivamente ampia e non adeguatamente giustificata.

Evidenzia che il primo elemento individuato dal relatore riguarda la ritenuta insufficienza del collegamento tra le comunicazioni dei parlamentari e le esigenze investigative.

Il relatore sottolinea che nessuno dei senatori interessati risulta indagato e che neppure il dottor Sala, proprietario dei dispositivi sequestrati, è sottoposto a indagine. Osserva inoltre che quest'ultimo, avendo ricoperto una posizione apicale presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, poteva intrattenere rapporti e interlocuzioni con numerosi esponenti politici e istituzionali per ragioni del tutto estranee ai fatti oggetto del procedimento.

Da queste circostanze il relatore trae la conclusione che la Procura non avrebbe adeguatamente chiarito le ragioni per le quali l'accesso a quelle specifiche comunicazioni sarebbe necessario ai fini dell'accertamento dei reati ipotizzati. In particolare, considera insufficienti i riferimenti contenuti nella documentazione dell'autorità giudiziaria alla gravità delle ipotesi di reato e alla fondatezza dell'imposta-

zione investigativa, ritenendoli troppo generici per giustificare il sacrificio della riservatezza costituzionalmente garantita.

Un secondo elemento sottolineato dal relatore del Senato è rappresentato dall'elevato numero di parlamentari coinvolti, considerando entrambe le Camere, e dalla circostanza che nessuno di essi risulti indagato. Anche questo dato viene interpretato dal senatore Paroli come possibile indice di un'attività investigativa particolarmente estesa, non accompagnata da una motivazione sufficientemente individualizzata in relazione ai singoli parlamentari interessati.

Il terzo elemento riguarda alcune anomalie e apparenti contraddizioni nelle operazioni di estrazione dei dati informatici. Il relatore richiama, in particolare, la documentazione trasmessa dalla Procura il 3 agosto 2026, nella quale si afferma, da un lato, che le comunicazioni riferibili ai parlamentari rientrerebbero nel sottoinsieme di dati selezionati attraverso specifiche parole chiave e criteri temporali; dall'altro, che le medesime comunicazioni sarebbero state escluse dalle nuove copie forensi dei dispositivi, realizzate dopo il riscontro di irregolarità nelle precedenti operazioni di estrazione.

Il senatore Paroli ravvisa in queste affermazioni una possibile contraddizione, dalla quale ricava il sospetto che la valutazione della rilevanza investigativa delle comunicazioni parlamentari possa essersi formata sulla base delle risultanze della prima estrazione, successivamente annullata anche per il mancato rispetto delle garanzie costituzionali.

Lo stesso relatore riconosce, tuttavia, che non vi è prova di un simile comportamento. Ritiene nondimeno che tale circostanza, unitamente alle altre già richiamate, contribuisca a delineare un quadro oggettivamente sospetto.

Il punto decisivo del ragionamento del senatore Paroli è, in definitiva, il carattere che egli considera potenzialmente esplorativo e sproporzionato dell'iniziativa investigativa.

Secondo il relatore, l'assenza di una motivazione sufficientemente specifica, l'ampiezza della platea dei parlamentari interessati e le anomalie riscontrate nelle operazioni di estrazione dei dati farebbero emergere il rischio che l'accesso alle comunicazioni sia finalizzato a una ricerca indiscriminata di possibili elementi di prova, piuttosto che alla verifica di ipotesi investigative già adeguatamente circoscritte.

Il relatore richiama, al riguardo, l'immagine di una sorta di « pesca a strascico », caratterizzata dall'accesso a una pluralità indifferenziata di dati personali senza un'adeguata dimostrazione della loro effettiva necessità e pertinenza rispetto ai fatti oggetto dell'indagine.

È proprio dalla valutazione complessiva di questi elementi che il relatore ritiene di poter desumere la sussistenza di un *fumus persecutionis* di secondo grado.

Osserva che il relatore non sostiene, dunque, che sia stata dimostrata un'intenzione soggettivamente persecutoria della Procura. Ritiene piuttosto che le caratteristiche oggettive della richiesta e le criticità da lui individuate siano sufficienti a far sorgere un sospetto plausibile di persecutorietà, secondo il criterio valutativo che considera applicabile al caso in esame.

Da qui la proposta di respingere nel merito la richiesta di autorizzazione alla visione delle comunicazioni, per la ritenuta sussistenza di un *fumus persecutionis* di secondo grado.

Fa presente che, nella seduta del 17 novembre 2026, la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato ha approvato la proposta formulata dal relatore Paroli, procedendo a votazioni per parti separate.

In particolare, è stata approvata all'unanimità la proposta di restituzione degli atti alla Procura, limitatamente al riscontro formale dell'identità dei titolari delle utenze telefoniche e telematiche.

È stata invece approvata a maggioranza la proposta di diniego dell'autorizzazione all'accesso e alla visione dei contenuti delle comunicazioni, sulla base delle argomentazioni illustrate dal relatore in ordine alla ritenuta sussistenza del *fumus persecutionis*.

La Giunta ha quindi incaricato Paroli di predisporre la relazione da sottoporre all'Assemblea del Senato, alla quale spetteranno le successive determinazioni.

Devis DORI, *presidente*, nel ringraziare il relatore per la puntuale ricostruzione, ritiene auspicabile un'interlocuzione tra i componenti della Giunta, anche alla luce delle deliberazioni assunte dall'omologo organo del Senato.

Non essendovi interventi, rinvia il seguito dell'esame ad una prossima seduta.

La seduta termina alle 9.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.25 alle 9.30.

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) della Camera dei deputati e 6ª (Finanze e tesoro) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del dottor Giulio Centemero, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a componente della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) (Nomina n. 148) 12

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 18 novembre 2026. — Presidenza del presidente della VI Commissione della Camera dei deputati, Marco OSNATO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Federico Freni.

Audizione informale del dottor Giulio Centemero, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a componente della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) (Nomina n. 148).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 14.55.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e XIV (Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

INCONTRI INFORMALI:

Incontro con il Vice Primo Ministro e Ministro degli affari esteri della Repubblica di Moldova, Mihail Popşoi 13

INCONTRI INFORMALI

Mercoledì 18 novembre 2026.

Incontro con il Vice Primo Ministro e Ministro degli affari esteri della Repubblica di Moldova, Mihail Popşoi.

L'incontro informale si è svolto dalle 8.35 alle 9.15.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724. Atto n. 446 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 14

ALLEGATO (Parere approvato) 17

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 18 novembre 2026. — Presidenza del presidente della VIII Commissione Mauro ROTELLI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per le imprese e il made in Italy Fausta Bergamotto.

La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724.
Atto n. 446.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 ottobre 2026.

Ilaria CAVO (NM(N-C-U-I)M-CP), *relatrice per la X Commissione*, anche a nome del relatore per l'VIII Commissione, deputato Centenaro, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni *(vedi allegato)*.

La sottosegretaria Fausta BERGAMOTTO esprime un orientamento favorevole sulla proposta di parere dei relatori.

Enrico CAPPELLETTI (M5S), intervenendo per dichiarazione di voto, pur premettendo parole di apprezzamento per il recepimento della normativa in titolo, preannuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere dei relatori, evidenziando che tale scelta è motivata dal fatto che lo schema di decreto presenta alcune criticità irrisolte.

Osserva, in tal senso, che la prima di queste criticità riguarda la sovrapposizione di competenze e ruolo dello Sportello Unico. Ricorda, infatti, che il testo affida la funzione di punto di contatto unico ai SUAP (Sportelli Unici per le Attività Produttive), ma coinvolge anche l'Unità di missione attrazione e sblocco degli investimenti

(UMASI) e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ma, secondo Confindustria, il riparto delle competenze non è sufficientemente chiaro; sottolinea quindi che le imprese rischiano di non avere un interlocutore univoco e di subire duplicazioni amministrative, specialmente nella gestione dei progetti strategici.

Altro punto critico concerne la carenza di capacità amministrativa degli enti locali. Rileva, al riguardo, che l'efficacia della semplificazione dipende dalla capacità operativa dei SUAP comunali e degli enti territoriali e mette in luce che si corre quindi il rischio di un'attuazione disomogenea sul territorio nazionale qualora il rafforzamento dell'UMASI non sia accompagnato da linee guida nazionali vincolanti, da una formazione specialistica per il personale locale e da strumenti di monitoraggio stringenti sui tempi autorizzativi.

Osserva poi che, quanto ai criteri per i Distretti di accelerazione (*Net-Zero Acceleration Valleys*), relativamente alla disciplina dell'individuazione di aree dedicate ad accelerare lo sviluppo delle tecnologie pulite, gli operatori evidenziano la necessità di definire criteri più trasparenti per selezionare tali distretti, nonché di pianificare preventivamente i relativi fabbisogni energetici e infrastrutturali. Ritiene inoltre che manchi un meccanismo strutturato per coinvolgere le associazioni territoriali e valorizzare l'intera filiera, incluse le piccole e medie imprese (PMI).

Considera altresì problematico il profilo concernente l'integrazione con l'economia circolare e le filiere di approvvigionamento. Evidenzia infatti che, nel corso delle audizioni svolte presso l'8ª Commissione del Senato, è emersa l'esigenza di integrare maggiormente i principi dell'economia circolare e del recupero dei materiali critici all'interno delle filiere industriali a zero emissioni nette, evitando che il decreto si concentri esclusivamente sulla fase manifatturiera finale.

Da ultimo, fa presente che un'ulteriore criticità riguarda la previsione dell'invarianza finanziaria. Rileva infatti che, come spesso accade nei decreti di recepimento adottati con clausola di invarianza finanziaria, l'assenza di nuove risorse economiche dedicate specificamente al potenziamento delle strutture amministrative (SUAP e uffici ministeriali) rischia di rallentare l'entrata a regime delle corsie preferenziali previste dal regolamento europeo.

Per tali motivi ribadisce il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere dei relatori.

Alberto PANDOLFO (PD-IDP), intervenendo per dichiarazione di voto, preannuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere dei relatori.

Osserva che il regolamento europeo sull'industria a zero emissioni nette è una delle poche leve concrete che l'Europa mette a disposizione del Paese per non essere costretti a scegliere tra transizione ecologica e competitività, fissando un obiettivo chiaro: produrre in Europa almeno il 40 per cento delle tecnologie pulite di cui c'è necessità: pannelli solari, pompe di calore, batterie, elettrolizzatori, reti.

Evidenzia come perseguire convintamente tale obiettivo costituisca un'occasione preziosa per creare posti di lavoro e nuove filiere produttive, nonché incentivare investimenti che potranno restare in Italia invece di dirigersi altrove.

Ritiene, tuttavia, che lo schema di decreto in esame non colga l'opportunità fornita dal recepimento della normativa europea in materia, ricordando in proposito che molti tra i soggetti auditi hanno affermato con chiarezza come il provvedimento affronti solo alcuni aspetti, limitandosi ad indicare le amministrazioni competenti, a regolare i punti di contatto unici, nonché a disciplinare il riconoscimento dei progetti strategici e la designazione dei distretti di accelerazione. Pur riconoscendo che questi sono certamente passaggi necessari, ritiene non ci si possa limitare ad affrontare solo gli aspetti meramente burocratici della tematica.

Lamenta quindi come lo schema non intervenga su tutti gli altri aspetti che occorrerebbe invece definire, essendo del tutto assenti la definizione di un quadro nazionale di obiettivi industriali, che definisca le tecnologie su cui l'Italia vuole puntare; l'individuazione di strumenti di sostegno de-

dicati; l'indicazione di una strategia per sviluppare le filiere; la definizione di un piano per formare e qualificare il lavoro, aspetto che il regolamento considera centrale; la costruzione di un sistema di monitoraggio che valuti se si stanno raggiungendo i risultati attesi.

Osserva che tali carenze sono causate da una scelta politica ben precisa, figlia dell'ostilità che questo Governo continua a mostrare verso la transizione ecologica, considerata un vincolo da subire anziché un'occasione di politica industriale.

Ribadisce quindi il suo voto di astensione sulla proposta di parere dei relatori.

Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni approvano la proposta di parere favorevole, con osservazioni, formulata dai relatori *(vedi allegato)*.

La seduta termina alle 14.25.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724. Atto n. 446.

PARERE APPROVATO

Le Commissioni riunite VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo);

esaminato lo schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 (Atto n. 446);

considerato preliminarmente che il provvedimento in esame è adottato in attuazione dell'articolo 18 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025), al fine di adeguare l'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2024/1735 (*Net-Zero Industry Act*), volto a rafforzare le capacità produttive dell'Unione europea nel settore delle tecnologie a zero emissioni nette, accrescendo la competitività e la resilienza del sistema industriale e contribuendo al conseguimento degli obiettivi climatici ed energetici dell'Unione;

rilevato che l'articolo 2 richiama le definizioni del citato regolamento europeo e introduce quelle di « Regolamento », « SUAP », « Unità di missione attrazione e sblocco degli investimenti » e « soggetto promotore »;

osservato che l'articolo 3 designa lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) territorialmente competente quale punto di contatto unico per i progetti per tecnologie a zero emissioni nette, con il compito di agevolare e coordinare le relative procedure autorizzative;

rilevato altresì che il medesimo articolo 3 fa salve le competenze del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) quale punto di contatto unico per i progetti di stoccaggio di CO_2 e le relative infrastrutture di trasporto, anche se strategici, e prevede, ai fini delle valutazioni e autorizzazioni ambientali di cui all'articolo 10 del regolamento, il supporto delle regioni e delle province autonome al SUAP e, per i progetti di competenza statale, il ruolo del medesimo Ministero, anche con la collaborazione dell'ENEA;

considerato che l'articolo 4 disciplina il riconoscimento dei progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette, prevedendo che le relative domande siano presentate all'Unità di missione attrazione e sblocco degli investimenti del Ministero delle imprese e del *made in Italy* (MIMIT), quale punto di contatto unico, che ne cura l'istruttoria e ne trasmette le risultanze al Comitato interministeriale per la transizione ecologica ai fini del riconoscimento dello status di progetto strategico, cui consegue la qualificazione delle opere necessarie come di pubblica utilità, indifferibili e urgenti;

rilevato infine che l'articolo 5 affida la designazione dei distretti di accelerazione per le tecnologie a zero emissioni nette a un decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, anche su segnalazione delle regioni e delle province autonome, ed estende ai progetti

strategici localizzati nei distretti la medesima qualificazione di pubblica utilità,

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) agli articoli 2, 3 e 4, valuti il Governo l'opportunità di riferirsi a progetti di « produzione » di tecnologie a zero emissioni nette, anziché a progetti di « fabbricazione » di tecnologie a zero emissioni nette, allo scopo di utilizzare la stessa terminologia utilizzata dal regolamento (UE) 2024/1735 e dalla legge delega;

b) agli articoli 3 e 4, valuti il Governo l'opportunità di precisare il rapporto tra il SUAP territorialmente competente e l'Unità di missione attrazione e sblocco degli investimenti presso il MIMIT, da una parte chiarendo e distinguendo meglio il percorso autorizzativo da quello relativo al riconoscimento della strategicità e, dall'altra, assicurando l'interoperabilità tra le amministrazioni, affinché le domande e la documentazione già acquisite siano condivise tra le amministrazioni competenti mediante strumenti digitali interoperabili, evitando duplicazioni documentali e garantendo al soggetto promotore un referente chiaramente individuato per ciascuna fase del procedimento;

c) valuti il Governo l'opportunità di assicurare il coordinamento tra il MASE e l'Unità di missione presso il MIMIT, anche nei casi di progetti strategici relativi allo stoccaggio della CO_2 e alle connesse infrastrutture di trasporto, ove il MASE è punto di contatto unico per i procedimenti autorizzativi;

d) occorre assicurare al promotore un interlocutore chiaramente individuato ed effettivamente responsabile, anche tenendo conto dei progetti che interessano più comuni, ove siano coinvolti diversi SUAP, garantendo un coordinamento chiaro tra gli uffici e un unico riferimento per l'impresa;

e) si valuti l'opportunità di assicurare un monitoraggio costante delle pratiche, affinché il punto di contatto unico renda disponibili al soggetto promotore tutte le informazioni sullo stato di avanzamento del procedimento, sulle amministrazioni coinvolte e sugli eventuali adempimenti ancora necessari, favorendo il coordinamento delle richieste istruttorie e il rispetto dei termini previsti dal regolamento (UE) 2024/1735;

f) con riferimento all'articolo 5, relativo ai distretti di accelerazione per le tecnologie a zero emissioni nette, valuti il Governo le opportunità di sviluppo che possano avere le aree industriali o dismesse sul territorio nazionale, anche promuovendo l'integrazione delle micro, piccole e medie imprese nell'ambito delle diverse fasi produttive, senza concentrare le opportunità sui soli produttori dei beni finali.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di Giovanni Guzzetta, professore di Istituzioni di diritto pubblico presso l'Università degli studi di Roma Tor Vergata, nell'ambito dell'esame congiunto dei disegni di legge di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione alle regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto (C. 3161, C. 3162, C. 3163 e C. 3164) 19

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di contrasto del fondamentalismo religioso. C. 2562 Kelany, C. 1385 Iezzi e C. 2702 Bordonali *(Seguito dell'esame e rinvio)* . 19

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 20

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 177/2026: Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l'economia circolare e le bonifiche. Emendamenti C. 3133-A Governo (Parere all'Assemblea) *(Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta)* 20

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 18 novembre 2026. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. – Interviene il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli.

Audizione informale, in videoconferenza, di Giovanni Guzzetta, professore di Istituzioni di diritto pubblico presso l'Università degli studi di Roma Tor Vergata, nell'ambito dell'esame congiunto dei disegni di legge di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione alle regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto (C. 3161, C. 3162, C. 3163 e C. 3164).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 14.20.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 18 novembre 2026. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO.

La seduta comincia alle 14.45.

Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di contrasto del fondamentalismo religioso. C. 2562 Kelany, C. 1385 Iezzi e C. 2702 Bordonali.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 novembre 2026.

Nazario PAGANO, *presidente*, comunica che, a causa di un impedimento imprevisto, il rappresentante del Governo è impossibilitato a partecipare alla seduta odierna.

Non essendo pertanto possibile procedere all'espressione dei prescritti pareri né cominciare l'esame delle proposte emendative, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 18 novembre 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 18 novembre 2026. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

La seduta comincia alle 16.10.

DL 177/2026: Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l'economia circolare e le bonifiche. Emendamenti C. 3133-A Governo.
(Parere all'Assemblea).

(Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti presentati in Assemblea al provvedimento.

Andrea GENTILE (FI-PPE), *relatore*, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere all'Assemblea, gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 riferiti al disegno di legge C. 3137-A, di conversione in legge del decreto-legge 8 ottobre 2026, n. 177, recante « Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l'economia circolare e le bonifiche ». Segnala come tali proposte emendative non presentino criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Pertanto propone di esprimere nulla osta.

Il Comitato approva la proposta di nulla osta.

La seduta termina alle 16.15.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, in materia di sospensione feriale dei termini processuali. C. 863 Varchi, C. 1232 Bisa, C. 1824 Consiglio Regionale delle Marche, C. 3185 D'Alessio e C. 3186 Auriemma *(Esame e rinvio)* 21

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori 23

Delega al Governo per la riforma e il riordino della legislazione farmaceutica in materia di accesso al farmaco, monitoraggio e controllo della spesa farmaceutica, prestazione di servizi sanitari sul territorio da parte delle farmacie e rafforzamento della rete assistenziale farmaceutica. C. 3135 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)* 23

ALLEGATO (Parere approvato) 30

SEDE REFERENTE:

Sull'ordine dei lavori 24

Modifiche al codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi, sistemi informatici o telematici o memorie digitali. C. 1822, approvata dal Senato *(Seguito dell'esame e rinvio)* 24

Delega al Governo per la riforma della disciplina degli ordinamenti professionali. C. 3068 Governo, approvato dal Senato *(Seguito dell'esame e rinvio)* 27

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 29

ERRATA CORRIGE 29

SEDE REFERENTE

Mercoledì 18 novembre 2026. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Alberto Balboni.

La seduta comincia alle 14.

Modifica all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, in materia di sospensione feriale dei termini processuali.

C. 863 Varchi, C. 1232 Bisa, C. 1824 Consiglio Regionale delle Marche, C. 3185 D'Alessio e C. 3186 Auriemma.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ciro MASCHIO, *presidente*, avverte preliminarmente di aver disposto l'abbinamento d'ufficio, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento, delle proposte di legge all'esame della Commissione in quanto vertenti su identica materia. Risulta, altresì, alla presidenza che è in corso di assegnazione anche una proposta di legge a firma del collega di Forza Italia Davide Bellomo che – ove ne ricorrano i presupposti – sarà anch'essa abbinata a quelle in esame.

Evidenzia quindi che ha ritenuto di inserire all'ordine del giorno della Commissione i provvedimenti concernenti la sospensione feriale dei termini processuali, al fine di dar seguito all'impegno assunto in Assemblea da numerose forze politiche nel corso del dibattito in Assemblea per la conversione del decreto-legge n. 168 del 2026, svoltosi lo scorso 11 novembre.

Maria Carolina VARCHI (FDI), *relatrice*, ritiene che le affermazioni rese dagli esponenti di diversi schieramenti sull'opportunità di un siffatto intervento normativo espresse durante il dibattito in Assemblea richiamato dal presidente, nonché le firme sulle iniziative legislative abbinate consentiranno un celere e condiviso passaggio parlamentare del provvedimento.

Sottolinea il contenuto puntuale delle abbinate proposte di legge, che si limitano a posticipare la fine del periodo di sospensione feriale dei termini processuali dal 31 agosto al 15 settembre. A tal fine, si interviene sull'articolo 1, primo comma, della legge n. 742 del 1969 il quale, nel testo vigente, dispone che, fatti salvi alcuni atti urgenti previsti dalla legge o dichiarati tali dal giudice con provvedimenti *ad hoc*, il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e a quelle amministrative resti sospeso di diritto nel periodo intercorrente tra il 1° agosto e il 31 agosto di ciascun anno.

Si ripristina quindi una durata di 45 giorni della sospensione feriale dei termini processuali, come era originariamente previsto dalla legge n. 742 del 1969, prima della sua riforma avvenuta con il decreto-legge n. 132 del 2014.

Ricorda che non tutti i termini processuali sono sottoposti a sospensione durante il predetto periodo: la medesima legge n. 762 del 1969, gli articoli 91 e 92 dell'ordinamento giudiziario nonché alcuni articoli dei codici di rito civile e penale prevedono le eccezioni applicabili agli affari penali, civili ed amministrativi.

Nelle proposte di legge di iniziativa parlamentare, la finalità dell'intervento, esplicitata nelle relazioni illustrative, è quella di « garantire le parti durante il periodo estivo, tradizionalmente di vacanza, in applicazione del più generale diritto di difesa (...) con lo scopo di consentire ad avvocati e procuratori un intervallo di effettivo riposo nel periodo feriale ». Prevedere che la sospensione operi anche nei quindici giorni successivi al mese di agosto trova la sua ragion d'essere, secondo le relazioni illustrative che corredano i testi all'esame della Commissione, nel fatto che consente agli avvocati tempi congrui per la preparazione di atti e udienze in vista della ripresa del calendario delle udienze nei primi giorni di settembre, e non deve certo essere intesa come una misura volta a prolungare le ferie di avvocati o magistrati.

Nella relazione illustrativa correlata alla proposta di iniziativa del Consiglio regionale delle Marche si individuano finalità analoghe e si precisa che il periodo di sospensione feriale pari a quarantacinque giorni era anche, per tanti magistrati, un'occasione « per "respirare" rispetto alla mole dei provvedimenti da adottare, con indubbio vantaggio anche per la qualità dei provvedimenti stessi ». Tale ultima proposta prevede inoltre un secondo articolo contenente la clausola di invarianza finanziaria.

Come già anticipato dalla presidenza, ricorda che il tema in esame è stato affrontato nel corso del dibattito in Assemblea per la conversione del decreto-legge n. 168 del 2026.

Già durante i lavori della Commissione aveva assunto, in prima persona, l'iniziativa, unitamente alla collega Bisa, di presentare un emendamento di contenuto identico alle proposte di legge oggi in discussione. In quella sede è emersa, tuttavia, una difficoltà a svolgerne i necessari approfon-

dimenti nei tempi ristretti legati alla conversione del decreto-legge. Pertanto, con la collega Bisa ha condiviso l'opportunità di ritirare le proposte emendative, riservandosi di affrontare il tema in una sede più adeguata.

Ha esplicitato tali motivazioni nel corso del dibattito in Assemblea, allorquando si è passati all'esame dell'emendamento della collega D'Orso, integralmente riproduttivo del testo dell'emendamento di maggioranza ritirato in Commissione.

In quella sede ha quindi potuto apprezzare l'ampia disponibilità di rappresentanti di forze politiche dei diversi schieramenti ad affrontare questa materia, garantendo un celere esame in Commissione delle proposte di legge in materia già depositate eventualmente anche appoggiandone la trattazione in sede legislativa. Per questo, ha ritenuto già di sollecitare le dovute sottoscrizioni dei colleghi affinché si realizzino i presupposti per il trasferimento in sede legislativa di tali proposte di legge.

Ingrid BISA (LEGA) esprime la condivisione del suo gruppo su questa iniziativa legislativa, che tratta una tematica che la Lega può rivendicare di aver posto all'attenzione del Parlamento già nella scorsa Legislatura, raccogliendo in tal senso le richieste degli ordini professionali e, più in generale, di tutti gli esercenti la professione forense.

Sollecita quindi tempi ristretti per l'adozione di un testo unificato che faccia emergere l'unità di intenti dei gruppi i cui esponenti hanno assunto apposite iniziative legislative.

Valentina D'ORSO (M5S), nel ricordare come il citato dibattito in Assemblea dell'11 novembre scorso avesse in realtà ad oggetto una sua proposta emendativa, che in quell'occasione è stata però respinta, si associa alle considerazioni delle colleghe, che hanno ben esplicitato la *ratio* dell'intervento normativo in discussione e conferma la disponibilità del suo gruppo ad arrivare rapidamente all'adozione come testo base di un testo unificato condiviso da tutti i colleghi che hanno sottoscritto le proposte di legge in esame.

Ciro MASCHIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 novembre 2026. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Alberto Balboni.

La seduta comincia alle 14.05.

Sull'ordine dei lavori.

Ciro MASCHIO, *presidente*, propone, concorde la Commissione, di anticipare la trattazione dell'esame in sede consultiva del disegno di legge C. 3135, approvato dal Senato, per poi proseguire con gli ulteriori argomenti da trattare in sede referente.

Delega al Governo per la riforma e il riordino della legislazione farmaceutica in materia di accesso al farmaco, monitoraggio e controllo della spesa farmaceutica, prestazione di servizi sanitari sul territorio da parte delle farmacie e rafforzamento della rete assistenziale farmaceutica.
C. 3135 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 novembre 2026.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore Pulciani ha svolto la relazione introduttiva.

Paolo PULCIANI (FDI), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazione *(vedi allegato)*.

Valentina D'ORSO (M5S) dichiara il voto contrario del gruppo MoVimento 5 Stelle sulla proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 18 novembre 2026. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Alberto Balboni.

La seduta comincia alle 14.10.

Sull'ordine dei lavori.

Ciro MASCHIO, *presidente*, preannuncia che è suo intendimento utilizzare il tempo a disposizione della Commissione suddividendolo nella trattazione dei due ulteriori provvedimenti all'ordine del giorno.

Propone quindi di dedicare la prima parte della seduta all'esame delle prime proposte emendative riferite alla proposta di legge C. 1822, approvata dal Senato, in materia di sequestro di dispositivi, sistemi informatici o telematici o memorie digitali e la seconda parte, invece, alla trattazione delle proposte emendative riferite al disegno di legge C. 3068, approvato dal Senato, recante la delega al Governo per la riforma della disciplina degli ordinamenti professionali.

Ritiene opportuno, in ogni caso, verificare se tale organizzazione dei lavori sia condivisa dai colleghi, dichiarandosi comunque disponibile anche all'inversione dei punti all'ordine del giorno.

Enrico COSTA (FI-PPE), nel rimettersi alle determinazioni del presidente, ricorda che vi sono numerosi emendamenti alla proposta di legge C. 1822, approvata dal Senato, in materia di sequestro di dispositivi, sistemi informatici o telematici o memorie digitali, di cui è relatore che possono essere trattati, essendo stati già espressi i pareri dei relatori e del rappresentante del Governo.

Maria Carolina VARCHI (FDI) ritiene che la proposta del presidente sia equilibrata, ricordando altresì come vi siano, a suo avviso, le condizioni per un celere esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge C. 3068, approvato dal Senato, recante la delega al Governo per la riforma della disciplina degli ordinamenti professionali.

Valentina D'ORSO (M5S) ritiene opportuno evitare un'inversione dell'ordine di trattazione dei punti all'ordine del giorno, che peraltro rispecchia le determinazioni della Conferenza dei presidenti di gruppo quanto a priorità nel calendario dell'Assemblea.

Ciro MASCHIO, *presidente*, prende atto dell'orientamento espresso dai colleghi in relazione all'opportunità di non modificare l'ordine di trattazione degli argomenti, riservando comunque la seconda parte della seduta all'esame del disegno di legge C. 3068, approvato dal Senato, recante la delega al Governo per la riforma della disciplina degli ordinamenti professionali.

Modifiche al codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi, sistemi informatici o telematici o memorie digitali.

C. 1822, approvata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 novembre 2026.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ricorda che nella seduta dell'11 novembre 2026 il relatore e il Governo hanno espresso i pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 1, proponendo anche l'accantonamento dei seguenti: Colosimo 1.14. identici emendamenti Cafiero De Raho 1.16 e Gianassi 1.17, Colosimo 1.23, 1.30, 1.34, 1.35, 1.46, 1.57, 1.61 e 1.62.

Si intendono quindi accantonate le predette proposte emendative.

Federico CAFIERO DE RAHO (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.1, che condivide la medesima *ratio* degli altri emendamenti presentati dal proprio gruppo parlamentare. Infatti, nel porre condivisibile attenzione alle esigenze di riservatezza dei cittadini, il testo in esame – come sottolineato da diversi esperti intervenuti durante il ciclo di audizioni, quali il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, l'Unione Camere Penali e diversi docenti universitari – sembra delineare procedure eccessivamente onerose e farraginose.

L'attività emendativa del MoVimento 5 Stelle ha quindi lo scopo di riportare ad un giusto equilibrio le garanzie del soggetto interessato con le esigenze investigative – parimenti importanti – necessarie all'accertamento di determinati gravi reati.

La procedura proposta dal provvedimento prefigura diverse tipologie di provvedimento, di cui tre di competenza del giudice per le indagini preliminari e uno di competenza del pubblico ministero. Si riferisce, in particolare, al provvedimento di cui al comma 1 del nuovo articolo 254-*ter*, con il quale il GIP dispone il sequestro del dispositivo; al provvedimento di cui al comma 12, con il quale il PM dispone il sequestro dei dati, delle informazioni e dei programmi ivi contenuti; al provvedimento del GIP, di cui al comma 12, secondo periodo, che è richiesto ove tali dati siano inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica; e, infine, il provvedimento con cui si dispone il sequestro di dati la cui detenzione costituisce *ex se* il corpo del reato, come accade nel caso del reato di pedopornografia, o, ancora, nel caso in cui il dispositivo costruisca strumento per la commissione del reato.

A queste tipologie di sequestro si potrebbe aggiungere oltretutto un ulteriore provvedimento di sequestro – anch'esso necessariamente autonomo – ossia un sequestro preventivo, necessario ove sussista l'esigenza di conservare la prova in vista del dibattimento del processo.

A suo modo di vedere, una siffatta normativa costituisce un aggravio eccessivo per gli uffici giudiziari che, se considerato unitamente alla carenza di organico che caratterizza le procure di tutta Italia, rischia di aumentare a dismisura un carico di lavoro già difficile da gestire e di comprometterne seriamente la funzionalità.

Inoltre, occorre considerare gli effetti che una tale procedura avrebbe sulla cooperazione giudiziaria con gli altri Stati. In particolare, nell'ambito di un sequestro avente caratteri transnazionali i tempi sarebbero ulteriormente dilatati a causa della difficoltà di adempiere ai tanti obblighi di notificazione che il provvedimento impone. Per di più, si costringerebbe un altro Stato ad attenersi ai tempi – e alle rigidità – del nostro ordinamento, con il concreto rischio di vanificare quegli strumenti investigativi che, specie in determinate tipologie di reati come, ad esempio, i reati informatici, non possono prescindere dalla massima celerità e tempestività.

Alla luce delle suesposte considerazioni, l'emendamento in esame, tra le altre cose, propone di richiedere l'intervento del GIP solo nei casi in cui nel dispositivo siano contenute comunicazioni, conversazioni e corrispondenza, rimanendo, negli altri casi, un'iniziativa del pubblico ministero.

La Commissione respinge l'emendamento Cafiero De Raho 1.1.

Federico CAFIERO DE RAHO (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.2, di contenuto analogo al precedente. Anche in questo caso, infatti, l'autorizzazione del GIP viene richiesta in casi qualificati, ossia nel caso in cui nel dispositivo vi siano comunicazioni, informazioni o corrispondenza – distinguendo i presupposti a seconda che si proceda, o meno, per reati di mafia o terrorismo – ovvero quando, per ragioni di urgenza, il PM abbia provveduto direttamente al sequestro.

La proposta emendativa in esame, inoltre, è volta a rendere più rapida la procedura di duplicazione, consentendo altresì di conservare le informazioni ottenute – per il tempo strettamente necessario – negli archivi di cui all'articolo 269, comma 1, del codice di procedura penale, ossia gli archivi informatici delle procure, che ne

garantiscono la protezione e l'inaccessibilità.

Infine, per quanto riguarda l'utilizzabilità dei dati oggetto di sequestro per procedimenti diversi da quello nel quale è stato disposto – che il testo attuale limita al solo caso di procedimenti per reati per cui è obbligatorio l'arresto in flagranza – si propone di rendere utilizzabili i suddetti dati anche nei procedimenti per l'accertamento di delitti in procedimenti collegati, ai sensi dell'articolo 371, comma 2, del codice di procedura penale, sempreché rispettino i limiti di ammissibilità delle intercettazioni.

La Commissione respinge l'emendamento Cafiero De Raho 1.2.

Federico GIANASSI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento 1.3 a sua prima firma, ne esplicita la finalità di favorire l'efficacia della procedura di sequestro, conciliandola tuttavia con altre esigenze meritevoli di attenzione.

Rimarca infatti come la materia trattata dal provvedimento si muove su una linea di frontiera delicata, quale quella della tutela dei dati personali, il cui sacrificio, come affermato dalla consolidata giurisprudenza, è accettabile solo se limitato e proporzionato alle esigenze investigative.

Nel prefigurare l'intervento del giudice, a suo avviso, il testo in esame non individua un giusto equilibrio tra la protezione della *privacy* e l'azione di indagine, come peraltro dichiarato in modo pressoché unanime dai soggetti invitati in audizione.

Ritiene peraltro che di questo aspetto critico della disciplina sia ben consapevole anche la maggioranza, come testimonia la scelta dei relatori di proporre l'accantonamento di tutti gli emendamenti sul tema. Sollecita quindi i relatori medesimi a depositare nuovi emendamenti o riformulazioni sui cui testi potrà svolgersi un ragionamento condiviso.

Stando alla formulazione attuale, appare del tutto eccessiva la previsione di diverse procedure – due delle quali si concludono con una decisione del GIP e una rimessa alle determinazioni del PM – in ragione della fase in cui opera il sequestro e dei possibili contenuti rinvenibili nel dispositivo.

Inoltre, a tali procedure si affianca quella del sequestro preventivo, con riguardo a dispositivi che possano avere contenuti che integrano il reato o che costituiscano lo strumento di commissione del reato.

È del tutto evidente che un siffatto intreccio di procedure non è concretamente realizzabile nel contesto attuale degli uffici giudiziari, che soffrono di croniche carenze di organico e che, soprattutto, non reggerebbero alle difficoltà organizzative anche discendenti dai numerosi casi di incompatibilità che si verrebbero a creare in strutture poco numerose.

L'emendamento a sua firma in discussione mira quindi a recepire i suggerimenti emersi nelle audizioni con riguardo alla riduzione delle procedure e a introdurre un rimedio specifico, poco oneroso sul piano organizzativo, riguardante l'ipotesi di confisca del bene.

La Commissione respinge l'emendamento Gianassi 1.3.

Federico GIANASSI (PD-IDP) illustra l'emendamento 1.4 a sua prima firma, che condivide la *ratio* del precedente, richiamando integralmente le argomentazioni svolte con riferimento ad esso.

La Commissione respinge l'emendamento Gianassi 1.4.

Federico CAFIERO DE RAHO (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.5. Per quanto riguarda la parte principale della proposta emendativa richiama le argomentazioni precedentemente svolte. Si sofferma, quindi, sui principali contenuti della parte consequenziale dell'emendamento, che, in primo luogo, mira ad abbreviare i termini dettati dal comma 6 del nuovo articolo 254-*ter* per gli avvisi alle persone interessate, ivi indicate.

In secondo luogo, sottolinea come sia superflua la previsione, contenuta al comma 7, dell'eventuale partecipazione a distanza alle procedure di conferimento dell'inca-

rico della persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione.

Infine, avverte sulla necessità di integrare il catalogo dei reati, contenuto al comma 10, per i quali la procedura di duplicazione – per particolari esigenze investigative – può avvenire anche in deroga al disposto dei commi precedenti.

Con particolare riferimento a quest'ultimo aspetto, la proposta è quella di prevedere nel suddetto catalogo di reati anche quelli di cui agli articoli 266, comma 1, lettera *b)*, 362, comma 1-*ter*. Si tratta, innanzitutto, di delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e di delitti di particolare allarme sociale quali, ad esempio, l'omicidio, il femminicidio e altri gravissimi reati connessi alla violenza contro le donne e alla violenza domestica.

A suo giudizio, una così evidente lacuna – oltre a confermare una certa idiosincrasia della maggioranza ad occuparsi del contrasto ai reati contro la pubblica amministrazione – restituisce l'idea di come manchi, in questa parte del provvedimento, una valutazione oggettiva circa la gravità del reato per cui si procede.

La Commissione respinge l'emendamento Cafiero De Raho 1.5.

Ciro MASCHIO, *presidente*, come precedentemente stabilito, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo per la riforma della disciplina degli ordinamenti professionali.
C. 3068 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 ottobre 2026.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, ricorda che le proposte emendative presentate sono pubblicate in allegato al resoconto della seduta del 21 ottobre 2026 e che, nella seduta del 21 ottobre 2026 ha avuto luogo la discussione sul complesso degli emendamenti.

In qualità di relatore, formula l'invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, su tutte le proposte emendative.

Il sottosegretario Alberto BALBONI esprime parere conforme a quello del relatore.

Federico GIANASSI (PD-IDP) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.1, volto a far sì che gli schemi di decreti legislativi siano preventivamente trasmessi ai consigli nazionali delle altre professioni che condividono i medesimi titoli di studio di accesso per un parere, limitatamente alle competenze professionali attribuite, da rendersi entro 30 giorni.

La Commissione respinge l'emendamento Gianassi 1.1.

Federico GIANASSI (PD-IDP) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.2, volto a prevedere che i decreti legislativi siano adottati su proposta del consiglio nazionale nelle materie attribuite dalla legge a ciascun ordine professionale.

La Commissione respinge l'emendamento Gianassi 1.2.

Federico GIANASSI (PD-IDP) sottoscrive gli emendamenti Dori 1.3, 2.1,2.37, 2.2, 2.3, 2.6, 2.11, 2.14, 2.21, 2.25, 2.33 e 2.35, nonché gli articoli aggiuntivi Dori 2.01 e 2.03.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Dori 1.3, 2.1, 2.37, 2.2 e 2.3, nonché D'Orso 2.4.

Ciro MASCHIO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Del Barba 2.5: si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Dori 2.6.

Federico GIANASSI (PD-IDP) illustra l'emendamento a sua prima firma 2.7, che intende orientare il legislatore delegato a stabilire, nell'ambito delle procedure di esame di Stato di accesso alle professioni ordinistiche, parametri uniformi per la determinazione dei contributi a carico degli studenti e dell'Amministrazione.

La Commissione respinge l'emendamento Gianassi 2.7.

Federico GIANASSI (PD-IDP) illustra l'emendamento a sua prima firma 2.8, volto a introdurre, per le categorie professionali interessate, su proposta dei rispettivi consigli nazionali, un periodo di tirocinio propedeutico al sostenimento dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione, da svolgersi interamente durante il corso di laurea magistrale.

La Commissione respinge l'emendamento Gianassi 2.8.

Federico GIANASSI (PD-IDP) illustra l'emendamento a sua prima firma 2.9, volto a valorizzare la piena autonomia organizzativa degli ordini e collegi professionali nelle procedure elettorali dei rispettivi organi.

La Commissione respinge l'emendamento Gianassi 2.9.

Carla GIULIANO (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 2.10, che propone di inserire forme di incompatibilità dei componenti dei consigli nazionali e territoriali di ciascuna professione in caso di condanna, anche non definitiva, per reati dolosi puniti nel massimo con una pena non inferiore a tre anni.

Ricorda, peraltro, di aver presentato un'analoga proposta sia in occasione dei lavori sulla riforma dell'ordinamento forense (C. 2629) sia in occasione dei lavori sulla riforma della professione di dottore commercialista ed esperto contabile (C. 2628).

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Giuliano 2.10 e Dori 2.11.

Federico GIANASSI (PD-IDP) illustra l'emendamento a sua prima firma 2.12, volto a prevedere che il legislatore delegato disciplini il regime delle incompatibilità tra le cariche negli organismi di categoria.

La Commissione respinge l'emendamento Gianassi 2.12.

Federico GIANASSI (PD-IDP) illustra gli identici emendamenti 2.13, a sua prima firma, e Dori 2.14, che, all'articolo 2, comma 1, propongono una diversa formulazione della lettera *m)* e la soppressione della lettera *n)*, in materia di natura giuridica degli ordini e collegi professionali e sistema di vigilanza su di essi.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Gianassi 2.13 e Dori 2.14.

Ciro MASCHIO, *presidente*, prende atto che i presentatori hanno ritirato gli emendamenti Loperfido 2.15 e De Bertoldi 2.20, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30 e 2.31.

Carla GIULIANO (M5S) illustra l'emendamento D'Orso 2.16, che prevede l'obbligo di integrare i piani formativi con moduli specifici dedicati alla sostenibilità ambientale, all'economia circolare e alla transizione ecologica, affinché l'esercizio di ogni attività professionale sia orientato al rispetto degli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

La Commissione respinge l'emendamento D'Orso 2.16.

Carla GIULIANO (M5S) illustra l'emendamento 2.17 a sua prima firma, il quale stabilisce che il legislatore delegato preveda forme di incompatibilità dei componenti dei consigli di disciplina in caso di condanna, anche non definitiva, per reati dolosi puniti nel massimo con una pena non inferiore a tre anni.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Giuliano 2.17 e Gianassi 2.18.

Carla GIULIANO (M5S) evidenzia come l'emendamento D'Orso 2.19 tratti la delicata materia del compenso a favore del tirocinante, che l'emendamento intende rendere obbligatorio.

Federico CAFIERO DE RAHO (M5S) sottolinea che l'emendamento 2.19 mira a restituire dignità a tutti quei tirocinanti che offrono il loro contributo all'interno di uno studio professionale. Se infatti è vero che nei primi sei mesi di attività prevale la loro formazione, è altrettanto vero che, a partire dal secondo semestre, del lavoro da loro svolto, il titolare riceve un beneficio che va adeguatamente riconosciuto dal punto di vista economico.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti D'Orso 2.19, Dori 2.21 e Gianassi 2.22.

Carla GIULIANO (M5S) illustra l'emendamento D'Orso 2.23, volto a garantire adeguati sistemi di protezione dei professionisti anche in caso di malattia e maternità, condizioni che per le esercenti la libera professione rischiano di essere particolarmente prive di tutela.

La Commissione respinge l'emendamento D'Orso 2.23.

Carla GIULIANO (M5S) illustra l'emendamento D'Orso 2.24, il quale intende sopprimere la lettera *z)*, che fissa un termine quinquennale di prescrizione dell'azione di responsabilità connessa all'attività professionale e che è stata oggetto di molte critiche nel corso delle audizioni.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, l'emendamento D'Orso 2.24, gli identici emendamenti Dori 2.25 e Del Barba 2.26, nonché gli emendamenti Gianassi 2.32 e Dori 2.33.

Carla GIULIANO (M5S) illustra l'emendamento D'Orso 2.34, il quale intende porre l'attenzione sulle implicazioni etiche, sociali e legali dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale in tutti i settori professionali.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, l'emendamento D'Orso 2.34, gli identici emendamenti Dori 2.35 e Gianassi 2.36, gli identici articoli aggiuntivi Dori 2.01 e Gianassi 2.02, nonché l'articolo aggiuntivo Dori 2.03.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, avverte che, essendosi concluse le votazioni sulle proposte emendative, il testo sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 18 novembre 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.20.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 758 del 4 novembre 2026, a pagina 39, prima colonna, alla sesta e alla decima riga, le parole: « ,come riformulato » sono soppresse.

ALLEGATO

Delega al Governo per la riforma e il riordino della legislazione farmaceutica in materia di accesso al farmaco, monitoraggio e controllo della spesa farmaceutica, prestazione di servizi sanitari sul territorio da parte delle farmacie e rafforzamento della rete assistenziale farmaceutica. C. 3135 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La II Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 3135, collegato alla manovra di finanza pubblica, approvato dal Senato, recante « Delega al Governo per la riforma e il riordino della legislazione farmaceutica in materia di accesso al farmaco, monitoraggio e controllo della spesa farmaceutica, prestazione di servizi sanitari sul territorio da parte delle farmacie e rafforzamento della rete assistenziale farmaceutica »;

rilevato che l'articolo 2, comma 2, lettera *h)*, reca, quale principio e criterio direttivo di delega, la « revisione del sistema sanzionatorio penale e amministrativo vigente con previsione di sanzioni, in particolare con riferimento all'articolo 3, comma 1, lettere *d)*, numero 1), e *f)*, numero 1), in conformità ai princìpi di offensività e proporzionalità alla gravità della violazione » e che sulla formulazione di tale disposizione il Comitato per la legislazione della Camera dei deputati ha formulato un'apposita osservazione, nel parere reso in data 11 novembre 2026,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 2, comma 2, lettera *h)*, alla luce dell'osservazione recata nel parere reso dal Comitato per la legislazione l'11 novembre 2026.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. C. 2984, approvata dal Senato, e abb. (Parere alla XIII Commissione) *(Esame e conclusione – Nulla osta)* 31

ALLEGATO (Parere approvato) 34

RISOLUZIONI:

7-00419 Onori: Sulle iniziative contro l'applicazione della pena di morte in Israele.

7-00425 Boldrini: Sulle iniziative contro l'applicazione della pena di morte in Israele *(Seguito della discussione congiunta e rinvio)* 32

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 33

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 novembre 2026. — Presidenza del presidente Giulio TREMONTI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Maria Tripodi.

La seduta comincia alle 13.45.

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.
C. 2984, approvata dal Senato, e abb.
(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e conclusione – Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Emanuele LOPERFIDO (FDI), *relatore*, in premessa, fa presente che alla proposta di legge C. 2984, di iniziativa del senatore Malan, approvata dal Senato, sono abbinate le proposte di legge C. 27 Brambilla, C. 54 Brambilla, C. 136 Bruzzone, C. 1002 Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, C. 1081 Bof, C. 1541 Brambilla, C. 1652 Sergio Costa, C. 1670 Brambilla, C. 1673 Zanella, C. 2047 Caramiello, C. 2162 Bruzzone, C. 2413 Caramiello, C. 2422 Zanella e C. 2799 Zanella.

Sottolinea che la III Commissione è assegnataria unicamente delle proposte di legge abbinate C. 1652 Sergio Costa, C. 1670 Brambilla, C. 1673 Zanella.

Rileva che la proposta di legge C. 2984, che si compone di 21 articoli, modifica la disciplina vigente sulla protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (legge n. 157 del 1992), sotto numerosi punti di vista. Ricorda, in particolare: l'attribuzione in via esclusiva alle Regioni della competenza a realizzare la pianificazione faunistico-venatoria; una maggiore autonomia per le Regioni nell'articolazione dei calendari venatori, con la possibilità di discostarsi dalle indicazioni fornite dall'Istituto superiore per la prote-

zione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dal Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN), a condizione che adducano una motivazione suffragata da argomentazioni desunte da fonti di informazioni scientifiche indicate dalla Commissione europea; la possibilità di istituire aziende faunistico-venatorie in forma di impresa, anziché senza fini di lucro, nonché di autorizzare la conversione delle aziende faunistico-venatorie in aziende agrituristico-venatorie; l'estensione dell'elenco dei soggetti che possono, previa istanza, essere autorizzati, dalle Regioni o dalla Province autonome, a svolgere le attività di controllo della specie cinghiale; l'inasprimento delle sanzioni penali per le condotte più gravi.

Osserva, inoltre, che il provvedimento consente la caccia nelle aree e nei territori del demanio forestale dello Stato, delle regioni e degli enti pubblici in genere e permette di istituire Ambiti Territoriali di Caccia, ripartizioni del territorio provinciale attraverso le quali si realizza la partecipazione della comunità al monitoraggio delle risorse faunistiche ed ambientali ed all'attuazione del regime di caccia programmata.

Considerato che i profili di competenza della III Commissione sono minimi e risultano circoscritti unicamente alle proposte di legge abbinate C. 1652 Sergio Costa, C. 1670 Brambilla, C. 1673 Zanella, propone di esprimere sul provvedimento in esame nulla osta.

La Commissione approva la proposta di nulla osta formulata dal relatore *(vedi allegato)*.

La seduta termina alle 13.50.

RISOLUZIONI

Mercoledì 18 novembre 2026. — Presidenza del presidente Giulio TREMONTI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Maria Tripodi.

La seduta comincia alle 13.50.

7-00419 Onori: Sulle iniziative contro l'applicazione della pena di morte in Israele.

7-00425 Boldrini: Sulle iniziative contro l'applicazione della pena di morte in Israele.

(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni, rinviata, da ultimo, nella seduta del 10 novembre 2026.

Giulio TREMONTI, *presidente*, comunica che è stata nel frattempo presentata la risoluzione 7-00429 Gruppioni, sulla promozione della moratoria universale delle esecuzioni capitali e il sostegno al percorso internazionale verso l'abolizione della pena di morte, che sarà oggi pubblicata. Chiede quindi ai gruppi di esprimersi sull'opportunità che possa essere discussa congiuntamente alle risoluzioni in titolo.

Federica ONORI (AZ-PER-RE) propone di sospendere brevemente la seduta per agevolare una interlocuzione tra i gruppi.

Giulio TREMONTI, *presidente*, dispone una breve sospensione dei lavori.

La seduta, sospesa alle 13.55, è ripresa alle 14.

Giangiacomo CALOVINI (FDI), a seguito delle consultazioni con i presentatori degli atti di indirizzo in titolo, propone di rinviare il voto delle risoluzioni in titolo alla prossima settimana.

Federica ONORI (AZ-PER-RE) si dichiara disponibile al rinvio, a condizione che il voto avvenga entro e non oltre la prossima settimana. Ricorda, infatti, che, dopo l'approvazione, il 13 novembre scorso, di una risoluzione da parte della Terza Commissione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, la plenaria della stessa Assemblea Generale si appresta a discutere la risoluzione per una moratoria universale della pena di morte nel mese di dicembre

2026. Appare dunque necessario che la Commissione approvi l'atto di indirizzo rispettando tale scadenza.

Vincenzo AMENDOLA (PD-IDP) si dichiara, a sua volta, disponibile ad accedere alla richiesta del collega Calovini. Esprime tuttavia riserve circa l'opportunità di procedere ad una discussione congiunta con la risoluzione 7-00429 Gruppioni in precedenza richiamata, dal momento che essa ha una portata più generale e sostanzialmente diversa rispetto agli atti di indirizzo in titolo, i quali fanno specifico riferimento all'introduzione di una serie di interventi normativi in Israele, che hanno introdotto la possibilità di comminare la pena capitale nei riguardi dei palestinesi. Chiede pertanto al Presidente di compiere un'accurata valutazione in merito.

Giulio TREMONTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione congiunta ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 18 novembre 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.20.

ALLEGATO

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. C. 2984, approvata dal Senato, e abb.

PARERE APPROVATO

La III Commissione,

esaminata, per le parti di competenza, la proposta di legge C. 2984 Malan, approvata dal Senato, recante « norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio », cui sono abbinate le proposte di legge C. 27 Brambilla, C. 54 Brambilla, C. 136 Bruzzone, C. 1002 Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, C. 1081 Bof, C. 1541 Brambilla, C. 1652 Sergio Costa, C. 1670 Brambilla, C. 1673 Zanella, C. 2047 Caramiello, C. 2162 Bruzzone, C. 2413 Caramiello, C. 2422 Zanella e C. 2799 Zanella,

esprime

NULLA OSTA.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 8/2026, relativo alla prosecuzione del programma di A/R n. SMD 19/2024, finalizzato alla progressiva implementazione di suite operative « multi-missione multi sensore » (MMMS). su piattaforma condivisa Gulfstream G 550 « Green » base JAMMS. Atto n. 454 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)* 35

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 9/2026, denominato « Aeromobili a pilotaggio remoto (APR) di classe I Difesa », relativo al potenziamento della capacità di sorveglianza, esplorazione, acquisizione informativa e intervento a livello tattico delle varie componenti dell'Aeronautica militare. Atto n. 455 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)* 36

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. C. 2984, approvata dal Senato, e abb. (Parere alla XIII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 37

ALLEGATO (Parere approvato) 40

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla sicurezza nazionale e nuove sfide per la difesa *(Deliberazione di una proroga del termine)* 38

Indagine conoscitiva sulle tecnologie quantistiche nel settore della difesa e della sicurezza *(Deliberazione di una proroga del termine)* 39

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 39

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 18 novembre 2026. — Presidenza del presidente Antonino MINARDO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Matteo Perego di Cremnago.

La seduta comincia alle 8.30.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 8/2026, relativo alla prosecuzione del programma di A/R n. SMD 19/2024, finalizzato alla progressiva implementazione di suite operative « multi-missione multi sensore » (MMMS). su piattaforma condivisa Gulfstream G 550 « Green » base JAMMS.

Atto n. 454.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Antonino MINARDO, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del pre-

scritto parere sullo schema di decreto in esame scade il 13 dicembre 2026.

Invita quindi la relatrice, onorevole Saccani Jotti, a illustrare i contenuti del provvedimento in esame.

Gloria SACCANI JOTTI (FI-PPE), *relatrice*, fa presente, in primo luogo, che il programma pluriennale n. SMD 08/2026 è relativo alla prosecuzione del già avviato ed approvato Programma A/R nr. SMD 19/2024 finalizzato alla progressiva implementazione di *suite* operative « Multi-Missione Multi-Sensore » (MMMS) su piattaforma condivisa Gulfstream G550 « *Green* » *base* JAMMS.

Sottolinea che il programma in esame rappresenta la prosecuzione del già avviato e approvato programma di cui al decreto SMD 19/2024, finalizzato all'acquisizione della piattaforma condivisa Gulfstream G550 – un velivolo di tipo *Jet executive* di caratteristiche particolarmente performanti che lo rendono ideale per la trasformazione in versioni militarizzate di alto profilo « *Green* » *base* JAMMS ed alla progressiva implementazione di *suite* operative « Multi-Missione Multi-Sensore » (MMMS) per il raggiungimento della *Full Mission Capability* (FMC) nei segmenti strategici della caratterizzazione, sorveglianza e monitoraggio della situazione tattico-operativa, supporto decisionale di livello strategico e operativo, Comando e Controllo (C2) multi-dominio e protezione elettronica.

Evidenzia, in particolare, che il programma in esame risulta diretto a proseguire la trasformazione operativa della flotta di velivoli Gulfstream G550 « *Green base JAMMS* » consentendo: le modifiche alla configurazione *Full Mission Capable* dei rimanenti velivoli « *Green Base JAMMS* »; gli aggiornamenti degli attuali velivoli in dotazione alla Forza armata; l'acquisto di un ulteriore velivolo per le attività di *testing*; l'acquisizione di un sistema di simulazione di tipo *full motion* per l'addestramento dei piloti e l'aggiornamento dell'attuale simulatore *mission system* per l'addestramento degli operatori di missione; l'acquisizione di un adeguato servizio di supporto logistico integrato per l'intera flotta MMMS; e l'acquisizione di adeguati equipaggiamenti di terra a supporto della flotta (*Aircraft Ground Equipment*).

Osserva come il programma in esame, che rappresenta la terza fase del programma di cui al decreto SMD 19/2024, sia concepito secondo un piano di sviluppo pluriennale di previsto avvio nel 2026 e presumibile conclusione nel 2035.

Segnala, da ultimo, che nel Documento di programmazione pluriennale della Difesa riferito al triennio 2026-2028, il presente programma viene annoverato a pagina 18 dell'Annesso.

Antonino MINARDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 9/2026, denominato « Aeromobili a pilotaggio remoto (APR) di classe I Difesa », relativo al potenziamento della capacità di sorveglianza, esplorazione, acquisizione informativa e intervento a livello tattico delle varie componenti dell'Aeronautica militare.
Atto n. 455.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Antonino MINARDO, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del prescritto parere sullo schema di decreto in esame scade il 13 dicembre 2026.

Invita quindi la relatrice, onorevole Polo, a illustrare i contenuti del provvedimento in esame.

Barbara POLO (FDI), *relatrice*, fa presente, in primo luogo, che il programma pluriennale n. SMD 09/2026 è relativo al potenziamento della capacità di sorveglianza, esplorazione, acquisizione informativa e intervento a livello tattico delle varie componenti dell'Aeronautica militare.

Sottolinea, in dettaglio, come il programma in esame sia finalizzato a incrementare la capacità di acquisizione informativa e di intervento a livello tattico delle

unità di *Force Protection* e Forze Speciali, mediante l'approvvigionamento di Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto di Classe I, in grado di esprimere e migliorare la capacità di sorveglianza, esplorazione, acquisizione informativa e intervento a livello tattico delle varie componenti dell'Aeronautica militare nell'ambito di operazioni prettamente militari e, al contempo, di attività di concorso in caso di attività di pubblica sicurezza, pubbliche calamità e controllo del territorio.

Evidenzia, in particolare, che il programma garantirà complessivamente lo svolgimento di missioni in ambiente multidominio (*land, maritime & air*), a supporto della *Force Protection* (FP) e delle *Special Operation Forces* (SOF), assicurando capacità di sorveglianza, esplorazione, acquisizione e disseminazione informativa, nonché di intervento a livello tattico, anche attraverso l'impiego di sistemi specificamente configurati per l'ingaggio di obiettivi di interesse operativo.

Segnalo, peraltro, che la scheda illustrativa che accompagna il decreto in esame evidenzia come, nell'ambito delle attività informative condotte mediante i sistemi APR, sarà inoltre possibile svolgere funzioni di raccolta e diffusione dei dati sul territorio nazionale, a supporto di altre amministrazioni e soggetti istituzionali, militari e civili. Tali attività comprenderanno il monitoraggio e l'osservazione di aree e fenomeni di interesse, anche ai fini della sicurezza e del controllo del territorio e degli spazi marittimi, nonché il supporto alla tutela degli interessi nazionali, alla pianificazione e alla valorizzazione delle risorse territoriali e alla prevenzione e gestione dei fenomeni naturali.

Osserva come il programma in esame sia concepito secondo un piano di sviluppo pluriennale con previsto avvio nel 2027 e si concluderà presumibilmente nel 2031.

Segnala, da ultimo, che nel Documento di programmazione pluriennale della Difesa riferito al triennio 2026-2028, il presente programma viene annoverato a pagina 22 dell'Annesso.

Antonino MINARDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 8.35.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 novembre 2026. — Presidenza del presidente Antonino MINARDO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Matteo Perego di Cremnago.

La seduta comincia alle 8.35.

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.
C. 2984, approvata dal Senato, e abb.
(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Mauro MALAGUTI (FDI), *relatore*, fa presente, in primo luogo, come la proposta di legge C. 2984, approvata dal Senato, e abb., recante Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, si componga di 21 articoli.

Evidenzia, per quanto concerne i profili di competenza della Commissione Difesa, gli articoli 8, 12, 14 e 17.

Segnala, in particolare, che l'articolo 8 incide sull'articolo 13 della legge n. 157 del 1992, introducendo un nuovo comma 6-*bis*, il quale autorizza l'uso di strumenti ottici e optoelettronici, ad eccezione di quelli che costituiscono materiale di armamento, per il prelievo di selezione agli ungulati, esclusi stambecchi e camosci.

Ricorda, in proposito, che l'articolo 2 della legge n. 185 del 1990 definisce « materiali di armamento » quei materiali che, per requisiti o caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono tali da considerarsi costruiti per un prevalente uso militare o di corpi armati o di polizia.

Evidenzia che l'articolo 12 modifica l'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, introducendo nuove disposizioni in materia di controllo della fauna selvatica. In particolare, per gli aspetti di competenza della Commissione, segnala che l'articolo 12, comma 1, lettera *b)*, integra il comma 3 dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, prevedendo che le autorità deputate al coordinamento dei piani di controllo numerico della fauna selvatica possono avvalersi, a legislazione vigente, anche degli agenti dei corpi di polizia locale, con l'eventuale supporto, in termini tecnici e di coordinamento, del personale del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri.

Sottolinea che l'articolo 14 apporta modifiche al comma 4 dell'articolo 19-*ter* della legge n. 157 del 1992, ampliando il novero dei soggetti dei quali le regioni e le province autonome possono avvalersi nell'attuazione del Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica. In dettaglio, osserva come il nuovo comma 4 dell'articolo 19-*ter* della legge n. 157 del 1992 disponga che nell'attuazione del predetto Piano ci si potrà avvalere del supporto, in termini tecnici e di coordinamento, del personale del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri.

Segnala, da ultimo, che l'articolo 17 incide sul novero dei soggetti cui è demandata la vigilanza sull'applicazione della legge sulla protezione della fauna e del prelievo venatorio e delle leggi regionali.

Fa presente come, anche in tale caso, l'articolo 17, comma 1, lettera *b)*, intervenendo sull'articolo 27, comma 2, della legge n. 157 del 1992, individui quali soggetti addetti alla vigilanza, tra gli altri, il personale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole *(vedi allegato)*.

Mario PERANTONI (M5S) annuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere favorevole del relatore. Sottolinea, quanto ai profili di stretta competenza della Commissione Difesa, come dal provvedimento in esame emerga un aggravio dei compiti e delle funzioni delle competenti unità dell'Arma dei carabinieri. Più in generale, evidenzia come la maggioranza, nel corso dell'esame del provvedimento in sede referente, non abbia voluto affrontare nel merito e con atteggiamento dialogante i profili critici della proposta di legge segnalati dalle opposizioni. Da ultimo, ritiene che, ancora una volta, l'attenzione del Governo e della maggioranza non è rivolta a risolvere i veri problemi del Paese, ma piuttosto a favorire pochi soggetti, come nel caso di specie in cui si peggiorano solo le norme relative alla fauna selvatica e al prelievo venatorio.

Monica CIABURRO (FDI), in replica all'intervento del collega Perantoni, fa presente come il provvedimento sia stato ampiamente esaminato dalla Commissione competente in sede referente. Sottolinea, inoltre, come la proposta di legge in esame abbia unicamente la finalità di apportare modifiche migliorative nell'ambito della gestione e protezione della fauna selvatica.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 8.40.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 18 novembre 2026. — Presidenza del presidente Antonino MINARDO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Matteo Perego di Cremnago.

La seduta comincia alle 8.40.

Indagine conoscitiva sulla sicurezza nazionale e nuove sfide per la difesa.

(Deliberazione di una proroga del termine).

Antonino MINARDO, *presidente*, propone, sulla base di quanto stabilito dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi dell'11 novembre 2026,

ed essendo stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento della Camera, l'ulteriore proroga di diciotto mesi del termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva sulla sicurezza nazionale e nuove sfide per la difesa.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera, all'unanimità, la proroga del termine dell'indagine conoscitiva proposta dal Presidente.

Indagine conoscitiva sulle tecnologie quantistiche nel settore della difesa e della sicurezza.

(Deliberazione di una proroga del termine).

Antonino MINARDO, *presidente*, propone, sulla base di quanto stabilito dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi dell'11 novembre 2026, ed essendo stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento della Camera, l'ulteriore proroga di sei mesi del termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva sulle tecnologie quantistiche nel settore della difesa e della sicurezza.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera, all'unanimità, la proroga del termine dell'indagine conoscitiva proposta dal Presidente.

La seduta termina alle 8.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 18 novembre 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.45 alle 8.50.

ALLEGATO

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. C. 2984, approvata dal Senato, e abb.

PARERE APPROVATO

La IV Commissione,

esaminata, per quanto di competenza, la proposta di legge C. 2984, approvata dal Senato, e abb., recante Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità. Atto n. 444 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni)* 42

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/2847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativo a requisiti orizzontali di cibersicurezza per i prodotti con elementi digitali e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013 e (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2020/1828 (regolamento sulla ciberresilienza). Atto n. 447 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione)* 48

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 5/2026, relativo alla prosecuzione del programma di A/R n. SMD 2/2009, finalizzato all'acquisizione del sistema d'arma F-35 *Joint Strike Fighter* (JSF) e potenziamento dell'associato polo tecnologico industriale di Cameri (Novara). Atto n. 452 (Rilievi alla IV Commissione) *(Esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e rinvio)* .. 51

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 7/2026, relativo all'acquisizione di due unità idro-oceanografiche costiere (NIOC). Atto n. 453 (Rilievi alla IV Commissione) *(Esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e rinvio)* 54

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 8/2026, relativo alla prosecuzione del programma di A/R n. SMD 19/2024 finalizzato alla progressiva implementazione di *suite* operative « multi-missione multi-sensore » (MMMS) su piattaforma condivisa *Gulfstream* G550 « *Green* » base JAMMS. Atto n. 454 (Rilievi alla IV Commissione) *(Esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e rinvio)* .. 56

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 9/2026, denominato « Aeromobili a pilotaggio remoto (APR) di classe I della Difesa », relativo al potenziamento della capacità di sorveglianza, esplorazione, acquisizione informativa e intervento a livello tattico delle varie componenti dell'Aeronautica militare. Atto n. 455 (Rilievi alla IV Commissione) *(Esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e rinvio)* 59

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 61

SEDE CONSULTIVA:

DL 177/2026: Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l'economia circolare e le bonifiche. C. 3133-A Governo (Parere all'Assemblea) *(Rinvio dell'esame)* 61

SEDE CONSULTIVA:

DL 177/2026: Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l'economia circolare e le bonifiche. C. 3133-A Governo (Parere all'Assemblea) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Esame degli emendamenti e rinvio)* 61

SEDE CONSULTIVA:

DL 177/2026: Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l'economia circolare e le bonifiche. C. 3133-A Governo (Parere all'Assemblea) *(Seguito dell'esame degli emendamenti e conclusione – Parere su emendamenti)* 81

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 18 novembre 2026. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità. Atto n. 444.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 novembre 2026.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, con riferimento alle richieste di chiarimento formulate nella seduta del 3 novembre 2026, fa presente, in primo luogo, che, per quanto attiene all'ambito di applicazione del provvedimento, definito dagli articoli 2 e 3, le agevolazioni per le condizioni di parcheggio e di accesso alle zone a traffico limitato sono già riconosciute in via volontaria anche ai cittadini con disabilità di altri Paesi, anche non appartenenti all'Unione europea.

Osserva, inoltre, che, per quanto riguarda le agevolazioni per i parcheggi, lo schema di decreto in esame non ha impatto sul numero di stalli riservati di cui all'articolo 188 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e, dunque, non incide sul gettito derivante dalla sosta in aree per le quali è previsto il pagamento di tariffe.

Rileva, poi, che, al fine di determinare il numero dei potenziali beneficiari del provvedimento, si è considerato che, secondo i dati raccolti da Eurostat, attraverso il sistema EU-SILC, circa il 6,7 per cento della popolazione europea ha segnalato di essere interessato da limitazioni funzionali importanti e di lunga durata e che, secondo i dati ISTAT, nell'anno 2024 l'Italia ha registrato 139,6 milioni di arrivi e 466,2 milioni di presenze nelle strutture ricettive, con una permanenza media di 3,3 notti per visitatore.

In tale ambito, evidenzia che i turisti stranieri hanno rappresentato il 54,5 per cento delle presenze complessive e il 61,6 per cento delle presenze internazionali è stato costituito da soggetti provenienti da Stati membri dell'Unione europea.

Segnala, inoltre, che alla luce di tali dati, si è stimato che i cittadini dell'Unione europea con disabilità presenti per un soggiorno breve nel nostro Paese siano circa 3,14 milioni all'anno, considerando più volte i cittadini dell'Unione europea con disabilità che visitino l'Italia in più occasioni e ipotizzando che la permanenza media in Italia dei cittadini dell'Unione europea sia identica a quella della generalità dei turisti, quantificando pertanto in circa 10,48 milioni i giorni di presenza complessivi, con una presenza giornaliera media di circa 29.000 persone con disabilità.

Chiarisce che l'eventuale riconoscimento di agevolazioni per servizi a domanda individuale dovrà essere assicurato dagli enti interessati nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente tenendo conto anche dell'incremento della platea.

Rappresenta che il costo unitario della carta europea della disabilità indicato dalla relazione tecnica con riferimento alla quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo 7, tiene conto di tutti gli oneri connessi al rilascio della carta, inclusi quelli relativi alla manutenzione della piattaforma informatica realizzata dall'INPS.

Fa presente, poi, che il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri potrà assolvere agli adempimenti di cui agli articoli 8, 12, 13 e 14, avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali di cui dispone a legislazione vigente.

Chiarisce, in particolare, che il medesimo Dipartimento dispone di una dotazione organica composta da un Capo dipartimento, due direttori generali, cinque dirigenti e circa sessanta funzionari, che potranno provvedere alle nuove attività affidate al Dipartimento senza che si determinino fabbisogni aggiuntivi di personale, anche alla luce del recente potenziamento della struttura dipartimentale.

Rileva che l'INPS e i comuni potranno provvedere al trattamento dei dati personali ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 8, comma 3, e dell'articolo 11, comma 2, dello schema di decreto in esame avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci, in quanto le relative attività, di portata peraltro limitata, non comportano l'esigenza di acquisire risorse aggiuntive.

Osserva, poi, che, nella quantificazione del numero di soggetti che opteranno per la sola versione digitale della carta europea della disabilità, indicata nella relazione tecnica riferita all'articolo 8, si è considerato che tale platea sarà relativamente contenuta in considerazione della maggiore accessibilità della versione fisica per le persone anziane non autosufficienti e per le persone con disabilità con elevata necessità di sostegno e della circostanza che la versione esclusivamente digitale non sarà fruibile negli altri Paesi dell'Unione europea, fermo restando che agli oneri per la manutenzione ordinaria e la gestione della relativa soluzione informatica si provvede ai sensi dell'articolo 19.

Segnala che gli oneri indicati dall'articolo 9, comma 6, sono stati quantificati sulla base delle indicazioni contenute nel piano operativo allegato alla Convenzione fra il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri e Pago PA S.p.a. del 4 agosto con riferimento al corrispettivo per l'anno 2026 per le attività di assistenza multicanale e il supporto, per la gestione operativa del servizio e per i processi di *project management*.

Evidenzia che la stima degli oneri derivanti dal rilascio del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità ai sensi dell'articolo 10 è stata effettuata secondo criteri prudenziali che tengono conto delle interpretazioni amministrative consolidate nella prassi.

Segnala che il comma 7 dell'articolo 10 prevede che il comune verifichi la sussistenza dei requisiti per il rilascio del contrassegno europeo di parcheggio escludendo la richiesta di diritti amministrativi agli interessati, in quanto, come espressamente previsto dal medesimo comma 7, la verifica dei requisiti in questione sarà effettuata in modo automatizzato, grazie ai servizi di interoperabilità della piattaforma messa a disposizione dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, azzerando gli oneri amministrativi.

Fa presente che le disposizioni dell'articolo 10 non innovano rispetto alla disciplina prevista in materia di imposta di bollo, in quanto il rilascio del contrassegno per gli invalidi permanenti continuerà a essere esente dall'applicazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 13-*bis* della Tabella di cui all'Allegato B del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, mentre il rilascio del contrassegno ai soggetti con un impedimento non permanente continuerà ad essere soggetto all'imposta.

Rappresenta che l'adesione dei comuni alle procedure di censimento degli stalli di cui all'articolo 10, comma 13, ha carattere facoltativo e, pertanto, gli enti interessati potranno valutare se aderire previa verifica della disponibilità delle necessarie risorse nell'ambito dei propri bilanci.

Rileva, poi, che il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri potrà provvedere a supportare le attività dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità di cui all'articolo 13 attraverso l'ufficio a ciò preposto, che ha una dotazione organica di un dirigente di seconda fascia e di quattro funzionari, avvalendosi dello stanziamento iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e destinato al funzionamento del medesimo Osservatorio, che ammonta a 357.693 euro annui.

Rappresenta che il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri potrà provvedere alle attività di cui all'articolo 17 nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, in quanto, ai fini dell'attuazione della disposizione, si renderà necessario esclusivamente predisporre una pagina *web* statica all'interno del portale istituzionale esistente già destinato a dare pubblicità alle convenzioni.

Osserva, inoltre, che le previsioni dell'articolo 19, comma 1, lettera *b)*, che dispongono la riduzione, con finalità di copertura finanziaria, del fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 1, comma 210, della legge n. 213 del 2023, sono da ricondursi alle previsioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 91 del 2025, che, ai fini della copertura finanziaria dei decreti legislativi adottati ai sensi della medesima legge, stabilisce che si debba fare fronte, in primo luogo, con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni.

Fa presente, infatti che, in tale contesto, gli articoli 8 e 9 dello schema di decreto in esame recano oneri relativi a spese di carattere informatico che dovranno essere sostenute dal Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Assicura che l'utilizzo del fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 1, comma 210, della legge n. 213 del 2023, rientra nell'ambito delle competenze dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità ed è consentito per finalità conformi a quelle indicate dagli articoli 8 e 9 dello schema di decreto in esame.

Evidenzia che, in questo senso, l'articolo 19, comma 1, lettera *b)*, si configura alla stregua di un utilizzo di risorse già nella disponibilità dell'amministrazione interessata.

Segnala, infine, che il fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 1, comma 210, della legge n. 213 del 2023, del quale si prevede l'utilizzo, reca le necessarie disponibilità e tale impiego non pregiudica la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle risorse in esso iscritte.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, formula, quindi, la seguente proposta di parere:

« La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità (Atto n. 444);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

per quanto attiene all'ambito di applicazione del provvedimento, definito dagli articoli 2 e 3, le agevolazioni per le condizioni di parcheggio e di accesso alle zone a traffico limitato sono già riconosciute in via volontaria anche ai cittadini con disabilità di altri Paesi, anche non appartenenti all'Unione europea;

per quanto riguarda le agevolazioni per i parcheggi, lo schema di decreto in esame non ha impatto sul numero di stalli riservati di cui all'articolo 188 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e, dunque, non incide sul gettito derivante dalla sosta in aree per le quali è previsto il pagamento di tariffe;

al fine di determinare il numero dei potenziali beneficiari del provvedimento, si è considerato che, secondo i dati raccolti da Eurostat, attraverso il sistema EU-SILC, circa il 6,7 per cento della popolazione europea ha segnalato di essere interessato da limitazioni funzionali importanti e di lunga durata e che, secondo i dati ISTAT, nell'anno 2024 l'Italia ha registrato 139,6 milioni di arrivi e 466,2 milioni di presenze nelle strutture ricettive, con una permanenza media di 3,3 notti per visitatore;

in tale ambito, i turisti stranieri hanno rappresentato il 54,5 per cento delle presenze complessive e il 61,6 per cento delle presenze internazionali è stato costituito da soggetti provenienti da Stati membri dell'Unione europea;

alla luce di tali dati, si è stimato che i cittadini dell'Unione europea con disabilità presenti per un soggiorno breve nel nostro Paese siano circa 3,14 milioni all'anno, considerando più volte i cittadini dell'Unione europea con disabilità che visitino l'Italia in più occasioni e ipotizzando che la permanenza media in Italia dei cittadini dell'Unione europea sia identica a quella della generalità dei turisti, quantificando pertanto in circa 10,48 milioni i giorni di presenza complessivi, con una presenza giornaliera media di circa 29.000 persone con disabilità:

l'eventuale riconoscimento di agevolazioni per servizi a domanda individuale dovrà essere assicurato dagli enti interessati nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente tenendo conto anche dell'incremento della platea;

il costo unitario della carta europea della disabilità indicato dalla relazione tecnica con riferimento alla quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo 7, tiene conto di tutti gli oneri connessi al rilascio della carta, inclusi quelli relativi alla manutenzione della piattaforma informatica realizzata dall'INPS;

il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri potrà assolvere agli adempimenti di cui agli articoli 8, 12, 13 e 14, avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali di cui dispone a legislazione vigente;

in particolare, il medesimo Dipartimento dispone di una dotazione organica composta da un Capo dipartimento, due direttori generali, cinque dirigenti e circa sessanta funzionari, che potranno provvedere alle nuove attività affidate al Dipartimento senza che si determinino fabbisogni aggiuntivi di personale, anche alla luce del recente potenziamento della struttura dipartimentale;

l'INPS e i comuni potranno provvedere al trattamento dei dati personali ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 8, comma 3, e dell'articolo 11, comma 2, dello schema di decreto in esame avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci, in quanto le relative attività, di portata peraltro limitata, non comportano l'esigenza di acquisire risorse aggiuntive;

nella quantificazione del numero di soggetti che opteranno per la sola versione digitale della carta europea della disabilità, indicata nella relazione tecnica riferita all'articolo 8, si è considerato che tale platea sarà relativamente contenuta in considerazione della maggiore accessibilità della versione fisica per le persone anziane non autosufficienti e per le persone con disabilità con elevata necessità di sostegno e della circostanza che la versione esclusivamente digitale non sarà fruibile negli altri Paesi dell'Unione europea, fermo restando che agli oneri per la manutenzione ordinaria e la gestione della relativa soluzione

informatica si provvede ai sensi dell'articolo 19;

gli oneri indicati dall'articolo 9, comma 6, sono stati quantificati sulla base delle indicazioni contenute nel piano operativo allegato alla Convenzione fra il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri e Pago PA S.p.a. del 4 agosto con riferimento al corrispettivo per l'anno 2026 per le attività di assistenza multicanale e il supporto, per la gestione operativa del servizio e per i processi di *project management*;

la stima degli oneri derivanti dal rilascio del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità ai sensi dell'articolo 10 è stata effettuata secondo criteri prudenziali che tengono conto delle interpretazioni amministrative consolidate nella prassi;

il comma 7 dell'articolo 10 prevede che il comune verifichi la sussistenza dei requisiti per il rilascio del contrassegno europeo di parcheggio escludendo la richiesta di diritti amministrativi agli interessati, in quanto, come espressamente previsto dal medesimo comma 7, la verifica dei requisiti in questione sarà effettuata in modo automatizzato, grazie ai servizi di interoperabilità della piattaforma messa a disposizione dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, azzerando gli oneri amministrativi;

le disposizioni dell'articolo 10 non innovano rispetto alla disciplina prevista in materia di imposta di bollo, in quanto il rilascio del contrassegno per gli invalidi permanenti continuerà a essere esente dall'applicazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 13-*bis* della Tabella di cui all'Allegato B del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, mentre il rilascio del contrassegno ai soggetti con un impedimento non permanente continuerà ad essere soggetto all'imposta;

l'adesione dei comuni alle procedure di censimento degli stalli di cui all'articolo 10, comma 13, ha carattere facoltativo e, pertanto, gli enti interessati potranno valutare se aderire previa verifica della disponibilità delle necessarie risorse nell'ambito dei propri bilanci;

il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri potrà provvedere a supportare le attività dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità di cui all'articolo 13 attraverso l'ufficio a ciò preposto, che ha una dotazione organica di un dirigente di seconda fascia e di quattro funzionari, avvalendosi dello stanziamento iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e destinato al funzionamento del medesimo Osservatorio, che ammonta a 357.693 euro annui;

Il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri potrà provvedere alle attività di cui all'articolo 17 nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, in quanto, ai fini dell'attuazione della disposizione, si renderà necessario esclusivamente predisporre una pagina *web* statica all'interno del portale istituzionale esistente già destinato a dare pubblicità alle convenzioni;

le previsioni dell'articolo 19, comma 1, lettera *b)*, che dispongono la riduzione, con finalità di copertura finanziaria, del fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 1, comma 210, della legge n. 213 del 2023, sono da ricondursi alle previsioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 91 del 2025, che, ai fini della copertura finanziaria dei decreti legislativi adottati ai sensi della medesima legge, stabilisce che si debba fare fronte, in primo luogo, con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni;

in tale contesto, infatti, gli articoli 8 e 9 dello schema di decreto in esame recano oneri relativi a spese di carattere informatico che dovranno essere sostenute dal Dipartimento per le politiche in favore

delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri;

l'utilizzo del fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 1, comma 210, della legge n. 213 del 2023, rientra nell'ambito delle competenze dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità ed è consentito per finalità conformi a quelle indicate dagli articoli 8 e 9 dello schema di decreto in esame;

in questo senso, l'articolo 19, comma 1, lettera *b*), si configura alla stregua di un utilizzo di risorse già nella disponibilità dell'amministrazione interessata;

il fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 1, comma 210, della legge n. 213 del 2023, del quale si prevede l'utilizzo, reca le necessarie disponibilità e tale impiego non pregiudica la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle risorse in esso iscritte;

rilevata l'opportunità di:

chiarire, all'articolo 8, comma 6, che gli oneri cui si provvede sono esclusivamente quelli di cui al comma 5 del medesimo articolo 8, relativi al rilascio della versione digitale della carta europea della disabilità;

recepire nel provvedimento le disposizioni contenute nell'articolo 17, comma 4, secondo periodo, della legge n. 91 del 2025 al fine di prevedere espressamente il monitoraggio delle previsioni di spesa di cui all'articolo 10, comma 15, dello schema di decreto anche al fine dell'attivazione, in caso di scostamento rispetto alle medesime previsioni, del meccanismo individuato dal terzo periodo del citato comma 4 dell'articolo 17 della legge n. 91 del 2025;

precisare, all'alinea dell'articolo 18, comma 1, che l'abrogazione delle disposizioni indicate dal medesimo comma decorre dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 7, comma 7, e dell'articolo 10, comma 13, anziché dalla loro adozione, in linea con quanto indicato anche nella relazione tecnica allegata allo schema di decreto,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

All'articolo 8, comma 6, dopo le parole: "dall'attuazione" aggiungere le seguenti: "del comma 5";

All'articolo 19, comma 1, lettera *b)*, sostituire le parole: "mediante corrispondente riduzione del fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213" con le seguenti: "a valere sulle risorse del fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, trasferite annualmente al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri" ».

e con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo l'opportunità di:

1) recepire nel provvedimento le disposizioni contenute nell'articolo 17, comma 4, secondo periodo, della legge n. 91 del 2025 al fine di disciplinare espressamente il monitoraggio delle previsioni di spesa di cui all'articolo 10, comma 15, dello schema di decreto anche al fine dell'attivazione, in caso di scostamento rispetto alle medesime previsioni, del meccanismo individuato dal terzo periodo del citato comma 4 dell'articolo 17 della legge n. 91 del 2025;

2) precisare, all'alinea dell'articolo 18, comma 1, che l'abrogazione delle disposizioni indicate dal medesimo comma decorre dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 7, comma 7, e dell'articolo 10, comma 13, anziché dalla loro adozione ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/2847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativo a requisiti orizzontali di cibersicurezza per i prodotti con elementi digitali e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013 e (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2020/1828 (regolamento sulla ciberresilienza).
Atto n. 447.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta dell'11 novembre 2026.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, con riferimento alle richieste di chiarimento formulate nella seduta dell'11 novembre 2026, fa presente, in primo luogo, che, dall'attuazione delle disposizioni dell'articolo 4, relative alle attività di valutazione e controllo di cui all'articolo 36 del regolamento (UE) 2024/2847, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto i costi delle attività affidate all'organismo nazionale di accreditamento saranno sostenuti dagli organismi di valutazione della conformità per l'acquisto dei servizi di accreditamento.

Osserva, poi, che l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale provvederà all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 del medesimo 4 nell'ambito delle risorse disponibili nel proprio bilancio, in quanto la medesima Agenzia, ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 82 del 2021, è subentrata alle funzioni in materia di certificazione di cybersicurezza precedentemente esercitate dal Ministero dello sviluppo economico.

Segnala, inoltre, che l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale provvederà all'adozione del decreto previsto dall'articolo 13, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo n. 123 del 2022 in tempo utile per l'avvio delle relative attività, fermo restando che, per quanto riguarda le attività di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo, la medesima Agenzia continua ad applicare quanto previsto dal decreto del Ministero delle comunicazioni 15 febbraio 2006, relativo all'individuazione delle presentazioni eseguite per conto terzi dal medesimo Ministero.

Rappresenta che, con riferimento alla quantificazione degli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 26, oltre alle spese relative all'incremento della dotazione organica del personale di livello non dirigenziale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, con riferimento agli articoli 9 e 10, è stato considerato che la medesima Agenzia, ai fini dell'attivazione delle funzioni di vigilanza previste dai medesimi articoli, dovrà dotarsi di nuove dotazioni tecnologiche per l'esecuzione di *test* specialistici sui dispositivi e sulle tecnologie, sviluppando anche ambienti di *test* specifici che rappresentino condizioni reali di utilizzo, mentre, con riferimento all'articolo 17, i costi sono stati stimati considerando che l'Agenzia dovrà sviluppare e manutenere le piattaforme informative per l'interazione con le organizzazioni e le autorità coinvolte, tenendo conto del fatto che, considerata la numerosità dei soggetti interessati e la necessità di assicurare loro adeguato supporto, le piattaforme dovranno supportare la gestione dei vari procedimenti amministrativi e le attività tecniche di analisi collegate.

Chiarisce che non si rende necessario aggiornare la decorrenza dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 26, comma 1, dello schema di decreto in esame.

Osserva che, ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dalla novella di cui all'articolo 26, comma 4, è stata considerata prudenzialmente la stima massima dei trattamenti riconoscibili, difficilmente conseguibile nell'arco del percorso di carriera del personale interessato, anche considerando che per le figure professionali interessate dalla disposizione la disciplina vi-

gente non prevede automatismi nella progressione economica, subordinandola a meccanismi di valutazione della *performance*, nonché alle disponibilità finanziarie da riservare alle medesime progressioni.

Fa presente che, in ogni caso, l'applicazione della novella di cui all'articolo 26, comma 4, lettera *a)*, è subordinata al rispetto delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 12-*quinquies*, comma 5, del decreto-legge n. 25 del 2025, come rideterminato dalla lettera *b)* del medesimo comma 4.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) chiede alla rappresentante del Governo ulteriori chiarimenti in merito alla possibilità per l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale di provvedere all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 4 dello schema di decreto in esame nell'ambito delle risorse disponibili nel proprio bilancio. Nell'evidenziare, in proposito, come non sia chiaro se le rassicurazioni fornite dal Governo tengano in debita considerazione le misure, che interessano la predetta Agenzia, previste nel disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2027 e il bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029, attualmente all'esame della Camera dei deputati, richiama, in particolare, l'estensione al 2027, prevista all'articolo 66, comma 5, lettera *b)*, del predetto disegno di legge di bilancio, delle limitazioni per il *turn over* già previste per l'anno 2025.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, fa presente che le valutazioni svolte circa la capacità dell'Agenzia per la cybersicurezza di provvedere all'attuazione delle disposizioni sopracitate tengono conto del quadro finanziario delineato a legislazione vigente.

Andrea MASCARETTI (FDI), *relatore*, formula, quindi, la seguente proposta di parere:

« La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/2847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativo a requisiti orizzontali di cibersicurezza per i prodotti con elementi digitali e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013 e (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2020/1828 (regolamento sulla ciberresilienza) (Atto n. 447);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

dall'attuazione delle disposizioni dell'articolo 4, relative alle attività di valutazione e controllo di cui all'articolo 36 del regolamento (UE) 2024/2847, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto i costi delle attività affidate all'organismo nazionale di accreditamento saranno sostenuti dagli organismi di valutazione della conformità per l'acquisto dei servizi di accreditamento;

l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale provvederà all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 del medesimo 4 nell'ambito delle risorse disponibili nel proprio bilancio, in quanto la medesima Agenzia, ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 82 del 2021, è subentrata alle funzioni in materia di certificazione di cybersicurezza precedentemente esercitate dal Ministero dello sviluppo economico;

l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale provvederà all'adozione del decreto previsto dall'articolo 13, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo n. 123 del 2022 in tempo utile per l'avvio delle relative attività, fermo restando che, per quanto riguarda le attività di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo, la medesima Agenzia continua ad applicare quanto previsto dal decreto del Ministero delle comunicazioni 15 febbraio 2006, relativo all'individuazione delle presentazioni eseguite per conto terzi dal medesimo Ministero;

con riferimento alla quantificazione degli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 26, oltre alle spese

relative all'incremento della dotazione organica del personale di livello non dirigenziale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, con riferimento agli articoli 9 e 10, è stato considerato che la medesima Agenzia, ai fini dell'attivazione delle funzioni di vigilanza previste dai medesimi articoli, dovrà dotarsi di nuove dotazioni tecnologiche per l'esecuzione di *test* specialistici sui dispositivi e sulle tecnologie, sviluppando anche ambienti di *test* specifici che rappresentino condizioni reali di utilizzo, mentre, con riferimento all'articolo 17, i costi sono stati stimati considerando che l'Agenzia dovrà sviluppare e manutenere le piattaforme informative per l'interazione con le organizzazioni e le autorità coinvolte, tenendo conto del fatto che, considerata la numerosità dei soggetti interessati e la necessità di assicurare loro adeguato supporto, le piattaforme dovranno supportare la gestione dei vari procedimenti amministrativi e le attività tecniche di analisi collegate;

non si rende necessario aggiornare la decorrenza dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 26, comma 1, dello schema di decreto in esame;

ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dalla novella di cui all'articolo 26, comma 4, è stata considerata prudenzialmente la stima massima dei trattamenti riconoscibili, difficilmente conseguibile nell'arco del percorso di carriera del personale interessato, anche considerando che per le figure professionali interessate dalla disposizione la disciplina vigente non prevede automatismi nella progressione economica, subordinandola a meccanismi di valutazione della *performance*, nonché alle disponibilità finanziarie da riservare alle medesime progressioni;

in ogni caso, l'applicazione della novella di cui all'articolo 26, comma 4, lettera *a)*, è subordinata al rispetto delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 12-*quinquies*, comma 5, del decreto-legge n. 25 del 2025, come rideterminato dalla lettera *b)* del medesimo comma 4;

rilevata l'esigenza di riconsiderare le disposizioni contenute nell'articolo 26 dello schema di decreto, al fine di:

fare riferimento, nell'ambito del comma 1, alla riduzione delle risorse di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 17 marzo 2026, n. 36, dal momento che la predetta disposizione non reca un'espressa autorizzazione di spesa;

prevedere che la clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione del provvedimento, contenuta nel comma 3, faccia salvo non solo quanto previsto dal comma 1, ma anche quanto previsto dal comma 4, che reca un'autonoma disposizione di copertura finanziaria, valutando altresì l'opportunità, in tale contesto, di collocare la predetta clausola di invarianza finanziaria all'ultimo comma dell'articolo 26;

assicurare la coerenza delle disposizioni di cui al comma 4 con le previsioni dell'articolo 1, comma 3, della medesima legge n. 36 del 2026, applicabili alla copertura finanziaria della delega legislativa disciplinata dall'articolo 15 della medesima legge, secondo le quali alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'esercizio della delega, ove non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

provveda il Governo, in sede di adozione definitiva del provvedimento, a riconsiderare le disposizioni finanziarie di cui all'articolo 26 al fine di:

fare riferimento, nell'ambito del comma 1, alla riduzione delle risorse di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 17

marzo 2026, n. 36, dal momento che la predetta disposizione non reca un'espressa autorizzazione di spesa;

prevedere che la clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione del provvedimento, contenuta nel comma 3, faccia salvo non solo quanto previsto dal comma 1, ma anche quanto previsto dal comma 4, che reca un'autonoma disposizione di copertura finanziaria, valutando altresì l'opportunità, in tale contesto, di collocare la predetta clausola di invarianza finanziaria all'ultimo comma dell'articolo 26;

assicurare la coerenza delle disposizioni di cui al comma 4 con le previsioni dell'articolo 1, comma 3, della medesima legge n. 36 del 2026, applicabili alla copertura finanziaria della delega legislativa disciplinata dall'articolo 15 della medesima legge, secondo le quali alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'esercizio della delega, ove non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012. ».

Gianmauro DELL'OLIO (M5S), nel ribadire le considerazioni già espresse, sottolinea come la proposta di parere formulata dal relatore, che pure prevede una condizione, avrebbe dovuto altresì considerare le ripercussioni dell'intervento normativo previsto dal disegno di legge di bilancio per il 2027 sulle future consistenze organiche dell'Agenzia.

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.20.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 18 novembre 2026. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 5/2026, relativo alla prosecuzione del programma di A/R n. SMD 2/2009, finalizzato all'acquisizione del sistema d'arma F-35 *Joint Strike Fighter* (JSF) e potenziamento dell'associato polo tecnologico industriale di Cameri (Novara).
Atto n. 452.
(Rilievi alla IV Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, avverte che il Ministro della difesa, in data 30 ottobre 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b)*, del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, riguardante l'approvazione del programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento n. SMD 05/2026, relativo alla prosecuzione del programma di ammodernamento e rinnovamento n. SMD 02/2009, finalizzato all'acquisizione del sistema d'arma F-35 *Joint Strike Fighter*.

Ricorda che la Commissione Bilancio è chiamata a esprimersi sul provvedimento, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento della Camera, ai fini della trasmissione di rilievi sui profili di natura finanziaria alla Commissione Difesa, alla quale il provvedimento è assegnato in sede primaria. Fa presente che la scheda tecnica

e la scheda illustrativa redatte dallo Stato maggiore della Difesa, allegate al presente schema di decreto, di cui costituiscono parte integrante, segnalano che il programma oggetto del predetto schema rappresenta la prosecuzione del programma SMD n. 02/2009 autorizzato con decreto del Ministro della difesa, adottato in data 9 aprile 2009, e che la finalità operativa del programma, il cui avvio è previsto nell'anno 2027 e la presumibile conclusione nell'anno 2039, risulta immutata rispetto alle indicazioni contenute nel predetto decreto interministeriale di approvazione del programma SMD n. 02/2009.

In particolare, rileva che la scheda tecnica e la scheda illustrativa allegate al decreto interministeriale di approvazione del predetto programma SMD n. 02/2009 indicavano che quest'ultimo, di previsto avvio nell'anno 2009 e conclusione nell'anno 2026, senza l'indicazione di alcuna fase successiva, era volto all'acquisizione del Sistema d'arma *Joint Strike Fighter*, anche denominato F35 Lightning II, e alla realizzazione della associata linea nazionale di *Final Assembly and Check Out* (FACO) con evoluzione in una linea di *Maintenance, Repair, Overhaul & Upgrade* (MRO&U).

Rammenta che, sotto il profilo finanziario, il costo stimato del programma di acquisizione del predetto sistema d'arma era stato quantificato, alle condizioni economiche dell'anno 2008, in circa 16,588 miliardi di dollari, equivalenti a 12,9 miliardi di euro, mentre il costo stimato di realizzazione della linea FACO/MRO&U era stato quantificato in 750 milioni di dollari, equivalenti a 605,5 milioni di euro.

Per quanto riguarda i profili di carattere finanziario riferiti allo schema di decreto in esame, rileva preliminarmente che, sulla base di quanto indicato nella citata scheda tecnica, l'onere previsionale complessivo del programma, è stato attualizzato a 20.844,6 milioni di euro, con un incremento di 7.279,6 milioni di euro, alle condizioni economiche dell'anno 2026. Segnala che il predetto incremento è dovuto alla necessaria revisione dei requisiti di sicurezza, all'aumento dei costi per gli aggiornamenti tecnologici al Sistema d'arma in relazione all'evoluzione del contesto strategico, nonché alle variazioni dell'inflazione e del tasso di cambio euro/dollari registrate negli ultimi anni.

Sul punto, fa presente che la scheda tecnica allegata al provvedimento in esame chiarisce che si è reso necessario integrare il quadro autorizzativo del decreto interministeriale n. SMD 02/2009 per aggiornarlo alle attuali esigenze non prevedibili a suo tempo, determinando la necessità di implementare evoluzioni e adeguamenti di configurazione per poter fronteggiare le nuove minacce. Inoltre, la complessità intrinseca del Programma ha determinato un riallineamento dello sviluppo temporale con conseguente necessità di aggiornarne anche la sostenibilità logistica.

Al riguardo, considerando l'entità dell'incremento degli oneri per la complessiva attuazione del programma rispetto a quanto programmato nell'anno 2009, ritiene opportuno acquisire ulteriori elementi di informazione rispetto alle nuove previsioni di spesa, anche alla luce delle indicazioni desumibili dal Documento programmatico pluriennale per la Difesa 2026-2028 in ordine ai finanziamenti complessivi destinati al programma per l'acquisizione del sistema d'arma F-35 *Joint Strike Fighter*.

Rileva che la scheda tecnica specifica, quindi, che alla copertura finanziaria del costo del programma, che, come evidenziato, ammonta a 7.279,6 milioni di euro, si provvede a valere sugli stanziamenti disponibili a legislazione vigente nel bilancio del Ministero della difesa, attingendo alle risorse iscritte sul piano gestionale n. 2 del capitolo 7220 dello stato di previsione del medesimo Dicastero.

Nello specifico, evidenzia che il cronoprogramma previsionale dei pagamenti prevede oneri pari a 175,1 milioni di euro per l'anno 2027, a 230,5 milioni di euro per l'anno 2028, a 775,5 milioni di euro per l'anno 2029, a 1.122,9 milioni di euro per l'anno 2030, 1.013,3 milioni di euro per l'anno 2031, a 1.233,9 milioni di euro per l'anno 2032, a 975,7 milioni di euro per l'anno 2033, a 665,3 milioni di euro per l'anno 2034, a 478,9 milioni di euro per

l'anno 2035, a 88 milioni di euro per l'anno 2036, a 124,5 milioni di euro per l'anno 2037, a 376 milioni di euro per l'anno 2038 e a 20 milioni di euro per l'anno 2039.

Tanto premesso, evidenzia che il piano gestionale del quale si prevede l'utilizzo reca una dotazione per gli anni 2027 e 2028, nell'ambito del bilancio triennale 2026-2028, quale risultante dalla legge di assestamento per l'anno 2026, pari, rispettivamente, a 2.964.482.663 euro e a 2.649.117.663 euro.

Rileva, inoltre, che, in base al disegno di legge C. 3174-*bis*, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e il bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029, attualmente all'esame della Camera dei deputati, il citato piano gestionale n. 2 del capitolo di spesa 7220 reca una dotazione pari a 5.543.342.557 euro per l'anno 2027, a 4.886.777.663 euro per l'anno 2028 e a 2.908.165.438 euro per l'anno 2029, essendo l'incremento riferito agli anni 2027 e 2028 riconducibile al rifinanziamento disposto, per tali annualità, dalla seconda sezione del medesimo disegno di legge.

Con riferimento al profilo temporale dell'intervento, evidenzia che la scheda tecnica specifica che il cronoprogramma previsionale dei pagamenti contenuto nella medesima scheda è meramente indicativo e verrà attualizzato, in termini sia di volume sia di estensione temporale, a valle del perfezionamento dell'*iter* negoziale, secondo l'effettiva esigenza di pagamento.

Osserva, peraltro, che, come evidenziato nella scheda tecnica, il programma in esame sarà in ogni caso gestito in modo tale da renderlo compatibile con le risorse complessivamente disponibili a legislazione vigente, ovvero rimodulato attraverso la progressiva attuazione o ridefinizione della tempistica sottesa.

Rileva che la scheda tecnica specifica, inoltre, che, in linea con quanto previsto dalla legislazione in materia di contabilità e finanza pubblica, la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere temporalmente rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, come emergente al completamento dell'attività tecnico-amministrativa, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Si aggiunge, inoltre, che l'amministrazione potrà adottare eventuali misure di ottimizzazione della spesa utili all'accelerazione del completamento del programma oggetto dello schema di decreto in esame e che, laddove in corso d'opera, approfondimenti tecnico-amministrativi dovessero definire la necessità di un superamento del limite di spesa previsto, si darà corso ad un decreto integrativo, di *iter* paritetico, al fine di garantire la visibilità del nuovo perimetro dell'esigenza.

A tale ultimo riguardo, ritiene opportuno che il Governo confermi che anche le succitate misure di ottimizzazione, come le altre rimodulazioni, saranno realizzate compatibilmente con i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica.

Tanto considerato, nel prendere atto che le risorse stanziate per l'attuazione del programma in esame appaiono congrue rispetto alle spese oggetto di copertura, appare tuttavia necessario, a suo avviso, che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate per l'intero orizzonte temporale del programma, nonché assicuri che il medesimo utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse, tenendo conto anche dei programmi d'arma già esaminati nel corso della presente legislatura con oneri coperti a valere sulle medesime risorse.

La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti in una prossima seduta.

Marco GRIMALDI (AVS) chiede di valutare, come già richiesto in precedenti occasioni con riferimento a provvedimenti analoghi, che, ai fini dell'espressione del parere di competenza, la Commissione, anche congiuntamente alla Commissione Difesa, svolga ogni opportuno approfondimento sui diversi profili, anche finanziari, degli schemi di decreto di approvazione dei programmi pluriennali di armamento.

Rammenta, peraltro, che l'articolo 536 del Codice dell'ordinamento militare prevede l'obbligo della trasmissione alle Camere entro il 30 aprile di ciascun anno del Documento programmatico pluriennale per la difesa che dovrebbe riassumere, tra l'altro, l'elenco dei programmi d'armamento e di ricerca in corso ed il relativo piano di programmazione finanziaria, indicante le risorse assegnate a ciascuno dei programmi, sottolineando come, il predetto Documento sia stato trasmesso al Parlamento solo negli scorsi giorni, privandolo di fatto del suo valore programmatico.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) con riferimento a quanto rilevato dal deputato Grimaldi, fa presente che, proprio al precipuo scopo di garantire il più ampio esercizio delle prerogative parlamentari, è consentito a tutti i deputati partecipare alle eventuali audizioni svolte. In tal modo, anche i deputati della Commissione Bilancio potrebbero acquisire utili elementi nell'ambito di eventuali audizioni svolte dalla Commissione Difesa.

Marco GRIMALDI (AVS) ribadisce la rilevanza degli obblighi informativi previsti dalla normativa vigente, con particolare riguardo alla trasmissione del già citato Documento programmatico pluriennale per la difesa, la cui *ratio* consiste proprio nell'assicurare la piena trasparenza del quadro complessivo delle esigenze operative e delle previsioni di spesa della Difesa.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) rileva come la Commissione Bilancio sia chiamata a esprimersi sullo schema di decreto in esame ai soli fini della trasmissione di rilievi concernenti gli aspetti relativi alla programmazione finanziaria.

Marco GRIMALDI (AVS) evidenzia che la necessità di un pieno coinvolgimento della Commissione Bilancio nell'ambito delle attività conoscitive sui programmi pluriennali di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma si rende necessario in ragione dell'incidenza dei suddetti programmi sui profili di programmazione finanziaria, considerando l'ingente ammontare delle risorse finanziarie vincolate nei prossimi anni.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, nel prendere atto della richiesta formulata dal deputato Grimaldi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 7/2026, relativo all'acquisizione di due unità idro-oceanografiche costiere (NIOC).
Atto n. 453.
(Rilievi alla IV Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, fa presente che il Ministro della difesa, in data 30 ottobre 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b)*, del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che reca l'approvazione del programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento n. SMD 07/2026, relativo all'acquisizione di due unità idro-oceanografiche costiere – NIOC.

Sottolinea che la Commissione Bilancio è chiamata a esprimersi, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento della Camera, ai fini della trasmissione di rilievi sui profili di natura finanziaria sul provvedimento alla Commissione Difesa, alla quale il provvedimento è assegnato in sede primaria.

Rileva che la scheda tecnica e la scheda illustrativa redatte dallo Stato maggiore della Difesa, allegate al presente schema di decreto, di cui costituiscono parte integrante, segnalano che il programma oggetto di approvazione persegue la finalità di pro-

seguire il rinnovamento della capacità idro-oceanografica nazionale tramite l'acquisizione di due unità idro-oceanografiche costiere – NIOC, del relativo supporto logistico decennale e delle infrastrutture di supporto, in sostituzione della nave Aretusa e della nave Galatea.

Per quanto riguarda i profili di carattere finanziario, segnala preliminarmente che il programma pluriennale in esame, con avvio previsto nell'anno 2026 e conclusione presumibilmente nell'anno 2032, reca un costo complessivo di 256,9 milioni di euro alle condizioni economiche dell'anno 2026. Evidenzia che la scheda tecnica specifica, quindi, che il programma sarà integralmente finanziato a valere sugli stanziamenti disponibili a legislazione vigente nell'ambito del capitolo 7220, piani gestionali n. 1 e n. 27, dello stato di previsione del Ministero della difesa. Nello specifico, evidenzia che alla luce del cronoprogramma riportato nella scheda tecnica, gli oneri imputati al piano gestionale n. 27 del predetto capitolo sono pari a 15,02 milioni di euro per l'anno 2027, a 57,68 milioni di euro per l'anno 2028, a 61,8 milioni di euro per l'anno 2029, a 64,86 milioni di euro per l'anno 2030 e a 55,54 milioni di euro per l'anno 2031, mentre quelli imputati al piano gestionale n. 1 del medesimo capitolo sono pari a 20 milioni di euro per l'anno 2032.

Al riguardo, alla luce del fatto che nelle premesse dello schema di decreto in esame e nell'allegata scheda tecnica si indica che il programma oggetto del presente provvedimento sarà avviato nell'anno 2026 e che, tuttavia, il cronoprogramma riportato nella scheda tecnica prevede oneri solo a decorrere dall'anno 2027, ritiene opportuno acquisire dal Governo una conferma in ordine al fatto che il richiamo alla presente annualità debba intendersi riferito all'avvio di attività iniziali e propedeutiche allo sviluppo della progettualità relativa al programma in esame senza la necessità di effettuare pagamenti. Peraltro, in considerazione dei tempi necessari all'adozione definitiva del provvedimento ritiene che potrebbe, in ogni caso, valutarsi l'opportunità di aggiornare la scheda tecnica allegata allo schema in esame e il cronoprogramma dei pagamenti in essa contenuto al fine di indicare l'anno 2027 come anno di inizio della prima fase del programma pluriennale oggetto di approvazione.

Tanto premesso, evidenzia che i piani gestionali dei quali si prevede l'utilizzo recano una dotazione per gli anni 2027 e 2028, nell'ambito del bilancio triennale 2026-2028, quale risultante dalla legge di assestamento del bilancio dello Stato per l'anno 2026, pari, rispettivamente, a 1.396.912.710 euro e a 1.481.212.710 euro, in relazione al piano gestionale n. 1, e a 429.604.241 euro e a 696.338.599 euro, con riferimento al piano gestionale n. 27. Rileva, inoltre, che, in base al disegno di legge C. 3174-*bis*, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e il bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029, attualmente all'esame della Camera dei deputati, il citato piano gestionale n. 1 del capitolo di spesa 7220 reca uno stanziamento pari a 1.378.662.739 euro per l'anno 2027, a 1.527.212.710 euro per l'anno 2028 e a 1.289.112.710 euro per l'anno 2029 mentre il piano gestionale n. 27 reca una dotazione pari a 434.579.127 euro per l'anno 2027, a 696.338.599 euro per l'anno 2028 e a 749.197.421 euro per l'anno 2029.

Tanto considerato, nel prendere atto che le risorse stanziate per l'attuazione del programma in esame appaiono congrue rispetto alle spese oggetto di copertura, ritiene tuttavia necessario che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate per l'intero orizzonte temporale del programma, anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge di bilancio per l'anno 2027, nonché assicuri che il medesimo utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse, tenendo conto anche dei programmi d'arma già esaminati nel corso della presente legislatura con oneri coperti a valere sulle risorse stesse.

Con riferimento al profilo temporale dell'intervento, sottolinea che la scheda tecnica specifica che il cronoprogramma previsionale dei pagamenti contenuto nella me-

desima scheda è meramente indicativo e verrà attualizzato, in termini sia di volume sia di estensione temporale, a valle del perfezionamento dell'*iter* negoziale, secondo l'effettiva esigenza di pagamento. Osserva, peraltro, che, come evidenziato nella scheda tecnica, il programma in esame sarà in ogni caso gestito in modo tale da renderlo compatibile con le risorse complessivamente disponibili a legislazione vigente, ovvero rimodulato attraverso la progressiva attuazione o ridefinizione della tempistica sottesa.

Rileva che la scheda tecnica specifica, inoltre, che, in linea con quanto previsto dalla legislazione in materia di contabilità e finanza pubblica, la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere temporalmente rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, come emergente al completamento dell'attività tecnico-amministrativa, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Aggiunge, inoltre, che l'amministrazione potrà adottare eventuali misure di ottimizzazione della spesa utili all'accelerazione del completamento del programma oggetto dello schema di decreto in esame e che, laddove in corso d'opera, approfondimenti tecnico-amministrativi dovessero definire la necessità di un superamento del limite di spesa previsto, si darà corso ad un decreto integrativo, di iter paritetico, al fine di garantire la visibilità del nuovo perimetro dell'esigenza.

A tale ultimo riguardo, ritiene opportuno che il Governo confermi che anche le succitate misure di ottimizzazione, come le altre rimodulazioni, saranno realizzate compatibilmente con i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica.

La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti in una prossima seduta.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 8/2026, relativo alla prosecuzione del programma di A/R n. SMD 19/2024 finalizzato alla progressiva implementazione di *suite* operative « multi-missione multi-sensore » (MMMS) su piattaforma condivisa *Gulfstream* G550 « *Green* » base JAMMS.

Atto n. 454.

(Rilievi alla IV Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, fa presente che il Ministro della difesa, in data 30 ottobre 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b)*, del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che reca l'approvazione del programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento n. SMD 8/2026, relativo alla prosecuzione del programma di ammodernamento e rinnovamento n. SMD 19/2024 finalizzato alla progressiva implementazione di *suite* operative « multi-missione multi-sensore » (MMMS) su piattaforma condivisa *Gulfstream* G550 « *Green* » base JAMMS.

Sottolinea che la Commissione Bilancio è chiamata a esprimersi sul provvedimento, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento della Camera, ai fini della trasmissione di rilievi sui profili di natura finanziaria alla Commissione Difesa, alla quale il provvedimento è assegnato in sede primaria.

Rileva che la scheda tecnica redatta dallo Stato maggiore della Difesa e allegata al presente schema di decreto, di cui costituisce parte integrante unitamente alla scheda illustrativa, segnala che la finalità operativa del programma in esame è immutata rispetto a quanto descritto in ordine al citato programma n. SMD 19/2024 e relativa, in particolare, a portare la flotta di velivoli *Gulfstream* G550 « *Green* » base JAMMS alla piena capacità operativa di

missione attraverso l'installazione di speciali *suite* multi-sensore multi-missione.

Al riguardo, evidenzia, preliminarmente, che, come specificato nelle premesse allo schema di decreto in esame e ribadito nella scheda tecnica, il programma oggetto del medesimo schema costituisce la prosecuzione dei già avviati programmi di ammodernamento e rinnovamento n. SMD 03/2020, approvato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 11 febbraio 2021, n. SMD 37/2021, approvato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 21 gennaio 2022 e n. SMD 19/2024, approvato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 3 luglio 2025.

Per quanto riguarda i profili di carattere finanziario, rileva preliminarmente che, sulla base di quanto indicato nella citata scheda tecnica, con il decreto interministeriale n. SMD 03/2020 è stata autorizzata e completamente finanziata la prima fase del programma del valore complessivo di 1.223,1 milioni di euro e, con il decreto interministeriale n. SMD 37/2021, è stata autorizzata e completamente finanziata la seconda fase del programma, del valore complessivo di 925 milioni di euro. Successivamente, con il citato decreto interministeriale n. SMD 19/2024 è stata autorizzata e finanziata, per un valore di 638 milioni di euro, la prima *tranche* della terza fase del programma, del valore complessivo di 1.632,1 milioni di euro, alle condizioni economiche 2024. Lo schema di decreto in esame provvede, quindi, al finanziamento della seconda *tranche* della terza fase del programma, per un valore complessivo di 712 milioni di euro, alle condizioni economiche dell'anno 2026, a valere sugli stanziamenti derivanti da capitoli del settore del bilancio ordinario del Ministero della difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Chiarisce, quindi, che tale quota, sulla base di quanto indicato dalla scheda tecnica, consentirà le modifiche alla configurazione FMC dei rimanenti velivoli « *Green* » base JAMMS; gli aggiornamenti degli attuali velivoli in dotazione alle Forze armate agli attuali *standard* FMC; l'acquisto di un ulteriore velivolo per le attività di *testing*; l'acquisizione di un sistema di simulazione di tipo *full motion* per l'addestramento dei piloti e l'aggiornamento dell'attuale simulatore *mission system* per l'addestramento degli operatori di missione; l'acquisizione di un adeguato servizio di supporto logistico integrato per l'intera flotta MMMS; l'acquisizione di adeguati equipaggiamenti di terra a supporto della flotta, cosiddetto *Aircrafi Ground Equipment*.

Rammenta, inoltre, che la medesima scheda tecnica precisa che il completamento del programma, per il restante valore previsionale di 282,1 milioni di euro, sarà, invece, funzionale a ultimare le acquisizioni di supporto logistico e complementari.

Tanto premesso, ritiene necessario anzitutto segnalare che, come già rilevato, l'oggetto dello schema di decreto in esame è circoscritto, secondo quanto specificato dalle premesse del provvedimento ed evidenziato dalla menzionata scheda tecnica, alla realizzazione della sola seconda parte della citata terza fase del programma, concepita secondo un piano di sviluppo pluriennale, con avvio previsto nell'anno 2026 e conclusione nell'anno 2035. Il costo complessivo di questa seconda parte ammonta a 712 milioni di euro, alla cui copertura finanziaria si provvede attingendo alle risorse iscritte sul piano gestionale n. 2 del capitolo 7220 dello stato di previsione del Ministero della difesa.

Nello specifico, fa presente che, alla luce del cronoprogramma riportato nella scheda tecnica, gli oneri associati all'attuazione della seconda parte della terza fase del programma sono pari a 6,1 milioni di euro per l'anno 2026, a 55 milioni di euro per l'anno 2027, a 98,8 milioni di euro per l'anno 2028, a 154,3 milioni di euro per l'anno 2029, a 74,3 milioni di euro per l'anno per l'anno 2030, a 86,6 milioni di euro per l'anno per l'anno 2031, a 68 milioni di euro per l'anno per l'anno 2032, 75 milioni di euro per l'anno 2033, a 63,9

milioni di euro per l'anno 2034 e a 30 milioni di euro per l'anno 2035.

Tanto premesso, evidenzia che il sopracitato piano gestionale n. 2 del capitolo 7220 dello stato di previsione del Ministero della difesa reca una dotazione iniziale, nell'ambito del vigente bilancio triennale 2026-2028, pari a 3.162.226.887 euro per l'anno 2026, a 2.929.482.663 euro per l'anno 2027 e a 2.778.117.663 euro per l'anno 2028.

Rileva, inoltre, che, in base al disegno di legge C. 3174-*bis*, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e il bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029, attualmente all'esame della Camera dei deputati, il citato piano gestionale n. 2 del capitolo di spesa 7220 reca una dotazione pari a 5.543.342.557 euro per l'anno 2027, a 4.886.777.663 euro per l'anno 2028 e a 2.908.165.438 euro per l'anno 2029.

Rappresenta, altresì, che da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato risulta che, per l'anno in corso, il predetto piano gestionale n. 2 del capitolo 7220 dello stato di previsione del Ministero della difesa reca disponibilità residue pari a 823.280.948 euro.

Ciò posto, nel prendere atto che le risorse previste a copertura della seconda parte della terza fase del programma in esame appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere indicati nella scheda tecnica, anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge di bilancio per l'anno 2027, ritiene comunque necessario acquisire dal Governo, anche in considerazione dei programmi d'arma già esaminati nel corso della presente legislatura con oneri coperti a valere sulle medesime risorse, una conferma in ordine alla disponibilità di tali risorse per ciascuna delle annualità di attuazione della seconda parte della terza fase del programma, nonché in ordine alla compatibilità del loro utilizzo rispetto ad ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse stesse.

Per quanto attiene alla scansione temporale dei pagamenti, segnala che nel cronoprogramma riportato nella scheda tecnica allegata allo schema in esame si prevedono pagamenti per 6,1 milioni di euro per l'anno 2026.

Al riguardo, trattandosi di pagamenti da effettuare in un esercizio finanziario prossimo alla conclusione, osserva che le disponibilità eventualmente non impegnate contabilmente dovrebbero essere comunque rese disponibili al programma attraverso la conservazione all'esercizio successivo come residui di stanziamento, ai sensi dell'articolo 34-*bis*, comma 3, della legge n. 196 del 2009. Ferma restando l'opportunità di una conferma al riguardo da parte del Governo, in considerazione dei tempi necessari all'adozione definitiva del provvedimento ritiene che potrebbe, in ogni caso, valutarsi l'esigenza di aggiornare la scheda tecnica allegata allo schema di decreto in esame e il cronoprogramma dei pagamenti in essa contenuto al fine di indicare l'anno 2027 come anno di avvio della seconda parte della terza fase del programma pluriennale e dei relativi pagamenti.

Con riferimento al profilo temporale dell'intervento, rammenta che la scheda tecnica specifica che il cronoprogramma previsionale dei pagamenti contenuto nella medesima scheda è meramente indicativo e verrà attualizzato, in termini sia di volume sia di estensione temporale, a valle del perfezionamento dell'*iter* negoziale, secondo l'effettiva esigenza di pagamento.

Osserva, peraltro, che, come evidenziato nella scheda tecnica, il programma in esame sarà in ogni caso gestito in modo tale da renderlo compatibile con le risorse complessivamente disponibili a legislazione vigente, ovvero rimodulato attraverso la progressiva attuazione o ridefinizione della tempistica sottesa.

La scheda tecnica specifica, inoltre, che, in linea con quanto previsto dalla legislazione in materia di contabilità e finanza pubblica, la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere temporalmente rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, come emergente al completamento dell'attività tecnico-amministrativa, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica.

Aggiunge, inoltre, che, in base a quanto riportato nella predetta scheda tecnica, l'amministrazione potrà adottare eventuali misure di ottimizzazione della spesa utili all'accelerazione del completamento del programma oggetto dello schema di decreto in esame e che, laddove in corso d'opera, approfondimenti tecnico-amministrativi dovessero definire la necessità di un superamento del limite di spesa previsto, si darà corso ad un decreto integrativo, di *iter* paritetico, al fine di garantire la visibilità del nuovo perimetro dell'esigenza.

A tale ultimo riguardo, reputa opportuno che il Governo confermi che anche le succitate misure di ottimizzazione, come le altre rimodulazioni, saranno realizzate compatibilmente con i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica.

La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti in una prossima seduta.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 9/2026, denominato « Aeromobili a pilotaggio remoto (APR) di classe I della Difesa », relativo al potenziamento della capacità di sorveglianza, esplorazione, acquisizione informativa e intervento a livello tattico delle varie componenti dell'Aeronautica militare.
Atto n. 455.
(Rilievi alla IV Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, avverte che il Ministro della difesa, in data 30 ottobre 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b)*, del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, riguardante l'approvazione del programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento n. SMD 9/2026, denominato « Aeromobili a pilotaggio remoto (APR) di Classe I della Difesa », relativo al potenziamento della capacità di sorveglianza, esplorazione, acquisizione informativa e intervento a livello tattico delle varie componenti dell'Aeronautica militare.

Ricorda che la Commissione Bilancio è chiamata a esprimersi sul provvedimento, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento della Camera, ai fini della trasmissione di rilievi sui profili di natura finanziaria alla Commissione Difesa, alla quale il provvedimento è assegnato in sede primaria. Fa presente che le schede tecnica e illustrativa redatte dallo Stato maggiore della Difesa, allegate al presente schema di decreto, di cui costituiscono parte integrante, segnalano che il programma in esame ha la finalità di incrementare la capacità di acquisizione informativa e di intervento tattico delle varie componenti dell'Aeronautica militare, con particolare riferimento alle unità di *Force Protection* e delle Forze speciali.

Per quanto riguarda i profili di carattere finanziario, rileva preliminarmente che il programma in esame, di cui si prevede l'avvio nell'anno 2027, con presumibile conclusione nell'anno 2031, comporta un costo complessivo stimato in 43 milioni di euro, alle condizioni economiche dell'anno 2026.

In tale quadro, segnala anzitutto che l'oggetto dello schema di decreto in esame è circoscritto, secondo quanto specificato dalle premesse del provvedimento ed evidenziato dalla menzionata scheda tecnica, alla realizzazione della sola prima fase del citato programma, del valore di 26,2 milioni di euro, dotata del carattere dell'autoconsistenza e finalizzata all'approvvigionamento di sistemi aeromobili a pilotaggio remoto di classe I, comprensivo del relativo supporto logistico integrato e dell'addestramento del personale su tutte le tipologie di sistemi. Rappresenta che il completamento del programma, per il restante valore pre-

visionale di 16,8 milioni di euro, sarà invece finalizzato all'acquisizione dei restanti sistemi e del relativo supporto logistico integrato, inclusivo dell'addestramento del personale.

Fa presente che alla copertura finanziaria del costo della prima fase del programma, che, come evidenziato, ammonta a 26,2 milioni di euro, si provvede a valere sugli stanziamenti disponibili a legislazione vigente nel bilancio del Ministero della difesa, attingendo alle risorse iscritte sul piano gestionale n. 2 del capitolo 7220 dello stato di previsione del medesimo Dicastero.

Nello specifico, rileva che il cronoprogramma previsionale dei pagamenti prevede oneri pari a 1 milione di euro per l'anno 2027, a 7,8 milioni di euro per l'anno 2028, a 8,6 milioni di euro per l'anno 2029, a 8,1 milioni di euro per l'anno 2030 e a 0,7 milioni di euro per l'anno 2031.

Tanto premesso, evidenzia che il piano gestionale del quale si prevede l'utilizzo reca una dotazione per gli anni 2027 e 2028, nell'ambito del vigente bilancio triennale 2026-2028, quale risultante dalla legge di assestamento per l'anno 2026, pari, rispettivamente, a 2.964.482.663 euro e a 2.649.117.663 euro.

Rileva, inoltre, che, in base al disegno di legge C. 3174-*bis*, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e il bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029, attualmente all'esame della Camera dei deputati, il citato piano gestionale n. 2 del capitolo di spesa 7220 reca una dotazione pari a 5.543.342.557 euro per l'anno 2027, a 4.886.777.663 euro per l'anno 2028 e a 2.908.165.438 euro per l'anno 2029, essendo l'incremento riferito agli anni 2027 e 2028 riconducibile al rifinanziamento disposto, per tali annualità, dalla seconda sezione del medesimo disegno di legge.

Ciò posto, nel prendere atto che le risorse previste a copertura della prima fase del programma in esame appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere indicati nella scheda tecnica, ritiene comunque necessario acquisire dal Governo, anche alla luce dei programmi d'arma già esaminati nel corso della presente legislatura con oneri coperti a valere sulle medesime risorse, una conferma in ordine alla disponibilità di tali risorse per ciascuna delle annualità di attuazione della prima fase del programma, anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2027-2029, nonché in ordine alla compatibilità del loro utilizzo rispetto ad ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse stesse.

Come indicato nella scheda tecnica allegata allo schema di decreto in esame, il completamento del programma, per il restante onere previsionale complessivo di 16,8 milioni di euro, sarà invece realizzato, nel rispetto di una logica incrementale e progressiva, nonché del criterio di autoconsistenza, attraverso successivi stanziamenti, di cui verrà data evidenza nel Documento programmatico pluriennale della difesa.

In coerenza con quanto rappresentato, segnala che nelle premesse dello schema si precisa espressamente che il completamento del programma in esame dovrà successivamente formare oggetto di uno o più schemi di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria, in coerenza con quanto previsto dal citato articolo 536, comma 3, lettera *b)*, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Con riferimento al profilo temporale dell'intervento, evidenzia che la scheda tecnica specifica che il cronoprogramma previsionale dei pagamenti contenuto nella medesima scheda è meramente indicativo e verrà attualizzato, in termini sia di volume sia di estensione temporale, a valle del perfezionamento dell'*iter* negoziale, secondo l'effettiva esigenza di pagamento.

Specifica, inoltre, che, in linea con quanto previsto dalla legislazione in materia di contabilità e finanza pubblica, la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere temporalmente rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, come emergente al completamento dell'attività tecnico-ammi-

nistrativa, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica.

Fa presente che si aggiunge, inoltre, che l'amministrazione potrà adottare eventuali misure di ottimizzazione della spesa utili all'accelerazione del completamento del programma oggetto dello schema di decreto in esame e che, laddove in corso d'opera approfondimenti tecnici dovessero definire la necessità di un superamento del limite di spesa previsto, si darà corso ad un decreto integrativo, di *iter* paritetico, al fine di garantire la visibilità del nuovo perimetro dell'esigenza.

A tale ultimo riguardo, ritiene opportuno che il Governo confermi che anche le succitate misure di ottimizzazione, come le altre rimodulazioni, saranno realizzate compatibilmente con i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica.

Osserva, peraltro, che, come evidenziato nella scheda tecnica, il programma in esame sarà in ogni caso gestito in modo tale da renderlo compatibile con le risorse complessivamente disponibili a legislazione vigente, ovvero rimodulato attraverso la progressiva attuazione o ridefinizione della tempistica sottesa.

La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti in una prossima seduta.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 18 novembre 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.45.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 novembre 2026. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA.

La seduta comincia alle 16.10.

DL 177/2026: Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l'economia circolare e le bonifiche. C. 3133-A Governo.
(Parere all'Assemblea).

(Rinvio dell'esame).

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, preso atto di quanto comunicato per le vie brevi dalla sottosegretaria Albano, che ha rappresentato l'esigenza di completare l'istruttoria sui profili finanziari del provvedimento e sulle proposte emendative ad esso riferite, ne rinvia l'esame una prossima seduta da convocarsi nelle prossime ore.

La seduta termina alle 16.15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 novembre 2026. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 18.35.

DL 177/2026: Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l'economia circolare e le bonifiche. C. 3133-A Governo.
(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Esame degli emendamenti e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Rebecca FRASSINI (LEGA), *relatrice*, fa presente che il disegno di legge C. 3133-A dispone la conversione in legge del decreto-legge 8 ottobre 2026, n. 177, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l'economia circolare e le bonifiche, ricordando che il testo originario

del provvedimento, corredato di relazione tecnica e del relativo prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, è già stato esaminato dalla Commissione, che non ha tuttavia concluso il proprio esame.

Evidenzia che la Commissione Ambiente, alla quale il provvedimento è stato assegnato in sede referente, ne ha concluso l'esame nella seduta del 17 novembre 2026, apportando modificazioni e integrazioni al testo del decreto-legge, con emendamenti non corredati di relazione tecnica.

Nel rinviare per maggiori approfondimenti alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera, fermi restando i chiarimenti già richiesti rispetto al testo originario del decreto, fa presente che nella propria relazione si soffermerà sulle disposizioni introdotte o modificate nel corso dell'esame in sede referente rispetto alle quali ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo.

Per quanto concerne l'articolo 1-*bis*, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame, introdotte nel corso dell'esame in sede referente, inseriscono l'articolo 62-*bis* nel decreto legislativo n. 152 del 2006, prevedendo che le regioni e gli enti locali possano stipulare, con oneri a carico dei rispettivi bilanci e per un importo comunque non superiore al 2 per cento del costo degli interventi da realizzare, convenzioni con i consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario per lo svolgimento di attività di vigilanza e manutenzione dei corsi d'acqua, gestione delle acque e delle opere idrauliche, realizzazione di nuove opere e prevenzione del dissesto idrogeologico, secondo quanto disposto ai commi 1 e 2. Sottolinea che il comma 3 dispone che le convenzioni devono individuare gli interventi da realizzare e le modalità di calcolo e di copertura dei relativi costi, nei limiti delle risorse allo scopo finalizzate a legislazione vigente. Fa presente che, ai commi da 4 a 7, sono inoltre disciplinati il coordinamento degli interventi con i contratti di fiume e con i gestori delle grandi dighe e delle opere di captazione e adduzione, nonché le attività escluse dalle convenzioni, con particolare riferimento al servizio idrico integrato e alle competenze delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente. Sottolinea che, secondo quanto previsto ai commi 8 e 9, i consorzi possono eseguire i lavori in amministrazione diretta o affidarli a operatori economici, nonché stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli. Rileva che si prevede, al comma 10, che dalle attività convenzionate non possano derivare incrementi dei contributi consortili, salvo specifica deliberazione motivata, e che i relativi costi siano integralmente coperti dalle risorse individuate nelle convenzioni, assicurando la separazione contabile delle attività. Sottolinea che le attività devono essere conformi alla normativa europea sul ripristino della natura, secondo quanto previsto al comma 11. Evidenzia che è infine prevista, al comma 12, una clausola di invarianza finanziaria, ai sensi della quale le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse disponibili a legislazione vigente, nonché, al comma 13, una clausola di salvaguardia per le autonomie speciali. In proposito, segnala che le disposizioni in esame presentano contenuto sostanzialmente analogo a quelle della proposta di legge C. 2708 che è attualmente all'esame della Camera dei deputati. Ricorda che, nel corso dell'esame in sede consultiva del citato provvedimento presso la Commissione Bilancio, che non si è ancora concluso con l'espressione del parere, sono stati richiesti elementi di informazione in merito alla natura giuridica dei consorzi interessati e alla loro eventuale inclusione nel perimetro delle amministrazioni pubbliche, nonché alla possibilità di sostenere gli oneri derivanti dalle convenzioni nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, tenuto conto della mancata individuazione dei soggetti tenuti a sostenerli e delle relative fonti di finanziamento. Ricorda che erano stati inoltre richiesti chiarimenti circa l'applicabilità della nuova disciplina alle convenzioni già in essere, al fine di escludere eventuali effetti finanziari derivanti dalla modifica dei rapporti convenzionali preesistenti. Ciò stante, fa presente che le disposizioni in esame, rispetto a quelle della predetta proposta di legge,

recano ulteriori disposizioni volte a delimitare gli effetti finanziari delle convenzioni, prevedendo che i relativi oneri siano posti a carico dei bilanci degli enti territoriali, entro il limite del 2 per cento del costo degli interventi da realizzare, e che la copertura dei costi sia assicurata nei limiti delle risorse allo scopo finalizzate a legislazione vigente. Rileva che è altresì prevista la separazione contabile delle attività svolte in convenzione, i cui costi devono essere integralmente coperti dalle risorse individuate ai sensi del comma 3. Al riguardo, pur considerando che la stipulazione delle convenzioni è configurata come una facoltà per le regioni e gli enti locali e che la norma prescrive che i relativi oneri non possano superare il 2 per cento del costo degli interventi da realizzare, ritiene che andrebbero comunque acquisiti elementi di informazione volti a confermare che le regioni e gli enti locali possano far fronte ai relativi oneri nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, assicurando l'integrale copertura dei costi delle attività affidate ai consorzi, come previsto dal comma 10, e senza pregiudicare gli equilibri di finanza pubblica.

Rileva, poi, che l'articolo 2-*bis* introduce nella legge n. 10 del 2013, recante norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani, l'articolo 7-*bis*, in materia di tutela del patrimonio arboreo negli spazi verdi urbani. Al riguardo, osserva che il divieto di capitozzatura e di potatura drastica, nonché le prescrizioni che saranno definite con il decreto di cui al comma 2, si applicano anche agli interventi effettuati dalle amministrazioni pubbliche e, in particolare, dai comuni, in quanto soggetti competenti per la gestione e la manutenzione del verde urbano. Sottolinea che tali previsioni appaiono suscettibili di incidere sulle modalità e sui costi degli interventi a carico delle medesime amministrazioni. In proposito, considerato che i contenuti del decreto attuativo non sono definiti dalla norma, ritiene che andrebbero forniti dati ed elementi volti a verificare che i suddetti adempimenti siano sostenibili nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Con riferimento ai commi 4 e 5, ritiene che andrebbe acquisita conferma che le attività previste dalle disposizioni in esame, comprese quelle di accertamento delle violazioni e di irrogazione delle sanzioni, possano essere svolte dai comuni nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, nonché dei proventi delle sanzioni effettivamente riscossi, nel rispetto del vincolo di destinazione previsto dal comma 5, senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Segnala, infine, che andrebbe chiarito se gli obblighi previsti dalle disposizioni in esame debbano trovare applicazione anche nei confronti delle amministrazioni pubbliche diverse dai comuni, quali gli enti proprietari delle strade, qualora effettuino interventi sul patrimonio arboreo. In caso affermativo, ritiene che andrebbe acquisita conferma che le predette amministrazioni possano provvedere ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, considerato che l'eventuale inosservanza dei medesimi obblighi comporterebbe anche nei loro confronti l'applicazione delle sanzioni previste.

Con riferimento all'articolo 3-*bis*, rileva preliminarmente che le norme modificano l'articolo 95 del decreto legislativo n. 152 del 2006, concernente la pianificazione del bilancio idrico, con riferimento alla procedura di infrazione n. 2025/2207. Al riguardo, pur rilevando che nei confronti dell'Italia è stata aperta una procedura di infrazione in sede europea, potenzialmente suscettibile di determinare oneri per la finanza pubblica, osserva che il riesame periodico obbligatorio delle concessioni sostituisce la revisione, prevista dal testo vigente solo « ove necessario », configurando quindi un adempimento nuovo e ricorrente a carico di regioni e province autonome. In proposito, ritiene che andrebbe confermato che tali enti possano provvedervi nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Con riferimento al comma 5-*bis*, ritiene che andrebbero acquisiti dati ed elementi di informazione volti a verificare se le Autorità di bacino distrettuali, soggetti inclusi nel perimetro delle amministrazioni

pubbliche ai fini del conto economico consolidato, siano in grado di provvedere all'istituzione e al periodico aggiornamento dei registri distrettuali nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Analogamente, con riferimento ai commi 5-*quater* e 5-*quinquies*, ritiene che andrebbero acquisiti dati ed elementi di informazione volti a verificare la sostenibilità finanziaria dell'istituzione presso l'ISTAT di un registro nazionale informatizzato e georeferenziato, dell'accesso al medesimo registro da parte del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nonché del raccordo tra il registro stesso e il sistema informativo nazionale per la gestione delle risorse idriche in agricoltura. Ciò anche in considerazione dei possibili oneri connessi alla realizzazione, alla gestione e all'aggiornamento del sistema informativo, all'acquisizione e all'elaborazione dei dati, nonché alla predisposizione degli accessi e dei raccordi previsti dalla norma, al fine di verificare che i relativi adempimenti possano essere svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Qualora sia confermata la sostenibilità dei predetti adempimenti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, ritiene che andrebbe altresì valutata l'opportunità di inserire una specifica clausola di invarianza finanziaria riferita alle disposizioni in esame.

Per quanto riguarda gli articoli 3-*ter* e 4, comma 1, lettere *c-bis)* e *c-ter)*, rileva preliminarmente che le disposizioni modificano alcune disposizioni del decreto legislativo n. 152 del 2006, relative al riutilizzo dell'acqua per uso industriale nello stesso sito e alla gestione delle acque sotterranee emunte. Al riguardo, non formula osservazioni stante il carattere ordinamentale delle modifiche. Rileva che viene altresì modificato l'articolo 265, comma 2, rendendo stabile ed estendendo gli ambiti di applicazione nei quali è consentita l'assimilazione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico alle merci, e dei rifiuti pericolosi alle merci pericolose. Al riguardo, pur trattandosi di una disposizione di carattere ordinamentale, ritiene opportuno acquisire elementi di valutazione in merito alla compatibilità della nuova disciplina con la normativa europea in materia di rifiuti, con particolare riferimento alla direttiva 2008/98/CE e al regolamento (UE) 2024/1157 sulle spedizioni di rifiuti, anche al fine di escludere, in caso di eventuale difformità rispetto alla disciplina europea, possibili conseguenze finanziarie a carico della finanza pubblica. Ciò anche tenendo conto che la disciplina transitoria attualmente vigente è finalizzata a consentire agli operatori di dotarsi delle autorizzazioni necessarie per la gestione dei rifiuti.

In merito all'articolo 4-*ter*, rileva preliminarmente che le disposizioni sono volte a superare i rilievi formulati dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione n. 2024/2097 in materia di gestione dei rifiuti. Al riguardo, pur rilevando che la procedura di infrazione si trova nella fase del parere motivato ed è pertanto potenzialmente suscettibile di determinare oneri per la finanza pubblica, osserva che alcune disposizioni sembrano suscettibili di determinare il sorgere di adempimenti nuovi o l'ampliamento di quelli esistenti a carico di amministrazioni pubbliche. Rileva che si fa riferimento, in particolare: al dialogo regolare tra i soggetti coinvolti nei regimi di responsabilità estesa del produttore che le autorità competenti sono tenute ad assicurare, all'integrazione dei contenuti del Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti e al suo aggiornamento e all'integrazione dei contenuti dei piani regionali di gestione dei rifiuti e al riesame periodico delle deroghe di cui all'articolo 205, comma 6-*ter*.

In proposito, rileva che andrebbe confermato che le amministrazioni interessate possano provvedervi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Sottolinea inoltre che, con riferimento all'estensione dell'obbligo di raccolta differenziata ai rifiuti urbani pericolosi e alla raccolta differenziata degli oli usati, andrebbero acquisiti chiarimenti circa la possibilità che tali previsioni determinino maggiori costi del servizio di gestione dei rifiuti

urbani e, in tal caso, confermato che gli stessi trovino integrale copertura nell'ambito della relativa tariffa, senza effetti sui bilanci degli enti locali.

Evidenzia che, con riferimento alle modifiche all'articolo 237, comma 6, lettera *f)*, relative all'utilizzo degli avanzi di gestione, andrebbe confermato che i sistemi di gestione interessati non siano inclusi nel perimetro delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato.

Con riferimento alle modifiche all'articolo 178-*ter*, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, relative alla ripartizione dei costi nell'ambito dei regimi di responsabilità estesa del produttore, rileva che andrebbero acquisiti elementi di valutazione volti a verificare se la nuova disciplina possa determinare effetti finanziari a carico dei soggetti pubblici eventualmente coinvolti nei predetti regimi, anche in relazione alla quota dei costi non sostenuta dai produttori.

Con riferimento all'articolo 04-*quater*, rileva preliminarmente che le norme in esame riconoscono un credito d'imposta alle imprese che nel 2027 acquistano e impiegano plastica riciclata nei propri cicli produttivi. Fa presente che il credito è pari fino al 36 per cento delle spese sostenute e documentate entro il 30 luglio 2027, con un massimo di 20.000 euro per beneficiario ed è concesso nel limite massimo complessivo di spesa di 4 milioni di euro per il 2027. Inoltre, sottolinea che, il suddetto credito, che non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP; è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in deroga ai limiti annui previsti per la compensazione ed è cumulabile con altre agevolazioni sui medesimi costi, entro il limite del costo sostenuto. Chiarisce che i criteri, le modalità di fruizione e i requisiti di certificazione sono rinviati a un decreto ministeriale, che deve anche assicurare il rispetto del limite di spesa e che sono, infine, disposte le coperture relative al citato onere. Al riguardo, rileva che la misura in parola configura l'onere come limite massimo di spesa pari a 4 milioni di euro per l'anno 2027, cui corrisponde una copertura limitata alla medesima annualità. Tuttavia, fa presente che le norme fissano esclusivamente al 30 luglio 2027, il termine entro il quale devono essere sostenute le spese agevolabili, senza individuare l'arco temporale entro cui il credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione. A suo avviso, andrebbero pertanto acquisiti chiarimenti in merito alla coerenza tra la scansione temporale degli oneri derivanti dall'utilizzo in compensazione del credito d'imposta e la relativa copertura finanziaria, prevista per il solo anno 2027, considerato che le disposizioni in esame individuano il termine entro il quale devono essere sostenute le spese agevolabili, senza stabilire quello entro il quale il credito può essere utilizzato. In particolare, rimarca che andrebbe chiarito se, anche alla luce dei tempi necessari per l'adozione del decreto attuativo e per il riconoscimento del beneficio, possano verificarsi compensazioni negli esercizi successivi al 2027 e, in caso affermativo, con quali risorse si intenda far fronte ai relativi effetti finanziari. In alternativa, rileva che andrebbe valutata l'opportunità di circoscrivere espressamente al 2027 il periodo di utilizzo del credito d'imposta.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 5 dell'articolo 4-*quater* provvede agli oneri di cui al medesimo articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2026-2028, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

Al riguardo non formula osservazioni, dal momento che il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge C. 3174-*bis*, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2027 e il bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029, attualmente all'esame della Camera dei deputati.

In merito all'articolo 5, rileva preliminarmente che le norme in esame, novellando il comma 13-*ter* dell'articolo 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006, inter-

vengono sulla procedura per i siti in cui le concentrazioni rilevate superano le concentrazioni soglia di contaminazione per fenomeni di origine naturale o antropica. Nel dettaglio, sottolinea che si prevede che l'Agenzia regionale per la protezione ambientale definisca i valori di fondo, oppure si esprima sulla compatibilità delle concentrazioni rilevate, entro e non oltre sessanta giorni.

Al riguardo, non formula osservazioni nel presupposto, di cui si chiede conferma da parte del Governo, che le citate amministrazioni possano attuare quanto disposto senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, con riferimento alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice, sia con riferimento al testo originario del provvedimento che con riferimento alle modifiche approvate nel corso dell'esame in sede referente, fa presente che le disposizioni dell'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, numero 2), del decreto, che pongono a carico dei proventi delle tariffe istruttorie, nel limite di 5 milioni di euro annui, i rimborsi dovuti per il mancato rispetto dei termini dei procedimenti di valutazione ambientale, sono idonee ad assicurare stabilmente la copertura degli oneri relativi ai predetti rimborsi.

Segnala che la quantificazione recata dalla relazione tecnica, con riferimento al medesimo articolo 1, comma 1, lettera *b)*, numero 2), è stata elaborata sulla base dei dati storici disponibili, tenendo conto sia dell'andamento degli introiti tariffari registrato negli ultimi esercizi sia delle esigenze connesse al finanziamento delle attività istituzionali delle Commissioni e delle correlate istruttorie tecniche. In particolare il limite di spesa individuato per i predetti rimborsi dalla novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, numero 2), è stato determinato sulla base di criteri prudenziali, considerando altresì gli effetti attesi dalle misure di semplificazione e accelerazione procedimentale introdotte nel tempo e ulteriormente rafforzate dal presente decreto-legge, dalle quali è ragionevole attendersi una progressiva riduzione delle fattispecie suscettibili di dar luogo ai rimborsi previsti dalla disposizione medesima.

Evidenzia che, con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto, ad eventuali esigenze di spesa di carattere continuativo si provvederà integralmente, a regime, mediante l'aggiornamento del sistema tariffario, previsto dall'articolo 43, comma 13, del decreto legislativo n. 197 del 2026, che dovrà intervenire entro il 12 maggio 2027.

Assicura che, con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 1-*bis* del decreto, che introducono l'articolo 62-*bis* al decreto legislativo n. 152 del 2006, le regioni e gli enti locali interessati potranno provvedere agli oneri derivanti dall'eventuale stipulazione delle convenzioni con i consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario per la tutela del territorio e delle acque irrigue, entro il limite del 2 per cento del costo degli interventi da realizzare, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci, assicurando l'integrale copertura dei costi delle attività affidate ai predetti consorzi, in coerenza con la clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 12 del predetto articolo 62-*bis*.

Chiarisce che le disposizioni dell'articolo 2, comma 1, relative all'istituzione del Fondo investimenti per la gestione di eventi imprevedibili correlati all'ambiente e al clima, determina identici effetti sui tre saldi di finanza pubblica, in linea con quanto riportato nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

Fa presente che le amministrazioni competenti per l'attuazione delle disposizioni in materia di tutela del patrimonio arboreo negli spazi verdi urbani, introdotte dall'articolo 2-*bis*, comma 1, del decreto, potranno provvedere ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nonché dei proventi delle sanzioni effettivamente riscossi, ivi comprese le attività di accertamento delle violazioni e di irrogazione delle sanzioni medesime, fermo restando il vincolo di destinazione di queste ultime previsto dalle citate disposizioni.

Chiarisce che la novella di cui all'articolo 3, comma 1, ai sensi della quale gli oneri derivanti dallo svolgimento di attività di assistenza tecnico-specialistica finalizzate alle procedure di affidamento e alla realizzazione degli interventi, effettuate a supporto dei commissari di Governo, sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare ovvero ancora non chiusi contabilmente, nel limite massimo del 2 per cento del finanziamento assegnato, è volta ad individuare un tetto massimo per tali spese, subordinato all'effettiva capienza delle somme già previste nei quadri economici.

Assicura che le disposizioni dell'articolo 3-*bis* del decreto, che recano modifiche al decreto legislativo n. 152 del 2006 in materia di concessioni idriche, prevedendo in particolare il riesame periodico obbligatorio delle medesime concessioni da parte delle regioni e delle province autonome, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico delle predette amministrazioni, dal momento che le stesse a legislazione vigente sono già competenti per lo svolgimento della revisione delle medesime concessioni.

Segnala, altresì, che le Autorità di bacino distrettuali e l'Istituto nazionale di statistica potranno provvedere all'espletamento delle funzioni ad essi attribuite dalle novelle introdotte dall'articolo 3-*bis*, comma 1, lettera *c)*, del decreto avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente, dal momento che tali disposizioni non determinano l'istituzione di nuovi sistemi informativi né l'acquisizione di nuove categorie di dati rispetto a quelle già oggetto di rilevazione e che, parimenti, le attività di accesso, scambio e raccordo dei dati saranno svolte attraverso gli strumenti informatici già disponibili e nell'ambito delle ordinarie attività di gestione e sviluppo dei sistemi informativi interessati.

Assicura che le disposizioni dell'articolo 3-*ter* del decreto, concernenti il riutilizzo delle acque reflue, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica connessi a eventuali violazioni della normativa dell'Unione europea in materia di rifiuti.

Fa presente che l'estensione del regime derogatorio agli impianti che utilizzano CSS-combustibile e la proroga della sua efficacia al 31 dicembre 2030, ai sensi dell'articolo 4, non comportano ulteriori adempimenti di controllo a carico dei soggetti pubblici per le annualità successive al 2026.

Chiarisce che le disposizioni del medesimo articolo 4 non modificano le competenze delle amministrazioni preposte ai controlli ambientali, né i valori limite di emissione, le prescrizioni autorizzative e le modalità di monitoraggio applicabili alle singole installazioni, considerando in particolare che gli impianti che utilizzano CSS-combustibile sono installazioni già autorizzate e già sottoposte ai controlli ordinariamente svolti dalle autorità competenti in materia ambientale e dalle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, secondo la disciplina di settore e i rispettivi titoli autorizzativi. In questo senso, quindi, le novelle di cui al predetto articolo 4 non introducono una nuova categoria di impianti da sottoporre a vigilanza, né prevedono controlli aggiuntivi o un incremento della frequenza o dell'intensità dei controlli, in quanto la verifica delle condizioni di applicazione del regime derogatorio si inserisce nell'ambito dei controlli ordinari, senza richiedere un autonomo procedimento di controllo. Fa presente, inoltre, che anche il prolungamento dell'efficacia del regime derogatorio non comporta l'introduzione di attività amministrative o ispettive ulteriori rispetto a quelle previste dalla disciplina ambientale vigente, dal momento che per le annualità successive al 2026 gli impianti sarebbero comunque soggetti ai controlli ordinari in ragione dell'attività esercitata.

Sottolinea che le disposizioni dell'articolo 4-*ter* del decreto, recante modifiche al decreto legislativo n. 152 del 2006 in materia di gestione dei rifiuti, non sono suscettibili di comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, posto che le amministrazioni interessate potranno provvedere ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Evidenzia, in particolare, la modifica appor-

tata dal comma 1, lettera *l)*, del medesimo articolo 4-*ter* all'articolo 237, comma 6, lettera *f)*, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, risponde alla necessità di preservare l'equilibrio patrimoniale dei sistemi di gestione interessati, che operano quali soggetti di diritto privato senza scopo di lucro e non risultano, pertanto, inclusi nell'elenco delle amministrazioni pubbliche rilevanti ai fini del conto economico consolidato.

Segnala che, con riferimento al contributo alle imprese che utilizzano plastica riciclata, previsto dall'articolo 4-*quater* del decreto, da concedere sotto forma di credito d'imposta, anche al fine di chiarire la portata finanziaria delle disposizioni, appare necessario precisare in modo puntuale i profili temporali e applicativi della disciplina recata dal comma 1 del medesimo articolo.

Assicura, infine, che la novella di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto, che prevede l'estensione delle misure di semplificazione in materia di bonifica dei siti inquinati previste all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 153 del 2024 agli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, pur essendo volta a determinare una più celere realizzazione degli interventi sotto il profilo amministrativo e attuativo, non determina effetti automatici di accelerazione della spesa rispetto ai profili considerati nelle previsioni tendenziali di finanza pubblica, tenuto conto dei limiti annuali di cassa e dei meccanismi di programmazione e monitoraggio finanziario che continuano ad applicarsi alle risorse del predetto Fondo.

Rebecca FRASSINI (LEGA), *relatrice*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3133-A, che dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 177 del 2026, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l'economia circolare e le bonifiche;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le disposizioni dell'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, numero 2), del decreto, che pongono a carico dei proventi delle tariffe istruttorie, nel limite di 5 milioni di euro annui, i rimborsi dovuti per il mancato rispetto dei termini dei procedimenti di valutazione ambientale, sono idonee ad assicurare stabilmente la copertura degli oneri relativi ai predetti rimborsi;

la quantificazione recata dalla relazione tecnica, con riferimento al medesimo articolo 1, comma 1, lettera *b)*, numero 2), è stata elaborata sulla base dei dati storici disponibili, tenendo conto sia dell'andamento degli introiti tariffari registrato negli ultimi esercizi sia delle esigenze connesse al finanziamento delle attività istituzionali delle Commissioni e delle correlate istruttorie tecniche;

il limite di spesa individuato per i predetti rimborsi dalla novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, numero 2), è stato determinato sulla base di criteri prudenziali, considerando altresì gli effetti attesi dalle misure di semplificazione e accelerazione procedimentale introdotte nel tempo e ulteriormente rafforzate dal presente decreto-legge, dalle quali è ragionevole attendersi una progressiva riduzione delle fattispecie suscettibili di dar luogo ai rimborsi previsti dalla disposizione medesima;

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto, ad eventuali esigenze di spesa di carattere continuativo si provvederà integralmente, a regime, mediante l'aggiornamento del sistema tariffario, previsto dall'articolo 43, comma 13, del decreto legislativo n. 197 del 2026, che dovrà intervenire entro il 12 maggio 2027;

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 1-*bis* del decreto, che introducono l'articolo 62-*bis* al decreto legislativo n. 152 del 2006, le regioni e gli enti

locali interessati potranno provvedere agli oneri derivanti dall'eventuale stipulazione delle convenzioni con i consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario per la tutela del territorio e delle acque irrigue, entro il limite del 2 per cento del costo degli interventi da realizzare, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci, assicurando l'integrale copertura dei costi delle attività affidate ai predetti consorzi, in coerenza con la clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 12 del predetto articolo 62-*bis*;

le disposizioni dell'articolo 2, comma 1, relative all'istituzione del Fondo investimenti per la gestione di eventi imprevedibili correlati all'ambiente e al clima, determina identici effetti sui tre saldi di finanza pubblica, in linea con quanto riportato nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari;

le amministrazioni competenti per l'attuazione delle disposizioni in materia di tutela del patrimonio arboreo negli spazi verdi urbani, introdotte dall'articolo 2-*bis*, comma 1, del decreto, potranno provvedere ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nonché dei proventi delle sanzioni effettivamente riscossi, ivi comprese le attività di accertamento delle violazioni e di irrogazione delle sanzioni medesime, fermo restando il vincolo di destinazione di queste ultime previsto dalle citate disposizioni;

la novella di cui all'articolo 3, comma 1, ai sensi della quale gli oneri derivanti dallo svolgimento di attività di assistenza tecnico-specialistica finalizzate alle procedure di affidamento e alla realizzazione degli interventi, effettuate a supporto dei commissari di Governo, sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare ovvero ancora non chiusi contabilmente, nel limite massimo del 2 per cento del finanziamento assegnato, è volta ad individuare un tetto massimo per tali spese, subordinato all'effettiva capienza delle somme già previste nei quadri economici;

le disposizioni dell'articolo 3-*bis* del decreto, che recano modifiche al decreto legislativo n. 152 del 2006 in materia di concessioni idriche, prevedendo in particolare il riesame periodico obbligatorio delle medesime concessioni da parte delle regioni e delle province autonome, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico delle predette amministrazioni, dal momento che le stesse a legislazione vigente sono già competenti per lo svolgimento della revisione delle medesime concessioni;

le Autorità di bacino distrettuali e l'Istituto nazionale di statistica potranno provvedere all'espletamento delle funzioni ad essi attribuite dalle novelle introdotte dall'articolo 3-*bis*, comma 1, lettera *c)*, del decreto avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente, dal momento che tali disposizioni non determinano l'istituzione di nuovi sistemi informativi né l'acquisizione di nuove categorie di dati rispetto a quelle già oggetto di rilevazione e che, parimenti, le attività di accesso, scambio e raccordo dei dati saranno svolte attraverso gli strumenti informatici già disponibili e nell'ambito delle ordinarie attività di gestione e sviluppo dei sistemi informativi interessati;

le disposizioni dell'articolo 3-*ter* del decreto, concernenti il riutilizzo delle acque reflue, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica connessi a eventuali violazioni della normativa dell'Unione europea in materia di rifiuti;

l'estensione del regime derogatorio agli impianti che utilizzano CSS-combustibile e la proroga della sua efficacia al 31 dicembre 2030, ai sensi dell'articolo 4, non comportano ulteriori adempimenti di controllo a carico dei soggetti pubblici per le annualità successive al 2026;

le disposizioni del medesimo articolo 4 non modificano le competenze delle amministrazioni preposte ai controlli ambientali, né i valori limite di emissione, le prescrizioni autorizzative e le modalità di monitoraggio applicabili alle singole installazioni, considerando in particolare che gli

impianti che utilizzano CSS-combustibile sono installazioni già autorizzate e già sottoposte ai controlli ordinariamente svolti dalle autorità competenti in materia ambientale e dalle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, secondo la disciplina di settore e i rispettivi titoli autorizzativi;

in questo senso, quindi, le novelle di cui al predetto articolo 4 non introducono una nuova categoria di impianti da sottoporre a vigilanza, né prevedono controlli aggiuntivi o un incremento della frequenza o dell'intensità dei controlli, in quanto la verifica delle condizioni di applicazione del regime derogatorio si inserisce nell'ambito dei controlli ordinari, senza richiedere un autonomo procedimento di controllo;

anche il prolungamento dell'efficacia del regime derogatorio non comporta l'introduzione di attività amministrative o ispettive ulteriori rispetto a quelle previste dalla disciplina ambientale vigente, dal momento che per le annualità successive al 2026 gli impianti sarebbero comunque soggetti ai controlli ordinari in ragione dell'attività esercitata;

le disposizioni dell'articolo 4-*ter* del decreto, recante modifiche al decreto legislativo n. 152 del 2006 in materia di gestione dei rifiuti, non sono suscettibili di comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, posto che le amministrazioni interessate potranno provvedere ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

in particolare, la modifica apportata dal comma 1, lettera *l)*, del medesimo articolo 4-*ter* all'articolo 237, comma 6, lettera *f)*, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, risponde alla necessità di preservare l'equilibrio patrimoniale dei sistemi di gestione interessati, che operano quali soggetti di diritto privato senza scopo di lucro e non risultano, pertanto, inclusi nell'elenco delle amministrazioni pubbliche rilevanti ai fini del conto economico consolidato;

con riferimento al contributo alle imprese che utilizzano plastica riciclata, previsto dall'articolo 4-*quater* del decreto, da concedere sotto forma di credito d'imposta, anche al fine di chiarire la portata finanziaria delle disposizioni, appare necessario precisare in modo puntuale i profili temporali e applicativi della disciplina recata dal comma 1 del medesimo articolo;

la novella di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto, che prevede l'estensione delle misure di semplificazione in materia di bonifica dei siti inquinati previste all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 153 del 2024 agli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, pur essendo volta a determinare una più celere realizzazione degli interventi sotto il profilo amministrativo e attuativo, non determina effetti automatici di accelerazione della spesa rispetto ai profili considerati nelle previsioni tendenziali di finanza pubblica, tenuto conto dei limiti annuali di cassa e dei meccanismi di programmazione e monitoraggio finanziario che continuano ad applicarsi alle risorse del predetto Fondo;

rilevato che, in conformità alla prassi consolidata, le risorse del fondo speciale di conto capitale di cui all'articolo 18 della legge n. 196 del 2009 possono essere utilizzate esclusivamente per il finanziamento di oneri di carattere pluriennale e, pertanto, occorre ridimensionare l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, prevedendo che il Fondo ivi costituito abbia una durata quindicennale;

rilevata altresì la necessità, all'articolo 3-*bis*, comma 1, lettera *c)*, del presente decreto, di corredare le novelle ivi apportate all'articolo 95 del decreto legislativo n. 152 del 2006 di una apposita clausola di invarianza finanziaria,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 2, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: annui a decorrere dal-

l'anno 2027 *con le seguenti:* per ciascuno degli anni dal 2027 al 2041

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: annui a decorrere dall'anno 2027 *con le seguenti*: per ciascuno degli anni dal 2027 al 2041 ».

*All'articolo 3-*bis*, comma 1, lettera* c), *dopo il capoverso 5-*quinquies*, aggiungere il seguente*: 5-*sexies*. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti dai commi da 5-*bis* a 5-*quinquies* con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

*All'articolo 4-*quater*, comma 1, sostituire le parole da*: nell'anno 2027 *fino a*: beneficiario e *con le seguenti*: dal 1° gennaio 2027 al 31 luglio 2027, acquistano plastica riciclata è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, fino al 36 per cento dei costi sostenuti e documentati per il predetto acquisto e fino a un importo massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere della relatrice riferita al testo del provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice sul testo del provvedimento.

Rebecca FRASSINI (LEGA), *relatrice*, comunica che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti.

Al riguardo, segnala, in primo, luogo, che le seguenti proposte emendative recano quantificazioni o coperture finanziarie che appaiono carenti o inidonee:

Bonelli 2.2, che prevede l'incremento, in misura pari a 30 milioni di euro per l'anno 2026 e di 39 milioni di euro annui a decorrere dal 2027, della dotazione del Fondo istituito dal comma 1 dell'articolo 2, provvedendo alla copertura finanziaria dei predetti oneri mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2026-2028, di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che tuttavia non reca le necessarie disponibilità;

Morfino 2.3, che prevede l'incremento, in misura pari a 19 milioni di euro annui a decorrere dal 2027, della dotazione del Fondo istituito dal comma 1 dell'articolo 2, provvedendo alla copertura finanziaria dei predetti oneri mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2026-2028, di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che tuttavia non reca le necessarie disponibilità;

Evi 2.4, che prevede l'incremento, in misura pari a 9 milioni di euro annui a decorrere dal 2027, della dotazione del Fondo istituito dal comma 1 dell'articolo 2, destinando tali ulteriori risorse anche agli enti gestori dei parchi nazionali, regionali e delle aree protette per interventi urgenti di ripristino dell'integrità ecologica, manutenzione dei corridoi ecologici e mitigazione dei rischi geo-idrologici;

L'Abbate 2.020, che incrementa di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 il contributo ordinario dello Stato in favore dell'ISPRA, provvedendo alla copertura finanziaria dei relativi oneri mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2026-2028, di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che, tuttavia, non reca le occorrenti disponibilità.

Ritiene, inoltre, necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari associati alle seguenti proposte emendative:

Ilaria Fontana 1.1, che introduce, nell'ambito del decreto legislativo n. 152 del 2006, la nuova fattispecie della valutazione

integrata di impatto ambientale e sanitario, intesa quale combinazione di procedure, metodi e strumenti con i quali si possono stimare, anche preventivamente, gli effetti potenziali sulla salute della popolazione nell'ambito della procedura di autorizzazione integrata ambientale, stabilendo altresì che la domanda di autorizzazione integrata ambientale e la domanda di riesame della stessa debbano contenere, pena il mancato rilascio dell'autorizzazione, la valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità per le pubbliche amministrazioni coinvolte di provvedere all'attuazione della presente proposta emendativa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

L'Abbate 1.16, che prevede che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica stipuli con l'ISPRA un'apposita convenzione a titolo oneroso, nel limite massimo di 500.000 euro annui, a valere sui proventi delle tariffe di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito all'integrale sostenibilità del meccanismo finanziario delineato dalla proposta emendativa, al fine di accertare che dalla sua attuazione non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

L'Abbate 1.29, che prevede che nello svolgimento delle attività istruttorie di cui al comma 2 dell'articolo 1, connesse al rinnovo e al riesame delle autorizzazioni integrate ambientali di competenza statale già rilasciate e al rispetto delle relative condizioni, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica assicuri il coinvolgimento di professionisti chimici regolarmente iscritti all'albo professionale per le attività, tra l'altro, di caratterizzazione delle sostanze e delle miscele e di valutazione delle relative proprietà pericolose. Al riguardo, appare necessario, a suo avviso, acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla presente proposta emendativa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

Simiani 1.024, che prevede un contributo di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 in favore dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), provvedendo alla copertura finanziaria dei relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, osserva che appare necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla disponibilità delle occorrenti risorse nell'ambito del Fondo per interventi strutturali di politica economica per ciascuna delle annualità interessate, anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge C. 3174-*bis*, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2027 e il bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029, e alla possibilità di procedere alla sua riduzione senza pregiudicare la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

Simiani 1.025, che autorizza la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 in favore dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), provvedendo alla copertura finanziaria dei relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla disponibilità delle occorrenti risorse nell'ambito del Fondo per interventi strutturali di politica economica per ciascuna delle annualità interessate, anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge C. 3174-*bis*, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2027 e il bi-

lancio pluriennale per il triennio 2027-2029, e alla possibilità di procedere alla sua riduzione senza pregiudicare la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

Amendola 2.5, che prevede l'incremento, in misura pari a 5 milioni di euro per l'anno 2027, della dotazione del Fondo istituito dal comma 1 dell'articolo 2, destinando tali ulteriori risorse al comune di Pisticci, sito nella regione Basilicata, per interventi di progettazione, realizzazione e completamento delle opere di consolidamento e messa in sicurezza dei versanti e delle infrastrutture pubbliche interessate dai fenomeni franosi. Segnala che la proposta emendativa provvede, quindi, alla copertura finanziaria dei predetti oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla disponibilità delle occorrenti risorse nell'ambito del Fondo per interventi strutturali di politica economica, anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge C. 3174-*bis*, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2027 e il bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029, e alla possibilità di procedere alla sua riduzione senza pregiudicare la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

Santillo 2.42, che estende da 180 a 360 giorni il termine per la revoca dei finanziamenti concessi a valere sul Fondo di cui all'articolo 2, comma 1, e prevede che le spese per indagini geologiche, idrogeologiche e monitoraggio geologico post-opera siano integralmente coperte nel quadro economico dell'opera pubblica, elevando al 3 per cento la quota per il supporto tecnico al responsabile unico del procedimento. Al riguardo, appare necessario, a suo avviso, acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari della proposta emendativa, anche con riferimento ai suoi effetti in termini di cassa, alla luce dell'estensione dei termini per la revoca dei finanziamenti;

Bonelli 2.43 e 2.44, che estendono di fatto i termini per l'utilizzo dei contributi concessi a valere sul Fondo di cui all'articolo 2, comma 1. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari delle proposte emendative, con particolare riferimento ai loro possibili effetti in termini di cassa;

Alessandro Colucci 2.013, che prevede la nomina del Commissario straordinario per la tutela delle aree naturali protette, il quale resta in carica fino al 31 dicembre 2030. Evidenzia che la proposta autorizza quindi la spesa complessiva di 286.367 euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030 per la corresponsione dei compensi annui al Commissario stesso, al subcommissario e al personale della struttura, provvedendo alla relativa copertura finanziaria mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2026-2028, di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Al riguardo, nel rilevare che l'accantonamento utilizzato con finalità di copertura finanziaria reca le occorrenti disponibilità, anche considerando il nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge di bilancio 3174-*bis*, e fermo restando che la spesa prevista dalla proposta emendativa è configurata in termini di limite massimo, considera comunque opportuno acquisire dal Governo un chiarimento in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione della medesima proposta emendativa.

L'Abbate 2.018, che incrementa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 il contributo ordinario dello Stato in favore dell'ISPRA, provvedendo alla copertura finanziaria dei relativi oneri mediante corrispondente riduzione delle risorse assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica a valere sul Fondo per lo sviluppo

e la coesione destinate agli interventi di competenza del medesimo Ministero. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito all'effettiva sussistenza delle necessarie risorse nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione e alla possibilità di procedere alla loro riduzione senza pregiudicare la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime;

L'Abbate 2.022, che assegna all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) un importo pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, a valere sulla quota dei proventi delle aste di cui al comma 4 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 47 del 2020 destinata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Al riguardo, appare necessario, a suo avviso, acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla sostenibilità del meccanismo finanziario individuato dalla proposta emendativa in commento;

Evi 3.2 e Santillo 3.5, che prevedono, rispettivamente, che le spese relative alle prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3 siano riconosciute nei quadri economici degli interventi quali autonome voci di spesa tecnica e non siano soggette al limite del 2 per cento del finanziamento assegnato, e che le prestazioni professionali sul campo restino integralmente coperte nel quadro economico generale dell'opera pubblica come spese tecniche autonome non soggette al tetto del 2 per cento. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento dal Governo in ordine gli effetti finanziari delle proposte con particolare riferimento alla possibilità di incrementare le risorse destinate alle spese professionali per la realizzazione degli interventi nell'ambito delle risorse ad essi destinati;

Cannata 3.1000, che prevede che, ferma restando la previsione di cui all'articolo 26, comma 4-*septies*, del decreto-legge n. 159 del 2007, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con la Regione Siciliana e sentiti gli enti locali interessati, avvia, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una nuova istruttoria tecnico-scientifica finalizzata alla integrale rivalutazione e alla nuova definizione della proposta di perimetrazione e zonizzazione del Parco nazionale degli Iblei, prima dell'adozione del provvedimento istitutivo. Rileva come la proposta rechi quindi una clausola di invarianza finanziaria, ai sensi della quale all'attuazione delle disposizioni contenute nella proposta medesima si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al riguardo, reputa necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa in commento nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Romeo 3.8, che rifinanzia di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 il Fondo per la gestione del fenomeno della subsidenza, provvedendo alla copertura mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento del Governo in merito alla disponibilità delle necessarie risorse nell'ambito del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, utilizzato a copertura per ciascuna delle annualità considerate, e alla possibilità di procedere alla sua riduzione senza pregiudicare la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

Santillo 3.14, che prevede che per tutti gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico dei quali le Autorità di bacino distrettuali sono soggetti bene-

ficiari e attuatori, una quota non superiore al 2 per cento del finanziamento assegnato a ciascun intervento è posta a carico del relativo quadro economico ed è destinata agli oneri connessi all'esercizio delle funzioni di soggetto beneficiario e attuatore. A tal fine, rappresenta che le Autorità di bacino distrettuali possono avvalersi di società a partecipazione pubblica e di operatori economici, nonché, nel rispetto della normativa vigente in materia, assumere personale con contratti di lavoro a tempo determinato di durata non eccedente quella degli interventi. Rileva che la proposta reca quindi una clausola di invarianza finanziaria ai sensi della quale dall'attuazione della proposta medesima non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, considera necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari della proposta in commento;

gli identici Bonelli 3.20 e Santillo 3.21, che prevedono che sia assicurata l'interoperabilità tra il Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 153 del 2024 e la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 36 del 2023. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa in commento nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Buonguerrieri 3.1002, che autorizza l'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po a reclutare, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mediante l'indizione di procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, un contingente di sei unità di personale non dirigenziale, di cui cinque unità con qualifica di funzionario e una unità con qualifica di elevata professionalità, con decorrenza di immissione in servizio dal 1° gennaio 2027. Fa presente che, a tal fine, si autorizza la spesa di 390.998 euro annui a decorrere dall'anno 2027, provvedendo alla relativa copertura finanziaria mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2026-2028, di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Al riguardo, nel rilevare che l'accantonamento utilizzato con finalità di copertura finanziaria reca le occorrenti disponibilità, anche considerando il nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge di bilancio 3174-*bis*, e fermo restando che la spesa prevista dalla proposta emendativa è configurata in termini di limite massimo, osserva che appare comunque opportuno acquisire dal Governo un chiarimento in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione della medesima proposta emendativa, anche con riferimento alla possibilità provvedere alle procedure concorsuali a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente;

Testa 3.1004, che prevede che, per l'intervento relativo al « Completamento sistema idrico integrato della Regione Abruzzo », le economie generatesi dall'attuazione dei progetti originari conclusi che compongono il programma, entro i limiti delle risorse già stanziate, possono essere utilizzate per il completamento degli stessi ovvero di interventi aventi le medesime finalità di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 4 marzo 2015, n. 82. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari, anche in termini di cassa, della proposta in commento;

Amato 4.10, che, tra l'altro, attribuisce al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica specifiche attività di vigilanza sui sistemi collettivi di responsabilità estesa del produttore, anche avvalendosi dell'ISPRA e dell'Organismo di vigilanza dei consorzi e dei sistemi auto-

nomi per la gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi. Al riguardo, appare necessario, a suo avviso, acquisire un chiarimento dal Governo in ordine alla possibilità di provvedere alle attività previste dalla proposta emendativa senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, come previsto dalla clausola di invarianza finanziaria in essa contenuta;

Santillo 4.34, che istituisce una nuova sezione nel catasto dei rifiuti relativa alle terre e alle rocce da scavo e ne prevede l'interoperabilità con la banca dati nazionale dei contratti pubblici. Al riguardo, segnala che appare necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa in commento nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Vietri 4.1002, che reca la disciplina per la gestione e la tracciabilità dei rifiuti da articoli pirotecnici, provvedendo a regolamentare gli adempimenti a carico dei soggetti produttori o distributori, individuando, altresì, i connessi regimi autorizzatori e prevedendo, inoltre, che dalla sua attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, considera necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito alla possibilità per le amministrazioni interessate di dare attuazione alla proposta emendativa nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria ivi prevista.

Zinzi 5.1, che individua una nuova disciplina relativa ai crediti a titolo di risarcimento del danno ambientale e alle spese per il ripristino ambientale, recando una specifica disciplina relativa alle transazioni riguardanti i siti di interesse nazionale. Al riguardo, ritiene necessario acquisire dal Governo un chiarimento in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta.

Ilaria Fontana 5.2, che prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano effettuano una ricognizione delle aree caratterizzate da valori di fondo naturale superiori alle concentrazioni soglia di contaminazione. Al riguardo, ritiene necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito alla possibilità per le regioni di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse disponibili nei rispettivi bilanci.

Evi 5.12, che prevede, tra l'altro, che la caratterizzazione dei siti di interesse nazionale ricadenti in aree marine è effettuata sulla base di studi sedimentologici, di morfodinamica costiera e di stratigrafia profonda dei fondali. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento del Governo in merito alla possibilità per le amministrazioni interessate di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

gli identici Ghio 5.26 e Cavo 5.27, che prorogano fino al 31 dicembre 2028 la durata in carica del Commissario straordinario per l'attuazione di interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica nel sito di interesse nazionale Cogoleto-Stoppani, provvedendo ai relativi oneri, pari a 351.125 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Al riguardo, nel rilevare che le risorse individuate ai fini della copertura degli oneri previsti dalla proposta emendativa presentano le necessarie disponibilità, ritiene necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito alla congruità della quantificazione dei predetti oneri.

Simiani 5.29, che prevede lo stanziamento di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 per la realizzazione degli interventi di risanamento ambientale del sito di interesse nazionale Orbetello – area ex Sitoco, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi struttu-

rali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, nel rilevare che, come desumibile da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, il citato Fondo al momento sembra recare per l'anno 2026 le occorrenti disponibilità, ritiene tuttavia necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alle disponibilità del predetto Fondo anche per le annualità successive, anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge C. 3174-*bis*, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2027 e il bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029, e alla possibilità di procedere alla sua riduzione senza pregiudicare la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

Simiani 5.30, che prevede che, al fine di rafforzare gli interventi di risanamento e recupero ambientale della Laguna di Orbetello nonché di assicurare il coordinamento delle attività di salvaguardia dell'ecosistema lagunare con gli interventi di messa in sicurezza e bonifica, sia incrementata la misura dei contributi ordinari annuali in favore del Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello a carico del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, portandoli a 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, in luogo dei 499.641 euro annui attualmente previsti. Rileva inoltre che la proposta provvede ai relativi oneri, pari a 2.500.359 annui a decorrere dal 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, nel rilevare che, come desumibile da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, il citato Fondo al momento sembra recare per l'anno 2026 le occorrenti disponibilità, ritiene tuttavia necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alle disponibilità del predetto Fondo anche per le annualità successive, anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge C. 3174-*bis*, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2027 e il bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029, e alla possibilità di procedere alla sua riduzione senza pregiudicare la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

De Luca 5.37, che incrementa la quota attribuita alla Presidenza del Consiglio dei ministri del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 875, della legge n. 207 del 2024, per un ammontare di 190,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030 e di 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2031 al 2035, e provvede ai relativi oneri, quanto a 95,15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030 e a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2031 al 2035, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, e, quanto a 95,15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030 e a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2031 al 2035, riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alle disponibilità dei Fondi impiegati per ciascuna delle annualità interessate, anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge C. 3174-*bis*, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2027 e il bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029, e alla possibilità di procedere alla loro riduzione senza pregiudicare la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse dei Fondi medesimi.

Zaratti 5.45, che prevede che il Commissario unico per fronteggiare le procedure d'infrazione in materia ambientale provvede anche alla bonifica del sito orfano Santa Apollonia di Aprilia, mediante la ricognizione degli interventi di indagine ambientale, caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica, nonché delle iniziative

volte a garantire il monitoraggio ambientale e sanitario delle popolazioni, l'individuazione degli interventi e delle ulteriori iniziative da porre in essere, la realizzazione di interventi di bonifica, ripristino ambientale e messa in sicurezza operativa o permanente e la comunicazione e informazione pubblica in merito agli interventi e alle iniziative attuate e programmate. Rileva inoltre che la medesima proposta prevede, altresì, che l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale provvede allo svolgimento di attività di monitoraggio sull'espletamento dei suddetti compiti svolti dal Commissario unico. Al riguardo, considera necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla possibilità per le amministrazioni interessate di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Santillo 5.46, che autorizza la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030 per il potenziamento degli screening sanitari di prevenzione, con particolare riferimento alla prevenzione oncologica, relativamente allo stato di salute della popolazione residente nell'area dei novanta comuni delle province di Napoli e Caserta di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 136 del 2013, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, considera necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alle disponibilità del predetto Fondo per ciascuna delle annualità interessate, anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge C. 3174-*bis*, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2027 e il bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029, e alla possibilità di procedere alla sua riduzione senza pregiudicare la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

Gli identici Bonelli 5.47 e Santillo 5.50, che prevedono che la regione Campania, attraverso le aziende sanitarie competenti e in raccordo con il Ministero della salute, l'Istituto superiore di sanità e gli enti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, assicura il coordinamento e il rafforzamento della sorveglianza epidemiologica e sanitaria nell'area denominata Terra dei Fuochi. Al riguardo, reputa necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla possibilità per le amministrazioni interessate di dare attuazione alla proposta emendativa senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Amendola 5.01, che prevede la nomina di un Commissario straordinario al fine di accelerare e completare le attività di progettazione e realizzazione degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica nel sito di interesse nazionale della Val Basento, disponendo, altresì, che, nell'ambito del relativo decreto di nomina sia stabilito, tra l'altro, il compenso del medesimo Commissario. La proposta prevede, altresì, che il Commissario straordinario provvede all'attuazione degli interventi previsti, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e delle risorse destinate alla bonifica del sito di interesse nazionale della Val Basento. Al riguardo, ritiene necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria ivi prevista.

Cannata 5.07, che prevede la nomina del Presidente dell'Autorità di sistema portuale dello Stretto, fino al 31 dicembre 2029, in qualità di Commissario straordinario per la bonifica e la rigenerazione della Zona Falcata di Messina, che può a sua volta nominare un subcommissario. Evidenzia che la proposta emendativa stabilisce, inoltre, che al Commissario straordinario non spettino compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati e che al subcommissario sia invece riconosciuto un compenso, comprensivo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione, posto a carico del quadro economico degli interventi, nei limiti delle risorse disponi-

bili. Viene, altresì, previsto che per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario si avvalga delle strutture e del personale dell'Autorità di sistema portuale dello Stretto e possa avvalersi, mediante apposite convenzioni, di Invitalia S.p.A. e di Sogesid S.p.A., nei limiti delle risorse disponibili. Rileva, infine, che la proposta emendativa prevede che all'attuazione degli interventi di bonifica e rigenerazione della Zona Falcata di Messina si provveda a valere sulle risorse, pari a 20 milioni di euro, assegnate all'Autorità di sistema portuale dello Stretto con la delibera del CIPESS del 9 luglio 2024, n. 39, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027, nonché sulle ulteriori risorse destinate alle medesime finalità. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa in esame nell'ambito delle risorse indicate dalla medesima proposta.

Ilaria Fontana 5.011, che prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero della salute di un Fondo per gli interventi di valutazione epidemiologica, prevenzione e monitoraggio sanitario nei siti di interesse nazionale con una dotazione di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, reputa necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alle disponibilità del predetto Fondo per ciascuna delle annualità interessate, anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge C. 3174-*bis*, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2027 e il bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029, e alla possibilità di procedere alla sua riduzione senza pregiudicare la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. In particolare, non sembrano presentare profili problematici l'emendamento Morfino 1.34, che prevede l'incremento, in misura pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2027 e a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 1, provvedendo alla relativa copertura finanziaria mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2026-2028, di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Al riguardo, si rileva, infatti, che il citato accantonamento reca per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 le necessarie disponibilità e che il disegno di legge di bilancio C. 3174-*bis*, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2027 e il bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029, prevede per l'anno 2029 un rifinanziamento pari a 10 milioni di euro del citato accantonamento che, come tale, allo stato appare congruo rispetto agli oneri da fronteggiare, l'emendamento Buonguerrieri 3.1003 volto a incrementare, a decorrere dall'anno 2027, di 4,1 milioni di euro lo stanziamento disposto dall'articolo 1, comma 698, della n. 197 del 2022, provvedendo alla relativa copertura finanziaria mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2026-2028, di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica che reca le occorrenti disponibilità e l'emendamento Zinzi 5.36 che autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2027 in favore del Commissario unico nominato per fronteggiare le procedure d'infrazione in materia ambientale nell'area della Terra dei fuochi, provvedendo alla relativa copertura finanziaria mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2026-2028, di competenza del Ministero della salute che reca le occorrenti disponibilità.

La sottosegretaria Lucia ALBANO esprime parere contrario su tutte le proposte emendative richiamate dalla relatrice, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, ad eccezione delle proposte emendative Simiani 1.024 e 1.025, Amendola 2.5, Simiani 5.29 e 5.30 e Santillo 5.46, sulle quali esprime parere contrario dal momento che le risorse utilizzate con finalità di copertura finanziaria risultano preordinate alla realizzazione di altri interventi. Esprime altresì parere contrario sull'emendamento Morfino 1.34 e sulle proposte emendative, non richiamate dalla relatrice, Cerreto 1.18, D'Attis 2.09, Carrà 3.1001, Milani 3-*ter*.01 e 4.50, Cortelazzo 4.108, Cattaneo 4.04, Vietri 4.1002, Milani 4.1003 e 4.1005, in relazione alle quali evidenzia che, sulla base degli elementi disponibili, non è possibile escludere effetti finanziari negativi privi di adeguata copertura finanziaria.

Propone, inoltre, di accantonare le proposte emendative Alessandro Colucci 2.013, Buonguerrieri 3.1002, Zinzi 5.1 e 5.36, Cannata 5.07, nonché le proposte emendative Zinzi 2.54, Milani 4.1004, gli identici Squeri 5.013 e Zinzi 5.01000 e 5.016, seppur non richiamate dalla relatrice, al fine di consentire il completamento dell'istruttoria da parte dei competenti uffici governativi, in modo da poter valutare anche eventuali modifiche e integrazioni che potranno essere proposte dal Comitato dei nove al fine di superare eventuali criticità finanziarie riscontrate.

Non ha, infine, rilievi da formulare sulle restanti proposte emendative trasmesse dall'Assemblea.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, chiede di accantonare anche gli emendamenti 3.1000 a sua prima firma e Carrà 3.1001, al fine di completare l'istruttoria sui loro profili finanziari.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, preso atto della richiesta formulata in tal senso dal presidente, propone di accantonare anche le proposte emendative Cannata 3.1000 e Carrà 3.1001.

Silvia ROGGIANI (PD-IDP), nel ricordare che la seduta sul provvedimento in esame e sui relativi emendamenti era già stata convocata per le ore 16 della giornata odierna e poi più volte rinviata, pone una questione di metodo, osservando come tuttora il Governo non sia ancora in grado di esprimere il parere su oltre dieci proposte emendative. Ritiene quindi necessario che sia stabilito un termine certo entro il quale dovranno pervenire i restanti pareri del Governo, tenuto conto che i lavori della Commissione devono concludersi in tempo utile per consentire l'avvio delle votazioni in Assemblea sul provvedimento in esame.

Osserva, infine, che, se per provvedimenti complessi quali il disegno di legge di bilancio può ritenersi plausibile che si renda necessario protrarre i lavori di Commissione e dell'Assemblea, ciò non è ammissibile per un decreto come quello ora all'esame della Commissione. Ribadisce, quindi, la necessità che siano indicati tempi certi per la conclusione dell'esame.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S), nel condividere le considerazioni espresse dalla collega Roggiani, chiede un chiarimento in ordine alle motivazioni dell'espressione di un parere contrario sull'emendamento L'Abbate 1.29 osservando che la proposta non determina in alcun modo oneri per la finanza pubblica dal momento che si limita a prevedere che, nello svolgimento delle attività istruttorie di cui al comma 2 dell'articolo 1 del provvedimento in esame, connesse al rinnovo e al riesame delle autorizzazioni integrate ambientali di competenza statale già rilasciate e al rispetto delle relative condizioni, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica assicuri il coinvolgimento di professionisti chimici regolarmente iscritti all'albo professionale. Rappresenta, quindi, come la proposta sia esclusivamente volta a garantire che il Ministero nello svolgimento delle attività già previste dal testo del provvedimento si avvalga di professionisti regolarmente iscritti all'albo.

Chiede, altresì, che sia svolta un'ulteriore istruttoria sull'emendamento Ilaria Fontana 1.1, ritenendo che la proposta

non sia suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, limitandosi a introdurre nel decreto legislativo n. 152 del 2006 la nuova fattispecie della valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario.

La sottosegretaria Lucia ALBANO fa presente, con riferimento ad entrambe le proposte emendative richiamate dal deputato Dell'Olio, che, sulla base degli elementi a disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze, non è possibile assicurare che all'attuazione delle attività previste dalle medesime proposte possa darsi seguito nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, nel comunicare che a breve si svolgerà una riunione del Comitato dei nove per l'esame delle proposte emendative trasmesse dall'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento in esame al termine dello svolgimento della predetta riunione.

La seduta termina alle 18.55.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 novembre 2026. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 20.25.

DL 177/2026: Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l'economia circolare e le bonifiche. C. 3133-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame degli emendamenti e conclusione – Parere su emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento contenute nel fascicolo n. 1 degli emendamenti trasmesso dall'Assemblea, rinviato nella precedente seduta pomeridiana e inizia l'esame dei subemendamenti 0.2.54.1000, 0.2.013.1000, 0.3.1002.1000, 0.4.1004.1000, 0.5.1.1000, 0.5.36.1000, 0.5.07.1000, 0.5.013.1000 e 0.5.016.1000 trasmessi dall'Assemblea.

Rebecca FRASSINI (LEGA), *relatrice*, fa presente che l'Assemblea ha trasmesso i subemendamenti 0.2.54.1000, 0.2.013.1000, 0.3.1002.1000, 0.4.1004.1000, 0.5.1.1000, 0.5.36.1000, 0.5.07.1000, 0.5.013.1000 e 0.5.016.1000, che appaiono volte a garantire la neutralità finanziaria delle proposte emendative Zinzi 2.54, Alessandro Colucci 2.013, Buonguerrieri 3.1002, Milani 4.1004, Zinzi 5.1 e 5.36, Cannata 5.07, degli identici articoli aggiuntivi Squeri 5.013 e Zinzi 5.01000, nonché dell'articolo aggiuntivo Zinzi 5.016.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, con riferimento alle proposte emendative precedentemente accantonate, fa presente che, allo stato, non è possibile verificare la possibilità di dare attuazione alle disposizioni di cui agli emendamenti Cannata 3.1000 e Carrà 3.1001, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Esprime, pertanto, parere contrario sui predetti emendamenti. Esprime inoltre parere favorevole sulle proposte emendative Zinzi 2.54, Alessandro Colucci 2.013, Buonguerrieri 3.1002, Milani 4.1004, Zinzi 5.1 e 5.36, Cannata 5.07, gli identici Squeri 5.013 e Zinzi 5.01000 e Zinzi 5.016, a condizione che siano approvati i relativi subemendamenti della Commissione ad esse riferiti.

Silvia ROGGIANI (PD-IDP) fa presente che ragioni di correttezza avrebbero richiesto che la medesima riformulazione proposta per l'emendamento Milani 4.1004, con il subemendamento 0.4.1004.1000 della Commissione, fosse proposta anche per l'analogo emendamento Evi 4.96.

Marco GRIMALDI (AVS) si associa alle considerazioni espresse dalla deputata Roggiani.

Rebecca FRASSINI (LEGA), *relatrice*, formula, quindi, la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge C. 3133-A, che dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 177 del 2026, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l'economia circolare e le bonifiche, contenuti nel fascicolo n. 1, nonché i subemendamenti 0.2.54.1000, 0.2.013.1000, 0.3.1002.1000, 0.4.1004.1000, 0.5.1.1000, 0.5.36.1000, 0.5.07.1000, 0.5.013.1000 e 0.5.016.1000;

rilevato che allo stato non è possibile verificare la possibilità di dare attuazione alle disposizioni di cui agli emendamenti 3.1000 e 3.1001, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

rilevato che le risorse utilizzate con finalità di copertura finanziaria dalle proposte emendative 1.024, 1.025, 2.5, 5.29, 5.30 e 5.46, risultano preordinate alla realizzazione di altri interventi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 2.54 con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

sia approvato il subemendamento 0.2.54.1000 della Commissione.

sull'articolo aggiuntivo 2.013 con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

sia approvato il subemendamento 0.2.013.1000 della Commissione.

sull'emendamento 3.1002 con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

sia approvato il subemendamento 0.3.1002.1000 della Commissione.

sull'emendamento 4.1004 con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

sia approvato il subemendamento 0.4.1004.1000 della Commissione.

sull'emendamento 5.1 con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

sia approvato il subemendamento 0.5.1.1000 della Commissione.

sull'emendamento 5.36 con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

sia approvato il subemendamento 0.5.36.1000 della Commissione.

sull'articolo aggiuntivo 5.07 con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

sia approvato il subemendamento 0.5.07.1000 della Commissione.

sugli identici articoli aggiuntivi 5.013 e 5.01000 con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

sia approvato il subemendamento 0.5.013.1000 della Commissione.

sull'articolo aggiuntivo 5.016 con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

sia approvato il subemendamento 0.5.016.1000 della Commissione.

PARERE CONTRARIO

sulle proposte emendative 1.1, 1.16, 1.18, 1.29, 1.34, 2.2, 2.3, 2.4, 2.42, 2.43, 2.44, 2.09, 2.018, 2.020, 2.022, 3.2, 3.5, 3.8, 3.14, 3.20, 3.21, 3.1000, 3.1001, 3.1004, 3-*ter*.01, 4.10, 4.34, 4.50, 4.108, 4.1002, 4.04, 4.1002, 4.1003, 4.1005, 5.2, 5.12, 5.26, 5.27, 5.37, 5.45, 5.47, 5.50, 5.01 e 5.011, in quanto

suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

PARERE CONTRARIO

sulle proposte emendative 1.024, 1.025, 2.5, 5.29, 5.30 e 5.46;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere della relatrice riferita alle proposte emendative trasmesse dall'Assemblea.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice riferita alle proposte emendative trasmesse dall'Assemblea.

La seduta termina alle 20.40.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dottor Giulio Centemero a componente della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB). Nomina n. 148 *(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole)* 84

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 85

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 18 novembre 2026. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Federico Freni.

La seduta comincia alle 15.

Proposta di nomina del dottor Giulio Centemero a componente della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).
Nomina n. 148.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina, rinviato nella seduta del 17 novembre 2026.

Marco OSNATO, *presidente,* ricorda che nella seduta di ieri è stata svolta la relazione introduttiva e rammenta che si è appena conclusa, congiuntamente con la Commissione Finanze e Tesoro del Senato, l'audizione del dottor Giulio Centemero. Invita quindi il relatore, onorevole Congedo, a formulare una proposta di parere sulla proposta di nomina in esame.

Saverio CONGEDO (FDI), *relatore*, come già preannunciato nella seduta del 17 novembre 2026, propone di esprimere parere favorevole sulla proposta di nomina del dottor Giulio Centemero a componente della CONSOB.

Luciano D'ALFONSO (PD-IDP) interviene per preannunciare la propria astensione sulla proposta di nomina in esame.

Virginio MEROLA (PD-IDP) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di nomina in esame. Evidenzia infatti che l'audizione appena svolta, pur confermando le qualità professionali del collega Centemero, non rassicura tuttavia in ordine alla tutela dell'indipendenza dell'Autorità; tale questione, a suo parere, assume particolare rilevanza, soprattutto alla luce delle recenti vicende sul cosiddetto *risiko* bancario. A suo avviso, sarebbe stato necessario tutelare l'autonomia della CONSOB ricorrendo alla designazione di una figura terza.

Inoltre, pur non mettendo in dubbio la competenza e le capacità del collega Centemero, ritiene che la sua designazione avalli logiche di partito, a detrimento dell'autonomia dell'Autorità di vigilanza.

Sottolinea poi come l'attuale assetto normativo non sembri tutelare adeguatamente

l'indipendenza dell'Autorità dalle ingerenze della politica nazionale; ricorda infatti che, per gli amministratori degli enti locali, occorre attendere un periodo di almeno due anni prima che questi possano essere nominati componenti delle Autorità indipendenti, mentre lo stesso non avviene per i parlamentari.

Conclude ribadendo, quindi, il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di nomina.

Enrica ALIFANO (M5S), intervenendo per dichiarazione di voto, sottolinea che già dai temi affrontati nell'audizione testé svoltasi, nonché dalle risposte fornite da Giulio Centemero, si evince che quest'ultimo è consapevole delle difficoltà insite nel passaggio dalle funzioni di deputato a quelle di componente di un'Autorità indipendente. Ritiene che la sua designazione sia poco opportuna e non tuteli l'indipendenza della CONSOB, la cui composizione occorre sia estranea a logiche partitiche.

Pur esprimendo rammarico, considerata l'indiscussa competenza di Giulio Centemero, preannuncia il voto contrario del suo gruppo.

Marco OSNATO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che la votazione avrà luogo a scrutinio segreto, mediante il sistema delle palline bianche e nere, e dà conto delle missioni e delle sostituzioni.

La Commissione procede alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Marco OSNATO, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti	22
Votanti	21
Astenuti	1
Maggioranza	11
Hanno votato *sì*	15
Hanno votato *no*	6.

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Alifano, Candiani, Casasco, Congedo, De Bertoldi, De Palma, Filini, Tremaglia in sostituzione di Giordano, Gubitosa, Gusmeroli, Matera, Matteoni, Merola, Osnato, Raffa, Toni Ricciardi, Sottanelli, Stefanazzi, Testa, Toccalini e Volpi in sostituzione di Tremonti.

Si è astenuto il deputato: D'Alfonso.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

La seduta termina alle 15.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 18 novembre 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.20.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 86

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2026. C. 3120 Governo (Parere alla X Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 86

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 92

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. C. 2984, approvata dal Senato, e abb. (Parere alla XIII Commissione) *(Esame e conclusione – Nulla osta)* 89

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 93

RISOLUZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori 90

7-00423 Manzi: Candidatura della *European paper route* all'inserimento tra gli itinerari culturali certificati dal Consiglio d'Europa e iniziative per la valorizzazione dell'artigianato della carta *(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione)* 90

7-00426 Amorese: Iniziative per favorire la realizzazione della rete nazionale dei luoghi e degli itinerari danteschi *(Discussione e rinvio)* 90

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3123, approvato dal Senato, recante Riordino e riorganizzazione del Consiglio universitario nazionale, di:

Stefano Greco, coordinatore nazionale di LINK – Coordinamento universitario;

Gianfranco Bocchinfuso, presidente della Rete29Aprile, in videoconferenza;

Flavio Errante, rappresentante della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università « Vita-Salute » San Raffaele, in videoconferenza 91

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 91

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 novembre 2026. — Presidenza della vicepresidente Giorgia LATINI.

La seduta comincia alle 13.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giorgia LATINI, *presidente*, avverte che il gruppo di FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni ne dispone l'attivazione.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2026. C. 3120 Governo.

(Parere alla X Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Grazia DI MAGGIO (FDI), *relatrice*, preliminarmente ricorda che il disegno di legge C. 3120, avente ad oggetto la legge annuale per il mercato e la concorrenza per il 2026, è collegato alla manovra di finanza pubblica.

Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli Uffici per ogni ulteriore approfondimento, con riferimento alle disposizioni relative ai profili di competenza della VII Commissione, segnala che l'articolo 10 contiene misure in materia di emittenti radiofoniche e televisive a carattere comunitario.

Il comma 1 novella l'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, al fine di ripristinare la piena concorrenzialità nel settore delle emittenti televisive a carattere comunitario, assicurando il pluralismo dell'informazione, il sostegno dell'occupazione nel settore e il miglioramento dei livelli qualitativi dei contenuti forniti.

In particolare, ferma restando la vigente disciplina relativa al riparto dell'ammontare annuo dello stanziamento per le emittenti televisive e radiofoniche comunitarie, osserva che il riparto opera nei limiti delle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, assegnate a tali finalità.

Il comma 2 disciplina conseguentemente l'istruttoria per la predisposizione della graduatoria, nella separata sezione relativa alle emittenti comunitarie, confermando le modalità di calcolo della quota fissa e della quota proporzionale al punteggio ottenuto da ciascuna emittente.

Evidenzia che il comma 3 introduce, per le sole emittenti televisive comunitarie, quale condizione di ammissione in graduatoria, il requisito della regolarità nel versamento dei contributi previdenziali a condizione che per ogni marchio/palinsesto e per ogni area tecnica cui si riferiscono le domande di concessione dei contributi:

a) abbiano almeno un dipendente alla data di presentazione della domanda per l'anno 2027;

b) abbiano almeno un dipendente occupato da almeno un anno alla data di presentazione della domanda per l'anno 2028;

c) abbiano almeno un dipendente occupato da almeno due anni alle date di presentazione delle domande per l'anno 2029 e per ciascuno dei successivi.

Il comma 4 disciplina le modalità di verifica del requisito e di determinazione del punteggio per le emittenti televisive comunitarie, di cui al comma 3. In particolare, ai fini del calcolo per la verifica del requisito di ammissione e della determinazione del punteggio per le emittenti televisive di cui al comma 3, è preso in considerazione, per l'anno 2028, il numero medio dei dipendenti occupati nell'esercizio precedente, fermo restando che tale requisito deve essere posseduto anche alla data di presentazione della domanda. Per le domande presentate a partire dall'anno 2029 è preso in considerazione il numero medio dei dipendenti occupati nei due esercizi precedenti, fermo restando che il suddetto requisito dovrà essere posseduto anche alla data di presentazione della domanda. Le domande sono valutate attribuendo un punteggio numerico secondo quanto stabilito dall'articolo 6, comma 1, lettere *a)* e *b)*, in ragione del periodo lavorativo calcolato in ore effettivamente lavorate coperte da contribuzione previdenziale.

Segnala che il comma 5 introduce due ulteriori condizioni di accesso prevedendo che la domanda può essere presentata soltanto per un marchio o palinsesto diffuso da almeno un anno alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda e ciascuna emittente televisiva comunitaria può presentare domanda per un numero massimo complessivo di tre marchi o palinsesti.

Il comma 6 limita la domanda per ciascun marchio o palinsesto, a un'unica area tecnica e la subordina all'utilizzo di almeno 1 Mbit/s di capacità trasmissiva per la diffusione del marchio, oltre che all'impegno a trasmettere programmi di televendite per una durata giornaliera non superiore a novanta minuti. Infine, il requisito della capacità trasmissiva minima, quale condizione di accesso al contributo, viene esteso anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, del regolamento, ossia alle emittenti televisive locali commerciali titolari di autorizzazione per marchi o palinsesti con numerazione automatica.

Rileva che l'articolo 12 introduce modifiche alla legge n. 39/1989, concernente la disciplina della professione di mediatore, con particolare riferimento alla formazione professionale e all'aggiornamento continuo degli agenti di affari in mediazione al fine di favorire l'efficienza, la competitività e la trasparenza del mercato dei servizi di mediazione, assicurare condizioni di concorrenza leale tra gli operatori, contrastare l'esercizio abusivo della professione, promuovere l'innalzamento della qualità professionale e rafforzare la tutela dei consumatori.

Nel dettaglio, l'articolo 12, comma 1, lettera *a)*, abroga la lettera *d)* del comma 3 dell'articolo 2 della legge n. 39/1989, eliminando il vincolo di adempimento degli obblighi scolastici previsti dalla legge, nel periodo di età scolare, per ottenere l'iscrizione nel ruolo degli agenti di affari in mediazione ed introduce la lettera *e-bis)*, che prevede, relativamente all'iscrizione al ruolo, requisiti alternativi a quelli previsti dalla stessa lettera *e)*. Tali requisiti alternativi consistono nel possesso di una laurea specificamente riconosciuta da un decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, adottato di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, e nell'aver superato un esame che verifichi le competenze necessarie per svolgere il tipo di attività di mediazione scelta.

Osserva che l'articolo 12, comma 1, lettera *b)*, aggiunge il nuovo comma 5-*ter* all'articolo 3 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, stabilendo l'obbligo per il mediatore di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale tramite il conseguimento di crediti formativi certificati, maturati con la frequenza a corsi di aggiornamento professionale della durata di almeno sessanta ore nell'arco di tre anni, con il minimo di sedici ore annue. La medesima disposizione prevede che al mediatore che non adempie gli obblighi di aggiornamento previsti dal primo periodo si applica la sospensione dall'esercizio dell'attività di mediazione per sei mesi; in caso di reiterazione della violazione si applica la cancellazione dell'iscrizione presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Il comma 2 dispone che, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, previo confronto con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale e firmatarie dei contratti collettivi, nonché previa intesa raggiunta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, provvede all'adozione di uno o più decreti volti a disciplinare:

a) di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, l'individuazione dei titoli di studio universitari richiesti e la definizione delle modalità di espletamento dell'esame previsto dall'articolo 2, comma 3, lettera *e-bis*), della legge n. 39/1989;

b) le modalità relative alla partecipazione, alla gestione e all'organizzazione dei corsi di formazione professionale contemplati dall'articolo 3, comma 5-*ter*, della medesima legge.

Infine, sottolinea che il comma 3 prevede che l'applicazione delle disposizioni previste dal presente articolo non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole sul disegno di legge in esame *(vedi allegato 1)*.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.
C. 2984, approvata dal Senato, e abb.
(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e conclusione – Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Beatriz COLOMBO (FDI), *relatrice*, preliminarmente ricorda che nella seduta in sede referente dello scorso 30 giugno presso la XIII Commissione Agricoltura della Camera dei deputati è stato disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento, della proposta di legge C. 2984, approvata e trasmessa dal Senato (A.S. 1552), recante « Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio », a diverse proposte di legge vertenti su materia identica già all'ordine del giorno. Nella seduta del 1° luglio 2026, la XIII Commissione Agricoltura ha deliberato di adottare la predetta proposta di legge C. 2984, approvata dal Senato, come testo base, al quale sono state presentate numerose proposte emendative il cui esame è tuttora in corso. Segnala che la VII Commissione Cultura è competente in sede consultiva soltanto su alcune delle proposte di legge abbinate d'ufficio a quella oggetto di esame (in particolare sulle proposte di legge C. 136, C. 1002, C. 1652, C. 1670, C. 1673) e non sulla proposta di legge C. 2984 adottata come testo base. Tuttavia, con riguardo a tale proposta di legge, rappresenta che l'articolo 2, nel novellare l'articolo 1, comma 1-*bis*, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, specifica come la funzione di tutela e conservazione delle specie di uccelli debba essere svolta tenendo conto anche delle tradizioni, oltre che delle esigenze economiche e ricreative. A tal proposito, anche la relazione illustrativa chiarisce che con la modifica normativa in esame si riconosce l'attività venatoria quale espressione di una tradizione nazionale, che trova altresì riscontro nella Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale del 2003, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, di cui alla legge 27 settembre 2007, n. 167.

Tanto premesso, non essendovi disposizioni di specifica competenza della VII Commissione nel testo base adottato, propone di esprimere nulla osta sul provvedimento in esame *(vedi allegato 2)*.

Antonio CASO (M5S), intervenendo per dichiarazione di voto, preannuncia il voto contrario a nome dei componenti del gruppo M5S, ricordando le diverse iniziative intraprese dal MoVimento 5 Stelle contro la proposta di legge in esame.

Soffermandosi sui contenuti e gli effetti delle disposizioni contenute nella proposta di legge C. 2984, ritiene che essa non tuteli affatto la fauna selvatica bensì riduca le tutele ambientali, configurandosi come una resa alle *lobbies* della caccia visto che, invece di ridurre il peso dell'essere umano sull'ambiente e di tutelare la biodiversità, il provvedimento in esame mira al risultato opposto.

Rammenta, inoltre, come anche l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale abbia espresso, pochi mesi fa, un parere fortemente negativo sulla proposta di legge in discussione, evidenziando i possibili contrasti con norme e politiche dell'Unione europea.

Nel ricordare come tale proposta di legge possa aumentare i rischi per gli escursionisti e non avrà nessun effetto nel ridurre i danni alle coltivazioni, ribadisce la fortissima contrarietà alla proposta di legge in esame.

Irene MANZI (PD-IDP), intervenendo per dichiarazione di voto, preannuncia il voto contrario a nome dei membri del Partito Democratico – Italia democratica e progressista.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta della relatrice *(vedi allegato 2)*.

La seduta termina alle 13.40.

RISOLUZIONI

Mercoledì 18 novembre 2026. — Presidenza della vicepresidente Giorgia LATINI. — Interviene il viceministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Vannia Gava.

La seduta comincia alle 13.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giorgia LATINI, *presidente*, avverte che il gruppo di FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni ne dispone l'attivazione.

7-00423 Manzi: Candidatura della *European paper route* all'inserimento tra gli itinerari culturali certificati dal Consiglio d'Europa e iniziative per la valorizzazione dell'artigianato della carta.

(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta dell'11 novembre 2026.

Giorgia LATINI, *presidente*, chiede al rappresentante del Governo di esprimere il parere sul testo della risoluzione presentata.

La viceministra Vannia GAVA esprime parere favorevole sulla risoluzione in esame.

Irene MANZI (PD-IDP), nel dichiarare il voto favorevole del suo gruppo, ringrazia i componenti della Commissione, la vicepresidente Latini e il Governo per aver appoggiato la risoluzione in discussione, ribadendo come essa sia volta a promuovere forme di dialogo tra gli Stati al fine di promuovere la candidatura della *European paper route* all'inserimento tra gli itinerari culturali certificati dal Consiglio d'Europa e a valorizzare la cultura della carta, l'artigianato della carta, oltre a forme di turismo ad essa legate.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la risoluzione n. 7-00423.

7-00426 Amorese: Iniziative per favorire la realizzazione della rete nazionale dei luoghi e degli itinerari danteschi.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione,

Alessandro AMORESE (FDI), illustra la risoluzione a sua firma, ricordando l'importanza fondamentale di Dante Alighieri per la civiltà e la cultura non solo italiana, ma mondiale, sottolineandone il ruolo essenziale nella formazione linguistica e letteraria delle giovani generazioni.

Nel ripercorrere le peregrinazioni di Dante a seguito del suo esilio da Firenze, si sofferma su quelle nella Lunigiana storica evidenziandone l'importanza sul piano archivistico e documentale oltre che su quello letterario. Inoltre, prendendo in considerazione anche la profonda ed influenza che l'opera di Dante ha esercitato sulle arti figurative, in Italia e all'estero, e che persiste ancora oggi, rileva l'esigenza di definire una cornice di coordinamento che consenta di collegare i luoghi della sua vita, i territori richiamati nelle sue opere e le istituzioni che ne conservano la memoria letteraria e artistica, nel rispetto delle iniziative già esistenti e delle competenze di ciascun livello di governo.

A tale proposito, osserva che la selezione dei luoghi e delle testimonianze da includere in una rete nazionale deve fondarsi su criteri scientifici condivisi, che distinguano con chiarezza le presenze documentate del poeta, i riferimenti letterari, le tradizioni locali e le testimonianze della successiva ricezione della sua opera, affin-

ché la valorizzazione proceda sempre di pari passo con il rigore della conoscenza.

Rileva, quindi, come un progetto di tale ampiezza richieda una programmazione condivisa, l'individuazione dei soggetti responsabili della gestione, risorse certe e strumenti di verifica dei risultati, affinché l'attenzione per il patrimonio dantesco si traduca in attività e servizi continuativi, accessibili ai cittadini e ai visitatori.

Infine, nel rendere noto che alcuni gruppi parlamentari hanno già suggerito alcune proposte migliorative del testo della risoluzione, tra cui quello relativo al coinvolgimento del Museo di Dante di Firenze, che a suo parere sono meritevoli di essere accolte, chiede al Governo di intraprendere plurime iniziative, soffermandosi in particolare sui primi tre impegni dell'atto di indirizzo in esame.

Giorgia LATINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 18 novembre 2026. — Presidenza della vicepresidente Giorgia LATINI.

Audizione informale, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3123, approvato dal Senato, recante Riordino e riorganizzazione del Consiglio universitario nazionale, di:

Stefano Greco, coordinatore nazionale di LINK – Coordinamento universitario;

Gianfranco Bocchinfuso, presidente della Rete29Aprile, in videoconferenza;

Flavio Errante, rappresentante della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università « Vita-Salute » San Raffaele, in videoconferenza.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.45 alle 14.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 18 novembre 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 18.25 alle 18.30.

ALLEGATO 1

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2026. C. 3120 Governo.

PARERE APPROVATO

La VII Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 3120, recante « Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2026 »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. C. 2984, approvata dal Senato, e abb.

PARERE APPROVATO

La VII Commissione,

esaminata, per le parti di propria competenza, la proposta di legge C. 2984, approvata dal Senato, e abb., recante « Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio »,

esprime

NULLA OSTA

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 205/2026, recante Piano straordinario per i Campi Flegrei nonché ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile. C. 3181 Governo *(Esame e rinvio)* 94

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 98

COMITATO DEI NOVE:

DL 177/2026: Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l'economia circolare e le bonifiche. Emendamenti C. 3133-A Governo 98

ERRATA CORRIGE 98

SEDE REFERENTE

Mercoledì 18 novembre 2026. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

La seduta comincia alle 14.30.

DL 205/2026, recante Piano straordinario per i Campi Flegrei nonché ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile.

C. 3181 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Mauro ROTELLI, *presidente*, comunica di aver conferito l'incarico di relatrice sul provvedimento anche alla deputata Patriarca.

In sostituzione dei relatori, deputato Milani e deputata Patriarca, impossibilitati a partecipare alla seduta odierna, fa presente che il decreto-legge n. 205 del 2026 si compone di 28 articoli, suddivisi in cinque capi.

Ricorda che il decreto-legge, come indicato nel preambolo, è motivato sulla base della straordinaria necessità di definire ulteriori misure urgenti per fronteggiare, con un intervento organico, gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico in atto nell'area dei Campi Flegrei e, in particolare, di recare, in relazione ad un fenomeno di rilevanza nazionale, misure speciali per la resilienza dell'area, finalizzate alla progressiva riduzione della vulnerabilità e dell'esposizione ai rischi naturali della popolazione, del patrimonio edilizio e delle infrastrutture, anche con riferimento ad eventuali ulteriori eventi sismici che ivi dovessero verificarsi in futuro.

Il Capo I (articoli 1-8) reca le misure organizzative per fronteggiare il fenomeno bradisismico; i Capi II e III (articoli 9-17) dettano misure urgenti per gli interventi sul patrimonio edilizio, per la popolazione e per le attività economiche e produttive; il Capo IV (articoli 18 e 19) riguarda gli interventi sugli edifici pubblici e sulle infrastrutture strategiche; il Capo V (articoli 20-28) reca le disposizioni finali, tra le quali figurano anche misure di protezione

civile e di ricostruzione riferite ad altri territori.

Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per ogni approfondimento, si sofferma sinteticamente sul contenuto del provvedimento.

L'articolo 1 prevede la nomina del Presidente della regione Campania *pro tempore*, sino al 31 dicembre 2036, a Commissario straordinario per gli interventi nell'area dei Campi Flegrei, al fine di assicurare il coordinamento unitario degli interventi necessari a fronteggiare gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico. Il Commissario subentra, dal 31 maggio 2027, al Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi pubblici istituito dal decreto-legge n. 76 del 2024 e, secondo le modalità e i tempi stabiliti con propria ordinanza, alla regione Campania e ai comuni interessati nelle funzioni relative ai contributi per l'autonoma sistemazione e per il patrimonio edilizio privato. Il Commissario coordina gli interventi sugli edifici privati e concede i relativi contributi, programma e attua gli interventi su immobili, infrastrutture e servizi pubblici, organizza le misure di assistenza e di sostegno alle famiglie e alle attività economiche e produttive e gestisce le contabilità speciali. Opera nella cosiddetta « zona di intervento », ricompresa nel territorio dei comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli, nonché, per i contributi in favore delle famiglie sfollate, nel comune di Monte di Procida e provvede anche a mezzo di ordinanze in deroga, fatto salvo il rispetto delle disposizioni penali, dei principi generali dell'ordinamento, del codice delle leggi antimafia e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

L'articolo 2 prevede che il Commissario si avvalga di una struttura di supporto, costituita con propria ordinanza, con un contingente massimo di 93 unità di personale, di cui 12 di livello dirigenziale. Alla struttura è assegnato, salva dichiarazione contraria dell'interessato, il personale in servizio presso la struttura di supporto dell'attuale Commissario e presso la struttura temporanea del Dipartimento della protezione civile; una quota del personale può essere impiegata a supporto dei comuni interessati.

L'articolo 3 consente al Commissario di avvalersi di un massimo di sette esperti nonché, mediante convenzioni non onerose, di amministrazioni ed enti pubblici e dei Centri di competenza del Servizio nazionale della protezione civile. Si prevede inoltre la nomina di due vicecommissari, competenti l'uno per gli interventi pubblici, l'altro per gli interventi sul patrimonio edilizio privato e per le misure di assistenza e di sostegno alla popolazione e alle attività economiche e produttive.

L'articolo 4 disciplina il passaggio di consegne alla nuova struttura commissariale: la struttura temporanea del Dipartimento della protezione civile opera fino al 31 dicembre 2026, mentre la struttura di supporto dell'attuale Commissario opera fino al 31 maggio 2027.

L'articolo 5 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, due fondi per gli interventi di riduzione della vulnerabilità sismica, di riparazione e di riqualificazione sismica: il primo per il patrimonio edilizio privato, il secondo per il patrimonio edilizio pubblico, le infrastrutture e i servizi pubblici. Ciascun fondo ha una dotazione di 50 milioni di euro annui dal 2027 al 2036, pari complessivamente a 500 milioni di euro. L'articolo disciplina inoltre le contabilità speciali intestate al Commissario, nelle quali confluiscono anche le risorse già stanziate a legislazione vigente, e dispone che, fino alla loro chiusura e in ogni caso fino alla scadenza della carica del Commissario, non possono essere intraprese azioni esecutive.

L'articolo 6 demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la disciplina, al termine della gestione commissariale, del subentro dell'autorità competente in via ordinaria nell'attuazione degli interventi pianificati e non ancora ultimati.

L'articolo 7 prevede che il Commissario trasmetta, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, al Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, all'Autorità politica delegata per la protezione civile una relazione sullo stato di attuazione degli interventi, sui cronoprogrammi, sul-

l'utilizzo delle risorse e sulle eventuali criticità. Entro il 31 luglio di ogni anno è inoltre presentata alle Camere una relazione sull'attività del Commissario.

L'articolo 8 reca le disposizioni finanziarie. Agli oneri relativi alla struttura di supporto, agli esperti e ai vicecommissari si provvede mediante riduzione del Fondo per esigenze indifferibili. Agli oneri derivanti dai due nuovi fondi, pari a 100 milioni di euro annui dal 2027 al 2036, si provvede mediante riduzione delle risorse destinate al finanziamento degli interventi di ricostruzione post-calamità.

L'articolo 9 stabilisce che, nella zona di intervento, gli strumenti urbanistici comunali possono prevedere forme di consumo di suolo conseguenti a interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione edilizia soltanto in casi eccezionali, per fini di riduzione del rischio, di adeguamento degli immobili esistenti, di protezione civile, di mobilità e per la fornitura di servizi essenziali. Deve inoltre essere dimostrata l'insostenibilità tecnica ed economica di riqualificare o rigenerare aree già edificate, nonché la compatibilità con la pianificazione di protezione civile.

L'articolo 10 istituisce la Conferenza di servizi permanente per l'area dei Campi Flegrei, organo a competenza intersettoriale presieduto dal Commissario e composto da rappresentanti dei Ministeri interessati, della regione Campania, dell'Autorità di bacino distrettuale e dell'Ente parco regionale, nonché dal sindaco metropolitano di Napoli e dai sindaci di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida. La determinazione motivata di conclusione del procedimento sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso di competenza delle amministrazioni coinvolte e ha effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti. La Conferenza, in particolare, esprime parere obbligatorio e vincolante sugli strumenti urbanistici attuativi adottati dai comuni e approva i progetti degli interventi sul patrimonio edilizio pubblico e delle opere pubbliche.

L'articolo 11 disciplina le modalità di intervento sul patrimonio edilizio privato al verificarsi di eventuali ulteriori eventi sismici. In tali casi il Commissario opera una ricognizione degli edifici residenziali danneggiati e sgomberati e del relativo fabbisogno finanziario; con deliberazione del Consiglio dei ministri, nei limiti delle disponibilità del fondo per il patrimonio edilizio privato, sono quindi individuate le risorse da destinare ai contributi. Una procedura analoga è prevista per il finanziamento integrativo degli interventi relativi agli eventi sismici già verificatisi, una volta erogato almeno il 70 per cento delle risorse già stanziate.

L'articolo 12 disciplina il procedimento di concessione dei contributi per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici privati, rimettendone la regolazione di dettaglio ad ordinanze del Commissario. La domanda è presentata alla struttura di supporto, corredata della copia del provvedimento di sgombero e di una dichiarazione asseverata di un professionista abilitato, e il Commissario provvede entro sessanta giorni. I contributi non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF e sono riconosciuti al netto di eventuali altri contributi pubblici o indennizzi assicurativi.

L'articolo 13 reca misure di semplificazione per la regolarizzazione degli interventi edilizi realizzati prima del 1° agosto 2026 sugli immobili oggetto dei contributi. I procedimenti di sanatoria sono conclusi dal comune entro sessanta giorni, mentre le istanze di condono edilizio ancora pendenti sono definite, con priorità, entro novanta giorni. La pendenza di tali procedimenti non preclude la presentazione della domanda di contributo, la cui concessione resta tuttavia subordinata alla loro positiva conclusione.

L'articolo 14, al fine di ridurre il carico urbanistico nella zona di intervento, consente la delocalizzazione volontaria: i contributi per la riparazione e la riqualificazione sismica possono essere destinati, in alternativa, all'acquisto di aree e alla costruzione di un nuovo immobile, oppure all'acquisto di immobili immediatamente disponibili, in ogni caso al di fuori della zona di intervento e in area non esposta al rischio bradisismico. Le aree di sedime

degli immobili demoliti sono acquisite gratuitamente al patrimonio disponibile del comune.

L'articolo 15, novellando il decreto-legge n. 144 del 2026, introduce un contributo di pronto ripristino, fino a 30.000 euro per unità immobiliare, alternativo ai contributi ordinari e destinato al rapido recupero dell'agibilità delle abitazioni principali sgomberate che abbiano riportato danni leggeri. Viene inoltre autorizzata la spesa di poco più di 30 milioni di euro nel triennio 2027-2029 per la delocalizzazione degli edifici di edilizia residenziale pubblica di Pozzuoli sgomberati per inagibilità. Infine, differisce al 30 settembre 2026 alcuni termini relativi agli eventi sismici del 31 luglio e del 1° agosto 2026 ed estende i relativi contributi al comune di Monte di Procida.

L'articolo 16 eleva dal 70 al 100 per cento il limite massimo del contributo statale per gli interventi di riduzione della vulnerabilità sismica previsto dalla legge di bilancio 2025, limitatamente ai richiedenti con un reddito imponibile, al netto del reddito dell'abitazione principale, inferiore a 28.000 euro.

L'articolo 17 integra la legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità, consentendo ai Commissari straordinari alla ricostruzione, nei limiti delle risorse del fondo per le spese di funzionamento, di provvedere anche ad altre spese di parte corrente, incluse le misure temporanee a sostegno della popolazione e delle imprese.

L'articolo 18 affida al Commissario la predisposizione di un programma pluriennale, aggiornabile annualmente, di interventi di riparazione e di riqualificazione sismica degli edifici di proprietà pubblica, delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali danneggiati dagli eventi sismici, con priorità per gli edifici scolastici e universitari, per quelli destinati a servizi pubblici essenziali, per l'edilizia residenziale pubblica e per gli immobili che ospitano minori, detenuti o persone con disabilità. Il programma è approvato con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, e reca per ciascun intervento un cronoprogramma, il cui mancato rispetto determina la revoca delle risorse. Quando il costo della riparazione è pari o equivalente a quello di demolizione e ricostruzione, si procede in via preferenziale alla demolizione dell'immobile e alla sua ricostruzione in un'area non esposta al rischio bradisismico.

L'articolo 19 consente che i programmi di interventi urgenti per la riqualificazione sismica degli edifici pubblici e per la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali, già previsti dal decreto-legge n. 76 del 2024, siano finanziati anche a valere sul nuovo fondo per il patrimonio edilizio pubblico, ferma restando la dotazione finanziaria già prevista. Tali programmi confluiscono annualmente in un unico programma di prevenzione strutturale, pubblicato sul sito istituzionale del Commissario.

L'articolo 20 autorizza la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 per il ripristino e la riduzione della vulnerabilità sismica delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di enti civilmente riconosciuti, ubicati nella zona di intervento e danneggiati dagli eventi sismici.

L'articolo 21, intervenendo anch'esso sul decreto-legge n. 144 del 2026, sospende dal 31 luglio al 30 novembre 2026 i termini degli adempimenti e dei versamenti tributari e contributivi per i soggetti che avevano la residenza ovvero la sede legale o operativa in immobili danneggiati e sgomberati per inagibilità in conseguenza degli eventi sismici del 31 luglio e del 1° agosto 2026. È inoltre sospeso, fino al 31 dicembre 2027, il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti delle società, delle imprese e dei professionisti con sede in tali immobili, nonché di quelli relativi alle abitazioni principali sgomberate. Infine, i contratti di locazione ad uso abitativo relativi ad abitazioni principali situate nella zona di intervento, in scadenza tra il 1° ottobre 2026 e il 30 ottobre 2027, sono prorogati di diritto per due anni in favore dei conduttori con un reddito imponibile inferiore a 28.000 euro.

L'articolo 22 dispone che le norme del decreto-legge relative all'area dei Campi Fle-

grei si applicano nel rispetto delle disposizioni del Codice della protezione civile e della legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità, che sono in ogni caso interamente fatte salve.

L'articolo 23 proroga al 31 marzo 2027 la gestione commissariale per la ricostruzione nei territori dell'Emilia-Romagna, della Toscana e delle Marche colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 e, per la sola Emilia-Romagna, nei mesi di settembre e ottobre 2024. Sono conseguentemente prorogati, fino alla medesima data, gli incarichi del personale della struttura di supporto e le convenzioni in essere.

L'articolo 24 dispone che le strutture abitative di emergenza e le strutture temporanee ad usi pubblici realizzate a seguito del sisma del Centro Italia del 2016 siano assegnate a titolo gratuito al Commissario straordinario per la ricostruzione, per il successivo trasferimento, sempre a titolo gratuito, ai comuni interessati.

L'articolo 25 proroga dal 31 marzo al 31 dicembre 2027 il termine di cessazione delle funzioni del Commissario straordinario per la gestione dei materiali acquisiti dal Ministero della salute nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, consentendogli di avvalersi anche delle strutture del Dipartimento della protezione civile.

L'articolo 26 consente di concedere un contributo per la delocalizzazione e la riattivazione delle attività economiche e produttive che, alla data del 18 gennaio 2026, erano legittimamente esercitate nel comune di Niscemi in immobili ubicati nelle aree interessate dai dissesti, anche qualora l'esercente non ne fosse proprietario. A tale finalità il Commissario straordinario può destinare fino a 2 milioni di euro, nell'ambito delle risorse già assegnate.

L'articolo 27 rimodula il profilo annuale delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione destinate al programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio di Bagnoli-Coroglio, fermo restando lo stanziamento complessivo di 1.218 milioni di euro. In particolare, le risorse sono rideterminate in 200 milioni di euro per l'anno 2026 e in 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, al fine di allinearle all'effettivo avanzamento dei lavori, con particolare riguardo agli interventi funzionali allo svolgimento dell'America's Cup.

In conclusione, rileva che la Commissione potrà acquisire utili elementi di informazione e di valutazione nel corso delle audizioni informali che saranno programmate nella prossima settimana.

Avverte che nella riunione odierna dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione sarà programmato lo svolgimento dell'attività conoscitiva sul provvedimento.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 18 novembre 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.40.

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 18 novembre 2026.

DL 177/2026: Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l'economia circolare e le bonifiche. Emendamenti C. 3133-A Governo.

Il Comitato si è riunito dalle 18.50 alle 19 e dalle 19.40 alle 20.30.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 765 del 17 novembre 2026, sono apportate le seguenti modificazioni:

a pagina 60, prima colonna, quarantatreesima riga, dopo la parola « emendamenti » è aggiunta la seguente « Gaetano »;

a pagina 61, seconda colonna, tredicesima riga, dopo le parole « l'emendamento » è aggiunta la seguente « Gaetano »;

a pagina 63, prima colonna, ventiseiesima riga, dopo la parola « relatori. », aggiungere il seguente periodo « Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento 1.49 dei relatori, sull'articolo premissivo 04.010 dei relatori, come riformulato, e sull'articolo aggiuntivo 4.030 dei relatori. ».

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante nuovo codice della strada (Atto n. 448), di rappresentanti di: Confartigianato Trasporti e Unione nazionale delle associazioni dell'autotrasporto merci (UNATRAS), in videoconferenza; CNA FITA e Confartigianato, in videoconferenza; Federazione autotrasportatori italiani (FAI); Federazione italiana autotrasportatori professionali (FIAP); Associazione nazionale autotrasportatori professionali (TrasportoUnito) 101

INTERROGAZIONI:

5-05831 Boscaini: Completamento del nodo ferroviario AV/AC di Verona e coordinamento degli interventi per il potenziamento dell'interporto Quadrante Europa 101

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 110

5-05898 Barbagallo: Ritardi e criticità nella realizzazione del raddoppio ferroviario Giampilieri-Fiumefreddo 101

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 112

5-05954 Casu: Potenziamento della connettività lungo le linee ferroviarie nazionali 102

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 114

5-05955 Ghirra: Iniziative per la continuità territoriale aerea con la regione Sardegna 102

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 116

5-05962 Pastorella: Iniziative per la gestione delle emergenze vulcaniche e la continuità operativa dell'aeroporto di Catania-Fontanarossa 102

ALLEGATO 5 (Testo della risposta) 118

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. C. 2984, approvata dal Senato, e abb. (Parere alla XIII Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 103

ALLEGATO 6 (Parere approvato) 120

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2016/679, (UE) 2018/1724, (UE) 2018/1725 e (UE) 2023/2854 e le direttive 2002/58/CE, (UE) 2022/2555 e (UE) 2022/2557 per quanto riguarda la semplificazione del quadro legislativo nel settore digitale e che abroga i regolamenti (UE) 2018/1807, (UE) 2019/1150 e (UE) 2022/868 e la direttiva (UE) 2019/1024 (*omnibus* digitale). COM(2025)837 final *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale)* 104

ALLEGATO 7 (Documento finale approvato) 121

ALLEGATO 8 (Proposta alternativa di documento finale del gruppo Partito Democratico – Italia democratica e progressista) 130

SEDE REFERENTE:

Riordino della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di *governance* portuale e rilancio degli investimenti in infrastrutture strategiche di trasporto marittimo di interesse generale. C. 2925 Governo *(Seguito dell'esame e rinvio)* 106

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 109

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 18 novembre 2026. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.

Audizione informale, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante nuovo codice della strada (Atto n. 448), di rappresentanti di: Confartigianato Trasporti e Unione nazionale delle associazioni dell'autotrasporto merci (UNATRAS), in videoconferenza; CNA FITA e Confartigianato, in videoconferenza; Federazione autotrasportatori italiani (FAI); Federazione italiana autotrasportatori professionali (FIAP); Associazione nazionale autotrasportatori professionali (TrasportoUnito).

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.30 alle 14.35.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 18 novembre 2026. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Tullio Ferrante.

La seduta comincia alle 14.45.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

5-05831 Boscaini: Completamento del nodo ferroviario AV/AC di Verona e coordinamento degli interventi per il potenziamento dell'interporto Quadrante Europa.

Il sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 1)*.

Maria Paola BOSCAINI (FI-PPE), replicando, ringrazia il sottosegretario Ferrante per la risposta resa, esprimendo tuttavia preoccupazione per la disponibilità delle coperture finanziarie necessarie al completamento dell'opera in questione.

Richiama, in particolare, il completamento previsto per il 2032 della galleria di base del Brennero, sottolineando che, in assenza del completamento dell'interporto Quadrante Europa di Verona, vi sarebbe il rischio che i flussi merci vengano dirottati verso Bologna, penalizzando significativamente il nodo logistico veronese e lasciando incompiuta l'opera.

Chiede, pertanto, al rappresentante del Governo di verificare l'effettiva disponibilità delle risorse necessarie, evidenziando le informazioni contrastanti attualmente disponibili sul punto.

5-05898 Barbagallo: Ritardi e criticità nella realizzazione del raddoppio ferroviario Giampilieri-Fiumefreddo.

Il sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2)*.

Andrea CASU (PD-IDP), replicando, in qualità di cofirmatario, ringrazia il sottosegretario Ferrante per la risposta, pur dichiarandosi non soddisfatto dalla medesima.

Esprime, in particolare, preoccupazione per i continui slittamenti del cronoprogramma, che colloca ora l'attivazione dell'opera al 2031.

Sollecita un'azione più incisiva da parte del Governo e auspica che il prossimo Esecutivo, che si augura possa essere di diverso orientamento politico, assicuri il completamento dell'intervento.

5-05954 Casu: Potenziamento della connettività lungo le linee ferroviarie nazionali.

Il sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 3)*.

Andrea CASU (PD-IDP), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per gli aggiornamenti forniti sulla sperimentazione del progetto in questione, prendendo atto dell'impegno dell'Esecutivo a concluderne la seconda fase entro il 31 dicembre 2026.

Sollecita, tuttavia, un intervento tempestivo sul tema, richiamando le soluzioni già introdotte dal principale concorrente di Trenitalia, che ha integrato la connettività 5G in galleria con i servizi satellitari Starlink su 19 convogli. Sottolinea che ulteriori ritardi rischiano di compromettere l'interesse nazionale allo sviluppo di un sistema di connettività stabile, favorendo situazioni di dipendenza tecnologica da operatori esteri. Evidenzia, inoltre, le ricadute positive che tale infrastruttura potrebbe determinare in termini di occupazione e competitività nazionale ed europea.

Conclude accogliendo positivamente l'impegno del Governo, riservandosi di continuare a vigilare sul completamento della sperimentazione.

5-05955 Ghirra: Iniziative per la continuità territoriale aerea con la regione Sardegna.

Il sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 4)*.

Francesca GHIRRA (MISTO), replicando, pur ringraziando il sottosegretario Ferrante per la risposta, si dichiara non soddisfatta, ritenendo che essa non fornisca elementi ulteriori rispetto a quelli già noti.

Esprime, inoltre, preoccupazione per l'annunciata rinuncia del vettore ai collegamenti con la Regione Sardegna, ricordando che l'esito dell'ultimo bando di gara adottato aveva assicurato un reale miglioramento del servizio di continuità territoriale, anche in termini di frequenza dei collegamenti, e che tale miglioramento è stato successivamente compromesso dall'aumento dei costi dei carburanti, nonostante gli ulteriori stanziamenti disposti dal Governo e dalla Regione.

Chiede, quindi, maggiori chiarimenti sulle iniziative che il Governo e l'ENAC intendono adottare per garantire il rispetto degli obblighi di servizio pubblico e verificare eventuali violazioni, anche con riferimento a cancellazioni, ritardi e carenze informative.

Auspica, infine, che il prossimo Governo, che si augura essere di diverso orientamento politico, possa promuovere una riflessione più ampia e strutturata sul diritto alla mobilità delle isole, affrontando le criticità che interessano anche i collegamenti marittimi, in particolare per il trasporto delle merci e degli animali vivi.

5-05962 Pastorella: Iniziative per la gestione delle emergenze vulcaniche e la continuità operativa dell'aeroporto di Catania-Fontanarossa.

Il sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 5)*.

Giulia PASTORELLA (AZ-PER-RE), replicando, si dichiara non soddisfatta della risposta resa dal sottosegretario Ferrante.

Contesta, in particolare, il reiterato riferimento al carattere straordinario delle eruzioni dell'Etna, che costituiscono ormai fenomeni ricorrenti per il territorio e, in particolare, per i passeggeri in transito dall'aeroporto di Catania.

Ritiene, pertanto, necessario predisporre protocolli ordinari per la gestione di tali eventi, come peraltro prospettato dal commissario straordinario dell'ENAC Carlo Mearelli, prevedendo adeguati strumenti di monitoraggio preventivo, anche attraverso l'impiego di nuove tecnologie, quali droni e *radar*.

Pur accogliendo positivamente la volontà del Governo di promuovere convenzioni preventive con gli operatori del trasporto terrestre, rileva che la risposta non chiarisce le procedure operative da attivare

in caso di eruzione, né le misure concrete previste per evitare ritardi prolungati, dirottamenti o la permanenza forzata dei passeggeri sul territorio.

Ricorda che una precedente interrogazione presentata dal collega Barbagallo aveva già affrontato la medesima questione, ricevendo dal Governo risposte sostanzialmente analoghe.

Prospetta, pertanto, la presentazione di ulteriori atti di sindacato ispettivo per ottenere indicazioni puntuali sull'*iter* di definizione delle procedure di gestione delle emergenze.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.25.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 novembre 2026. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.

La seduta comincia alle 15.25.

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.
C. 2984, approvata dal Senato, e abb.
(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 novembre 2026.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, fa presente che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda, quindi, che nella seduta di ieri è stata svolta la relazione introduttiva.

Antonio BALDELLI (FDI), *relatore*, presenta e illustra una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 6)*.

Giulia PASTORELLA (AZ-PER-RE) chiede al relatore ulteriori chiarimenti in merito alla possibilità di estendere analoghe previsioni al trasporto ferroviario, nel quale si riscontrano problematiche analoghe.

Osserva, al riguardo, che, diversamente dagli aeroporti, caratterizzati da perimetri chiusi e più facilmente controllabili, il sistema ferroviario presenta maggiori complessità sotto il profilo della gestione e del controllo.

Antonino IARIA (M5S) critica l'approccio prospettato dal provvedimento in esame per la prevenzione degli incidenti, chiedendo se si intenda risolvere il problema attraverso l'abbattimento indiscriminato degli animali presenti nelle aree aeroportuali.

Chiede, inoltre, con tono ironico, chiarimenti sulle specie di rettili considerate pericolose e potenzialmente in grado di causare incidenti o problemi alla circolazione stradale.

Andrea CASU (PD-IDP) annuncia il voto contrario del gruppo Partito Democratico sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Rinnova, inoltre, l'appello al Governo e alla maggioranza affinché interrompano l'*iter* del provvedimento e avviino un confronto pubblico e trasparente con il mondo scientifico, le associazioni e le organizzazioni agricole e venatorie, nonché con le associazioni ambientaliste, al fine di giungere a una disciplina equilibrata, condivisa e rispettosa delle esigenze di tutela ambientale.

Antonio BALDELLI (FDI), *relatore*, osserva che, trattandosi di un provvedimento finalizzato a garantire la sicurezza, si sarebbe aspettato una maggiore convergenza tra le forze politiche, rilevando come, invece, i colleghi intervenuti abbiano mantenuto, a suo avviso, una posizione di carattere ideologico.

Andrea CASU (PD-IDP) precisa che non vi è alcuna contraddizione tra l'obiettivo di garantire la sicurezza e la richiesta di un maggiore confronto per individuare disposizioni condivise, considerato che il provvedimento in esame è oggetto di critiche provenienti da diversi ambiti. Sottolinea che l'intento è individuare soluzioni che, oltre a garantire la sicurezza, possano ottenere il consenso dei soggetti destinatari della disciplina.

Giulia PASTORELLA (AZ-PER-RE) precisa che la propria osservazione non intendeva avere carattere polemico, ma era volta a ottenere chiarimenti sulle misure previste non soltanto per il trasporto aereo, ma anche per quello ferroviario, nell'ambito del quale si riscontrano le medesime criticità.

Chiede, in particolare, quali strumenti si intendano adottare per tutelare sia gli animali sia i passeggeri in caso di prolungate interruzioni alla circolazione ferroviaria, richiamando le criticità connesse ai ritardi e ai blocchi del servizio.

Antonino IARIA (M5S) annuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore *(vedi allegato 6)*.

La seduta termina alle 15.30.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 18 novembre 2026. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.

La seduta comincia alle 15.30.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2016/679, (UE) 2018/1724, (UE) 2018/1725 e (UE) 2023/2854 e le direttive 2002/58/CE, (UE) 2022/2555 e (UE) 2022/2557 per quanto riguarda la semplificazione del quadro legislativo nel settore digitale e che abroga i regolamenti (UE) 2018/1807, (UE) 2019/1150 e (UE) 2022/868 e la direttiva (UE) 2019/1024 (*omnibus* digitale).
COM(2025)837 final.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 1° luglio 2026.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Enzo AMICH (FDI), *relatore*, formula una proposta di documento finale con una condizione e ventuno osservazioni *(vedi allegato 7)*.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo Partito Democratico ha presentato una proposta alternativa di documento finale *(vedi allegato 8)*, la quale sarà posta in votazione solo qualora fosse respinta la proposta di documento finale del relatore.

Andrea CASU (PD-IDP) illustra la proposta alternativa di documento finale presentata dal proprio gruppo.

Ringrazia il relatore Amich ed esprime apprezzamento per l'inserimento di taluni elementi nella proposta di documento finale formulata, sottolineando tuttavia la necessità di intervenire in maniera più incisiva su alcuni profili ritenuti prioritari.

Nell'illustrare nel dettaglio le osservazioni contenute nella proposta alternativa di documento finale presentata dal proprio gruppo, si sofferma in particolare sull'ultima, relativa alla necessità di introdurre specifiche clausole di salvaguardia volte a contrastare la dipendenza tecnologica, la profilazione massiva e la manipolazione algoritmica degli utenti, garantendo la trasparenza dei sistemi di intelligenza artificiale e la tutela dei diritti dei cittadini

rispetto ai processi decisionali automatizzati.

Alla luce della sostanziale convergenza tra tali obiettivi e gli indirizzi espressi dal Governo, anche nelle recenti dichiarazioni rese dal Ministro Crosetto, chiede al relatore Amich di valutare la possibilità di procedere a votazioni per parti separate sulla proposta alternativa di documento finale, al fine di favorire una convergenza sui profili di carattere generale condivisibili dalle diverse forze politiche. Auspica, pertanto, che le proposte formulate dal proprio gruppo possano essere valutate nel merito, evitando di respingere principi che ritiene ampiamente condivisibili.

Conclude sottolineando che la tutela dell'autonomia tecnologica italiana e europea richiede coerenza tra le dichiarazioni di principio e le disposizioni normative concretamente adottate.

Antonino IARIA (M5S) esprime una posizione critica sulla proposta di documento finale formulata dal relatore, ritenendo che essa non affronti adeguatamente il tema dell'autonomia tecnologica europea, finendo per favorire gli operatori extraeuropei, già avvantaggiati dalla disponibilità di grandi quantità di dati. Sottolinea che tale impostazione contrasta con l'esigenza, più volte richiamata, di rafforzare la competitività europea nel settore digitale e di ridurre la dipendenza tecnologica dagli operatori stranieri.

Evidenzia, inoltre, l'assenza di osservazioni puntuali su alcuni profili rilevanti, quali il ruolo degli organismi di settore, ritenuti eccessivamente condizionati dagli interessi dei grandi operatori del *cloud*.

Critica, altresì, l'impostazione delle premesse della proposta in esame, ritenendo che esse introducano considerazioni che non vengono successivamente tradotte in proposte concrete. Cita, a titolo esemplificativo, la questione dell'esonero dalla responsabilità per i soggetti che segnalano contenuti illeciti, rilevando come tale profilo sia richiamato nelle premesse senza trovare un corrispondente sviluppo nelle osservazioni formulate.

Contesta, altresì, l'inserimento di osservazioni specificamente riferite al tema degli appalti pubblici, ritenendolo estraneo all'oggetto del provvedimento, e lamenta la mancata adeguata considerazione del tema dell'utenza nella proposta in esame.

Si dichiara, infine, disponibile a valutare l'astensione dal voto del proprio gruppo qualora il relatore Amich accolga alcune proposte di modifica, in particolare la soppressione dell'ottava osservazione, la riformulazione della seconda osservazione, con particolare riferimento al richiamo al capo VI, nonché l'inserimento di un'ulteriore osservazione volta a sollecitare l'adozione di misure più stringenti in materia di utilizzo dell'intelligenza artificiale.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, prende atto dell'indisponibilità del relatore Amich ad accogliere le richieste formulate dai colleghi Casu e Iaria.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di documento finale con una condizione e ventuno osservazioni del relatore *(vedi allegato 7)*.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che, essendo stata approvata la proposta di documento finale del relatore, la proposta alternativa del gruppo del Partito Democratico risulta preclusa e non sarà pertanto posta in votazione.

Avverte, quindi, che il documento approvato sarà trasmesso, oltre che al Governo, anche al Parlamento europeo, alla Commissione europea e al Consiglio dell'Unione europea.

Andrea CASU (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, precisa che il voto contrario del proprio gruppo è stato motivato dalla mancata disponibilità del Governo e della maggioranza a valutare le proposte di modifica condivise, relative ai profili ritenuti prioritari.

La seduta termina alle 15.40.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 18 novembre 2026. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA. –

Interviene il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Edoardo Rixi.

La seduta comincia alle 15.45.

Riordino della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di *governance* portuale e rilancio degli investimenti in infrastrutture strategiche di trasporto marittimo di interesse generale.
C. 2925 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 ottobre 2026.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta del 21 ottobre 2026 la Commissione ha esaminato, da ultimo, l'emendamento Barbagallo 12.11.

Elena MACCANTI (LEGA), *relatrice*, anticipa che l'esame delle proposte emendative proseguirà secondo le medesime modalità delle precedenti sedute, esprimendo i pareri contrari ovvero formulando le proposte di accantonamento, al fine di fornire un quadro completo sui temi sui quali è in corso una riflessione, in vista delle riformulazioni.

Passando all'esame dell'articolo 13, propone quindi, anche a nome della correlatrice Frijia, l'accantonamento dell'emendamento Marchetti 13.5, degli identici emendamenti Pastorino 13.6 e Bakkali 13.7, dell'emendamento Pizzimenti 13.8, degli identici emendamenti Iaria 13.10, Pastorino 13.11 e Amich 13.12, dell'emendamento Casu 13.13, dell'emendamento Pastorino 13.14, dell'emendamento Pastorella 13.15, degli identici emendamenti Ghirra 13.16 e Ghio 13.17, dell'emendamento Pastorino 13.18, dell'emendamento Molinari 13.19 e degli identici emendamenti Morassut 13.21 e Longi 13.22. Esprime parere contrario sulle restanti proposte emendative.

Il viceministro Edoardo RIXI esprime parere conforme a quello delle relatrici.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'emendamento Marchetti 13.5, degli identici emendamenti Pastorino 13.6 e Bakkali 13.7, dell'emendamento Pizzimenti 13.8, degli identici emendamenti Iaria 13.10, Pastorino 13.11 e Amich 13.12, dell'emendamento Casu 13.13, dell'emendamento Pastorino 13.14, dell'emendamento Pastorella 13.15, degli identici emendamenti Ghirra 13.16 e Ghio 13.17, dell'emendamento Pastorino 13.18, dell'emendamento Molinari 13.19 e degli identici emendamenti Morassut 13.21 e Longi 13.22.

Valentina GHIO (PD-IDP) interviene sull'emendamento Morassut 13.1, di cui è cofirmataria. Con riferimento al *modus operandi* preannunciato dalla relatrice Maccanti, registra un rallentamento nei tempi di esame programmati e osserva che il numero delle proposte emendative accantonate è irrituale. Chiede quindi chiarimenti sull'*iter* e sulle risultanze degli accantonamenti, anche in rapporto ai tempi di approvazione della legge di bilancio per il 2027, considerate le possibili interferenze tra i provvedimenti in relazione ad alcuni temi di grande rilievo, tra cui quello del sostegno al lavoro portuale e ai territori.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, rappresenta che l'esame della riforma proseguirà in modo da pervenire ad una conclusione con il conferimento del mandato alle relatrici al termine della sessione di bilancio, in vista dell'inserimento nel calendario dei lavori dell'Assemblea. Aggiunge, infine, che per l'esame delle proposte emendative accantonate occorre attendere il parere da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

Elena MACCANTI (LEGA), *relatrice*, sottolinea che il lavoro sinora condotto sta consentendo di approfondire temi ritenuti prioritari dalla maggioranza, ma condivisi anche dalle opposizioni.

Luca PASTORINO (MISTO-+Eu-SUEU) ricorda che in una delle ultime riunioni dell'Ufficio di presidenza era stata prospet-

tata la possibilità di un confronto con il Governo sui nodi della riforma. Ritiene quindi la prosecuzione dell'esame secondo le modalità preannunciate indice di una mancanza di accordo, anche tenuto conto che, dalle dichiarazioni rilasciate dal viceministro Rixi in una recente intervista, la bollinatura della Ragioneria generale dello Stato sarebbe già arrivata.

Il viceministro Edoardo RIXI chiarisce che il testo bollinato è il disegno di legge di riforma in esame, mentre i pareri del Ministero dell'economia e delle finanze sono attesi sulle proposte emendative accantonate e oggetto di riformulazione. In considerazione della sessione di bilancio in corso, l'approvazione non potrà che essere rimandata ad un momento successivo alla sua conclusione, a meno di non voler approvare il disegno di legge di riforma nel testo originario.

La Commissione respinge l'emendamento Morassut 13.1.

Ouidad BAKKALI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 13.2, premette che il rallentamento nell'esame della riforma risulta da imputare a questioni politiche interne alla maggioranza, come dimostra la sua mancata iscrizione all'ordine del giorno delle ultime sedute della Commissione. Sottolinea quindi che l'emendamento proposto, al pari del successivo sulla composizione del Comitato di gestione delle Autorità di sistema portuale, mira a salvaguardare l'autonomia dei territori in riscontro alle esigenze rappresentate dall'ANCI.

La Commissione respinge l'emendamento Bakkali 13.2.

Luca PASTORINO (MISTO-+Eu-SUEu), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 13.4, identico all'emendamento Bakkali 13.3, sottolinea che la modifica alla composizione del Comitato di gestione proposta dalla riforma determina una significativa ingerenza nell'autonomia territoriale.

Tornando poi sul dibattito relativo alle modalità di svolgimento dei lavori, rilevato che la maggior parte delle proposte emendative proviene dalla maggioranza, sollecita un chiarimento del Presidente al riguardo.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, dichiara che nella predisposizione del programma di esame della riforma aveva fatto affidamento su una maggiore celerità del Ministero dell'economia e delle finanze nella formulazione dei pareri sugli emendamenti.

Valentina GHIO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Bakkali 13.3, di cui è cofirmataria, identico all'emendamento Pastorino 13.4, sottolinea come lo stesso sia stato ritenuto prioritario da ANCI e dichiara di non comprendere le ragioni del parere contrario, avendo l'ANCI riferito della disponibilità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti all'accoglimento della proposta. Sottolinea quindi l'assoluta urgenza di un chiarimento circa le intenzioni della maggioranza e dell'Esecutivo in ordine alle modifiche da apportare al disegno di legge.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Bakkali 13.3 e Pastorino 13.4.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Faraone 13.9; si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Carmina 13.20.

Maria Grazia FRIJIA (FDI), *relatrice*, passando all'esame dell'articolo 14, anche a nome della correlatrice Maccanti, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Iaria 14.1, Pastorella 14.2, Pastorino 14.3 e Ghirra 14.4 e Ghio 14.6.

Il viceministro Edoardo RIXI esprime parere conforme a quello delle relatrici.

Valentina GHIO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 14.6, identico agli emendamenti Iaria 14.1, Pastorella 14.2, Pastorino 14.3, Ghirra 14.4, ne illustra la finalità di sopprimere il parere preventivo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla nomina del Segretario

generale delle Autorità di sistema portuale, trattandosi di un organo di natura fiduciaria. Sottolinea che la modifica era stata sollecitata, oltre che dai rappresentanti delle opposizioni, anche dagli enti territoriali e dalle altre associazioni di categoria, tra cui UNIPORT. Ritiene quindi che il parere contrario espresso sia un'indicazione chiara della direzione che ha deciso di prendere la riforma in ordine alle istanze degli enti territoriali.

Il viceministro Edoardo RIXI ritiene che il parere contrario espresso non pregiudichi la posizione degli enti territoriali. Il Segretario generale è infatti un organo tecnico-amministrativo, i cui titoli e le cui competenze devono poter essere oggetto di verifica da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'ambito dei poteri di vigilanza sulle Autorità di sistema portuale. Richiama in proposito le recenti critiche mosse proprio dagli esponenti dell'opposizione circa la nomina di alcuni segretari generali, ritenuti privi della necessaria competenza ed esperienza. Rileva altresì che l'assenza nell'ordinamento attuale di una disposizione che consenta al Ministero di verificare professionalità e competenza del Segretario è stata foriera di contenziosi, richiamando i casi di nomine di candidati finanche non laureati.

Ribadisce in conclusione l'opportunità che all'interno delle istituzioni pubbliche sia consentita la verifica dei titoli prima dell'insediamento degli incaricati, nell'esclusivo interesse del buon funzionamento delle amministrazioni, come rappresentato anche dalla Corte dei conti.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Iaria 14.1, Pastorella 14.2, Pastorino 14.3, Ghirra 14.4 e Ghio 14.6.

Elena MACCANTI (LEGA), *relatrice*, passando all'esame dell'articolo 15, anche a nome della correlatrice Frijia, propone l'accantonamento dell'emendamento Casu 15.4. Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Iaria 15.1, Bakkali 15.2 e sull'emendamento Ghirra 15.3.

Il viceministro Edoardo RIXI esprime parere conforme a quello delle relatrici.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'emendamento Casu 15.4.

Valentina GHIO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Bakkali 15.2, di cui è cofirmataria, identico all'emendamento Iaria 15.1, nel richiamare le considerazioni svolte in precedenza sulla composizione del Comitato di gestione, sottolinea che l'inserimento di un rappresentante della società Porti d'Italia S.p.A. nell'organismo di partenariato della risorsa mare crea un rilevante e grave sbilanciamento dei poteri a svantaggio degli enti territoriali, le cui richieste sono nuovamente disattese.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Iaria 15.1 e Bakkali 15.2 e l'emendamento Ghirra 15.3.

Maria Grazia FRIJIA (FDI), *relatrice*, passando all'esame dell'articolo 16, anche a nome della correlatrice Maccanti, propone l'accantonamento di tutte le proposte emendative.

Il viceministro Edoardo RIXI esprime parere conforme a quello delle relatrici.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, dispone l'accantonamento degli emendamenti Ghio 16.1, Longi 16.2, Iaria 16.3 e Gaetana Russo 16.4 e 16.5.

Elena MACCANTI (LEGA), *relatrice*, passando all'esame dell'articolo 17, anche a nome della correlatrice Frijia, propone l'accantonamento dell'emendamento Longi 17.6, esprimendo parere contrario sulle restanti proposte emendative.

Il viceministro Edoardo RIXI esprime parere conforme a quello delle relatrici.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'emendamento Longi 17.6.

La Commissione respinge l'emendamento Bakkali 17.1.

Valentina GHIO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Morassut 17.5, di cui è cofirmataria, identico agli emendamenti Ghirra 17.2 e Pastorino 17.4, sottolinea come in questo caso la maggioranza abbia espresso parere contrario su un emendamento volto a rafforzare il ruolo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al fine di garantire l'uniformità di applicazione della normativa da parte delle Autorità di sistema portuale e la semplificazione degli adempimenti amministrativi per gli operatori e gli utenti dei porti.

Il viceministro Edoardo RIXI rappresenta che la disposizione è stata ritenuta ridondante, essendo già previsto nella legge Delrio che tali attività siano svolte dal Ministero.

Luca PASTORINO (MISTO-+EU-SUEU), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 17.4, identico agli emendamenti Ghirra 17.2 e Morassut 17.5, si dichiara insoddisfatto della risposta del viceministro Rixi. Chiede dunque l'accantonamento dell'emendamento, essendo stato accantonato il successivo emendamento Longi 17.6, che è riferito alla medesima lettera.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, prende atto della contrarietà delle relatrici all'accantonamento degli identici emendamenti Ghirra 17.2, Pastorino 17.4 e Morassut 17.5.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Ghirra 17.2, Pastorino 17.4 e Morassut 17.5.

Il viceministro Edoardo RIXI propone l'accantonamento degli emendamenti Pastorella 17.7, Iaria 17.8, Ghirra 17.9 e Pastorella 17.10.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, preso atto dell'assenso delle relatrici, dispone l'accantonamento degli emendamenti Pastorella 17.7, Iaria 17.8, Ghirra 17.9 e Pastorella 17.10.

Maria Grazia FRIJIA (FDI), *relatrice*, passando all'esame dell'articolo 18, anche a nome della correlatrice Maccanti, propone l'accantonamento dell'emendamento Amich 18.2. Esprime parere contrario sulle restanti proposte emendative.

Il viceministro Edoardo RIXI esprime parere conforme a quello delle relatrici.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'emendamento Amich 18.2.

La Commissione respinge l'emendamento Barbagallo 18.1.

Valentina GHIO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Casu 18.3, di cui è cofirmataria, identico all'emendamento Pastorino 18.4, ritiene che la contrarietà della maggioranza sulla proposta sia frutto di un accanimento nei confronti degli enti territoriali, sottolineando che l'emendamento è stato suggerito da ANCI al fine di escludere dalla quota dei proventi delle autorizzazioni per opere nei porti gli oneri di urbanizzazione, che rimangono di competenza dei comuni.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Casu 18.3 e Pastorino 18.4.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 18 novembre 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.20 alle 16.25.

ALLEGATO 1

5-05831 Boscaini: Completamento del nodo ferroviario AV/AC di Verona e coordinamento degli interventi per il potenziamento dell'interporto Quadrante Europa.

TESTO DELLA RISPOSTA

Il Quadrante Europa, esteso su circa 2,5 milioni di metri quadrati, rappresenta uno dei principali *hub* logistici e intermodali italiani, grazie alla sua posizione strategica all'incrocio dei principali corridoi ferroviari e autostradali. L'area comprende una vasta infrastruttura ferroviaria con 24 binari, diversi *terminal* intermodali e strutture dedicate alle attività logistiche, direzionali, doganali, di spedizione e di servizio, oltre al polo agroalimentare.

Il progetto di potenziamento si articola in due lotti. Il primo lotto prevede il potenziamento del fascio Arrivi e Partenze, con l'adeguamento di sei binari a 1.000 metri; la realizzazione di collegamenti diretti con le principali linee ferroviarie; l'aggiornamento degli impianti tecnologici, inclusa la riconfigurazione dell'ACC; la realizzazione delle infrastrutture necessarie per il trasferimento dei materiali tra il fascio Arrivi/Partenze e *il terminal*. Il secondo lotto prevede la realizzazione del nuovo *Terminal* Intermodale IV Modulo, con otto binari da 750 metri serviti da gru a carroponte. La realizzazione degli interventi consentirà di incrementare la capacità del *terminal* dagli attuali 60 a circa 90 treni al giorno, in previsione dell'aumento dei flussi di traffico conseguente al completamento della Galleria di Base del Brennero, attualmente previsto per il 2032, e dei relativi lotti di accesso al valico.

Per il Lotto 1, i tempi di realizzazione sono stimati in circa 50 mesi, oltre ai tempi necessari per gli *iter* autorizzativi e negoziali, con l'obiettivo di completare le opere in coerenza con l'attivazione della Galleria di Base del Brennero. Per il Lotto 2, nell'ottobre 2023 RFI e Consorzio ZAI hanno sottoscritto un Protocollo d'Intesa per la realizzazione del nuovo terminal.

Il costo complessivo dell'intervento è attualmente stimato in circa 293 milioni di euro, di cui 125 milioni per il potenziamento del fascio Arrivi/Partenze e 168 milioni per la realizzazione del nuovo *Terminal* IV Modulo. Allo stato attuale risultano finanziate le attività progettuali, per 5,5 milioni di euro, a valere sul Contratto di Programma 2022-2026, aggiornamento 2025.

Nell'ambito della legge di bilancio attualmente in discussione, in funzione delle disponibilità finanziarie, sarà valutata la possibilità di individuare le risorse per la prosecuzione dell'*iter* di realizzazione degli interventi.

Un intervento propedeutico al potenziamento è inoltre rappresentato dal rinnovo tecnologico dell'attuale apparato ACEI per la gestione della circolazione, mediante la sua sostituzione con un nuovo ACC. L'opera consentirà di migliorare la gestione dell'impianto e costituisce una condizione necessaria per gli aggiornamenti infrastrutturali previsti. Nel settembre 2026 è stata approvata la progettazione esecutiva e, a seguito della consegna dei lavori, l'attivazione è attualmente prevista entro il 2029.

Nel medesimo contesto si inseriscono gli interventi della nuova linea AV/AC Brescia-Verona-Padova che interessano il nodo veronese. In particolare, il Nodo di Verona Ingresso Ovest, funzionale all'inserimento della tratta AV/AC Brescia-Verona nella stazione di Verona Porta Nuova, prevede la realizzazione di 3,6 chilometri di nuova linea AV/AC, 4,2 chilometri di linea storica e 3,3 chilometri di linea indipendente merci, oltre alla sistemazione del PRG della stazione. I lavori, avviati nel luglio 2025, sono attualmente in corso e il completamento è previsto nel 2030.

Il Nodo di Verona Ingresso Est, funzionale all'ingresso della tratta Verona-Padova, comprende invece circa 6,6 chilometri di nuova linea AV/AC, una nuova stazione elementare a Verona Porta Nuova e un fascio merci di tre binari collegato alla linea merci del nodo Ovest. Il Progetto Definitivo, ultimato nel febbraio 2022, è attualmente interessato dall'iter autorizzativo. Si è resa necessaria una revisione del progetto del nuovo ponte sull'Adige, secondo la soluzione concordata con il Consiglio superiore dei lavori pubblici; si è pertanto in attesa dei pareri del Genio Civile di Verona e del MASE, ai fini del completamento della verifica di ottemperanza prevista dalla normativa vigente.

L'intervento rientra tra i progetti in gestione commissariale, condizione che consentirà di proseguire l'*iter* autorizzativo fino all'approvazione del progetto definitivo. Successivamente, ottenuta la completa copertura finanziaria del progetto, sarà quindi possibile avviare la gara per la realizzazione della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori, per una durata stimata di circa 6 anni.

In conclusione, il complesso degli interventi descritti costituisce un programma coordinato di sviluppo del nodo ferroviario e logistico veronese, finalizzato ad aumentarne la capacità, migliorare l'efficienza dei collegamenti merci e rafforzare il trasferimento del traffico dalla strada alla ferrovia. La priorità è pertanto assicurare la prosecuzione delle attività progettuali e autorizzative, accompagnando il progressivo avanzamento degli interventi con l'individuazione delle necessarie risorse finanziarie, da rendere disponibili in coerenza con il grado di maturità progettuale, così da consentire la piena funzionalità del Quadrante Europa in vista dei maggiori flussi di traffico attesi lungo il corridoio del Brennero.

ALLEGATO 2

5-05898 Barbagallo: Ritardi e criticità nella realizzazione del raddoppio ferroviario Giampilieri-Fiumefreddo.

TESTO DELLA RISPOSTA

Il raddoppio in variante della tratta Giampilieri-Fiumefreddo della linea ferroviaria Messina-Catania si sviluppa per circa 42 chilometri prevalentemente in sotterraneo e si articola nei lotti Fiumefreddo-Letojanni e Letojanni-Giampilieri.

Secondo quanto riferito dal gruppo Ferrovie dello Stato, le attività di scavo delle gallerie sono attualmente affidate a quattro TBM (*Tunnel Boring Machine*), che si trovano in diverse fasi operative. Presso il cantiere di Letojanni lo scavo è regolarmente in corso, mentre a Sciglio le lavorazioni proseguono con alcuni rallentamenti dovuti al rinvenimento di arsenico nei materiali estratti e alle condizioni idrogeologiche riscontrate. La TBM di Taormina è, invece, ferma dal mese di luglio 2026 per la sostituzione di un cuscinetto, intervento necessario per il quale la ripresa dello scavo è prevista a gennaio 2027. Quanto alla TBM destinata alla Galleria Quali, completato lo scavo della Galleria Scaletta, la macchina è stata traslata nel settembre 2026 e sono in via di ultimazione le operazioni di montaggio propedeutiche all'avvio del nuovo scavo.

A seguito del rinvenimento, nei materiali di scavo, di concentrazioni di arsenico di origine geogenica superiori ai limiti previsti, è stato definito, in accordo con gli enti competenti, uno specifico protocollo operativo, recepito in una variante gestionale. Questa prevede un incremento delle frequenze di caratterizzazione ambientale, l'introduzione di procedure per la gestione dei materiali in funzione degli esiti analitici, l'adeguamento dei sistemi di gestione e trattamento delle acque di dilavamento, nonché l'aggiornamento degli elaborati economici e del programma dei lavori. La variante è stata oggetto di approfondite verifiche, anche in relazione alla congruità dei maggiori costi richiesti dall'appaltatore, e risulta ormai prossima alla formalizzazione.

Ulteriori criticità sono emerse in fase di scavo in relazione alle condizioni idrogeologiche dei terreni, rendendo necessari specifici interventi di mitigazione. In particolare, presso la Galleria Sciglio sono attualmente in corso opere di drenaggio finalizzate a superare le problematiche riscontrate.

Sul piano tecnico-contrattuale, sono in corso interlocuzioni sulle riserve formulate dall'appaltatore. A tal fine sono stati nominati e insediati due collegi consultivi tecnici, che stanno progressivamente definendo le riserve e i quesiti formulati dall'appaltatore secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

Le problematiche tecniche, geologiche, idrogeologiche e ambientali emerse in fase esecutiva hanno determinato una revisione del cronoprogramma. Allo stato attuale, l'attivazione del raddoppio ferroviario è prevista nel 2031.

Con riferimento alla gestione del traffico dei mezzi di cantiere, il progetto ha acquisito le necessarie autorizzazioni nell'ambito della Conferenza di servizi. Successivamente alla consegna dei lavori, gli enti locali hanno tuttavia segnalato criticità connesse al transito dei mezzi pesanti sulla viabilità esistente, anche in relazione al trasporto delle TBM.

Per mitigare tali impatti sono state individuate diverse soluzioni, tra cui la rimodulazione degli orari di transito, anche attraverso accordi per i passaggi notturni, la realizzazione di una pista in sede promiscua lungo la linea Alcantara-Randazzo e la predisposizione di svincoli provvisori sulla A18, nei territori di Nizza di Sicilia e Sant'Alessio Siculo.

Per la realizzazione degli svincoli provvisori restano da completare alcuni adempimenti presso gli enti competenti (CTS, ARPA, MASE e Dipartimento regionale dei Beni culturali), necessari alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali previste dalla procedura di VIA. Inoltre, a seguito delle attività ispettive disposte dal MIT sull'autostrada Messina-Catania, sono in corso ulteriori approfondimenti volti a verificare la compatibilità del transito dei mezzi pesanti con le condizioni di sicurezza dei viadotti Agro e Fiumedinisi, nonché l'adeguatezza delle caratteristiche geometriche degli svincoli e delle relative rampe.

ALLEGATO 3

5-05954 Casu: Potenziamento della connettività lungo le linee ferroviarie nazionali.

TESTO DELLA RISPOSTA

In riferimento ai quesiti posti, rappresento quanto segue, sulla base degli elementi forniti dal Gruppo Ferrovie dello Stato.

Il Gruppo FS è impegnato nello sviluppo di un'iniziativa strategica volta a migliorare la qualità, la continuità e la resilienza dei servizi di connettività lungo la rete ferroviaria ad Alta Velocità/Alta Capacità, nella consapevolezza che la disponibilità di collegamenti digitali affidabili costituisce ormai un elemento essenziale della qualità complessiva del viaggio e della modernizzazione del sistema ferroviario nazionale.

In tale prospettiva, nel corso del 2025 è stata completata la prima fase sperimentale del progetto, che ha interessato circa sessanta chilometri della linea AV/AC Torino-Milano e ha riguardato la realizzazione di una copertura radio basata sulla tecnologia 5G. Sulla base degli esiti di questa prima sperimentazione, nel 2026 è stata avviata la seconda fase, con un'estensione dell'intervento fino a Rho Fiera, allo scopo di verificare la validità della soluzione tecnologica su una tratta ferroviaria completa.

Questa seconda fase, il cui completamento è previsto entro il 31 dicembre 2026, riveste particolare importanza perché consentirà di verificare concretamente le prestazioni della rete in condizioni operative particolarmente sfidanti, comprese velocità fino a 300 km/h e tratte caratterizzate dalla presenza di gallerie ferroviarie. I risultati permetteranno di acquisire un quadro tecnico più completo e di disporre degli elementi tecnici necessari per assumere le successive decisioni progettuali, industriali ed economiche in merito allo sviluppo dell'iniziativa.

Parallelamente, il Gruppo FS sta svolgendo approfondimenti tecnici, ingegneristici, autorizzativi e finanziari per valutare le modalità di un possibile sviluppo dell'infrastruttura sull'intera rete AV/AC nazionale. Tali analisi rivestono particolare rilevanza in quanto qualsiasi intervento dovrà essere progettato, pianificato e realizzato garantendo, in ogni fase, la piena compatibilità con l'esercizio ferroviario e assicurando che le attività si svolgano nel rispetto dell'esigenza di salvaguardare la sicurezza, la regolarità e la continuità del servizio di trasporto.

In questo quadro, il Gruppo FS opera in stretto coordinamento con le amministrazioni competenti e con le Autorità interessate, al fine di approfondire le condizioni normative, regolatone e industriali entro le quali un soggetto industriale come il Gruppo possa eventualmente sviluppare e gestire un'infrastruttura di telecomunicazioni. Sono pertanto in corso le attività propedeutiche a un'eventuale successiva fase di *execution*, che comprendono sia la predisposizione della documentazione tecnica e funzionale necessaria alla progettazione definitiva ed esecutiva della rete, sia le analisi regolatone, autorizzative e industriali necessarie all'avvio della successiva fase realizzativa.

Tra i principali profili oggetto di approfondimento figurano il quadro normativo applicabile alla realizzazione e alla gestione delle reti di comunicazione elettronica, il regime autorizzativo necessario per l'erogazione dei servizi di connettività e, soprattutto, le modalità di utilizzo delle risorse spettrali attualmente assegnate agli operatori mobili attraverso procedure competitive pubbliche.

Al riguardo, si precisa che il Gruppo FS non è attualmente titolare di frequenze radio mobili 5G e che l'utilizzo delle bande di frequenza destinate ai servizi mobili pubblici è disciplinato da un quadro regolatorio che prevede l'assegnazione dei re-

lativi diritti d'uso mediante procedure competitive promosse dal Ministero competente.

Nel medesimo contesto sono inoltre in corso valutazioni relative a possibili soluzioni tecnologiche complementari. Tra queste rientra anche uno scenario che prevede l'impiego di infrastrutture satellitari quale elemento integrativo dell'architettura complessiva di connettività.

ALLEGATO 4

5-05955 Ghirra: Iniziative per la continuità territoriale aerea con la regione Sardegna.

TESTO DELLA RISPOSTA

La mobilità dei cittadini della Sardegna rappresenta una priorità per il Governo e per il Mit nella consapevolezza che collegamenti aerei efficienti e accessibili costituiscono una condizione essenziale per garantire il diritto alla mobilità, contrastare gli svantaggi dell'insularità e assicurare la piena integrazione dell'isola nel sistema nazionale.

In questo quadro, si ricorda che, nell'ambito dell'attuale regime di continuità territoriale aerea, la società Aeroitalia assicura i collegamenti soggetti a oneri di servizio pubblico sulle rotte Cagliari-Roma Fiumicino, Cagliari-Milano Linate, Olbia-Roma Fiumicino, Olbia-Milano Linate e Alghero-Roma Fiumicino, mentre il collegamento Alghero-Milano Linate è operato da ITA *Airways*.

È opportuno precisare che, in ragione dell'attuale riparto delle competenze tra lo Stato e la Regione Autonoma della Sardegna, spetta a quest'ultima la competenza esclusiva, anche sotto il profilo finanziario, in materia di continuità territoriale aerea e di gestione dei collegamenti soggetti a oneri di servizio pubblico da e per l'isola.

Ciò non ha, tuttavia, impedito al Ministero di svolgere un ruolo attivo e di impulso istituzionale, nella consapevolezza della rilevanza nazionale della questione e della necessità di individuare soluzioni concrete a sostegno del sistema dei collegamenti aerei.

In particolare, a fronte delle criticità rappresentate dalle compagnie, connesse soprattutto all'eccezionale incremento del costo del carburante per l'aviazione, il Ministero ha promosso e partecipato a diversi tavoli di confronto con la Regione, ENAC e i vettori interessati, con l'obiettivo di individuare, nel rispetto del quadro normativo vigente, una soluzione condivisa per far fronte ai maggiori oneri sostenuti dalle compagnie aeree.

La Regione autonoma della Sardegna, con la legge regionale 21 settembre 2026, n. 20, ha istituito il « Fondo adeguamento costi da Jet fuel negli OSP », stanziando 10 milioni di euro e definendo i relativi criteri di utilizzo. La stessa regione ha inoltre completato le attività istruttorie finalizzate alla quantificazione dei maggiori costi sostenuti dai vettori che operano i collegamenti in regime di oneri di servizio pubblico.

A questo intervento si è aggiunta una significativa iniziativa del Governo. Il decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia di infrastrutture, trasporti e casa, approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 9 novembre, ha infatti previsto, per l'anno 2026, un ulteriore stanziamento di 10 milioni di euro, di parte statale, destinato al sostegno della continuità territoriale della Sardegna.

Con riferimento alle criticità segnalate dall'onorevole interrogante in merito all'offerta dei collegamenti aerei, si rappresenta che, in data 12 e 22 ottobre, sono pervenute due segnalazioni di passeggeri relative a una presunta riduzione delle frequenze giornaliere operate da Aeroitalia sulle rotte Olbia-Roma Fiumicino e Alghero-Roma Fiumicino, rispetto ai livelli minimi previsti dal decreto ministeriale n. 213 del *2025*, che disciplina l'imposizione degli oneri di servizio pubblico.

Su quanto evidenziato nell'interrogazione, la regione ha precisato che non risultano né adottati né programmati provvedimenti volti a consentire riduzioni stabili delle frequenze minime previste dal vigente regime di oneri di servizio pubblico, fermo restando la novità intervenuta proprio nella giornata di ieri, quando Aeroi-

talia ha notificato alla Regione Sardegna, e per conoscenza al Ministero, la decisione di cessare, dal 15 gennaio 2027, il servizio su tre delle cinque rotte attualmente esercitate Cagliari-Roma Fiumicino; Cagliari-Milano Linate; Alghero-Roma Fiumicino). La Regione ha, altresì, comunicato di avere avviato l'istruttoria finalizzata alla quantificazione dei maggiori oneri sostenuti dai vettori operanti i servizi di continuità territoriale da e per la Sardegna nel periodo interessato dall'eccezionale incremento del costo del carburante aeronautico (per ora per il periodo marzo - settembre, ma con una possibile proiezione almeno fino al 31 dicembre 2026).

Infine, con riferimento alla tutela dei passeggeri in caso di cancellazione dei voli, si rappresenta che la materia è disciplinata dal regolamento (CE) n. 261 del 2004, nonché dalle ulteriori disposizioni dell'ordinamento unionale in materia di diritti dei passeggeri del trasporto aereo. Qualora eventuali riduzioni delle frequenze dei collegamenti determinino la cancellazione di voli già posti in vendita e oggetto di prenotazione da parte dell'utenza, trovano applicazione le tutele previste dal citato regolamento. In tale ambito, gli obblighi di informazione e assistenza nei confronti dei passeggeri, nonché il diritto al rimborso o all'instradamento alternativo nei casi previsti dalla normativa vigente, gravano sui vettori aerei, mentre le attività di vigilanza e controllo sull'applicazione della predetta disciplina sono attribuite all'ENAC.

Il Ministero continuerà ad assicurare la massima attenzione al tema della continuità territoriale aerea (a maggior ragione per la delicata specificità degli OSP sardi), in raccordo con la Regione autonoma della Sardegna, l'ENAC e tutti i soggetti istituzionali e industriali coinvolti, al fine di garantire collegamenti adeguati, regolari e affidabili e tutelare il diritto alla mobilità dei cittadini sardi.

ALLEGATO 5

5-05962 Pastorella: Iniziative per la gestione delle emergenze vulcaniche e la continuità operativa dell'aeroporto di Catania-Fontanarossa.

TESTO DELLA RISPOSTA

In via preliminare, si rappresenta che i dati relativi alle limitazioni operative dell'aeroporto di Catania-Fontanarossa, ai voli cancellati o dirottati e ai passeggeri coinvolti in conseguenza dell'attività vulcanica dell'Etna sono nella disponibilità delle amministrazioni e degli enti competenti, cui spettano, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, le decisioni in materia di gestione dello spazio aereo, limitazioni operative degli scali e adozione delle conseguenti misure di *safety*.

Sulla base delle informazioni fornite dall'ENAC, si rappresenta che nel periodo 2021-2026 si sono registrate complessivamente 53 giornate di sospensione o limitazione delle operazioni aeroportuali connesse all'attività vulcanica dell'Etna, che hanno determinato effetti su 5.551 voli e coinvolto circa 870.000 passeggeri. Nel dettaglio, nel 2021 le limitazioni hanno interessato 12 giornate, con 226 voli e 26.894 passeggeri coinvolti; nel 2022, 2 giornate, 33 voli e 5.049 passeggeri; nel 2023, 4 giornate, 443 voli e 68.665 passeggeri; nel 2024, 10 giornate, 643 voli e 100.951 passeggeri; nel 2025, una giornata, 103 voli e 15.965 passeggeri. Nel 2026, infine, si sono registrate 24 giornate di limitazione, con 4.103 voli cancellati o dirottati e 652.377 passeggeri interessati.

Per affrontare le criticità emerse in occasione delle limitazioni operative dell'aeroporto di Catania connesse all'attività eruttiva dell'Etna, il Mit ha promosso e coordinato un tavolo tecnico con ENAC e Regione Siciliana, volto a individuare misure di miglioramento del coordinamento istituzionale e operativo. Nell'ambito dei lavori è stata evidenziata la necessità di predisporre strumenti straordinari per la gestione delle emergenze.

Sotto il profilo della sicurezza e della gestione aeroportuale, si precisa che l'ENAC attribuisce da tempo particolare rilievo alla gestione del rischio derivante dalla dispersione delle ceneri vulcaniche, avendo adottato, sin dal 2011, specifiche disposizioni operative, costantemente aggiornate, per garantire la sicurezza delle operazioni di volo. Tali procedure prevedono apposite strutture di coordinamento e gestione delle emergenze, con il coinvolgimento delle amministrazioni e degli operatori competenti. Inoltre, in considerazione dell'intensità e della persistenza dell'attività eruttiva registrata negli ultimi mesi, è stato istituito un tavolo tecnico interdisciplinare per individuare ulteriori interventi migliorativi delle procedure vigenti. In tale ambito si inserisce anche la consolidata collaborazione tra ENAC e l'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), al fine di raccordare il monitoraggio scientifico del fenomeno con le esigenze operative dell'aviazione civile. Sulla base delle risultanze dei lavori, l'ENAC ha avviato, d'intesa con i gestori aeroportuali interessati, l'aggiornamento delle analisi sulla capacità operativa degli scali potenzialmente coinvolti nella gestione del traffico dirottato da Catania, con particolare riguardo al sistema aeroportuale siciliano, al fine di potenziarne la capacità ricettiva e di risposta.

È stata inoltre evidenziata la necessità di rafforzare il coordinamento tra trasporto aereo e trasporti terrestri, per assicurare un'efficace redistribuzione dei passeggeri verso gli aeroporti alternativi. In tale ambito, è emersa l'opportunità di definire preventivamente accordi operativi tra vettori aerei, operatori del trasporto pubblico e imprese ferroviarie, nonché l'adozione di un modello di *governance* dedicato, fondato su una cabina di regia interistitu-

zionale e la predisposizione di un Piano straordinario di emergenza, finalizzati a garantire la tempestiva disponibilità dei mezzi di trasporto e il coordinamento delle soluzioni di mobilità alternativa in caso di future emergenze determinate dall'attività vulcanica.

Particolare attenzione è stata dedicata anche alla comunicazione, per rafforzare ulteriormente i meccanismi di informazione e condivisione dei dati e per assicurare comunicazioni sempre più tempestive e uniformi. A tal fine, il gestore dell'aeroporto di Catania diffonde le informazioni ufficiali sullo stato dei voli, comprese cancellazioni, ritardi e dirottamenti, attraverso il sito istituzionale, l'applicazione mobile e i canali *social*, sulla base delle comunicazioni dei vettori.

Il Ministero continuerà a seguire, in raccordo con la Regione Siciliana, l'ENAC e gli altri soggetti interessati, l'attuazione delle iniziative avviate, promuovendo il rafforzamento del coordinamento istituzionale, l'integrazione dei sistemi di trasporto e informazione e la resilienza del sistema aeroportuale siciliano, con l'obiettivo di garantire la sicurezza delle operazioni e ridurre i disagi per i passeggeri in occasione di future emergenze vulcaniche.

ALLEGATO 6

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. C. 2984, approvata dal Senato, e abb.

PARERE APPROVATO

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminata, per i profili di competenza, la proposta di legge C. 2984, approvata dal Senato, e abbinate, recante « Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio »;

premesso che:

gli eventi di impatto violento tra aeromobili e animali selvatici (c.d. *wildlife strike*) sono in costante crescita;

secondo i dati diffusi dall'Ente nazionale per l'aviazione civile-*Birdstrike Committee Italy* (ENAC-*BSCI*) nella « *Wildlife Strike*. Relazione annuale 2025 », nel 2025 sono stati segnalati 3.107 impatti, con un aumento del 18,7 per cento rispetto al 2024, a causa, tra l'altro, dell'incremento numerico di molte popolazioni di animali selvatici;

il 6,5 per cento degli impatti si è verificato con mammiferi e rettili; inoltre l'80 per cento degli eventi avviene in aeroporto o nelle immediate vicinanze, durante le fasi critiche di decollo e atterraggio;

in tale contesto, l'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, della proposta di legge in esame interviene al fine di rafforzare la sicurezza del traffico aereo, estendendo i controlli all'interno degli aeroporti, a legislazione vigente limitati al solo livello di popolazione degli uccelli, al livello dell'intera popolazione della fauna selvatica e delle specie domestiche inselvatichite e trasferendo la titolarità dell'attività di controllo ai gestori delle infrastrutture aeroportuali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 7

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2016/679, (UE) 2018/1724, (UE) 2018/1725 e (UE) 2023/2854 e le direttive 2002/58/CE, (UE) 2022/2555 e (UE) 2022/2557 per quanto riguarda la semplificazione del quadro legislativo nel settore digitale e che abroga i regolamenti (UE) 2018/1807, (UE) 2019/1150 e (UE) 2022/868 e la direttiva (UE) 2019/1024 (*omnibus* digitale). (COM(2025)837 final).

DOCUMENTO FINALE APPROVATO

La IX Commissione (Trasporti, Poste e Telecomunicazioni),

esaminata, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento della Camera dei deputati, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2016/679, (UE) 2018/1724, (UE) 2018/1725 e (UE) 2023/2854 e le direttive 2002/58/CE, (UE) 2022/2555 e (UE) 2022/2557 per quanto riguarda la semplificazione del quadro legislativo nel settore digitale e che abroga i regolamenti (UE) 2018/1807, (UE) 2019/1150 e (UE) 2022/868 e la direttiva (UE) 2019/1024 (omnibus digitale) (COM(2025)837 final);

tenuto conto del mandato negoziale sulla proposta, adottato dal Consiglio il 21 ottobre 2026 in vista dell'avvio dei negoziati interistituzionali;

tenuto conto altresì degli elementi di conoscenza e di valutazione emersi nel corso delle audizioni svolte nell'ambito dell'esame della proposta;

considerati i rilievi formulati dalla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) nel documento approvato il 24 febbraio 2026 sulla proposta, con particolare riguardo al rispetto del principio di attribuzione e alla conformità ai principi di sussidiarietà e proporzionalità;

preso atto della risposta fornita dalla Commissione europea alle osservazioni formulate, nell'ambito del dialogo politico, nel documento approvato dalla XIV Commissione;

considerato che la Tabella di marcia « Un'Europa, Un mercato unico » del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione e della Commissione europea prevede l'adozione della proposta entro la fine del 2026;

premesso che:

è pienamente condivisibile l'obiettivo della proposta di semplificare e razionalizzare il quadro legislativo europeo del settore digitale, che negli ultimi anni si è progressivamente ampliato attraverso l'adozione di numerosi atti normativi settoriali;

si accoglie pertanto con favore la presentazione della proposta, a condizione che essa rappresenti il primo passo di un più ampio processo di semplificazione volto a rafforzare la competitività, la capacità innovativa e l'attrattività dell'ecosistema digitale europeo;

la competitività dell'ecosistema dipende inoltre dalla capacità delle amministrazioni pubbliche di accedere tempestivamente alle tecnologie necessarie alla trasformazione digitale, evitando che rigidità procedurali o eccessivi oneri amministrativi compromettano l'attuazione degli investimenti pubblici e dei programmi europei di innovazione;

la riduzione delle sovrapposizioni normative e degli oneri amministrativi può contribuire al rafforzamento dell'autonomia tecnologica europea e ad evitare incertezze applicative che potrebbero generare

maggiori oneri per imprese, comparti industriali e pubbliche amministrazioni; sotto questo profilo, la decisione della Commissione europea di non elaborare una valutazione di impatto in ragione, a suo avviso, della natura tecnica e mirata delle modifiche prospettate, limita significativamente la possibilità di valutarne in maniera completa gli effetti economici, amministrativi e concorrenziali, soprattutto con riferimento alle disposizioni suscettibili di incidere sui modelli di *business* esistenti e sugli investimenti già effettuati dagli operatori;

gli obiettivi di semplificazione e di riduzione degli oneri amministrativi non devono tuttavia pregiudicare il livello sostanziale di tutela dei diritti fondamentali riconosciuto agli utenti e agli operatori economici;

il settore della misurazione dell'*audience* assume specifica importanza ai fini della tutela effettiva del pluralismo nella misura in cui concorre ad assicurare parità di condizioni tra i diversi attori del mercato di riferimento; i dati di *audience*, infatti, incidono in modo determinante sulla valorizzazione delle inserzioni di pubblicità, nonché sulla valutazione del ritorno sugli investimenti effettuati e sulla pianificazione e ottimizzazione degli investimenti futuri; al contempo, gli introiti da pubblicità costituiscono ancora oggi una delle principali fonti di ricavo dei servizi media: ne consegue che assume significativa rilevanza per gli investitori, e per tutto il settore in generale, disporre di un dato attendibile, prodotto secondo metriche certe e trasparenti e, soprattutto, da un soggetto terzo e indipendente;

l'articolo 24 del regolamento (UE) 2024/1083 (regolamento sulla libertà dei media – EMFA) stabilisce che i fornitori di sistemi di misurazione dell'*audience* garantiscono che la metodologia utilizzata per la misurazione, e i loro sistemi nel complesso, rispettino i principi di trasparenza, imparzialità, inclusività, proporzionalità, non discriminazione, comparabilità e verificabilità; in tale contesto, il ruolo dei *Joint Industry Committee* (JIC) è stato ampiamente riconosciuto e promosso;

considerato che:

il mandato negoziale adottato dal Consiglio è, in linea generale, condivisibile, in quanto prospetta modifiche volte in larga misura a: semplificare le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati – GDPR), garantendo al contempo un'adeguata tutela dei diritti fondamentali; rafforzare le garanzie contro il rischio di divulgazione di segreti commerciali verso Paesi terzi; sostituire il punto di accesso unico a livello di Unione proposto dalla Commissione europea con l'istituzione di un punto di accesso nazionale in ciascuno Stato membro;

le previsioni di cui all'articolo 1, paragrafo 15, della proposta stabiliscono che le disposizioni di cui al capo VI del regolamento (UE) 2023/2854 (*Data Act*), relative al passaggio tra fornitori di servizi di trattamento dei dati, ad eccezione dell'articolo 29 sull'abolizione graduale delle tariffe di passaggio, non si applicano ai servizi di trattamento dei dati diversi da quelli IaaS (*Infrastructure as a Service*), qualora la fornitura di tali servizi si basi su un contratto concluso il 12 settembre 2025 o anteriormente e sia relativo a servizi personalizzati o il fornitore sia una piccola e media impresa (PMI) o una piccola impresa a media capitalizzazione (*small mid-cap*); tale esclusione potrebbe determinare un effetto spiazzamento rispetto a investimenti già effettuati dalle imprese in relazione a precedenti accordi contrattuali; inoltre, l'esenzione prevista per i servizi personalizzati potrebbe generare frammentazione applicativa tra gli Stati membri, in quanto la proposta non fornisce criteri sufficientemente chiari in ordine alla loro definizione;

lo stesso articolo 1, paragrafo 15, prevede che il fornitore di un servizio di trattamento dei dati possa includere, in caso di risoluzione anticipata, disposizioni relative a sanzioni proporzionate in un contratto di durata fissa per la fornitura di servizi di trattamento dei dati diversi da quelli IaaS; in questo modo, sembra introdursi una differenziazione tra i fornitori di servizi che non appare giustificata da al-

cuna evidenza di mercato e che il mandato negoziale del Consiglio opportunamente elimina, estendendo tale facoltà a tutti i servizi di trattamento dei dati; resta tuttavia l'assenza di criteri utili a definire il concetto di proporzionalità nelle penali, che potrebbe determinare anch'essa interpretazioni divergenti tra gli Stati membri;

è accolto con favore il divieto di imposizione di obblighi di localizzazione dei dati non personali, di cui al nuovo articolo 32 *novies* introdotto nel *Data Act* dall'articolo 1, paragrafo 18, della proposta, in quanto la loro imposizione determinerebbe una frammentazione del mercato interno, nonché un aumento dei costi a carico delle imprese; appare tuttavia opportuno chiarire la portata della deroga per motivi di sicurezza pubblica;

l'imposizione di tariffe e licenze separate per le imprese designate come *gatekeeper* ai sensi del regolamento (UE) 2022/1925 (regolamento sui mercati digitali – DMA), previste rispettivamente dai nuovi articoli 32 *octodecies*, paragrafo 6, e 32 *novodecies*, paragrafo 4, introdotti nel *Data Act* ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 18, della proposta, potrebbe alterare il mercato penalizzando in maniera sproporzionata soggetti che svolgono funzioni e attività utili per l'erogazione di servizi da parte di tutti gli operatori dell'ecosistema digitale;

è pienamente condivisibile l'obiettivo di favorire l'utente nel passaggio da un fornitore *cloud* a un altro; tuttavia, lo sviluppo di specifiche comuni in materia di interoperabilità dovrebbe avvenire, invece che per via normativa, mediante il coinvolgimento di organismi riconosciuti di standardizzazione;

il chiarimento della definizione di dato personale di cui all'articolo 4 del GDPR, previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, della proposta, se da un lato appare coerente con l'approccio basato sul rischio alla base della normativa europea sull'intelligenza artificiale (IA), dall'altro, introduce un criterio soggettivo che potrebbe restringere eccessivamente tale definizione;

così come riformulata dalla proposta della Commissione europea, la nozione di dato personale non sarebbe più valutata in astratto, bensì in relazione alla possibilità di un'entità terza di identificare, secondo i mezzi ragionevolmente a sua disposizione, la persona fisica a cui si riferiscono le informazioni, generando il rischio che interpretazioni e valutazioni differenti creino incertezza relativamente a profili quali la responsabilità e le determinazioni contrattuali tra le parti;

il mandato negoziale del Consiglio sopprime opportunamente tale modifica, limitando l'approccio relativo ai soli dati pseudonimizzati nel nuovo articolo 25-*bis* del GDPR introdotto dal nuovo articolo 3, paragrafo 10, come riformulato;

l'articolo 3, paragrafo 1, lettera *b)*, della proposta modifica l'articolo 4 del GDPR al fine di inserire la definizione di ricerca scientifica, non escludendo che essa possa anche mirare a promuovere un interesse commerciale; in tal modo, considerata anche la modifica prevista dall'articolo 3, paragrafo 2, che interviene sull'articolo 5, paragrafo 1, lettera *b)*, del GDPR per prevedere che l'ulteriore trattamento dei dati personali a fini di ricerca scientifica è considerato compatibile con le finalità iniziali indipendentemente dalla verifica di compatibilità caso per caso prevista dall'articolo 6, paragrafo 4, dello stesso GDPR, le citate disposizioni potrebbero stabilire la disponibilità perpetua dei dati personali raccolti ai fini di ricerca scientifica anche per fini commerciali;

il mandato negoziale del Consiglio mantiene il riferimento all'interesse commerciale, ma modifica la definizione di ricerca scientifica al fine di circoscriverla, chiedendo il perseguimento di un approccio metodologico e sistematico e la produzione di risultati verificabili e trasparenti;

non risultano sufficientemente chiariti i criteri validi per la valutazione della sproporzione dello sforzo che esonera il titolare del trattamento, ai sensi delle modifiche prospettate dall'articolo 3, paragrafo 3, della proposta, dall'eliminazione

delle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9 del GDPR, qualora tali dati fossero individuati negli insiemi utilizzati per l'addestramento, la prova o la convalida oppure all'interno del sistema o del modello di IA nonostante l'adozione di misure organizzative e tecniche;

si considera, tuttavia, con favore la limitazione al solo trattamento incidentale di dati residui, introdotta dal mandato negoziale del Consiglio, della deroga prevista per il trattamento di categorie particolari di dati dalla nuova lettera k) all'articolo 9, paragrafo 2, del GDPR;

la modifica della previsione in tema di esercizio del diritto di accesso di cui all'articolo 3, paragrafo 4, della proposta, che consente il rifiuto o la subordinazione a un contributo spese ragionevole delle istanze nel caso in cui l'interessato violi i diritti conferiti dal GDPR per finalità diverse dalla protezione dei suoi dati, non appare coerente con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione che riconosce che tale regolamento è volto a tutelare, con il diritto alla protezione dei dati, anche altri diritti e libertà fondamentali;

il mandato negoziale del Consiglio sostituisce opportunamente tale criterio con quello dell'intento abusivo dell'interessato, il cui onere della prova grava sul titolare del trattamento;

la nuova formulazione dell'articolo 13, paragrafo 4, del GDPR, prospettata dall'articolo 3, paragrafo 5, della proposta, che prevede una deroga agli obblighi di informativa di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 dello stesso articolo, potrebbe determinare interpretazioni disomogenee in relazione al presupposto di trattamenti non intensivi, poiché tale concetto non sembra adeguatamente circoscritto a livello operativo;

l'introduzione, all'articolo 13, di un nuovo paragrafo 5, prevista dal mandato negoziale del Consiglio, appare tuttavia superare tale criticità, sostituendo tale presupposto con criteri più circoscritti;

analogamente, la modifica disposta dall'articolo 3, paragrafo 7, all'articolo 22 del GDPR potrebbe prestarsi ad interpretazioni arbitrarie e applicazioni disomogenee tra gli Stati membri in quanto, rovesciando la struttura logica della norma, l'aggiunta dell'inciso « indipendentemente dal fatto che la decisione possa essere presa con mezzi diversi da quelli esclusivamente automatizzati », al paragrafo 1, lettera a), neutralizza il requisito di necessità presente nella versione vigente;

il mandato negoziale del Consiglio ripristina la struttura vigente dell'articolo 22, riconducendo il contenuto dell'inciso al considerando 38;

il rinvio introdotto dall'articolo 3, paragrafo 10, della proposta ad atti di esecuzione della Commissione europea per specificare i mezzi e i criteri utili a determinare se i dati risultanti dalla pseudonimizzazione non costituiscano dati personali, previsto con l'introduzione del nuovo articolo 41-*bis* nel GDPR, potrebbe incidere in maniera rilevante sull'ambito di applicazione oggettivo del regolamento; il mandato negoziale del Consiglio sostituisce opportunamente tale rinvio con un parere del Comitato europeo per la protezione dei dati; si ritiene comunque necessario inserire un riferimento esplicito nella disposizione alle tecnologie di miglioramento della *privacy* esistenti che consentono di ridurre al minimo l'uso dei dati personali;

le disposizioni relative alla gestione del consenso, ai *cookie* e alla misurazione dell'*audience* costituiscono uno degli ambiti più delicati della proposta, in quanto incidono contemporaneamente sulla tutela della *privacy* degli utenti, sulla sostenibilità economica dell'ecosistema digitale europeo e sulla disponibilità di sistemi indipendenti di misurazione e verifica dei dati;

l'articolo 3, paragrafo 15, della proposta integra nel GDPR la disciplina relativa ai *cookie* con l'intento di modernizzare e razionalizzare le norme sul trattamento dei dati personali conservati nelle apparecchiature terminali; tuttavia, il mantenimento di due distinti regimi normativi, il GDPR e la direttiva 2002/58/CE (*ePrivacy*), nonché di diversi meccanismi di *enforce-*

ment, per i medesimi strumenti di tracciamento, determina una stratificazione normativa non coerente con l'obiettivo di semplificazione del quadro regolatorio;

il mandato negoziale del Consiglio, riconducendo le disposizioni in commento nell'ambito dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva *ePrivacy*, supera tuttavia tale criticità affidandone la vigilanza alle autorità di controllo istituite ai sensi del GDPR;

le deroghe per la conservazione o l'accesso senza consenso a dati personali contenuti nell'apparecchiatura terminale, previste dalla proposta della Commissione europea al paragrafo 3 del nuovo articolo 88-*bis* del GDPR, non sono individuate in maniera adeguatamente precisa, determinando il rischio di interpretazioni discrezionali: sarebbe pertanto necessario individuare, anche in riferimento al mandato negoziale del Consiglio, le attività esentate dalla raccolta del consenso, perché considerate a basso rischio, mediante un elenco periodicamente aggiornato dalla Commissione europea in collaborazione con le autorità nazionali;

il testo della proposta, nella versione originale, rischierebbe di compromettere l'effettiva applicazione delle disposizioni menzionate dall'EMFA; in particolare, la deroga prevista all'articolo 88-*bis*, paragrafo 3, lettera c), del GDPR, così come formulata, circoscrive il perimetro dell'esenzione dall'obbligo di consenso alle sole informazioni aggregate sull'utilizzo di un servizio *online* al fine di misurare l'*audience* di tale servizio, qualora ciò sia effettuato dal titolare del trattamento di tale servizio *online* esclusivamente per uso proprio;

tale formulazione potrebbe porre seri ostacoli allo svolgimento dell'attività di misurazione dell'*audience* da parte dei JIC, impedendo il pieno dispiegarsi dei principi sanciti dall'EMFA;

per tali ragioni, si accoglie positivamente la nuova formulazione contenuta nel mandato negoziale del Consiglio, nella quale la norma è stata trasposta nell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva *ePrivacy* con un esplicito riferimento all'articolo 24 EMFA, nonché mediante la rimozione della dicitura « esclusivamente per uso proprio », che limitava l'azione dei JIC e delle *market research company*;

resta tuttavia ferma l'esigenza di una più esplicita esenzione per *l'audience measurement*, in linea con l'articolo 24 EMFA, nel rispetto delle migliori pratiche utilizzate nella misurazione degli ascolti condotte da soggetti terzi indipendenti che agiscano per conto del settore dei media, e di un maggiore allineamento con la definizione contenuta nell'articolo 2, punto 16, del medesimo regolamento, al fine di salvaguardare le metodologie consolidate del settore, insieme ad una maggiore chiarezza in relazione alla responsabilità dei JIC in qualità di *controller* dei dati;

si rileva comunque l'importanza di raggiungere un equilibrio avanzato tra l'esigenza di tutelare la *privacy* degli utenti e la necessità di garantire che il mercato digitale europeo operi in condizioni di trasparenza e verificabilità dei dati;

nonostante si condivida l'intento di semplificare il processo di acquisizione del consenso, le previsioni del nuovo articolo 88-*bis*, paragrafo 4, che stabiliscono la facoltà dell'interessato di respingere le richieste di consenso con un solo *click* e l'obbligo per il titolare del trattamento di non presentare una nuova richiesta per la stessa finalità per il periodo durante il quale può legittimamente avvalersi del consenso, nonché, qualora l'interessato abbia in precedenza rifiutato, per un periodo di almeno sei mesi, appaiono di difficile applicazione operativa, considerati i contesti tecnici differenti in cui dovrebbero inserirsi; in aggiunta, potrebbero determinare un aumento rilevante degli oneri a carico delle imprese e limitare la loro possibilità di dialogo con l'utenza;

il mandato negoziale del Consiglio, che sopprime l'articolo 88-*bis* del GDPR, collocando la disciplina in commento all'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva *ePrivacy*, riduce da sei a quattro mesi il periodo minimo durante il quale, a seguito di un

rifiuto, non può essere presentata una nuova richiesta di consenso per la stessa finalità e chiarisce, nel considerando 45), i casi in cui una nuova richiesta di consenso è comunque ammessa;

analogamente, non appaiono tecnicamente praticabili in contesti *online* eterogenei, che generano scenari di consenso differenziati, le disposizioni del nuovo articolo 88-*ter*, secondo cui gli interessati dovrebbero poter ricorrere a indicazioni automatizzate e leggibili da dispositivo automatico della loro scelta di accettare o rifiutare una richiesta di consenso o di opporsi al trattamento dei dati; inoltre, meccanismi centralizzati di gestione del consenso a livello di *browser* potrebbero sollevare dubbi di coerenza rispetto alla necessità di garantire che il consenso soddisfi i requisiti del GDPR quanto all'adeguata informazione dell'interessato circa, tra gli altri, l'identità del titolare del trattamento, le finalità del trattamento e i tempi di conservazione; infine, un sistema di gestione del consenso come quello prospettato potrebbe:

i. generare criticità sotto il profilo concorrenziale, attribuendo agli operatori di *browser* l'esclusiva gestione dei consensi, aspetto che appare in contraddizione con l'obiettivo della normativa digitale dell'Unione che mira a limitare il potere dei *gatekeeper*;

ii. creare complessità normative in materia di responsabilità del trattamento ai sensi del GDPR;

iii. minare il modello economico dell'*Open Internet* penalizzando gli operatori, aspetto che non è stato adeguatamente valutato alla luce della già richiamata decisione della Commissione di non elaborare una valutazione di impatto completa;

per questi motivi si accoglie con favore la soppressione dell'articolo 88-*ter* prevista dal mandato negoziale del Consiglio, di cui si auspica la conferma nel corso dei negoziati interistituzionali;

si accoglie con favore l'introduzione del nuovo articolo 88-*quater* nel GDPR che, prevedendo che in determinate condizioni il legittimo interesse possa costituire la base giuridica per il trattamento dei dati personali nel contesto dello sviluppo e del funzionamento di un sistema o di un modello di IA, risponde a un limite strutturale che ha influito negativamente sulle capacità di sviluppo delle imprese europee; tuttavia, sia la formulazione della Commissione europea, nella parte in cui riconosce agli Stati membri la possibilità di richiedere espressamente il consenso, sia il mandato negoziale del Consiglio che ne mantiene il riferimento nel nuovo considerando 33-*bis*, potrebbero determinare rischi di frammentazione del mercato interno e di incertezza giuridica per gli operatori;

il mandato negoziale del Consiglio sopprime gli obblighi di maggiore trasparenza e il diritto incondizionato di opposizione previsti dalla proposta della Commissione europea, limitandosi a richiamare il diritto di opposizione di cui all'articolo 21 del GDPR; andrebbe pertanto valutata, nel corso dei negoziati, la possibilità di prevedere nel testo garanzie specifiche ulteriori rispetto a quelle previste in via generale dal GDPR;

l'introduzione di un punto di accesso unico per la segnalazione di incidenti, prevista dall'articolo 6, paragrafo 1, della proposta, che aggiunge l'articolo 23-*bis* alla direttiva (UE) 2022/2555 (NIS 2), potrebbe aumentare la complessità dell'attuale sistema basato su strutture nazionali, la cui conoscenza tempestiva della segnalazione non deve in alcun modo essere compromessa, e penalizzare gli operatori economici di dimensioni minori rispetto alle imprese attive in più giurisdizioni: per questi motivi è opportuno tutelare le specificità nazionali e i singoli punti di accesso nazionali, nonché la competenza esclusiva degli Stati membri in materia di sicurezza nazionale;

si sostiene pertanto il testo come modificato dal mandato negoziale del Consiglio, che sostituisce il punto di accesso unico europeo con punti di accesso nazionali configurabili in base alle strutture e alla ripartizione di competenze esistenti;

lo stesso articolo 6 della proposta non estende all'intero quadro regolatorio di sicurezza informativa il principio di esonero da responsabilità per i soggetti segnalanti già previsto dall'articolo 23, paragrafo 1, della direttiva NIS 2, secondo cui la sola notifica di un incidente non espone il soggetto che la effettua a una maggiore responsabilità;

la proposta non prevede inoltre una piena armonizzazione degli obblighi di notifica previsti dai diversi atti legislativi del quadro normativo vigente in materia di cibersicurezza, la cui attuale stratificazione rende onerosa la conformità per le imprese; dovrebbe invece essere garantita l'effettiva adozione del principio *report once, share many* per la segnalazione degli incidenti, che genererebbe una riduzione degli oneri di notifica per gli operatori economici, in particolare per le PMI;

l'articolo 10 della proposta prevede l'abrogazione pressoché integrale del regolamento (UE) 2019/1150 (*Platform to Business* – P2B), che costituisce la disciplina specialistica delle relazioni commerciali tra piattaforme e imprese, in quanto il regolamento (UE) 2022/2065 (regolamento sui servizi digitali – DSA) e il regolamento DMA forniscono, secondo la Commissione europea, un quadro normativo completo al fine di garantire ambienti *online* sicuri, prevedibili e affidabili per tutti gli utenti e stabiliscono condizioni di parità per le imprese nei mercati digitali (considerando 59); tuttavia, tale abrogazione potrebbe determinare una compressione del livello di tutela attualmente garantito a favore degli utenti commerciali, nonché, sotto il profilo della *governance*, un ridimensionamento del ruolo delle autorità nazionali e la perdita del presidio di prossimità relativo alle esigenze delle imprese, dato che, mentre il regolamento P2B attribuisce competenze di *enforcement* alle autorità nazionali, il regolamento DSA prevede una centralizzazione delle funzioni di vigilanza secondo il principio del Paese di origine;

il mandato negoziale del Consiglio supera in larga parte tali criticità, prevedendo, in luogo dell'abrogazione del regolamento P2B, la soppressione di singole disposizioni e il mantenimento di alcune definizioni, delle norme su termini e condizioni, limitazione, sospensione e cessazione, posizionamento, trattamento differenziato, gestione dei reclami e applicazione da parte degli Stati membri;

considerato altresì che il successo dell'iniziativa dipenderà dalla capacità di conseguire un'effettiva riduzione della complessità normativa senza compromettere la certezza del diritto, la tutela dei diritti fondamentali e il corretto funzionamento del mercato unico digitale;

rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

esprime una

VALUTAZIONE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

si modifichi la formulazione dell'articolo 5, paragrafo 2, della proposta accogliendo la versione contenuta nel mandato negoziale del Consiglio adottato il 21 ottobre 2026, ma rimodulandola nella parte in cui modifica l'articolo 5, paragrafo 3, lettera d), della direttiva *ePrivacy*, al fine di assicurare lo svolgimento dell'attività di misurazione dell'*audience* da parte dei JIC, in linea con le metodologie consolidate nel settore e con i principi stabiliti dall'EMFA;

e con le seguenti osservazioni:

1) si sostenga, nel corso dei negoziati, il rafforzamento della possibilità di rifiutare la condivisione di dati che potrebbero divulgare segreti commerciali, di cui all'articolo 1, paragrafo 3, della proposta, che modifica l'articolo 4, paragrafo 8, del *Data Act*, secondo quanto previsto dal mandato negoziale del Consiglio;

2) si introduca, all'articolo 1, paragrafo 15, una clausola che escluda tutti i contratti preesistenti dall'ambito di applicazione del *Data Act*;

3) si valuti inoltre la possibilità, al medesimo paragrafo, di precisare la definizione di servizi personalizzati e il concetto di proporzionalità nelle sanzioni, e si sostenga, nel corso dei negoziati, l'estensione anche ai fornitori di servizi IaaS della possibilità di introdurre disposizioni relative a sanzioni proporzionate in caso di risoluzione anticipata di un contratto di durata fissa, come previsto dal mandato negoziale del Consiglio;

4) fermo restando il divieto di imporre obblighi di localizzazione dei dati non personali di cui al nuovo articolo 32 *novies* del *Data Act*, previsto dalla proposta e confermato dal mandato negoziale del Consiglio, si sostenga, nel corso dei negoziati interistituzionali, che sia fatta salva, nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità, la possibilità per gli Stati membri di adottare misure a tutela della sicurezza nazionale e pubblica, delle infrastrutture critiche, della continuità dei servizi pubblici essenziali e del patrimonio informativo strategico delle pubbliche amministrazioni, tenendo altresì conto dei rischi derivanti dall'applicazione extraterritoriale delle legislazioni di Paesi terzi;

5) si consideri la possibilità di prevedere una differenziazione delle tariffe per l'accesso ai dati aperti, di cui al nuovo articolo 32 *octodecies*, paragrafo 6, del *Data Act*, solamente in base al volume dei dati richiesti;

6) si sostenga la soppressione della modifica alla definizione di dato personale ai sensi del GDPR di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della proposta, come previsto dal mandato negoziale del Consiglio, e si precisino, in relazione al nuovo articolo 25-*bis* da esso introdotto, i parametri utili a valutare il concetto di ragionevolezza e le responsabilità di tale valutazione;

7) si valuti l'opportunità di chiarire ulteriormente il rapporto tra attività di ricerca scientifica e finalità commerciali, come previsto in parte dal mandato negoziale del Consiglio, individuando condizioni e garanzie adeguate che consentano il riutilizzo dei dati per attività innovative senza compromettere il livello di tutela riconosciuto agli interessati;

8) si consideri la possibilità di estendere l'esenzione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della proposta anche alla ricerca in ambito tecnologico quando il riutilizzo dei dati è orientato al miglioramento dei prodotti o dei servizi del titolare;

9) si valuti la possibilità di tenere conto, per la precisazione dei parametri di valutazione della sproporzione rispetto alle modifiche previste dall'articolo 3, paragrafo 3, dello stato di evoluzione della tecnologia e dell'impatto sugli interessati, nonché di garantire in maniera effettiva l'esercizio dei diritti degli utenti previsti dal GDPR anche nel contesto dell'addestramento dell'IA;

10) al fine di identificare il carattere abusivo delle istanze di accesso, si sostenga la sostituzione del criterio di perseguimento di finalità diverse dalla protezione dei dati, introdotto dall'articolo 3, paragrafo 4, della proposta, con un requisito maggiormente idoneo a delineare correttamente la connotazione abusiva, come previsto dal mandato negoziale del Consiglio;

11) si consideri l'opportunità di semplificare ulteriormente gli obblighi informativi previsti dall'articolo 13 del GDPR, anche attraverso modelli multilivello che consentano di fornire in prima istanza le informazioni essenziali, rinviando a livelli successivi per gli approfondimenti richiesti dagli interessati;

12) si sostenga, come previsto dal mandato negoziale del Consiglio, il ripristino della struttura vigente dell'articolo 22 del GDPR, con la riconduzione ai considerando dell'inciso aggiunto al paragrafo 1, lettera a), dall'articolo 3, paragrafo 7, della proposta della Commissione europea, in modo da preservarne la valenza interpretativa senza attribuirgli un'efficacia normativa vincolante;

13) si sostenga l'esenzione dall'obbligo di consenso, prevista dal mandato negoziale del Consiglio all'articolo 5, paragrafo 3, lettera c), della direttiva *ePrivacy*,

per l'uso di *cookie* di prime parti e tecnologie analoghe al fine esclusivo di generare statistiche aggregate e anonime sull'utilizzo del servizio, a condizione che siano rispettate adeguate garanzie per gli utenti;

14) si ridefinisca la prevista esenzione per motivi di sicurezza, di cui alla lettera e) dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva *ePrivacy* nel mandato negoziale del Consiglio, per includere la protezione dalle frodi;

15) con riferimento al regime dei trasferimenti internazionali di dati personali, si valuti l'opportunità di prevedere eventuali modifiche al capo V del GDPR, relativo ai trasferimenti di dati personali verso Paesi terzi o organizzazioni internazionali, al fine di:

i. garantire un maggiore coinvolgimento dei portatori di interesse nella valutazione di adeguatezza dei regimi di protezione dei dati personali di cui all'articolo 45;

ii. fornire maggiore certezza giuridica in relazione all'utilizzo delle garanzie adeguate al trasferimento in assenza di una decisione di adeguatezza di cui all'articolo 46;

16) si sostenga, nel corso dei negoziati interistituzionali, l'introduzione del nuovo paragrafo 5-*bis* all'articolo 97 del GDPR, prevista dal mandato negoziale del Consiglio, affinché la redazione della relazione della Commissione europea ivi prevista sia finalizzata all'adozione di concrete misure di semplificazione degli adempimenti amministrativi, informativi e documentali, secondo criteri di proporzionalità rispetto alle dimensioni degli operatori economici e al livello effettivo di rischio delle attività svolte, con particolare riguardo alle micro, piccole e medie imprese e agli studi professionali, ferma restando la tutela dei diritti degli interessati;

17) si sostenga, come previsto dal mandato negoziale del Consiglio, l'istituzione di un punto informativo unico europeo gestito dall'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza (ENISA) in luogo del punto di accesso unico per la segnalazione degli incidenti previsto dall'articolo 6, paragrafo 1, della proposta, al fine di mappare gli obblighi di notifica e indirizzare i soggetti verso i referenti nazionali competenti, senza modificare le competenze degli Stati membri o raccogliere dati;

18) si esamini la possibilità di allineare le tempistiche di segnalazione degli incidenti, stabilire una soglia armonizzata per identificare quelli significativi ai fini degli obblighi di notifica e dare piena attuazione al principio *report once, share many*, anche attraverso l'adozione di un modello europeo unico per la trasmissione delle comunicazioni;

19) si sostenga, nel corso dei negoziati interistituzionali, il mantenimento, come previsto dal mandato negoziale del Consiglio, delle disposizioni del regolamento P2B necessarie a garantire condizioni di trasparenza, equità e non discriminazione nei rapporti tra le piattaforme digitali e gli utenti commerciali, con particolare riferimento alla tutela delle micro, piccole e medie imprese, salvaguardando altresì il ruolo delle autorità nazionali competenti e assicurando adeguati strumenti di tutela nei confronti di condotte commerciali scorrette;

20) si valuti l'opportunità di promuovere, nell'ambito delle future iniziative europee di semplificazione del quadro normativo digitale, una maggiore coerenza tra disciplina regolatoria e procedure di approvvigionamento pubblico delle tecnologie digitali, al fine di evitare che la complessità amministrativa e la rigidità degli strumenti di acquisto possano ostacolare la diffusione delle innovazioni tecnologiche, la modernizzazione delle amministrazioni pubbliche e l'attuazione dei programmi europei di digitalizzazione;

21) si consideri altresì l'opportunità di favorire, nel rispetto delle competenze degli Stati membri in materia di appalti pubblici, modelli di approvvigionamento maggiormente flessibili e capaci di tenere conto della rapida evoluzione dei mercati tecnologici.

ALLEGATO 8

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2016/679, (UE) 2018/1724, (UE) 2018/1725 e (UE) 2023/2854 e le direttive 2002/58/CE, (UE) 2022/2555 e (UE) 2022/2557 per quanto riguarda la semplificazione del quadro legislativo nel settore digitale e che abroga i regolamenti (UE) 2018/1807, (UE) 2019/1150 e (UE) 2022/868 e la direttiva (UE) 2019/1024 (*omnibus* digitale). (COM(2025)837 final).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI DOCUMENTO FINALE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO – ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato il Pacchetto Omnibus Digitale, costituito dalle proposte di regolamento COM(2025)836, COM(2025)837 e COM(2025)838, recanti misure di semplificazione della normativa europea in materia di intelligenza artificiale, dati, cybersicurezza e identità digitale delle imprese;

premesso che:

il settore delle telecomunicazioni, delle infrastrutture digitali e dei servizi basati sui dati rappresenta un elemento essenziale per la competitività economica, la sicurezza nazionale e l'autonomia strategica dell'Unione europea;

la finalità di ridurre gli oneri amministrativi e semplificare il quadro normativo europeo appare condivisibile, soprattutto per le piccole e medie imprese, purché non comporti un indebolimento delle tutele previste in materia di protezione dei dati personali, sicurezza delle reti e tutela dei diritti fondamentali;

il pacchetto interviene su atti normativi centrali dell'ecosistema digitale europeo, tra cui l'*AI Act*, il GDPR, il *Data Act*, il *Data Governance Act* e la direttiva NIS2, incidendo su aspetti rilevanti per la gestione dei dati, lo sviluppo dei sistemi di intelligenza artificiale e la sicurezza delle infrastrutture digitali;

particolare attenzione meritano le disposizioni che ampliano le possibilità di utilizzo dei dati personali per lo sviluppo e l'addestramento dei sistemi di intelligenza artificiale, nonché quelle che prevedono una significativa estensione del ricorso agli spazi di sperimentazione normativa e alle prove in condizioni reali per sistemi di IA ad alto rischio;

nel corso dell'esame parlamentare e delle audizioni svolte presso la Camera dei deputati è stata evidenziata l'esigenza di evitare che la semplificazione normativa si traduca in una deregolazione suscettibile di rafforzare ulteriormente la posizione dominante dei grandi operatori tecnologici globali, accrescendo la dipendenza dell'Unione europea da infrastrutture, servizi *cloud* e piattaforme digitali extraeuropee;

appare altresì necessario garantire che l'istituzione del punto unico europeo per la segnalazione degli incidenti e dei nuovi portafogli europei delle imprese avvenga nel rispetto dei più elevati *standard* di sicurezza, interoperabilità, resilienza e protezione dei dati;

considerato che:

la Commissione europea non ha accompagnato le proposte con una specifica valutazione d'impatto completa, pur intervenendo su settori strategici caratterizzati da rilevanti implicazioni economiche, industriali e di sicurezza;

la competitività digitale europea non può essere perseguita esclusivamente attraverso la riduzione degli obblighi regolatori,

ma richiede parallelamente investimenti, capacità industriali autonome, infrastrutture europee e adeguati strumenti di controllo democratico;

in questo quadro, la sfida dell'intelligenza artificiale rappresenta uno snodo decisivo per la competitività, la sovranità tecnologica e la qualità democratica del modello europeo di sviluppo: occorre promuovere una capacità pubblica europea di ricerca, calcolo, dati, competenze e sviluppo di modelli affidabili, trasparenti e verificabili, anche raccogliendo la proposta avanzata dal premio Nobel Giorgio Parisi per la creazione di un centro europeo per l'intelligenza artificiale sul modello del CERN, quale infrastruttura comune di ricerca e innovazione al servizio della comunità scientifica, delle imprese, delle istituzioni pubbliche e dei cittadini,

esprime una

VALUTAZIONE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di promuovere, nelle competenti sedi europee, il mantenimento di elevati livelli di tutela dei dati personali, dei diritti fondamentali e della trasparenza algoritmica, evitando che le misure di semplificazione producano un abbassamento degli *standard* di protezione attualmente previsti dall'ordinamento europeo;

b) si assicuri che l'estensione delle possibilità di utilizzo dei dati per lo sviluppo e l'addestramento dei sistemi di intelligenza artificiale sia accompagnata da adeguati meccanismi di supervisione, tracciabilità e *accountability*;

c) sia rafforzato il coordinamento tra *AI Act*, *Data Act*, *Data Governance Act*, GDPR e direttiva NIS2, al fine di evitare sovrapposizioni normative, incertezze applicative e disparità interpretative tra gli Stati membri;

d) il Governo sostenga iniziative volte a rafforzare la sovranità digitale europea, promuovendo lo sviluppo di infrastrutture *cloud*, capacità computazionali, reti di telecomunicazione e tecnologie di intelligenza artificiale europee, riducendo le dipendenze strategiche da operatori extra-UE;

e) siano previste specifiche garanzie in materia di sicurezza e resilienza delle infrastrutture digitali critiche e dei sistemi di segnalazione centralizzata degli incidenti informatici, assicurando adeguati livelli di protezione dei dati e continuità operativa;

f) sia garantito un adeguato coinvolgimento dei Parlamenti nazionali e delle autorità indipendenti nell'attuazione delle nuove disposizioni, con particolare riguardo agli atti di esecuzione e agli strumenti di *governance* che la Commissione europea sarà chiamata ad adottare;

g) il Governo riferisca periodicamente alle Camere sugli effetti delle misure introdotte dal Pacchetto Omnibus Digitale in termini di competitività del sistema produttivo, sicurezza delle infrastrutture digitali, protezione dei dati e autonomia tecnologica europea;

h) valuti il Governo la necessità di inserire specifiche clausole di salvaguardia volte a contrastare i fenomeni di dipendenza tecnologica, profilazione massiva e manipolazione algoritmica degli utenti, con particolare riferimento ai sistemi di intelligenza artificiale applicati alle piattaforme digitali, garantendo che i processi di semplificazione non limitino la trasparenza dei modelli predittivi né i diritti di opposizione dei cittadini rispetto a logiche automatizzate invasive.

Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di Alessandro Danovi e Daniela Savi, commissari dell'Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria, sulle prospettive industriali del sito siderurgico di Taranto 132

Audizione informale, di rappresentanti di Federacciai, sulle prospettive industriali del sito siderurgico di Taranto 132

Audizione informale, anche in videoconferenza, di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL, sulle prospettive industriali del sito siderurgico di Taranto 133

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. C. 2974, approvata dal Senato, e abb. (Parere alla XIII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 133

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 138

SEDE REFERENTE:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza per il 2026. C. 3120 Governo *(Seguito dell'esame e rinvio)* 136

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 136

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori 136

5-06005 Pavanelli: Sul recepimento della direttiva (UE) 2024/1275 (EPBD) 136

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 139

5-06006 Pandolfo: Iniziative di competenza per accelerare lo sviluppo delle FER 137

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 140

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 18 novembre 2026. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

Audizione informale, in videoconferenza, di Alessandro Danovi e Daniela Savi, commissari dell'Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria, sulle prospettive industriali del sito siderurgico di Taranto.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.10 alle 12.35.

Audizione informale, di rappresentanti di Federacciai, sulle prospettive industriali del sito siderurgico di Taranto.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.35 alle 13.15.

Audizione informale, anche in videoconferenza, di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL, sulle prospettive industriali del sito siderurgico di Taranto.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.15 alle 13.35.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 novembre 2026. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

La seduta comincia alle 13.35.

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.
C. 2974, approvata dal Senato, e abb.
(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente,* in sostituzione del relatore, on. Comba, impossibilitato a intervenire nella seduta odierna, riferisce sul provvedimento in esame.

Osserva che la proposta di legge C. 2974, approvata dal Senato, contiene disposizioni che investono labili profili di competenza della X Commissione, rinvenibili, in particolare, negli articoli 10 e 19, con riferimento alle aziende agri-turistico-venatorie. Per tale motivo fa presente che la relazione esporrà brevemente il contenuto dell'articolato soffermandosi, in particolare, solo sugli articoli di maggiore interesse per la Commissione, mentre rinvia alla documentazione preparata dagli uffici per ogni ulteriore approfondimento.

L'articolo 1 modifica il titolo della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante disposizioni in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e di prelievo venatorio, inserendo la nozione di « gestione » – accanto a quella di protezione – della fauna selvatica.

L'articolo 2 stabilisce che lo Stato, nello svolgimento dell'attività di tutela e conservazione di tutte le specie di uccelli selvatici, deve considerare anche le tradizioni. L'attività venatoria viene indicata come attività che concorre alla protezione della biodiversità e dell'ecosistema.

L'articolo 3, modificato durante l'esame presso il Senato, interviene sull'articolo 2 della legge n. 157 del 1992, sopprimendo, per esigenze di coordinamento con la normativa vigente, il riferimento al lupo *(canis lupus)* tra le specie di fauna selvatica oggetto di particolare tutela ai sensi della stessa legge n. 157 ed estendendo l'attività di controllo all'interno degli aeroporti a tutte le specie della fauna selvatica e a quelle domestiche inselvatichite – non solo, quindi, agli uccelli come è attualmente – e trasferendo, al contempo, la competenza di tale attività ai gestori aeroportuali.

L'articolo 4, modificato durante l'esame al Senato, apporta modifiche all'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, introducendo nuove disposizioni in materia di cattura per l'inanellamento di volatili, da utilizzare nella pratica venatoria come « richiami vivi ».

L'articolo 5, modificato durante l'esame al Senato, riformula integralmente l'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, introducendo nuove disposizioni in materia di utilizzazione dei « richiami vivi », provenienti sia da impianti pubblici disciplinati dall'articolo 4, che da allevamento.

L'articolo 6, modificato durante l'esame presso il Senato, introduce modifiche in materia di pianificazione faunistico-venatoria, disciplinando l'attribuzione di tale funzione alle regioni e modificando le modalità con cui vengono identificate le porzioni di territorio destinate alla protezione della fauna selvatica.

L'articolo 7 elimina l'obbligo di praticare l'esercizio venatorio esclusivamente in una sola delle modalità tra quelle indicate dalla legge e di indicarla sul tesserino venatorio. Esclude, inoltre, dalle pratiche rientranti nell'esercizio venatorio il prelievo ai fini di impresa agricola di fauna selvatica naturale o di allevamento nell'ambito delle

attività di addestramento, allenamento e gare di cani.

L'articolo 8, come modificato nel corso dell'esame presso il Senato, modifica l'articolo 13 della legge n. 157 del 1992, autorizzando per la caccia di selezione agli ungulati l'uso di strumenti ottici e optoelettronici, nel rispetto delle prescrizioni delle direttive europee, ad eccezione di quelli che costituiscono materiale di armamento. La stessa disposizione specifica la validità nazionale dell'attestato di abilitazione al prelievo in selezione degli ungulati rilasciato da una regione.

L'articolo 9, modificato al Senato, reca novella all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di ambiti territoriali di caccia.

L'articolo 10, come modificato dal Senato, apporta alcune modifiche all'articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, introducendo nuove disposizioni in materia di regolamentazione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie. A tale riguardo, si consente alle regioni di autorizzare l'istituzione di aziende faunistico-venatorie costituite in forma di impresa, (anziché, come previsto fino a questo momento, solamente quali soggetti senza finalità di lucro) mantenendo le finalità ambientali sinora previste. Si prevede, inoltre, che nelle aziende agri-turistico-venatorie, il periodo in cui è consentito l'immissione e l'abbattimento di fauna selvatica di allevamento può essere esteso, fermo il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1-*bis* della legge 11 febbraio 1992, n. 157, previa acquisizione di una valutazione di incidenza ambientale favorevole. Viene, inoltre stabilito che le regioni, su istanza degli interessati, possano autorizzare la conversione delle aziende faunistico-venatorie in aziende agri-turistico-venatorie. Le concessioni amministrative alla costituzione delle aziende faunistico-venatorie hanno durata di dieci anni e sono rinnovabili, per la programmazione pluriennale dell'attività, tenendo conto dei cicli biologici e dei tempi di ammortamento degli investimenti.

L'articolo 11, modificato durante l'esame presso il Senato, interviene sull'articolo 18 della legge n. 157 del 1992 in materia di specie cacciabili, calendario venatorio, elenchi delle specie cacciabili ed esercizio venatorio da appostamento. Sono inserite l'oca selvatica *(Anser anser)* ed il piccione di città *(Columba livia forma domestica)* tra le specie cacciabili (nei periodi di attività venatoria compresi dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio).

L'articolo 12, modificato durante l'esame in Senato, interviene sull'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, introducendo nuove disposizioni in materia di controllo della fauna selvatica.

L'articolo 13, introdotto durante l'esame al Senato, al fine di prevenire i danni alle colture, modifica la disciplina nazionale del regime di deroga previsto dalla normativa unionale, intervenendo in relazione alle condizioni per il rilascio delle autorizzazioni al prelievo dello storno da parte delle regioni.

L'articolo 14, modificato dal Senato, apporta modifiche al comma 4 dell'articolo 19-*ter* della legge n. 157 del 1992, ampliando il novero dei soggetti dei quali le regioni e le province autonome possono avvalersi nell'attuazione del Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica.

L'articolo 15, modificato dal Senato, interviene sull'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, introducendo disposizioni in materia di attività venatoria su terreni nevosi e valichi montani.

L'articolo 16 modifica l'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, introducendo nuove disposizioni in materia di abilitazione all'esercizio dell'attività venatoria e di licenza di porto di fucile, prevedendo in particolare che le disposizioni in materia di licenza di porto di fucile non si applicano alla caccia praticata avvalendosi dell'arco o del falco.

L'articolo 17, modificato durante l'esame al Senato, incide sul novero dei soggetti cui è demandata la vigilanza sull'applicazione della legge sulla protezione della fauna e del prelievo venatorio e delle leggi regionali.

L'articolo 18, introdotto dal Senato, novella l'articolo 30 della legge n. 157 del

1992, modificando le sanzioni penali previste per chi viola le disposizioni della suddetta legge e delle leggi regionali.

L'articolo 19 reca novelle all'articolo 31 della legge n. 157 del 1992, in materia di sanzioni amministrative. Con tali modifiche: viene soppressa la sanzione amministrativa per chi esercita la caccia in una forma diversa da quella prescelta; si introduce il riferimento alle « aziende agro-turistico-venatorie » nella disposizione relativa alle sanzioni nei confronti di chi esercita la caccia senza autorizzazione all'interno delle aziende faunistico-venatorie, nei centri pubblici o privati di riproduzione e negli ambiti e comprensori destinati alla caccia programmata; si introduce una sanzione, da 150 a 900 euro, per chi impedisce, ostacola o rallenta talune attività di controllo disciplinate dalla legge n. 157 del 1992 o da leggi regionali.

L'articolo 20, introdotto durante l'esame al Senato, introduce modifiche alle disposizioni in materia di protezione della fauna selvatica relative alla procedura di infrazione n. 2023/2187 in tema di cartografia e tabelle delle zone umide. In particolare la Commissione europea riferiva che diversi atti legislativi italiani non sono conformi alla normativa dell'UE in materia e che si pone in contrasto della « direttiva Uccelli » il conferimento alle regioni del potere di autorizzare l'uccisione o la cattura di specie di fauna selvatica anche in aree in cui la caccia è vietata, come le aree protette, e in periodi dell'anno in cui la caccia è vietata. La Commissione riferiva inoltre della non conformità della legislazione italiana alle disposizioni del regolamento REACH modificato, in particolare al divieto di uso di munizioni al piombo nelle zone umide.

L'articolo 21, riformulato al Senato, reca, infine la clausola di invarianza finanziaria.

In sostituzione del relatore, formula quindi una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 1)*.

Emma PAVANELLI (M5S), preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata e, di conseguenza, un orientamento contrario sul provvedimento in esame. Osserva che, nonostante la materia non rientri direttamente tra le principali competenze della X Commissione, il testo del provvedimento presenta profili critici rilevanti sotto il versante della tutela dell'ambiente e degli animali, anche alla luce delle modifiche introdotte nella scorsa legislatura nell'articolo 9 della Costituzione.

Ritiene sul punto che l'impianto del provvedimento non sia coerente con tali principi e richiama, al riguardo, anche le criticità emerse in sede europea. Invita inoltre i gruppi della maggioranza, e in particolare Forza Italia, a riflettere ulteriormente sulla propria posizione, rilevando una possibile contraddizione tra le dichiarazioni pubbliche a tutela degli animali e le disposizioni contenute nel testo del disegno di legge in esame.

Sottolinea inoltre che una maggiore pressione sulla fauna selvatica non rappresenta, a suo avviso, una risposta adeguata alle esigenze del mondo agricolo. Richiama infine i profili di sicurezza connessi all'ampliamento dell'attività venatoria, evidenziando i rischi per i cittadini che frequentano boschi e aree rurali.

Alberto PANDOLFO (PD-IDP), preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata, soffermandosi sui profili del provvedimento maggiormente attinenti alle competenze della Commissione.

Con riferimento alle attività d'impresa, evidenzia che le aziende faunistico-venatorie e agrituristico-venatorie non sarebbero più vincolate all'assenza dello scopo di lucro e assumerebbero, di fatto, una piena connotazione imprenditoriale, beneficiando di concessioni pluriennali rinnovabili con evidenti ricadute in relazione alla commercializzazione della carne degli animali abbattuti. Ritiene che ciò determini l'apertura di un mercato su un bene qualificato dalla legge come patrimonio indisponibile dello Stato, senza adeguate garanzie sotto il profilo della concorrenza e della trasparenza.

Per quanto riguarda il turismo, sottolinea che l'estensione dell'attività venatoria alle aree demaniali e forestali e oltre i periodi ordinari rischia di entrare in conflitto con la crescita dell'escursionismo, del turismo *outdoor* e con le politiche di valo-

rizzazione delle aree interne, mettendo in difficoltà un comparto economico in espansione.

Richiama infine i profili relativi al commercio dei richiami vivi e all'impiego di dispositivi ottici ed elettronici idonei a migliorare la visione e il puntamento, anche in condizioni di scarsa visibilità. Rileva che, nonostante le indicazioni europee in materia di tracciabilità e contrasto ai traffici illegali, il testo del provvedimento in esame non fornisce, a suo avviso, risposte adeguate.

La Commissione approva la proposta di parere *(vedi allegato 1)*.

La seduta termina alle 13.40.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 18 novembre 2026. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

La seduta comincia alle 13.40.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza per il 2026.
C. 3120 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 novembre 2026.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente e relatore*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 18 novembre 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.45 alle 13.50.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 18 novembre 2026. — Presidenza del vicepresidente Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la sicurezza energetica, Claudio Barbaro.

La seduta comincia alle 14.25.

Sulla pubblicità dei lavori.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

5-06005 Pavanelli: Sul recepimento della direttiva (UE) 2024/1275 (EPBD).

Emma PAVANELLI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Claudio BARBARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2)*.

Emma PAVANELLI (M5S), replicando, si dichiara non soddisfatta della risposta del Governo, in quanto in essa viene tutto declinato al futuro, senza che siano date effettive certezze a chi oggi si trova ad operare senza, purtroppo, averne. Apprezza quanto riferito in materia di povertà energetica, ma invita l'Esecutivo a darne una definizione maggiormente aderente alla realtà dei fatti, evitando semplificazioni fuorvianti. Invita anche a fare in fretta perché le imprese, nel programmare i propri investimenti, non possono permettersi il lusso di permanere in una situazione di incertezza. Conclude sottolineando che è comunque necessario che il Paese giunga alla scadenza del 2050 essendo in possesso di un patrimonio immobiliare energeticamente efficiente e in buone condizioni e che è quindi indispensabile fare più in fretta.

5-06006 Pandolfo: Iniziative di competenza per accelerare lo sviluppo delle FER.

Christian Diego DI SANZO (PD-IDP), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Claudio BARBARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 3)*.

Christian Diego DI SANZO (PD-IDP), replicando, si dichiara non soddisfatto della risposta del Governo, ritenendo che le misure illustrate siano frammentarie e insufficienti a colmare il ritardo rispetto all'obiettivo del PNIEC di raggiungere 131 gigawatt di potenza da fonti rinnovabili installata entro il 2030.

Rileva che l'Italia continua a registrare il prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica più elevato d'Europa e ritiene che lo sviluppo delle rinnovabili sia la via maggiormente adeguata per ridurlo. Richiama, in proposito, la proposta del Partito democratico di istituire un'unità di missione nazionale dotata di personale adeguato per dimezzare i tempi delle autorizzazioni, che in Italia possono protrarsi per sei o sette anni.

Esprime quindi preoccupazione per l'ulteriore riduzione di circa mezzo milione di euro delle risorse destinate al programma per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali, prevista dal disegno di legge di bilancio.

Sollecita infine il Governo ad accelerare gli *iter* autorizzativi per consentire l'installazione di nuova capacità da fonti rinnovabili in misura adeguata alle esigenze del Paese e agli impegni assunti in sede europea.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.40.

ALLEGATO 1

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. C. 2974, approvata dal Senato, e abb.

PARERE APPROVATO

La X Commissione,

esaminata, per i profili di competenza, la proposta di legge C. 2984, approvata dal Senato, recante « Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio », adottata come testo base per l'esame in sede referente, cui sono abbinate le proposte di legge C. 27 Brambilla, C. 54 Brambilla, C. 136 Bruzzone ed altri, C. 1002 Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia, C. 1081 Bof ed altri, C. 1541 Brambilla, C. 1652 Sergio Costa ed altri, C. 1670 Brambilla ed altri, C. 1673 Zanella ed altri, C. 2047 Caramiello ed altri, C. 2162 Bruzzone ed altri, C. 2413 Caramiello ed altri, C. 2422 Zanella, C. 2799 Zanella ed altri,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

5-06005 Pavanelli: Sul recepimento della direttiva (UE) 2024/1275 (EPBD).

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito al quesito posto, si rappresenta che il recepimento della Direttiva sulle Prestazioni Energetiche degli Edifici, mediante decreto legislativo, è subordinato al conferimento della relativa delega da parte del Parlamento. Successivamente, il Ministero competente provvederà alla predisposizione dello schema di decreto legislativo, che seguirà l'ordinario *iter* governativo, comprensivo dell'acquisizione dei pareri previsti dalla normativa vigente, fino all'adozione definitiva e alla successiva comunicazione delle misure nazionali alla Commissione europea. La definizione puntuale delle tempistiche sarà subordinata al contenuto e ai termini della delega; allo stato attuale, pertanto, non è possibile indicare una data certa per la conclusione del processo di recepimento.

Parallelamente all'attività normativa, è in corso l'elaborazione del *Piano nazionale di ristrutturazione degli edifici*, cui è affidata la definizione delle modalità di riqualificazione del patrimonio edilizio, dei traguardi intermedi, dei fabbisogni di investimento, nonché delle politiche e delle misure necessarie al conseguimento degli obiettivi europei.

Per quanto concerne gli strumenti di sostegno finanziario, si rappresenta che la prosecuzione delle detrazioni fiscali non esaurisce il quadro degli interventi connessi all'attuazione della direttiva. L'indirizzo di lavoro attualmente perseguito è orientato alla definizione di un sistema di sostegno coordinato e programmabile, in grado di integrare gli strumenti già esistenti, comprese le agevolazioni fiscali e il Conto Termico, con ulteriori meccanismi finalizzati ad agevolare l'accesso ai finanziamenti e a favorire la partecipazione di capitali privati.

Particolare attenzione è rivolta ai nuclei vulnerabili, alle persone in condizioni di povertà energetica e agli occupanti degli alloggi di edilizia sociale, al fine di assicurare che il percorso di riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare possa realizzarsi in maniera sostenibile sotto il profilo economico e accessibile per le categorie maggiormente esposte.

ALLEGATO 3

5-06006 Pandolfo: Iniziative di competenza per accelerare lo sviluppo delle FER.

TESTO DELLA RISPOSTA

Per far fronte all'ingente attività di esame delle proposte per impianti da fonti energetiche rinnovabili, il Governo ha definito molteplici interventi normativi volti alla semplificazione dell'iter amministrativo per le pertinenti Valutazioni Ambientali, come la redistribuzione delle competenze fra Ministeri e regioni, e la previsione di procedure accelerate, previste dal decreto legislativo n. 190 del 2024 e decreto-legge n. 175 del 2025.

In parallelo, sono state adottate soluzioni amministrative utili ad efficientare strutture e procedure, ad esempio affiancando professionalità consulenziali al personale interno del Ministero. Per l'avvio dei procedimenti di compatibilità ambientale, è stata attivata la modalità di trasmissione in via telematica delle istanze, in sostituzione della precedente modalità a mezzo posta, PEC o *brevi manu*. Ciò ha permesso, da un lato, di agevolare il proponente nella presentazione delle istanze e, dall'altro, di snellire le attività di verifica amministrativa.

Al fine di supportare la Commissione PNIEC-PNRR nelle analisi pre-istruttorie, è stata definita una convenzione con il GSE, cui è stata demandata la redazione di apposite schede, ricognitive delle caratteristiche dei progetti di produzione di energia rinnovabile e dei relativi impatti ambientali, successivamente inviate alla Commissione per lo svolgimento delle istruttorie, consentendole perciò di trattare un maggior numero di istanze.

Ed ancora, la Direzione ministeriale competente ha previsto una più efficace riorganizzazione delle attività dei propri uffici, attraverso l'istituzione di una specifica Divisione denominata « Procedura di valutazione VIA per la transizione energetica », ridistribuendo per area geografica il carico di lavoro tra le sezioni che la compongono. La predetta Direzione ha inoltre istituito con ISPRA un tavolo tecnico finalizzato alla definizione di una Guida tecnica per gli utenti, per l'elaborazione degli Studi di Impatto Ambientale con valenza generale e approfondimento per progetti di impianti FER. L'obiettivo è di standardizzare gli Studi di Impatto Ambientale (SIA), in modo da fornire al proponente un protocollo sulle informazioni indispensabili per la redazione del SIA, da inserire in una piattaforma informatica dedicata. Siffatte Linee Guida consentono ai proponenti di redigere dei SIA ben strutturati, corredati di informazioni, dati e riferimenti idonei ad accelerare la fase di valutazione, senza necessità di richieste di ulteriori integrazioni. La piattaforma raccoglie inoltre un ingente patrimonio di dati e documenti da impiegare nel complesso delle Valutazioni Ambientali.

In ragione misure adottate, si è riscontrata negli anni una costante implementazione delle istanze valutate dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC e dei conseguenti provvedimenti di compatibilità ambientale. Tuttavia, come noto, il procedimento si conclude mediante concerto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministero della cultura. In caso di opposizione del MIC allo schema di provvedimento favorevole proposto dal MASE, può operarsi la rimessione alla Presidenza del Consiglio dei ministri per dirimere il dissenso.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la promozione e l'introduzione in via sperimentale dell'educazione musicale nella scuola dell'infanzia, nonché per la relativa formazione del personale docente. Nuovo testo C. 2392 Grippo (Parere alla VII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 142

ALLEGATO (Parere approvato) 145

RISOLUZIONI:

7-00418 Giaccone: Sulla crisi del comparto del *customer service* e dei *contact center* e sulle misure volte alla salvaguardia occupazionale e alla continuità produttiva dei siti coinvolti.

7-00421 Carotenuto: Sulla crisi del comparto del *customer service* e dei *contact center*, da affrontare anche mediante una strategia nazionale di medio-lungo periodo finalizzata a coniugare competitività industriale, innovazione tecnologica, qualità dei servizi e salvaguardia dei livelli occupazionali e iniziative normative volte a rafforzare le tutele economiche dei lavoratori del settore.

7-00427 Gribaudo: Sulla crisi del comparto del *customer service* e dei *contact center*, da affrontare anche mediante una strategia nazionale volta a monitorare andamento delle commesse, occupazione, investimenti, delocalizzazioni e impatto delle tecnologie e promuovendo misure di politica industriale e occupazionale che sostengano investimenti in attività a maggiore valore aggiunto, innovazione e diversificazione delle commesse, formazione, riqualificazione, salvaguardia occupazionale e rafforzamento delle tutele economiche dei lavoratori del settore *(Seguito della discussione congiunta e rinvio)* 143

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 143

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti dell'INPS, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00409 Rizzetto, concernente misure volte alla estensione della rendita contributiva anche agli iscritti alla Fondazione Enasarco anteriormente al 1° gennaio 2012 e all'introduzione di uno specifico meccanismo di cumulo tra i contributi versati alla Fondazione Enasarco e quelli accreditati presso l'Inps o altre gestioni previdenziali, nonché alla riapertura dei termini per la prosecuzione volontaria della contribuzione, 7-00411 Carotenuto, concernente iniziative volte ad affrontare la problematica dei cosiddetti « iscritti silenti » della Fondazione Enasarco, a promuovere un'approfondita verifica sulla gestione economico-finanziaria della medesima Fondazione, a rafforzare gli obblighi di pubblicità e trasparenza di Enasarco e a definire una riforma organica della previdenza degli agenti e rappresentanti di commercio, fondata sulla portabilità dei contributi, sulla proporzionalità tra contribuzione e prestazione, sulla sostenibilità finanziaria e sulla massima trasparenza della gestione, e 7-00424 Scotto, concernente misure volte alla estensione della rendita contributiva anche agli iscritti all'Enasarco anteriormente al 1° gennaio 2012, alla riapertura dei termini per la prosecuzione volontaria della contribuzione, ad introdurre ulteriori strumenti per la valorizzazione delle posizioni contributive insufficienti al pensionamento, nonché a definire una riforma organica della previdenza degli agenti e rappresentanti di

commercio, fondata sulla proporzionalità tra contribuzione e prestazione, sulla sostenibilità finanziaria e sulla massima trasparenza della gestione 143

Audizione informale di rappresentanti della Fondazione Enasarco, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00409 Rizzetto, concernente misure volte alla estensione della rendita contributiva anche agli iscritti alla Fondazione Enasarco anteriormente al 1° gennaio 2012 e all'introduzione di uno specifico meccanismo di cumulo tra i contributi versati alla Fondazione Enasarco e quelli accreditati presso l'Inps o altre gestioni previdenziali, nonché alla riapertura dei termini per la prosecuzione volontaria della contribuzione, 7-00411 Carotenuto, concernente iniziative volte ad affrontare la problematica dei cosiddetti « iscritti silenti » della Fondazione Enasarco, a promuovere un'approfondita verifica sulla gestione economico-finanziaria della medesima Fondazione, a rafforzare gli obblighi di pubblicità e trasparenza di Enasarco e a definire una riforma organica della previdenza degli agenti e rappresentanti di commercio, fondata sulla portabilità dei contributi, sulla proporzionalità tra contribuzione e prestazione, sulla sostenibilità finanziaria e sulla massima trasparenza della gestione, e 7-00424 Scotto, concernente misure volte alla estensione della rendita contributiva anche agli iscritti all'Enasarco anteriormente al 1° gennaio 2012, alla riapertura dei termini per la prosecuzione volontaria della contribuzione, ad introdurre ulteriori strumenti per la valorizzazione delle posizioni contributive insufficienti al pensionamento, nonché a definire una riforma organica della previdenza degli agenti e rappresentanti di commercio, fondata sulla proporzionalità tra contribuzione e prestazione, sulla sostenibilità finanziaria e sulla massima trasparenza della gestione 144

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 novembre 2026. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 14.15.

Disposizioni per la promozione e l'introduzione in via sperimentale dell'educazione musicale nella scuola dell'infanzia, nonché per la relativa formazione del personale docente.

Nuovo testo C. 2392 Grippo.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Tiziana NISINI (LEGA), *relatrice*, soffermandosi sulle disposizioni del provvedimento di competenza della XI Commissione, rileva che l'articolo 3, ai fini dell'avvio della sperimentazione di percorsi di educazione e di pratica musicale nelle scuole dell'infanzia, prevede la promozione di percorsi di formazione per il personale docente delle scuole dell'infanzia che partecipano alla stessa, finalizzati ad accompagnarne l'attuazione e a sviluppare le competenze pedagogiche, metodologiche e didattiche necessarie alla progettazione e alla realizzazione di percorsi di educazione e di pratica musicale volti a favorire l'espressione creativa, la partecipazione e lo sviluppo delle potenzialità espressive e relazionali dei bambini e delle bambine.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole *(vedi allegato)*.

Arturo SCOTTO (PD-IDP), intervenendo per dichiarazione di voto, preannuncia l'astensione del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dalla relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 14.20.

RISOLUZIONI

Mercoledì 18 novembre 2026. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 14.20.

7-00418 Giaccone: Sulla crisi del comparto del *customer service* e dei *contact center* e sulle misure volte alla salvaguardia occupazionale e alla continuità produttiva dei siti coinvolti.

7-00421 Carotenuto: Sulla crisi del comparto del *customer service* e dei *contact center*, da affrontare anche mediante una strategia nazionale di medio-lungo periodo finalizzata a coniugare competitività industriale, innovazione tecnologica, qualità dei servizi e salvaguardia dei livelli occupazionali e iniziative normative volte a rafforzare le tutele economiche dei lavoratori del settore.

7-00427 Gribaudo: Sulla crisi del comparto del *customer service* e dei *contact center*, da affrontare anche mediante una strategia nazionale volta a monitorare andamento delle commesse, occupazione, investimenti, delocalizzazioni e impatto delle tecnologie e promuovendo misure di politica industriale e occupazionale che sostengano investimenti in attività a maggiore valore aggiunto, innovazione e diversificazione delle commesse, formazione, riqualificazione, salvaguardia occupazionale e rafforzamento delle tutele economiche dei lavoratori del settore.

(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni, rinviata, da ultimo, nella seduta del 28 ottobre 2026.

Walter RIZZETTO, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00418 Giaccone, sulla crisi del comparto del *customer service* e dei *contact center* e sulle misure volte alla salvaguardia occupazionale e alla continuità produttiva dei siti coinvolti, e 7-00421 Carotenuto, sulla crisi del comparto del *customer service* e dei *contact center*, da affrontare anche mediante una strategia nazionale di medio-lungo periodo finalizzata a coniugare competitività industriale, innovazione tecnologica, qualità dei servizi e salvaguardia dei livelli occupazionali e iniziative normative volte a rafforzare le tutele economiche dei lavoratori del settore, nonché l'avvio della discussione della risoluzione 7-00427 Gribaudo, concernente la crisi del comparto del *customer service* e dei *contact center*, da affrontare anche mediante una strategia nazionale volta a monitorare andamento delle commesse, occupazione, investimenti, delocalizzazioni e impatto delle tecnologie e promuovendo misure di politica industriale e occupazionale che sostengano investimenti in attività a maggiore valore aggiunto, innovazione e diversificazione delle commesse, formazione, riqualificazione, salvaguardia occupazionale e rafforzamento delle tutele economiche dei lavoratori del settore.

Avverte che, dal momento che la risoluzione 7-00427 Gribaudo interviene su un argomento analogo a quello affrontato dalle risoluzioni 7-00418 Giaccone e 7-00421 Carotenuto, i predetti atti di indirizzo saranno discussi congiuntamente.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione congiunta ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 18 novembre 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.30.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 18 novembre 2026. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.

Audizione informale di rappresentanti dell'INPS, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00409 Rizzetto, concernente misure volte alla estensione della rendita contributiva anche agli iscritti alla Fondazione Enasarco anteriormente al 1° gennaio 2012 e all'introduzione di uno specifico meccanismo di cumulo tra i contributi versati alla Fondazione Enasarco e quelli accreditati presso l'Inps o altre gestioni previdenziali, nonché alla riapertura dei termini per la prosecuzione volontaria della contribuzione, 7-00411 Carotenuto, concernente iniziative volte ad affrontare la problematica dei cosiddetti « iscritti silenti » della Fondazione Enasarco, a pro-

muovere un'approfondita verifica sulla gestione economico-finanziaria della medesima Fondazione, a rafforzare gli obblighi di pubblicità e trasparenza di Enasarco e a definire una riforma organica della previdenza degli agenti e rappresentanti di commercio, fondata sulla portabilità dei contributi, sulla proporzionalità tra contribuzione e prestazione, sulla sostenibilità finanziaria e sulla massima trasparenza della gestione, e 7-00424 Scotto, concernente misure volte alla estensione della rendita contributiva anche agli iscritti all'Enasarco anteriormente al 1° gennaio 2012, alla riapertura dei termini per la prosecuzione volontaria della contribuzione, ad introdurre ulteriori strumenti per la valorizzazione delle posizioni contributive insufficienti al pensionamento, nonché a definire una riforma organica della previdenza degli agenti e rappresentanti di commercio, fondata sulla proporzionalità tra contribuzione e prestazione, sulla sostenibilità finanziaria e sulla massima trasparenza della gestione.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 14.50.

Audizione informale di rappresentanti della Fondazione Enasarco, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00409 Rizzetto, concernente misure volte alla estensione della rendita contributiva anche agli iscritti alla Fondazione Enasarco anteriormente al 1° gennaio 2012 e all'introduzione di uno specifico meccanismo di cumulo tra i contributi versati alla Fondazione Enasarco e quelli accreditati presso l'Inps o altre gestioni previdenziali, nonché alla riapertura dei termini per la prosecuzione volontaria della contribuzione, 7-00411 Carotenuto, concernente iniziative volte ad affrontare la problematica dei cosiddetti « iscritti silenti » della Fondazione Enasarco, a promuovere un'approfondita verifica sulla gestione economico-finanziaria della medesima Fondazione, a rafforzare gli obblighi di pubblicità e trasparenza di Enasarco e a definire una riforma organica della previdenza degli agenti e rappresentanti di commercio, fondata sulla portabilità dei contributi, sulla proporzionalità tra contribuzione e prestazione, sulla sostenibilità finanziaria e sulla massima trasparenza della gestione, e 7-00424 Scotto, concernente misure volte alla estensione della rendita contributiva anche agli iscritti all'Enasarco anteriormente al 1° gennaio 2012, alla riapertura dei termini per la prosecuzione volontaria della contribuzione, ad introdurre ulteriori strumenti per la valorizzazione delle posizioni contributive insufficienti al pensionamento, nonché a definire una riforma organica della previdenza degli agenti e rappresentanti di commercio, fondata sulla proporzionalità tra contribuzione e prestazione, sulla sostenibilità finanziaria e sulla massima trasparenza della gestione.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.50 alle 15.25.

ALLEGATO

Disposizioni per la promozione e l'introduzione in via sperimentale dell'educazione musicale nella scuola dell'infanzia, nonché per la relativa formazione del personale docente. Nuovo testo C. 2392 Grippo.

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 2392 Grippo, adottato come testo base, recante « Disposizioni per la promozione e l'introduzione in via sperimentale dell'educazione musicale nella scuola dell'infanzia, nonché per la relativa formazione del personale docente »;

rilevato che l'articolo 3, ai fini dell'avvio della sperimentazione di percorsi di educazione e di pratica musicale nelle scuole dell'infanzia, prevede la promozione di percorsi di formazione per il personale docente delle scuole dell'infanzia che partecipano alla stessa,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Variazione nella composizione della Commissione 147

Sulla pubblicità dei lavori 147

5-06001 Ghirra: Misure concernenti la riapertura del termine per l'iscrizione nell'elenco speciale ad esaurimento per igienisti dentali 147

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 154

5-06002 Marianna Ricciardi: Iniziative finalizzate a garantire la continuità terapeutica dei pazienti a fronte della crisi delle forniture di *cannabis* ad uso medico 147

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 155

5-06003 Bagnasco: Iniziative volte ad assicurare l'operatività dell'Osservatorio nazionale sul diabete di tipo 1 e la celiachia 148

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 157

5-06004 Ciani: Iniziative volte a garantire una dotazione minima di posti letto di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza in ciascuna regione 148

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 159

SEDE REFERENTE:

Legge quadro per la salute e la sicurezza nelle piscine. C. 2576 Governo *(Seguito dell'esame e rinvio)* 148

ALLEGATO 5 (Proposte emendative approvate) 161

Disposizioni in materia di documento riepilogativo delle informazioni riguardanti le prestazioni sanitarie eseguite. C. 3174-*ter* Governo *(Esame e rinvio)* 150

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. C. 2984, approvata dal Senato, e abb. (Parere alla XIII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 151

ALLEGATO 6 (Parere approvato) 163

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 153

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2734 De Maria, C. 2848 CNEL, C. 2974 Battilocchio e C. 3055 Zaratti, recanti « Istituzione del servizio civile per persone anziane attive » 153

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 18 novembre 2026. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Marcello Gemmato.

La seduta comincia alle 13.40.

Variazione nella composizione della Commissione.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che, per il gruppo Lega, entra a far pare della Commissione il deputato Massimiliano Panizzut, il quale sostituisce il Vice Ministro Vannia Gava.

Sulla pubblicità dei lavori.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

5-06001 Ghirra: Misure concernenti la riapertura del termine per l'iscrizione nell'elenco speciale ad esaurimento per igienisti dentali.

Renate GEBHARD (MISTO-MIN.LING.), in qualità di cofirmataria, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Marcello GEMMATO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 1)*.

Renate GEBHARD (MISTO-MIN.LING.) ringrazia il sottosegretario Gemmato per la risposta dettagliata fornita, auspicando che le criticità segnalate nell'interrogazione, una volta effettuate le verifiche prospettate nel testo della risposta del Governo, possano trovare una soluzione.

5-06002 Marianna Ricciardi: Iniziative finalizzate a garantire la continuità terapeutica dei pazienti a fronte della crisi delle forniture di *cannabis* ad uso medico.

Marianna RICCIARDI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Marcello GEMMATO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2)*.

Marianna RICCIARDI (M5S), replicando, rileva come le informazioni fornite dal Governo in merito allo stato dell'approvvigionamento di *cannabis* ad uso medico possano ritenersi rassicuranti soltanto in parte.

Sottolinea, infatti, che il fallimento ormai prossimo della società olandese Bedrocan – che è il principale importatore nel mercato italiano di *cannabis* ad uso terapeutico – sta destando forti preoccupazioni nei pazienti in cura con tali medicinali, in ragione non solo del rischio di una forte riduzione delle forniture nel prossimo futuro, ma anche delle difficoltà di reperimento già riscontrate.

In proposito, rileva altresì come debba ritenersi prioritario perseguire l'obiettivo dell'indipendenza nella produzione nazionale di tali farmaci.

Evidenzia, inoltre, l'opportunità di prevedere il controllo diretto del Ministero della salute sullo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze in relazione a tali tipologie di produzioni.

Richiama altresì l'attenzione sul rischio che i pazienti, nell'impossibilità di procurarsi farmaci a base di *cannabis* per le vie legali, possano decidere di ricorrere al mercato illegale.

Nel ribadire la necessità di un intervento tempestivo volto a fronteggiare le difficoltà di approvvigionamento descritte nell'interrogazione, auspica, in conclusione, che venga nuovamente aperto il Tavolo tecnico permanente in materia di *cannabis* ad uso medico, al fine di affrontare la questione della continuità terapeutica coinvolgendo tutti i soggetti interessati.

5-06003 Bagnasco: Iniziative volte ad assicurare l'operatività dell'Osservatorio nazionale sul diabete di tipo 1 e la celiachia.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Marcello GEMMATO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 3)*.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, replicando, prende atto delle rilevanti precisazioni fornite circa la piena operatività dell'Osservatorio nazionale sul diabete di tipo 1 e la celiachia.

Accoglie altresì con favore le informazioni sull'attivazione delle procedure per l'integrazione della composizione dell'Osservatorio medesimo, evidenziando l'opportunità che esse siano completate nel più breve tempo possibile.

5-06004 Ciani: Iniziative volte a garantire una dotazione minima di posti letto di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza in ciascuna regione.

Paolo CIANI (PD-IDP) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Marcello GEMMATO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 4)*.

Paolo CIANI (PD-IDP), replicando, si dichiara non soddisfatto della risposta fornita dal sottosegretario. Sottolinea, in proposito, come il Piano di azioni nazionale per la salute mentale (PANSM) 2025-2030, menzionato nel testo della risposta del Governo, è uno strumento troppo vago per rispondere alle necessità dei bambini e degli adolescenti bisognosi di cure neuropsichiatriche, poiché costituisce unicamente la cornice entro cui devono collocarsi interventi più specifici e puntuali.

Ricorda inoltre che, anche in tale ambito, lo Stato è tenuto garantire l'omogeneità delle prestazioni sanitarie su tutto il territorio nazionale.

Nell'evidenziare come il disegno di legge di bilancio per il 2027 non preveda alcun investimento in materia di salute mentale, auspica che nel corso del relativo esame possano essere apportate modifiche al fine di stanziare risorse adeguate per tale settore, in particolare per quanto riguarda la neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 18 novembre 2026. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Marcello Gemmato.

La seduta comincia alle 14.15.

Legge quadro per la salute e la sicurezza nelle piscine.
C. 2576 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 ottobre 2026.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, ricorda che, a seguito della seduta del 23 luglio scorso, restano accantonate talune proposte emendative e che il provvedimento figura nel calendario dell'Assemblea a partire da venerdì 27 novembre prossimo.

Avverte inoltre che l'emendamento Steger 15.2 è stato sottoscritto dal deputato Manes.

Invita quindi la relatrice, deputata Patriarca, e il rappresentante del Governo ad esprimere i pareri sulle proposte emendative ancora accantonate.

Annarita PATRIARCA (FI-PPE), *relatrice*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Zanella 9.9 e Sportiello 9.10, a

condizione che siano riformulati in identico testo, nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 5)*. Fa presente che dall'eventuale approvazione dell'emendamento Sportiello 9.10, come riformulato, discenderebbe l'assorbimento dell'emendamento Sportiello 23.2.

Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Bagnasco 12.11.

Esprime parere contrario sugli emendamenti Zanella 15.1 e Steger 15.2.

Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Bagnasco 15.3 ed esprime parere contrario sull'emendamento Girelli 15.5.

Invita quindi al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Giagoni 15.4 e Bagnasco 15.6.

Esprime parere contrario sull'emendamento Schullian 15.7, nonché sugli identici emendamenti Schullian 15.8 e Gadda 15.9. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli identici emendamenti Ciocchetti 15.10, Malavasi 15.11 e Loizzo 15.12.

Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Bagnasco 15.13; esprime quindi parere contrario sugli emendamenti Malavasi 15.14 e Schullian 15.15.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Marianna Ricciardi 17.1, a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 5)*.

Invita infine al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Ciancitto 23.1.

Il sottosegretario Marcello GEMMATO esprime parere conforme alla relatrice.

Andrea QUARTINI (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede alla presidenza una breve sospensione della seduta, al fine di poter approfondire il contenuto delle proposte di riformulazione.

La seduta, sospesa alle 14.20, è ripresa alle 14.25.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, prende atto che la proposta di riformulazione, in identico testo, degli emendamenti Zanella 9.9 e Sportiello 9.10 è stata accettata dai rispettivi presentatori.

La Commissione approva gli emendamenti Zanella 9.9 e Sportiello 9.10, come riformulati in identico testo *(vedi allegato 5)*, risultando pertanto assorbito l'emendamento Sportiello 23.2.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che l'emendamento Bagnasco 12.11 è stato ritirato dai presentatori.

Paolo CIANI (PD-IDP) sottoscrive l'emendamento Zanella 15.1.

La Commissione respinge l'emendamento Zanella 15.1.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Steger 15.2; si intende vi abbiano rinunciato.

Avverte, inoltre, che l'emendamento Bagnasco 15.3 è stato ritirato dai presentatori.

La Commissione respinge l'emendamento Girelli 15.5.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Giagoni 15.4 e Bagnasco 15.6 sono stati ritirati dai rispettivi presentatori.

Constata, inoltre, l'assenza dei presentatori dell'emendamento Schullian 15.7, nonché degli identici emendamenti Schullian 15.8 e Gadda 15.9; si intende vi abbiano rinunciato.

Avverte, infine, che gli emendamenti Ciocchetti 15.10 e Loizzo 15.12 sono stati ritirati dai rispettivi presentatori.

La Commissione respinge l'emendamento Malavasi 15.11.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che l'emendamento Bagnasco 15.13 è stato ritirato dai presentatori.

La Commissione respinge l'emendamento Malavasi 15.14.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Schullian 15.15; si intende vi abbia rinunciato.

Marianna RICCIARDI (M5S) accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento 17.1 a sua prima firma.

La Commissione approva l'emendamento Marianna Ricciardi 17.1, come riformulato *(vedi allegato 5)*.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, prende atto che l'emendamento Ciancitto 23.1 è stato ritirato dal presentatore.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, essendosi concluso l'esame delle proposte emendative, avverte che il testo del disegno di legge, come modificato dalle proposte emendative approvate, sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva ai fini dell'espressione dei rispettivi pareri.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di documento riepilogativo delle informazioni riguardanti le prestazioni sanitarie eseguite.
C. 3174-*ter* Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Carlo MACCARI (FDI), *relatore*, ricorda preliminarmente che nella seduta dell'Assemblea dello scorso 4 novembre la Presidenza, alla luce del parere espresso dalla Commissione Bilancio, ha comunicato che il disegno di legge di bilancio per il 2027 (C. 3174) recava disposizioni estranee al suo oggetto, come definito dall'articolo 120, comma 2, del Regolamento.

Tali disposizioni – di cui agli articoli 69, comma 8, 105 e 115 – sono state conseguentemente stralciate dal provvedimento e sono diventate oggetto di tre autonomi disegni di legge, che sono stati assegnati alle competenti Commissioni per l'esame in sede referente.

Alla Commissione Affari sociali è stato assegnato il disegno di legge C. 3174-*ter*, recante disposizioni in materia di documento riepilogativo delle informazioni riguardanti le prestazioni sanitarie eseguite, di cui la Commissione avvia oggi l'esame.

Passando a illustrare i contenuti del provvedimento, segnala che esso si compone del richiamato comma 8 dell'articolo 69, volto a introdurre un documento riepilogativo relativo a talune prestazioni sanitarie rese a carico del Servizio sanitario nazionale.

In particolare, tale disposizione persegue la finalità di garantire la massima trasparenza dei costi delle prestazioni erogate a carico del Servizio sanitario nazionale dalle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate.

A tal fine, si prevede che con decreto del Ministro della salute siano stabilite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le caratteristiche del documento riepilogativo da consegnare al beneficiario di prestazioni di specialistica ambulatoriale e di pronto soccorso non seguito da ricovero per accessi non emergenziali o urgenti.

Si dispone quindi che il documento – rilasciato dalle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate del Servizio sanitario nazionale – debba avere forma digitale o cartacea e che esso debba contenere le informazioni riguardanti la tipologia di prestazione resa e la corrispondente tariffa.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 novembre 2026. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.

La seduta comincia alle 14.30.

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.
C. 2984, approvata dal Senato, e abb.
(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, in sostituzione del relatore, deputato Giagoni, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, avverte che la Commissione esamina oggi, ai fini del parere da rendere alla Commissione Agricoltura, la proposta di legge C. 2984, approvata dal Senato, e abb., che reca modifiche alla legge n. 157 del 1992 sulla protezione della fauna selvatica omeoterma e il prelievo venatorio.

Passando ad illustrare il contenuto del provvedimento, che consta di 21 articoli, fa presente che gli articoli da 1 a 20 recano puntuali novelle alla richiamata legge n. 157 del 1992.

In particolare, l'articolo 1 interviene sul titolo della predetta legge, introducendovi un espresso riferimento alla gestione della fauna selvatica omeoterma. Tale titolo risulta così modificato in « Norme per la gestione e la protezione della fauna selvatica omeoterma nonché per il prelievo venatorio ».

L'articolo 2 stabilisce che lo Stato, nello svolgimento dell'attività di tutela e conservazione di tutte le specie di uccelli selvatici, deve considerare anche le tradizioni. Si aggiunge, inoltre, che l'attività venatoria concorre alla protezione della biodiversità e dell'ecosistema.

L'articolo 3 sopprime il riferimento al lupo *(canis lupus)* tra le specie di fauna selvatica oggetto di particolare tutela ed estende l'attività di controllo all'interno degli aeroporti alle specie della fauna selvatica e a quelle domestiche inselvatichite.

L'articolo 4 apporta modifiche alla disciplina relativa alla cattura per l'inanellamento di volatili da utilizzare nella pratica venatoria come richiami vivi. In particolare, per quanto di interesse della Commissione Affari sociali, segnala che la lettera *a)* del comma 1, in adesione al quadro ordinamentale definito dalla legge n. 56 del 2014 (cosiddetta legge Delrio), estende le competenze regionali fino a ricomprendervi anche la definizione delle caratteristiche igienico-sanitarie degli impianti pubblici di cattura, i quali sono già esistenti e disciplinati dalla normativa vigente. Resta peraltro ferma la competenza dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) in materia di controllo e di certificazione dell'attività svolta dagli impianti suddetti.

L'articolo 5 introduce nuove disposizioni in materia di esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami vivi.

L'articolo 6 attribuisce alle regioni la funzione di pianificazione faunistico-venatoria, modificando le modalità di identificazione delle porzioni di territorio destinate alla protezione della fauna selvatica.

L'articolo 7 elimina l'obbligo di praticare l'esercizio venatorio esclusivamente in una sola delle modalità tra quelle indicate dall'articolo 12 della richiamata legge n. 157 del 1992. Inoltre, la disposizione esclude dalle pratiche rientranti nell'esercizio venatorio il prelievo di alcuni tipi di fauna ai fini di impresa agricola nell'ambito delle attività di addestramento, allenamento e gare di cani.

L'articolo 8 autorizza per il prelievo di selezione agli ungulati l'uso di strumenti ottici e optoelettronici.

Gli articoli 9, 10 e 11 novellano la citata legge n. 157 del 1992, al fine di modificare, rispettivamente, la disciplina relativa agli ambiti territoriali di caccia; alla regolamentazione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie; alle specie cacciabili, al calendario venatorio, agli elenchi delle specie cacciabili, nonché all'esercizio venatorio da appostamento.

L'articolo 12 introduce nuove disposizioni in materia di controllo della fauna selvatica.

Con specifico riferimento ai profili di interesse della Commissione Affari sociali, segnala che il comma 3-*bis* della disposizione in esame prevede che imprenditori agricoli, proprietari e conduttori di fondi

possano trattenere gli animali abbattuti nell'esercizio delle attività di controllo suddette, a compensazione dei danni subiti e dei costi sostenuti, purché i capi siano stati sottoposti ad analisi igienico-sanitarie e non presentino rischi per la salute.

L'articolo 13 modifica la disciplina delle deroghe al regime generale di protezione degli uccelli selvatici previsto, a livello dell'Unione europea, dall'articolo 9 della cd. direttiva Uccelli del 2009 (direttiva 2009/147/CE), intervenendo sulle condizioni per il rilascio delle autorizzazioni al prelievo dello storno da parte delle regioni, al fine di prevenire i danni alle colture.

L'articolo 14 amplia il novero dei soggetti dei quali le regioni e le province autonome possono avvalersi nell'attuazione del Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica.

Gli articoli 15 e 16 intervengono, rispettivamente, sulle disposizioni in materia di attività venatoria su terreni nevosi e valichi montani e sulle norme in materia di abilitazione all'esercizio dell'attività venatoria e di licenza di porto di fucile.

L'articolo 17 incide sul novero dei soggetti cui è demandata la vigilanza sull'applicazione della legge n. 157 del 1992.

L'articolo 18 reca disposizioni in materia di misure di contrasto alle pratiche di bracconaggio.

L'articolo 19 introduce invece modifiche al sistema di sanzioni amministrative.

L'articolo 20 interviene sulle disposizioni in materia di protezione della fauna selvatica relative alla procedura di infrazione n. 2023/2187, in tema di cartografia e tabelle delle zone umide.

L'articolo 21, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria.

Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 6)*.

Carmen DI LAURO (M5S) annuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata, ritenendo che la proposta di legge in esame contrasti con la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi a cui fa riferimento l'articolo 9 della Costituzione dopo la revisione approvata nel 2022.

Considera infatti il provvedimento dannoso per la natura, gli animali e la sicurezza, sottolineando come la caccia mieta vittime non solo tra gli animali selvatici, ma anche tra gli umani e gli animali domestici.

Ricorda, a tale proposito, i numerosi incidenti di caccia registrati negli ultimi mesi, richiamando inoltre l'attenzione sul fatto che molti di coloro che praticano attività venatoria sono ormai anziani, e che quindi l'uso di armi da parte di essi presenti dei rischi fisiologicamente maggiori.

Con riferimento al testo della proposta di legge evidenzia, in particolare, le criticità presenti nelle norme relative ai richiami vivi e all'uso di strumenti ottici e optoelettronici, quali i visori notturni.

Fa presente come ciò abbia suscitato una forte reazione nell'opinione pubblica, destando una preoccupazione trasversale.

Sottolinea, in conclusione, che la caccia dovrebbe essere scoraggiata e non incentivata, e che i problemi e le necessità manifestati dal settore agricolo non abbiano nulla a che fare con il contenuto del provvedimento in esame.

Francesca GHIRRA (MISTO) osserva come il provvedimento in esame – non a caso ribattezzato « legge sparatutto » – rischi di incentivare forme di caccia particolarmente pericolose per l'incolumità pubblica.

Osserva come in tal modo si finisca per travalicare i tradizionali limiti dell'attività venatoria, compromettendo tanto la tutela della fauna quanto la salute dei cittadini. Dichiara, in conclusione, il proprio voto contrario sulla proposta di parere formulata.

Ilenia MALAVASI (PD-IDP), nell'annunciare il voto contrario del proprio gruppo, evidenzia, in particolare, come la proposta di legge in esame non sia il frutto di un bilanciamento tra le posizioni dei cacciatori e degli ambientalisti, a differenza di quanto avvenuto in occasione dell'approvazione della legge n. 157 del 1992.

Al contrario, il provvedimento risulta squilibrato verso la valorizzazione della dimensione economica e commerciale del-

l'attività venatoria, a discapito della tutela dell'ambiente.

In particolare, tale squilibrio emerge dalle norme che aumentano l'estensione delle aree in cui è consentito cacciare, da quelle che aumentano il numero di specie cacciabili, dall'estensione dei calendari venatori e dal depotenziamento del ruolo dell'ISPRA.

Reputa inoltre particolarmente critiche le disposizioni relative ai richiami vivi, anche con riferimento alla normativa dell'Unione europea in tale materia.

Nel sottolineare i rischi che comporta l'attività venatoria, richiama l'attenzione sulla recente notizia di un incidente mortale avvenuto in Liguria.

Ritiene quindi necessario un supplemento di riflessione sulla tematica oggetto del provvedimento in esame, auspicando che possa essere aperto un confronto che tenga conto di tutti gli interessi in gioco.

Andrea QUARTINI (M5S), associandosi alle considerazioni svolte dalla deputata Di Lauro, evidenzia come il provvedimento in esame si ponga in evidente contrasto con i princìpi tutelati dall'articolo 9 della Costituzione.

Osserva inoltre come esso abbia suscitato la contrarietà non solo dei cittadini, ma anche di diverse associazioni venatorie, che reputano che esso comporti un arretramento rispetto alla normativa vigente.

Nel richiamare gli allarmanti dati sugli incidenti verificatisi durante l'attività venatoria con vittime gravi, sottolinea come tali episodi non possano essere derubricati a meri danni collaterali, evidenziando l'urgenza di una più profonda riflessione sul tema.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata *(vedi allegato 6)*.

La seduta termina alle 14.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 18 novembre 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.50.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 18 novembre 2026. — Presidenza del vicepresidente Luciano CIOCCHETTI.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2734 De Maria, C. 2848 CNEL, C. 2974 Battilocchio e C. 3055 Zaratti, recanti « Istituzione del servizio civile per persone anziane attive ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 15.25.

ALLEGATO 1

5-06001 Ghirra: Misure concernenti la riapertura del termine per l'iscrizione nell'elenco speciale ad esaurimento per igienisti dentali.

TESTO DELLA RISPOSTA

Per inquadrare compiutamente la questione, ritengo anzitutto necessario richiamare il quadro normativo di riferimento.

Come ricordato dall'interrogante, il comma 4-*bis* dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42 ha stabilito che, ferma restando la possibilità di avvalersi delle procedure per il riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento alle lauree delle professioni sanitarie di cui alla legge n. 43 del 2006, coloro che svolgono o abbiano svolto un'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni, possono continuare a esercitare le attività previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento, purché iscritti negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini TSRM-PSTRP.

Con tale intervento si è inteso tutelare quei lavoratori che, pur avendo esercitato per anni una professione sanitaria, non potevano accedere ai nuovi albi per mancanza di titolo idoneo, esponendosi così al rischio di licenziamento o di denuncia per esercizio abusivo della professione.

La disciplina ha dunque consentito a tali operatori di proseguire l'attività, a condizione che i 36 mesi di attività lavorativa fossero stati maturati entro la data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018, ossia entro il 31 dicembre 2018, e, in aggiunta, che la domanda di iscrizione negli elenchi speciali fosse presentata entro il 31 dicembre 2019, termine poi prorogato al 30 giugno 2020.

In attuazione del comma 538 della medesima legge n. 145 del 2018, il Ministero della salute ha adottato il decreto ministeriale 9 agosto 2019, con il quale sono stati formalmente istituiti gli elenchi speciali ad esaurimento per tutte le professioni sanitarie di riferimento dotate di formazione universitaria e di relativo albo professionale.

Venendo ora al merito dell'interrogazione, devo osservare che dal 30 giugno 2020, data di scadenza dell'ultima proroga disposta, ad oggi, la criticità rappresentata dall'onorevole interrogante non risulta nota agli uffici del Ministero poiché mai portata all'attenzione degli stessi e, in particolare, non è noto il numero degli igienisti dentali presumibilmente coinvolti.

Pertanto, sarà cura del Ministero della salute valutare l'opportunità di avviare una verifica con i competenti organi e, in particolare, con la Federazione nazionale degli Ordini TSRM-PSTRP – al cui interno opera la Commissione d'albo nazionale degli igienisti dentali, deputata alla rappresentanza della categoria – e con le regioni – cui compete la gestione dei servizi sanitari territoriali – volta a valutare le criticità segnalate dall'onorevole interrogante, estendendo la verifica anche a tutte le altre professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione che, eventualmente, dovessero versare nella medesima condizione.

ALLEGATO 2

5-06002 Marianna Ricciardi: Iniziative finalizzate a garantire la continuità terapeutica dei pazienti a fronte della crisi delle forniture di *cannabis* ad uso medico.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'interrogazione avente ad oggetto il tema della continuità terapeutica dei pazienti che utilizzano preparazioni a base di *cannabis* per uso medico riferisco quanto segue.

Al riguardo, ritengo anzitutto opportuno fornire alcuni elementi utili a inquadrare la situazione degli approvvigionamenti nazionali, anche alla luce delle modifiche intervenute negli assetti europei della produzione e della distribuzione di *cannabis* per uso medico.

In primo luogo, evidenzio che, a fronte di un fabbisogno nazionale di infiorescenze stimato per il 2026 in 2.400 chilogrammi, ad oggi non sono state riscontrate difficoltà di approvvigionamento.

Occorre, infatti, distinguere la capacità produttiva dello Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze dal sistema complessivo di approvvigionamento nazionale, che si avvale sia della produzione interna sia delle importazioni autorizzate.

La circostanza che la produzione nazionale non soddisfi autonomamente l'intero fabbisogno non rappresenta, pertanto, di per sé, un indicatore di carenza.

Proprio in considerazione dell'evoluzione del contesto europeo e al fine di prevenire possibili difficoltà nelle forniture, l'Ufficio centrale stupefacenti del Ministero della salute ha implementato, nel corso del 2026, un sistema di monitoraggio mensile delle giacenze di *cannabis* presso i diversi distributori autorizzati.

Tale attività consente di seguire l'andamento delle disponibilità e, qualora emergano criticità di approvvigionamento, di intraprendere le azioni necessarie a fronteggiarle.

Il monitoraggio delle giacenze, richiamato tra le esigenze rappresentate dagli interroganti, costituisce dunque un'attività già avviata dal Ministero.

Parallelamente, per quanto concerne la diversificazione delle fonti di approvvigionamento, il Ministero ha autorizzato importazioni da diversi Paesi dell'Unione europea, sulla base delle esigenze cliniche rappresentate dai medici specialisti.

Tali autorizzazioni hanno consentito di rendere disponibili differenti varietà di infiorescenze, diversificate per composizione e concentrazione dei principi attivi, ampliando le possibilità di scelta dei medici prescrittori per l'allestimento delle preparazioni magistrali in farmacia.

La diversificazione degli approvvigionamenti costituisce, pertanto, una linea di intervento già perseguita dal Ministero, anche in funzione delle esigenze cliniche rappresentate.

Per quanto attiene agli aspetti regolatori, l'Ufficio centrale stupefacenti sta inoltre lavorando all'aggiornamento del decreto del Ministro della salute 9 novembre 2015, attraverso un apposito gruppo di lavoro sugli impieghi clinici della *cannabis*, al quale partecipano anche i rappresentanti delle regioni.

L'attività è finalizzata alla definizione di criteri uniformi per l'appropriatezza delle prescrizioni e a favorire una distribuzione omogenea sul territorio nazionale, nell'ottica di assicurare condizioni di accesso e continuità terapeutica, secondo le indicazioni emanate dalle regioni e dalle province autonome in materia di rimborsabilità.

Anche l'esigenza di aggiornamento del quadro regolatorio e di maggiore omogeneità territoriale richiamata nell'interrogazione risulta, pertanto, oggetto di una specifica attività ministeriale.

Per quanto concerne, infine, il rafforzamento della capacità produttiva nazionale, il Ministero della difesa ha riferito di aver avviato, d'intesa con l'Agenzia Industrie Difesa, un percorso di potenziamento dello Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze, articolato su tre direttrici.

La prima riguarda l'avvio, entro il primo semestre del 2027, della produzione di un estratto oleoso standardizzato, a titolo dichiarato, mediante una macchina estrattiva e una procedura sviluppate dallo stesso Stabilimento. La produzione, prevista presso il reparto principi attivi, consentirà di disporre di una forma farmaceutica più stabile e concentrata rispetto alle infiorescenze, con l'obiettivo di ottimizzare l'impiego della materia prima, ampliare il numero di pazienti trattabili e contribuire alla riduzione della dipendenza dalle importazioni.

La seconda direttrice riguarda il potenziamento della capacità di coltivazione, attraverso un progetto di finanziamento già predisposto per il raddoppio delle serre, finalizzato al raggiungimento di una produzione di almeno 700 chilogrammi annui di infiorescenze entro il 2028.

La terza direttrice riguarda lo sviluppo di due nuove genetiche proprietarie, rispettivamente ad alto contenuto di THC e ad alto contenuto di CBD, selezionate e caratterizzate nell'ambito del nuovo reparto di ricerca e sviluppo, attualmente in via di finalizzazione, che opererà anche in collaborazione con centri di ricerca e università. L'iniziativa è orientata ad ampliare le varietà disponibili attraverso la produzione nazionale e a ridurre progressivamente il ricorso alle importazioni.

Per concludere, pur tenendo conto delle possibili criticità connesse all'evoluzione del mercato europeo, le informazioni attualmente disponibili non evidenziano difficoltà di approvvigionamento sul territorio nazionale.

Il Ministero della salute ha già adottato iniziative per il monitoraggio delle disponibilità e la diversificazione delle importazioni e sta lavorando all'aggiornamento del quadro regolatorio. A tali attività si affiancano gli interventi di potenziamento della produzione nazionale rappresentati dal Ministero della difesa.

Si tratta di iniziative che, nei rispettivi ambiti di competenza, concorrono all'obiettivo di prevenire possibili criticità negli approvvigionamenti e garantire la continuità terapeutica dei pazienti.

ALLEGATO 3

5-06003 Bagnasco: Iniziative volte ad assicurare l'operatività dell'Osservatorio nazionale sul diabete di tipo 1 e la celiachia.

TESTO DELLA RISPOSTA

Ringrazio gli Onorevoli Interroganti che mi consentono di riferire in merito all'adeguamento della composizione dell'Osservatorio nazionale sul diabete di tipo 1 e sulla celiachia alla decisione del TAR per il Lazio n. 6967 del 17 aprile 2026.

Premetto al riguardo che l'Osservatorio nazionale in questione è previsto dall'articolo 2 della legge 15 settembre 2023, n. 130, con le funzioni di studio ed elaborazione delle risultanze dello *screening* su base nazionale nella popolazione pediatrica per l'individuazione degli anticorpi del diabete di tipo 1 e della celiachia.

L'articolo 2 della legge n. 130, nello specifico, prevede che l'Osservatorio sia composto, oltre che da rappresentanti istituzionali e sei medici di comprovata esperienza, anche da due rappresentanti, per ciascuna patologia, delle associazioni maggiormente rappresentative delle persone affette da diabete di tipo 1 e da celiachia e dei loro familiari e delle fondazioni di rilevanza nazionale operanti in materia, anche in attuazione del Codice del Terzo settore.

Ciò considerato, è stata avviata una procedura, con avviso pubblico, per l'acquisizione della manifestazione di interesse da parte di dette associazioni e fondazioni.

All'esito della procedura, l'Osservatorio è stato costituito con il decreto del Ministro della salute del 26 settembre 2024, dove tra i componenti figurava un referente della Società italiana di diabetologia e delle malattie del metabolismo.

Avverso il decreto, tuttavia, una Fondazione ha proposto ricorso in quanto la menzionata Società, per quanto di indiscusso valore e rilevanza per l'attività svolta in materia, non risulta contemplata dal legislatore tra le categorie di soggetti che possono esprimere un proprio rappresentante in seno all'Osservatorio, non ricadendo né tra le associazioni rappresentative delle persone affette da diabete di tipo 1 e da celiachia e dei loro familiari — poiché costituita unicamente da medici e personale sanitario e avente finalità di ricerca scientifica — né tra le fondazioni operanti in materia, poiché avente la natura giuridica di associazione e non di fondazione.

Con sentenza n. 6967 del 2026, il TAR per il Lazio ha accolto il ricorso e ha disposto l'annullamento parziale del decreto, limitatamente alla nomina del componente della Società, sulla base di un'interpretazione strettamente letterale della norma.

Devo precisare, a tal proposito, che l'annullamento incide unicamente sulla posizione indicata e lascia inalterata la validità del decreto per tutte le altre nomine.

L'Osservatorio è quindi tuttora legittimamente costituito e operante, pur in assenza di un componente.

Al fine di dare piena esecuzione alla sentenza, il Ministero intende procedere alla pubblicazione di un nuovo avviso per la presentazione di manifestazioni di interesse, limitato alla posizione rimasta vacante.

L'avviso sarà rivolto alle associazioni maggiormente rappresentative delle persone con diabete di tipo 1 e dei loro familiari e alle fondazioni di rilevanza nazionale operanti in materia, nel rispetto delle categorie soggettive indicate dalla norma.

Questa scelta garantisce la massima trasparenza della procedura e riduce il rischio di ulteriore contenzioso.

La procedura sarà avviata quanto prima, con l'obiettivo di pervenire al completamento della composizione dell'Osservatorio nel più breve tempo possibile, compatibil-

mente con i necessari adempimenti amministrativi.

Confermo, pertanto, l'importanza di assicurare il concreto prosieguo delle attività dell'Osservatorio, con una composizione che risponda in modo puntuale alle disposizioni di legge, considerata la rilevanza del contributo che tale organismo potrà fornire nell'approfondimento delle tematiche connesse al diabete di tipo 1 in fase preclinica, già richiamate dal Ministro in occasione delle interrogazioni a risposta immediata svoltesi alla Camera dei deputati il 4 novembre scorso.

ALLEGATO 4

5-06004 Ciani: Iniziative volte a garantire una dotazione minima di posti letto di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza in ciascuna regione.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'interrogazione presentata dall'On. Ciani, innanzitutto, devo evidenziare che il potenziamento dell'assistenza neuropsichiatrica dell'infanzia e dell'adolescenza, anche con particolare riferimento alla gestione delle emergenze e delle urgenze psichiatriche, rappresenta un ambito di specifica attenzione del Ministero della salute.

Fermo restando che la programmazione e l'organizzazione dei servizi sanitari rientrano nelle competenze regionali, per quanto riguarda la dotazione minima di posti letto di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza, devo ricordare che il decreto del Ministro della salute del 2 aprile 2015, n. 70 – che definisce gli *standard* qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi dell'assistenza ospedaliera – nell'allegato tecnico, articola le strutture specialistiche di degenza della rete assistenziale ospedaliera e prevede in particolare per la disciplina di neuropsichiatria infantile un bacino di utenza ogni 2/4 milioni di abitanti.

Inoltre, lo stesso decreto prevede che alcune specialità cliniche possano essere gestite con un'unica struttura organizzativa e che per alcune di queste (ad esempio neuropsichiatria infantile pediatria e psichiatria) le regioni possano rimodulare i posti letto, sulla base della domanda di salute, nel limite del loro numero complessivo.

Da detta disposizione deriva che le regioni devono prevedere nella loro programmazione il fabbisogno appropriato di strutture e servizi di neuropsichiatria infantile ospedalieri secondo le indicazioni del decreto ministeriale n. 70 del 2015, stante la possibilità di rimodulare i posti letto sulla base della domanda di salute.

Per quanto riguarda i dati riportati nelle premesse dell'interrogazione, tratti dal documento conclusivo approvato dalla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, devo rilevare che questi fanno riferimento all'anno 2021, mentre i dati relativi all'anno 2025, tratti dal sistema informativo NSIS, indicano un numero di posti letto totali sul territorio nazionale per la disciplina di neuropsichiatria infantile pari a 609, di cui 157 in *Day Hospital* e 452 in degenza ordinaria, in aumento rispetto al 2021.

Ciò premesso, evidenzio che le criticità richiamate dall'interrogante vengono espressamente affrontate nel Piano di azioni nazionale per la salute mentale (PANSM) 2025-2030.

Il PANSM evidenzia, infatti, la necessità di un adeguato potenziamento, a livello nazionale, dei reparti di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza, nell'ambito di una più complessiva strategia di rafforzamento dell'intera rete dei servizi, dall'assistenza territoriale a quella ospedaliera, anche al fine di prevenire l'insorgenza delle situazioni di acuzie e il ricorso inappropriato ai servizi di emergenza.

Quanto agli obiettivi e ai tempi, ricordo che il PANSM individua, tra gli obiettivi da realizzarsi entro cinque anni, lo sviluppo, in ciascuna regione, di una rete integrata, completa, omogenea e diffusa di servizi per la diagnosi, il trattamento e la riabilitazione dei disturbi neuropsichici dell'infanzia e dell'adolescenza, attraverso la predisposizione o l'aggiornamento di specifici piani applicativi regionali, comprensivi della definizione delle diverse tipologie di strutture, incluse quelle di ricovero, dei relativi requisiti e *standard* e delle priorità di in-

tervento, modulate sulla base delle specifiche realtà territoriali.

Con riferimento alle risorse finanziarie, la legge di bilancio per il 2026 ha previsto, per l'attuazione del PANSM, la destinazione di una quota del fabbisogno sanitario nazionale *standard* pari a 80 milioni di euro per l'anno 2026, 85 milioni per l'anno 2027, 90 milioni per l'anno 2028 e 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2029.

Nell'ambito di tali risorse, 30 milioni di euro annui sono destinati all'assunzione a tempo indeterminato di personale sanitario e sociosanitario da assegnare ai servizi di salute mentale, come definiti dal PANSM, ricomprendendo, pertanto, anche i servizi di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza.

Riferisco al riguardo che è stato predisposto lo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante i criteri di riparto delle predette risorse e le modalità di monitoraggio della realizzazione delle azioni strategiche del Piano, il cui *iter* di perfezionamento è in corso.

Evidenzio che tale provvedimento prevede che le regioni, ai fini dell'accesso alle risorse, individuino specifici obiettivi prioritari di intervento e adottino appositi provvedimenti di programmazione, corredati da cronoprogrammi procedurali, dall'indicazione delle risorse destinate al conseguimento degli obiettivi e dall'impegno all'adeguamento delle dotazioni organiche.

In tale contesto, fermo restando che la programmazione e l'organizzazione dei servizi sanitari rientrano nelle competenze regionali, il Ministero della salute, nell'ambito delle previste attività di monitoraggio dell'attuazione del PANSM 2025-2030, avrà cura di riservare particolare attenzione alle iniziative poste in essere dalle regioni per il potenziamento della rete dei servizi di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza, anche con riferimento all'assistenza ospedaliera.

ALLEGATO 5

Legge quadro per la salute e la sicurezza nelle piscine.
C. 2576 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 9.

Al comma 6, sostituire il secondo periodo con il seguente: La localizzazione, l'installazione e la gestione degli impianti di trattamento dell'acqua sono realizzate in modo da garantire condizioni di sicurezza e di facile accessibilità.

Conseguentemente:

dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-*bis*. Ai fini del presente articolo, con particolare riferimento agli impianti di aspirazione, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare e il Ministro per le imprese e il *made in Italy*, sono individuate, nel rispetto di quanto previsto dalle più recenti norme dell'UNI, del CEI o di altri enti di normazione di cui al comma 1, le caratteristiche tecniche dei dispositivi di sicurezza, non amovibili senza l'impiego di utensili e resistenti alla corrosione, destinati a prevenire l'occlusione da parte del corpo o l'intrappolamento di parte del corpo o la sua adesione per effetto della depressione generata dal dispositivo di aspirazione. A tali fini, il decreto di cui al primo periodo disciplina altresì il dimensionamento dei dispositivi di sicurezza in rapporto alla portata massima aspirabile dalla presa, la tipologia di materiali impiegabili per la protezione delle prese dinamiche di aspirazione, la distanza da rispettare in caso di doppio scarico o di prese multiple collegate alla stessa pompa, le modalità di arresto di emergenza delle pompe con la prescrizione di un dispositivo di arresto rapido dell'aspirazione localizzato a bordo vasca accessibile e chiaramente segnalato, le modalità di segnalazione delle aree di bordo vasca in corrispondenza delle prese dinamiche di aspirazione, le modalità di segnalazione ai bagnanti e ai frequentatori delle piscine dei rischi correlati all'impiego degli impianti di aspirazione e delle misure idonee ad evitarli nonché le modalità di formazione dei responsabili della sicurezza dei bagnanti e degli assistenti bagnanti;

all'articolo 27, comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora sia accertata l'assenza dei dispositivi di sicurezza di cui all'articolo 9, comma 6-*bis*, l'azienda sanitaria locale ordina la chiusura della piscina o di parti di essa fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

*** 9.9.** *(Nuova formulazione)* Zanella.

*** 9.10.** *(Nuova formulazione)* Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro.

ART. 17.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: l'educazione sanitaria *aggiungere le seguenti:* , elaborate con l'eventuale contributo professionale dell'assistente sanitario,.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. I gestori delle piscine, per la predisposizione e l'applicazione dei contenuti del regolamento interno e per la diffusione delle pratiche di educazione sanitaria nei riguardi dell'utenza, possono avvalersi della collaborazione degli assistenti sanitari, ai sensi del decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 69, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 3-*quater* del de-

creto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, anche in raccordo con i servizi di prevenzione delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti.

17.1. *(Nuova formulazione)* Marianna Ricciardi, Sportiello, Quartini, Di Lauro.

ALLEGATO 6

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. C. 2984, approvata dal Senato, e abb.

PARERE APPROVATO

La XII Commissione,

esaminata, per le parti di competenza, la proposta di legge C. 2984, approvata dal Senato, e abb., recante « Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. C. 2984, approvata dal Senato, C. 27 Brambilla, C. 54 Brambilla, C. 136 Bruzzone, C. 1002 Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, C. 1081 Bof, C. 1541 Brambilla, C. 1652 Sergio Costa, C. 1670 Brambilla, C. 1673 Zanella, C. 2047 Caramiello, C. 2162 Bruzzone, C. 2413 Caramiello, C. 2422 Zanella e C. 2799 Zanella *(Seguito dell'esame e rinvio)* 164

SEDE REFERENTE

Mercoledì 18 novembre 2026. — Presidenza della vicepresidente Maria Cristina CARETTA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste, Luigi D'Eramo.

La seduta comincia alle 14.35.

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.
C. 2984, approvata dal Senato, C. 27 Brambilla, C. 54 Brambilla, C. 136 Bruzzone, C. 1002 Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, C. 1081 Bof, C. 1541 Brambilla, C. 1652 Sergio Costa, C. 1670 Brambilla, C. 1673 Zanella, C. 2047 Caramiello, C. 2162 Bruzzone, C. 2413 Caramiello, C. 2422 Zanella e C. 2799 Zanella.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta di ieri, martedì 17 novembre 2026.

Maria Cristina CARETTA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 17 novembre 2026 la Commissione ha proseguito la votazione delle proposte emendative, respingendo, da ultimo, l'emendamento Caramiello 6.40.

Nadia ROMEO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Forattini 6.41, di cui è cofirmataria, ricorda che esso intende sopprimere le lettere *c)* e *d)* del comma 1 dell'articolo 6 della proposta di legge in esame, in tal modo definendo meglio l'ambito di ciò che viene tutelato da ciò che non lo sarà. Ricorda che tale esigenza è ancora più urgente nel momento in cui è stato ridimensionato fortemente il ruolo di un organismo tecnico come l'Ispra.

Alessandro CARAMIELLO (M5S), intervenendo sull'emendamento Forattini 6.41, ritiene che esso sia definibile come un emendamento di « buon senso ». Auspica che la maggioranza possa accogliere l'invito a sospendere l'esame della proposta di legge in esame, in particolare alla luce di un recente e gravissimo episodio che richiama: due cacciatori sarebbero morti questa mattina durante una battuta di caccia nei boschi di Quiliano, sulle alture di Savona. A quanto si apprende, un cacciatore anziano avrebbe sparato e ucciso per sbaglio un altro cacciatore giovane, scambiandolo per un animale, per poi togliersi dopo la vita.

Devis DORI (AVS), intervenendo sull'emendamento Forattini 6.41, rimarca come l'esigenza di sopprimere alcune disposizioni del comma 1, in particolare la lettera *c)*, derivi dal fatto che le percentuali di cui al comma 3 devono essere fissate e non è ammissibile che possano essere considerate come « gradualmente raggiungibili ».

Mario PERANTONI (M5S), chiede di poter sottoscrivere l'emendamento Deborah Bergamini, 6.33 accantonato nella seduta del 10 novembre 2026. Intervenendo a titolo personale sull'emendamento Forattini 6.41, si sofferma sulla finalità di sopprimere la lettera *c)*, che introduce, tra l'altro, un intervento in via sostitutiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste qualora le regioni non presentino la relazione sulle percentuali del territorio in cui non è consentita la caccia.

La Commissione respinge l'emendamento Forattini 6.41.

Susanna CHERCHI (M5S), intervenendo sull'emendamento Sergio Costa 6.42, di cui è cofirmataria, identico agli emendamenti Borrelli 6.43 e Brambilla 6.44, ricorda come l'esigenza di sopprimere la lettera *c)* derivi anche dalla mancata previsione del coinvolgimento di un organismo tecnico come l'Ispra nell'esercizio del potere sostitutivo da parte del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Devis DORI (AVS), intervenendo sull'emendamento Borrelli 6.43, identico agli emendamenti Sergio Costa 6.42 e Brambilla 6.44, sottolinea l'importanza di sopprimere il riferimento al « graduale raggiungimento delle percentuali » che è contenuto alla lettera *c)*, capoverso 3-*bis* del comma 1 dell'articolo 6, che non può non essere letto come un depotenziamento degli strumenti di tutela della fauna.

Nadia ROMEO (PD-IDP), intervenendo sugli identici emendamenti Sergio Costa 6.42, Borrelli 6.43 e Brambilla 6.44, condivide le considerazioni del collega Dori, raccomandando l'approvazione delle proposte emendative.

Mario PERANTONI (M5S), intervenendo a titolo personale sull'emendamento Sergio Costa 6.42, identico agli emendamenti Borrelli 6.43 e Brambilla 6.44, ritiene che la disciplina proposta penalizzi in particolare le Regioni a statuto speciale, la cui potestà legislativa al riguardo potrebbe essere limitata dall'intervento statale.

Maria Cristina CARETTA, *presidente,* constata l'assenza della presentatrice dell'emendamento Brambilla 6.44, si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Sergio Costa 6.42 e Borrelli 6.43.

Devis DORI (AVS), intervenendo sull'emendamento Borrelli 6.45, richiama la finalità della proposta emendativa, che è quella di eliminare la criticità del riferimento al « graduale raggiungimento » delle percentuali, prevedendo, al suo posto, l'indicazione del « il raggiungimento e il superamento ».

La Commissione respinge l'emendamento Borrelli 6.45.

Susanna CHERCHI (M5S), intervenendo sull'emendamento Sergio Costa 6.46, di cui è cofirmataria, ricorda che esso mira a sopprimere la previsione di un intervento sostitutivo esercitato dal Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dal momento che esso sarebbe esercitato senza il supporto un parere tecnico da parte dell'Ispra.

La Commissione respinge l'emendamento Sergio Costa 6.46.

Mario PERANTONI (M5S), intervenendo sull'emendamento Sergio Costa 6.47, ricorda come esso miri a specificare il contenuto degli obblighi previsti in capo alle regioni, ricollegandosi espressamente a quelli previsti dal comma 3.

Alessandro CARAMIELLO (M5S), intervenendo a titolo personale sull'emendamento Sergio Costa 6.47, di cui è cofirmatario, ricorda che la proposta emendativa, analogamente alle precedenti, mira a favorire una più dettagliata perimetrazione delle aree sottratte alla pianificazione faunistico-venatoria.

Nadia ROMEO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Sergio Costa 6.47, sottolinea come il riferimento specifico al comma 3 consenta di superare anche possibili diversità tra le azioni dello Stato e quelle delle regioni.

La Commissione respinge l'emendamento Sergio Costa 6.47.

Devis DORI (AVS), intervenendo sull'emendamento Borrelli 6.48, ne illustra il contenuto volto a prevedere che sia il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previo parere di ISPRA e non il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste competente ad esercitare il potere sostitutivo. Sottolinea, inoltre, al riguardo, il ruolo molto importante di ISPRA come organismo tecnico ed indipendente dalla politica.

Alessandro CARAMIELLO (M5S), intervenendo sull'emendamento Borrelli 6.48, di cui è cofirmatario, esprime condivisione sulla necessità di mantenere ad ISPRA un ruolo consultivo vincolante espresso sulla base di considerazioni scientifiche e non politiche.

Mario PERANTONI (M5S), intervenendo a titolo personale sull'emendamento Borrelli 6.48, di cui è cofirmatario, sottolinea come inserire il parere vincolante di ISPRA all'interno della procedura di esercizio del potere sostitutivo significhi includere un organo terzo ed indipendente all'interno dell'esercizio di un potere discrezionale che si esercita senza verifiche esterne.

Nadia ROMEO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Borrelli 6.48, condivide le considerazioni espresse dai colleghi intervenuti precedentemente, sottolineando la correttezza della scelta nell'individuare il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica come autorità competente ad esercitare il potere sostitutivo.

La Commissione respinge l'emendamento Borrelli 6.48.

Devis DORI (AVS), intervenendo sull'emendamento Borrelli 6.49, ne illustra il contenuto inteso a prevedere che sia la Conferenza Unificata, al posto della prevista Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, la sede per la definizione dell'accordo sul raggiungimento da parte delle regioni delle percentuali di territorio destinate a protezione della fauna selvatica. La Conferenza Unificata include, infatti, il coinvolgimento degli enti locali, realtà fondamentali nella gestione del territorio.

Nadia ROMEO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Borrelli 6.49, esprime condivisione sul contenuto, considerato che nella Conferenza Unificata sono rappresentati i comuni, le province e le aree metropolitane, realtà fondamentali per la corretta pianificazione delle aree di protezione della fauna selvatica.

Mario PERANTONI (M5S), intervenendo sull'emendamento Borrelli 6.49, di cui è cofirmatario, esprime condivisione su quanto sottolineato dai colleghi Dori e Romeo e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Borrelli 6.49.

Susanna CHERCHI (M5S), intervenendo sull'emendamento Sergio Costa 6.50, di cui è cofirmataria, ne illustra il contenuto, sottolineando, in particolare, come con esso si intenda, tra l'altro, escludere dalla programmazione venatoria i territori del demanio forestale e del demanio marittimo.

Nadia ROMEO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Sergio Costa 6.50, ri-

corda che esso interviene su quattro questioni; introdurre norme che garantiscano una pianificazione coerente con gli obblighi ambientali europei; assicurare che ISPRA possa essere sentito nella definizione dell'accordo sulle modalità di raggiungimento delle percentuali di territorio da riservare a tutela della fauna selvatica; garantire che i parchi e le riserve naturali mantengano una disciplina autonoma rispetto alla pianificazione faunistico-venatoria; escludere, infine, il demanio forestale e marittimo dalle aree incluse nella programmazione venatoria.

Devis DORI (AVS), intervenendo sull'emendamento Sergio Costa 6.50, sottolinea, altresì, l'importanza della parte relativa alla soppressione della lettera *g)* di cui all'articolo 6, comma 1, in base alla quale i parchi, le riserve naturali e tutte le zone comunque precluse all'attività venatoria verrebbero ricomprese nei piani faunistico-venatori.

Alessandro CARAMIELLO (M5S), intervenendo a titolo personale sull'emendamento Sergio Costa 6.50, di cui è cofirmatario, ricorda che anche un emendamento della maggioranza, l'emendamento Deborah Bergamini 6.33 accantonato, esclude dal territorio agro-silvo-pastorale soggetto a programmazione il demanio marittimo, limitatamente al lido del mare e alle spiagge.

La Commissione respinge l'emendamento Sergio Costa 6.50.

Susanna CHERCHI (M5S), intervenendo sull'emendamento Sergio Costa 6.51, di cui è cofirmataria, ne illustra il contenuto, volto ad inserire il parere vincolante dell'ISPRA per la definizione dell'accordo sulle modalità per il raggiungimento da parte delle regioni delle percentuali di territorio destinate a protezione della fauna selvatica.

La Commissione respinge l'emendamento Sergio Costa 6.51.

Nadia ROMEO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Forattini 6.52, di cui è cofirmataria, ne illustra il contenuto volto alla soppressione delle lettere *d)* ed *e)* del comma 1 dell'articolo 6. Le lettere richiamate – afferma – intervengono, la prima ricomprendendo nuovi territori nell'ambito di quelli destinati alla protezione della fauna selvatica senza che ci siano evidenze scientifiche che legittimino tale revisione, la seconda includendo i territori del demanio forestale nel territorio agro-silvo-pastorale. Per questo il suo gruppo ha preferito presentare emendamenti soppressivi e non modificativi del testo, consapevoli di quanto delicato sia l'equilibrio tra la tutela della fauna selvatica e le attività dell'uomo e l'importanza che lo Stato attribuisce alla tutela dell'ambiente al punto da inserirlo come principio fondamentale in Costituzione.

Devis DORI (AVS), intervenendo sull'emendamento Forattini 6.52, sottolinea la gravità della scelta in ordine all'inclusione del demanio forestale nell'ambito del territorio silvo-agro-forestale. Pertanto, raccomanda l'approvazione della proposta emendativa in esame, volta, tra l'altro a sopprimere la lettera *e)*, che intende includerlo.

La Commissione respinge l'emendamento Forattini 6.52.

Nadia ROMEO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Forattini 6.53, di cui è cofirmataria, identico all'emendamento Brambilla 6.54, ne raccomanda l'approvazione, in quanto volto sopprimere la lettera *d)* di cui al comma 1 dell'articolo 6, che si prefigge di intervenire nella perimetrazione delle aree destinate alla tutela della fauna selvatica, rischiano di alterare l'equilibrio esistente in natura e senza essere basato su dati certi ed attuali sulla presenza delle diverse specie tutelate nei territori.

Mario PERANTONI (M5S), intervenendo sull'emendamento Forattini 6.53 identico all'emendamento Brambilla 6.54, chiede di sottoscrivere l'emendamento Forattini 6.53.

Maria Cristina CARETTA, *presidente*, constata l'assenza della presentatrice dell'e-

mendamento Brambilla 6.54, si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Forattini 6.53.

Maria Cristina CARETTA, *presidente,* nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Sull'ordine dei lavori 170

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli appalti pubblici e alle concessioni, che abroga le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e modifica i regolamenti (CE) n. 1370/2007, (UE) 2023/1542, (UE) 2024/1157, (UE) 2024/1252, (UE) 2024/1735, (UE) 2024/1781, (UE) 2024/2847, (UE) 2024/3110 e (UE) 2025/40 e le direttive 2008/98/CE, (UE) 2019/882, (UE) 2022/2381, (UE) 2023/1791 e (UE) 2024/1760 (regolamento sugli appalti pubblici) (COM(2026) 590 final) *(Seguito dell'esame e rinvio)* 171

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. C. 2984, approvata dal Senato, e abb. (Parere alla XIII Commissione) *(Esame e rinvio)* 171

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/2847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativo a requisiti orizzontali di cibersicurezza per i prodotti con elementi digitali e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013 e (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2020/1828 (regolamento sulla ciberresilienza). Atto n. 447 *(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole)* 176

ALLEGATO (Parere approvato) 183

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 181

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Federcostruzioni, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli appalti pubblici e alle concessioni, che abroga le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e modifica i regolamenti (CE) n. 1370/2007, (UE) 2023/1542, (UE) 2024/1157, (UE) 2024/1252, (UE) 2024/1735, (UE) 2024/1781, (UE) 2024/2847, (UE) 2024/3110 e (UE) 2025/40 e le direttive 2008/98/CE, (UE) 2019/882, (UE) 2022/2381, (UE) 2023/1791 e (UE) 2024/1760 (regolamento sugli appalti pubblici) (COM(2026) 590 final) 181

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Istituto Grandi Infrastrutture (IGI), nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli appalti pubblici e alle concessioni, che abroga le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e modifica i regolamenti (CE) n. 1370/2007, (UE) 2023/1542, (UE) 2024/1157, (UE) 2024/1252, (UE) 2024/1735, (UE) 2024/1781, (UE) 2024/2847, (UE) 2024/3110 e (UE) 2025/40 e le direttive 2008/98/CE, (UE) 2019/882, (UE) 2022/2381, (UE) 2023/1791 e (UE) 2024/1760 (regolamento sugli appalti pubblici) (COM(2026) 590 final) 181

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Confcommercio, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli appalti pubblici e alle concessioni, che abroga le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e modifica i regolamenti (CE) n. 1370/2007, (UE) 2023/1542, (UE) 2024/1157, (UE) 2024/1252, (UE) 2024/1735, (UE) 2024/1781, (UE) 2024/2847, (UE) 2024/3110 e (UE) 2025/40 e le direttive 2008/98/CE, (UE) 2019/882, (UE) 2022/2381, (UE) 2023/1791 e (UE) 2024/1760 (regolamento sugli appalti pubblici) (COM(2026) 590 final) 181

Audizione informale del presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli appalti pubblici e alle concessioni, che abroga le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e modifica i regolamenti (CE) n. 1370/2007, (UE) 2023/1542, (UE) 2024/1157, (UE) 2024/1252, (UE) 2024/1735, (UE) 2024/1781, (UE) 2024/2847, (UE) 2024/3110 e (UE) 2025/40 e le direttive 2008/98/CE, (UE) 2019/882, (UE) 2022/2381, (UE) 2023/1791 e (UE) 2024/1760 (regolamento sugli appalti pubblici) (COM(2026) 590 final) 181

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE), nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli appalti pubblici e alle concessioni, che abroga le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e modifica i regolamenti (CE) n. 1370/2007, (UE) 2023/1542, (UE) 2024/1157, (UE) 2024/1252, (UE) 2024/1735, (UE) 2024/1781, (UE) 2024/2847, (UE) 2024/3110 e (UE) 2025/40 e le direttive 2008/98/CE, (UE) 2019/882, (UE) 2022/2381, (UE) 2023/1791 e (UE) 2024/1760 (regolamento sugli appalti pubblici) (COM(2026) 590 final) . 182

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di Proxigas, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2024/1787 sulla riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia per quanto riguarda il rinvio di determinati obblighi (COM(2026) 569 final) 182

Audizione informale di rappresentanti di SNAM, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2024/1787 sulla riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia per quanto riguarda il rinvio di determinati obblighi (COM(2026) 569 final) 182

Audizione informale di rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2024/1787 sulla riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia per quanto riguarda il rinvio di determinati obblighi (COM(2026) 569 final) 182

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti del WWF, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2024/1787 sulla riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia per quanto riguarda il rinvio di determinati obblighi (COM(2026) 569 final) 182

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 18 novembre 2026. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 12.

Sull'ordine dei lavori.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, propone, concorde la Commissione, di procedere ad un'inversione dei punti all'ordine del giorno, nel senso di procedere dapprima all'esame dell'atto dell'Unione euro-

pea COM(2026) 590 final, successivamente all'esame della proposta di legge C. 2984 e quindi all'esame dell'atto del Governo n. 447.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli appalti pubblici e alle concessioni, che abroga le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e modifica i regolamenti (CE) n. 1370/2007, (UE) 2023/1542, (UE) 2024/1157, (UE) 2024/1252, (UE) 2024/1735, (UE) 2024/1781, (UE) 2024/2847, (UE) 2024/3110 e (UE) 2025/40 e le direttive 2008/98/CE, (UE) 2019/882, (UE) 2022/2381, (UE) 2023/1791 e (UE) 2024/1760 (regolamento sugli appalti pubblici).
COM(2026) 590 final.
(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 novembre 2026.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente,* informa di aver conferito l'incarico di relatrice sul provvedimento in esame anche all'onorevole De Monte, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.05.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 novembre 2026. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 12.05.

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.
C. 2984, approvata dal Senato, e abb.
(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Stefano CANDIANI (LEGA), *relatore*, rileva che la Commissione è chiamata oggi a esprimere il parere di competenza sulla proposta di legge C. 2984, approvata in prima lettura dal Senato, e abb. che apporta modifiche alla legge n. 157 del 1992, recante norme per la gestione e la protezione della fauna selvatica omeoterma nonché per il prelievo venatorio. Ricorda che costituisce oggetto di esame il testo trasmesso dal Senato, sul quale la Commissione di merito ha richiesto di esprimere il parere.

Ricorda preliminarmente che il quadro normativo europeo in materia di conservazione della biodiversità è costituito dalla direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici (« direttiva Uccelli »), la quale riconosce la legittimità dell'attività venatoria come forma di gestione sostenibile delle risorse, in grado di generare significative ricadute di ordine sociale, culturale, economico e ambientale in varie zone dell'Unione europea e, a tal fine, limita la caccia alle sole specie espressamente menzionate e stabilisce una serie di principi ecologici e di obblighi giuridici che gli Stati membri sono tenuti a recepire mediante la propria legislazione nazionale, nonché dalla direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (« direttiva Habitat »), che istituisce la rete « Natura 2000 », comprendente le Zone speciali di conservazione (ZSC), e le Zone di protezione speciale (ZPS), queste ultime disciplinate dalla direttiva Uccelli.

Rammenta inoltre che, nel corso dell'esame in prima lettura presso il Senato, e facendo riferimento al testo dell'atto S. 1552, poi modificato, la 4a Commissione del Senato aveva espresso, in merito alla compatibilità dell'iniziativa legislativa con l'ordinamento europeo, un parere non ostativo con osservazioni nella seduta del 29 ottobre 2025; ciò anche in considerazione dei chiarimenti richiesti in via amministrativa il 18 dicembre 2025 dalla Direzione Generale Ambiente (DG ENV) della Commissione europea, con una lettera indirizzata al Ministero dell'ambiente e, per conoscenza, alla Rappresentanza permanente

d'Italia a Bruxelles e ad ISPRA, nella quale venivano evidenziati diversi profili di criticità circa la conformità della proposta di legge 1552 con le direttive Uccelli e Habitat.

Sottolinea al riguardo due aspetti cruciali ai fini della valutazione da parte della XIV Commissione.

Il primo è che la lettera della Commissione europea – benché formalmente riservata e non acquisita formalmente dalle Camere – è oggi di dominio pubblico, in quanto diffusa da alcune associazioni.

Il secondo è che la lettera costituisce – come rivela il suo Protocollo « ARES » – una richiesta di chiarimenti in via amministrativa. Per questa ragione il Ministro Foti non ha ritenuto di doverla trasmettere alle Camere ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 234 del 2012, come esplicitato nella sua risposta ad una richiesta avanzata in tal senso da un gruppo parlamentare ed inoltrata al Ministro stesso dal Presidente della XIV Commissione.

Sottolinea che, pur ponendo la lettera in evidenza aspetti di potenziale criticità del testo originario della proposta di legge con specifiche norme unionali, essa non contiene contestazioni formali e non ha pertanto natura di procedura di infrazione.

Osserva che alcuni dei rilievi formulati nella medesima lettera sono stati tuttavia accolti dal Senato approvando appositi emendamenti nel corso dell'esame, in quanto ritenuti fondati.

Rileva che alla XIV Commissione viene dunque chiesto di verificare se, tenendo anche conto delle richieste di chiarimento avanzate dalla DG ENV, ci siano aspetti del testo che meritino un ulteriore approfondimento e valutazione, al fine di evitare un disallineamento con l'ordinamento dell'UE.

Tutto ciò premesso, venendo al contenuto della proposta di legge, considerando specificamente le disposizioni di maggior rilievo per le competenze della Commissione e rinviando al dossier per ulteriori approfondimenti, segnala innanzitutto che l'articolo 2, alla lettera *a)* del comma 1, intervenendo sull'articolo 1 della legge n. 157 del 1992, specifica come la funzione di tutela e conservazione delle specie di uccelli ora debba essere svolta tenendo conto anche delle tradizioni, oltre che delle esigenze economiche e ricreative. Ricorda che, ai sensi della direttiva Uccelli, l'attività di mantenere il numero degli uccelli in misura corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche, culturali e turistiche, deve altresì tener conto delle esigenze economiche e ricreative e non deve causare un deterioramento dello stato di conservazione delle specie di uccelli e dei loro *habitat*, fatta salva la disciplina derogatoria di cui all'articolo 9, paragrafo 1, della Direttiva Uccelli. Viene precisato altresì che l'attività venatoria deve sempre concorrere alla tutela della biodiversità e dell'ecosistema.

L'articolo 3, modificato durante l'esame al Senato, interviene sull'articolo 2 della legge n. 157 del 1992, in particolare eliminando il riferimento al lupo (*canis lupus*) tra le specie di fauna selvatica oggetto di particolare tutela ai sensi della stessa legge n. 157 ed estendendo l'attività di controllo all'interno delle infrastrutture aeroportuali alle specie della fauna selvatica e a quelle domestiche inselvatichite, trasferendo la competenza di tale attività ai gestori aeroportuali.

Ricorda che la direttiva (UE) 2025/1237 declassa la protezione del lupo, modificando la direttiva 92/43/CEE « Habitat », da specie « rigorosamente tutelata » a specie « tutelata », allineandosi così alla modifica alla Convenzione di Berna relativamente allo *status* di protezione del lupo. A livello nazionale ricorda, peraltro, che il comma 2 dell'articolo 13 della legge 12 settembre 2025, n. 131, recante disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane, in relazione alla conservazione degli *habitat* naturali della fauna selvatica, prevede la definizione annuale, su base regionale o di province autonome, del tasso massimo di prelievi tale da non pregiudicare il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente della specie *canis lupus* al quale fare riferimento ai fini delle autorizzazioni previste dalla direttiva Habitat.

Rammenta che, presso la Camera dei deputati, la proposta di direttiva è stata esaminata, limitatamente alla sua confor-

mità al principio di sussidiarietà, dalla XIV Commissione che ha espresso il 23 aprile 2025 una valutazione favorevole (Doc. XVIII-*bis*, n. 52), confermata il 6 maggio anche dall'Assemblea a seguito della remissione chiesta da un gruppo parlamentare. L'esame della proposta è stato avviato anche dalla Commissione Agricoltura il 24 aprile 2025 ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento della Camera.

Fa presente che l'articolo 4, modificato durante l'esame al Senato, apporta modifiche all'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, introducendo nuove disposizioni in materia di cattura per l'inanellamento di volatili, da utilizzare nella pratica venatoria come « richiami vivi ». In particolare, al comma 1, lettera *b)*, viene prevista la competenza regionale in materia di regolamentazione delle modalità e delle procedure di identificazione, mediante anello inamovibile e numerato, dei « richiami vivi », nonché, per finalità di contrasto al bracconaggio, il divieto di compravendita dei medesimi.

L'articolo 5, modificato durante l'esame al Senato, riformula integralmente l'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, introducendo nuove disposizioni in materia di utilizzazione dei « richiami vivi », provenienti sia da impianti pubblici disciplinati dall'articolo 4, che da allevamento.

In particolare, si prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), emanano norme per regolamentare l'attività di allevamento degli uccelli da richiamo appartenenti alle specie cacciabili, nonché le modalità di detenzione e di cessione per l'attività venatoria.

Si prevede poi che nell'esercizio dell'attività venatoria da appostamento, possono essere utilizzati come richiami vivi gli uccelli catturati nonché quelli provenienti dagli allevamenti autorizzati o riconosciuti dalle regioni. Ogni cacciatore può impiegare contemporaneamente non più di dieci richiami di cattura per ogni singola specie cacciabile, fino ad un massimo complessivo di quaranta unità. Non sono posti limiti numerici all'utilizzo di richiami nati e allevati in cattività, purché ciascun esemplare sia identificato mediante un anello inamovibile, numerato secondo le norme regionali che disciplinano la materia.

Evidenzia come tali articoli sono da ritenersi in linea con l'articolo 9, paragrafo 1, lettera *c)*, della direttiva Uccelli, che consente di derogare ai divieti di uccisione o cattura di uccelli, anche al fine di essere utilizzati come richiami vivi, e in linea con la relativa giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE, di cui alla sentenza dell'8 giugno 2006, WWF Italia e altri, nella causa C-60/05, e alla sentenza del 16 ottobre 2003, nella causa C-182/02.

Con riferimento al testo originario degli articoli 4 e 5 della proposta di legge (S. 1552), la DG ENV, nella richiamata richiesta di chiarimenti, aveva osservato come demandare alle regioni la disciplina dell'identificazione, mediante anello inamovibile, dei richiami vivi, e dell'attività di allevamento, di detenzione e cessione degli uccelli da richiamo, fosse incompatibile con l'azione 2.2.1 del Piano anti-bracconaggio del 2017, il cui programma prevede: « tramite apposita circolare tecnica di indirizzo, [di] favorire l'armonizzazione delle regolamentazioni regionali in materia di marcatura, allevamento, detenzione e commercio di uccelli e utilizzo di richiami vivi durante l'attività venatoria; fornire specifiche indicazioni sulle modalità di marcatura e registrazione dei soggetti detenuti ».

Ricorda che la lettera contestava inoltre, per il rischio di indebolire la lotta contro il traffico illegale di richiami vivi, l'estensione, nel testo originario della proposta, dell'attuale limite di 40 richiami vivi per cacciatore a 40 richiami provenienti da cattura e a un numero illimitato da allevamento e all'introduzione della previsione in base alla quale le Regioni stabiliscono le regole per l'identificazione tramite anello digitale non removibile e le condizioni di allevamento, detenzione e trasferimento degli uccelli.

Sottolinea che in merito agli uccelli catturati, le modifiche apportate dal Senato hanno introdotto un limite di 10 richiami pienamente in linea con la normativa vigente.

Sul punto, la DG ENV ha evidenziato altresì, in termini più generali, che la regolamentazione dell'uso dei richiami vivi è già oggetto dell'indagine EUPilot/Dialogue (2023)10542, che si concentra in particolare sui ritardi nell'attuazione del Piano anti-bracconaggio.

L'articolo 6, modificato durante l'esame presso il Senato, introduce modifiche in materia di pianificazione faunistico-venatoria disciplinando l'attribuzione di tale funzione alle regioni e modificando le modalità con cui vengono identificate le porzioni di territorio destinate alla protezione della fauna selvatica. In particolare, il nuovo comma 3-*quater*, introdotto nell'articolo 10 della legge n. 157 del 1992, disciplina le modalità che le Regioni possono adottare per riportare all'interno dei limiti previsti dal comma 3, le percentuali di territorio destinate a protezione della fauna selvatica per garantire il rispetto degli obblighi assunti dall'Italia con l'Unione europea per le finalità di tutela ambientale. Il testo modificato dal Senato ha sostituito l'originario richiamo alla necessità di riportare le percentuali di territorio destinate a protezione della fauna selvatica entro i limiti previsti al comma 3 con la formulazione meno imperativa che richiama la finalità del raggiungimento delle suddette percentuali. Rileva che in materia di gestione della fauna selvatica, la disciplina si inserisce nel quadro delineato dall'articolo 19-*ter* della legge n. 157 del 1992 — che istituisce il Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna — e dal decreto-legge n. 131 del 2024, il quale, al fine di consentire il superamento della procedura di infrazione n. 2023/2187, ha previsto che le disposizioni del suddetto articolo dovessero applicarsi nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina di recepimento della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. La normativa citata prevede, tra l'altro, la costituzione di Natura 2000, il principale strumento della politica dell'Unione europea per la conservazione della biodiversità.

L'articolo 8, come modificato nel corso dell'esame presso il Senato, modifica l'articolo 13 della legge n. 157 del 1992, autorizzando per la caccia di selezione agli ungulati l'uso di strumenti ottici e optoelettronici, nel rispetto delle prescrizioni delle direttive europee, ad eccezione di quelli che costituiscono materiale di armamento. In particolare, a seguito dell'esame da parte del Senato, è stato ridefinito il novero delle specie interessate, escludendo quelle indicate dall'Allegato V direttiva 92/43/CEE Habitat, alla luce dei chiarimenti richiesti dalla Commissione europea in ordine alla possibile difformità tra quanto previsto dall'articolo 8, nella sua formulazione originaria, e l'articolo 15 della già citata Direttiva 92/43/CEE *Habitat*, relativamente alla possibilità di utilizzare strumenti ottici e optoelettronici per il prelievo del *Rupicapra rupicapra* (camoscio).

L'articolo 10, come modificato dal Senato, apporta alcune modifiche all'articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, introducendo nuove disposizioni in materia di regolamentazione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie, volte a favorirne l'attività nonché a prevedere la possibilità di estendere, in tali aree, il periodo venatorio, previa acquisizione di una valutazione di incidenza ambientale favorevole.

Segnala che, con la richiamata lettera del 18 dicembre 2025, la Direzione Generale ENV (Ambiente) della Commissione europea ha richiesto chiarimenti al Governo italiano in ordine alla compatibilità della suddetta previsione con la normativa unionale, con particolare riferimento alla possibilità di estendere il prelievo venatorio nelle aziende agrituristico-venatorie oltre la fine della stagione di caccia (previa valutazione di incidenza ambientale). La Commissione europea evidenzia infatti la criticità derivante dall'articolo 12 della Direttiva « Habitat » (92/43/CEE) e dagli articoli 5 e 7 della Direttiva « Uccelli » (2009/147/CE), che impongono regimi di rigorosa protezione e il divieto di caccia durante i periodi di riproduzione, allevamento, iber-

nazione o migrazione. Secondo la DG ENV, pur riferendosi le disposizioni a fauna di allevamento immessa, la norma non chiarisce come sia possibile distinguere concretamente, all'interno di tali aziende, i capi di allevamento da quelli selvatici, mancando così di garantire la tutela delle specie nei periodi vulnerabili. Infatti, specifica la missiva missiva della DG ENV, in tal modo le disposizioni non garantirebbero la tutela imposta dalle direttive europee, rischiando di consentire il prelievo venatorio persino oltre l'inizio del periodo di riproduzione, ibernazione o migrazione.

L'articolo 11, modificato durante l'esame presso il Senato, interviene sulla disciplina vigente dell'articolo 18 della legge n. 157 del 1992, incidendo sui commi 1, 2, 3, 5 e 6 in materia di specie cacciabili, calendari venatori, elenchi delle specie ed esercizio venatorio da appostamento. In particolare, la norma inserisce l'oca selvatica (*anser anser*) e il piccione di città (*columba livia forma domestica*) tra le specie cacciabili (comma 1, lettera *b)*, disciplina il recupero di animali feriti durante il silenzio venatorio (comma 5-*bis*) ed espunge il riferimento ai pareri di ISPRA e CTFVN per le variazioni degli elenchi (comma 3). Per quanto riguarda i calendari venatori (comma 2), si prevede che le Regioni possano discostarsi dai pareri di ISPRA e CTFVN motivandola con il rimando a fonti scientifiche indicate dalla Commissione europea e, limitatamente ad alcune specie, posticipare il periodo di caccia oltre la prima decade di febbraio, nel rispetto del comma 1-*bis*.

Osserva che la richiamata lettera del 18 dicembre 2025 della Direzione Generale ENV (Ambiente) della Commissione europea (si veda la pagina 3) ha chiesto chiarimenti al Governo italiano in ordine alla compatibilità con la normativa dell'UE dell'articolo 10, con particolare riguardo alla misura dell'estensione del calendario venatorio oltre i primi dieci giorni di febbraio e al « peso del parere ISPRA, che da vincolante diventerebbe consultivo, al pari del Comitato Tecnico Nazionale per la fauna selvatica e l'attività venatoria ».

In particolare, la lettera sottolinea che l'estensione della caccia oltre i primi dieci giorni di febbraio consentirebbe alle regioni italiane di autorizzare attività venatoria anche oltre i periodi stabiliti a livello scientifico (nel Documento chiave sulla caccia degli uccelli, ossia il *Key Concept Document*) e talvolta ben oltre l'inizio della riproduzione, risultando quindi non conforme alla Direttiva Uccelli. La Commissione europea nota inoltre che eliminare la natura vincolante del parere dell'ISPRA significa potenzialmente permettere deroghe per la caccia anche in contrasto con i pareri scientifici, nonché limitare lo scopo del controllo giurisdizionale di compatibilità con la direttiva Habitat e la direttiva Uccelli dei calendari venatori regionali, in quanto i giudici nazionali sarebbero privati di un parametro di riferimento scientifico vincolante.

Segnala come ulteriori disposizioni rilevanti quelle contenute nell'articolo 13, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, che, al fine di prevenire i danni alle colture, modifica la disciplina nazionale del regime di deroga previsto dalla normativa unionale, intervenendo in relazione alle condizioni per il rilascio delle autorizzazioni al prelievo dello storno da parte delle regioni. La disposizione chiarisce, in primo luogo, che le deroghe applicabili sono esclusivamente quelle previste dall'articolo 9, comma 1, lettera *a)*, della direttiva 2009/147/CE. In secondo luogo, modifica le condizioni per l'autorizzazione regionale al prelievo dello storno: viene eliminato il rinvio alla disciplina generale dell'articolo 19-*bis*, stabilendo che i prelievi debbano essere finalizzati specificamente a prevenire i danni alle colture. Infine, si prevede che tale prelievo possa essere autorizzato entro il limite massimo di 500 metri dai nuclei vegetazionali, salvaguardando comunque la specificità delle produzioni agricole regionali.

L'articolo 16 interviene sull'articolo 22 della legge n. 157 del 1992 in materia di licenza di porto di fucile per uso di caccia e abilitazione all'esercizio venatorio. Al comma 1, lettera *b)*, si prevede in particolare che le abilitazioni per l'esercizio della

caccia rilasciate da Stati membri dell'Unione europea oppure appartenenti allo Spazio economico europeo sono equiparate alle abilitazioni rilasciate ai medesimi fini in Italia.

Alla luce della disamina svolta, si riserva di formulare una proposta di parere in una successiva seduta.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.10.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 18 novembre 2026. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 12.10.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/2847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativo a requisiti orizzontali di cibersicurezza per i prodotti con elementi digitali e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013 e (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2020/1828 (regolamento sulla ciberresilienza).
Atto n. 447.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Antonio GIORDANO (FDI), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere il proprio parere di competenza sull'atto del Governo contenente lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/2847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativo a requisiti orizzontali di cibersicurezza per i prodotti con elementi digitali e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013 e (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2020/1828 (regolamento sulla ciberresilienza, anche noto come *Cyber Resilience Act*).

Evidenzia che il regolamento (UE) 2024/2847, entrato in vigore il 10 dicembre 2024, introduce requisiti orizzontali di cibersicurezza volti a garantire un livello elevato e uniforme di sicurezza dei prodotti con elementi digitali. Si tratta dei prodotti *software* e *hardware*, comprese le relative soluzioni di elaborazione dati da remoto, che si collegano direttamente o indirettamente a un dispositivo o a una rete. Ricorda che il regolamento stabilisce norme per la messa a disposizione sul mercato di tali prodotti e requisiti essenziali di cibersicurezza per la loro progettazione, sviluppo e produzione, nonché per i processi di gestione delle vulnerabilità. Stabilisce inoltre norme sulla vigilanza del mercato. Esso persegue le finalità di migliorare la sicurezza informatica in tutta l'Unione, promuovere l'integrazione della sicurezza fin dalla fase di progettazione, garantire trasparenza e responsabilità dei produttori e promuovere un mercato unico della cibersicurezza, armonizzando le norme negli Stati membri per ridurre la frammentazione e garantire condizioni di parità.

Osserva che il regolamento pone obblighi in capo ai fabbricanti, agli importatori e ai distributori per l'intero ciclo di vita del prodotto. In particolare, i fabbricanti devono notificare senza indebito ritardo al CSIRT (*Computer Security Incident Response Team*), ossia il gruppo di intervento per la sicurezza informatica in caso di incidente, designato come coordinatore e all'ENISA (*European Union Agency for Cybersecurity*) gli incidenti gravi e le vulnerabilità attivamente sfruttate. Le circostanze eccezionali nelle quali il CSIRT può ritardare la condivisione delle notifiche sono specificate dal regolamento delegato (UE) 2026/881. La marcatura CE attesta la conformità dei prodotti ai requisiti del regolamento. Anche i fabbricanti di Paesi terzi devono rispettare il regolamento per accedere al mercato dell'Unione.

Ricorda inoltre che, nel contesto degli sforzi volti al rafforzamento della resilienza digitale dell'Unione, la Commissione

europea ha presentato un pacchetto di norme sulla cibersicurezza. Il pacchetto comprende una proposta di riforma integrale del *Cybersecurity Act* (regolamento (UE) 2019/881) e una proposta di modifica della direttiva NIS 2 (direttiva (UE) 2022/2555). Su entrambe le proposte né il Consiglio né il Parlamento europeo hanno ancora adottato il rispettivo mandato negoziale. Ricorda altresì che la XIV Commissione le ha esaminate ai fini della verifica di conformità al principio di sussidiarietà, adottando il 6 maggio 2026 un documento recante una valutazione conforme.

Sottolinea che la delega per l'adozione del presente schema di decreto legislativo è conferita dall'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025). In aggiunta ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, la delega prevede numerosi criteri specifici: assicurare la corretta e integrale applicazione del regolamento (UE) 2024/2847 e delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione; individuare l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) quale autorità di notifica ai sensi dell'articolo 36 del regolamento e quale autorità di vigilanza del mercato ai sensi dell'articolo 52; prevedere forme di coordinamento tra l'ACN e le altre autorità competenti; adeguare le disposizioni nazionali vigenti al regolamento, con abrogazione espressa delle norme incompatibili; definire un sistema sanzionatorio con sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate; garantire all'ACN adeguate risorse umane, strumentali e finanziarie.

Lo schema di decreto legislativo in esame si compone di 27 articoli, suddivisi in otto Capi.

Venendo al contenuto del provvedimento, segnala che l'articolo 1 definisce l'oggetto del decreto, volto ad assicurare la corretta e integrale applicazione del regolamento (UE) 2024/2847 e delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonché il coordinamento con le disposizioni settoriali vigenti.

L'articolo 2 rinvia, al comma 1, alle definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento sulla ciberresilienza, all'articolo 3 del regolamento (UE) 2019/1020 e all'articolo 4 del regolamento (UE) 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati). Il comma 2 reca ulteriori definizioni. Tra queste figura quella di « sistema di IA ad alto rischio », ricondotta all'articolo 6 del regolamento (UE) 2024/1689 sull'intelligenza artificiale. Figura inoltre quella di « autorità di vigilanza del mercato », che ricomprende l'ACN, la Banca d'Italia, la CONSOB, l'IVASS e il Garante per la protezione dei dati personali, secondo quanto previsto dall'articolo 52, paragrafi 2 e 14, del regolamento.

L'articolo 3 consente alle autorità di vigilanza del mercato di adottare linee guida, raccomandazioni e buone pratiche, nei limiti e per le finalità del regolamento. Ciò corrisponde a quanto previsto dall'articolo 52, paragrafo 10, del regolamento, secondo cui le suddette autorità possono fornire agli operatori economici orientamenti e consulenza con il sostegno della Commissione europea e, se del caso, dei CSIRT e dell'ENISA. Ricorda che, come precisato dalla relazione illustrativa, tali atti devono rispettare anche le misure elaborate dalla Commissione europea ai sensi del regolamento, nonché gli orientamenti di cui all'articolo 26 del regolamento medesimo. Segnala che, in attuazione di quest'ultimo, la Commissione europea ha adottato le linee guida per l'applicazione del *Cyber Resilience Act* (Comunicazione C(2026) 5252 del 27 luglio 2026).

Il Capo II (articoli 4-8) disciplina la notifica degli organismi di valutazione della conformità. L'articolo 4 individua l'ACN quale autorità di notifica ai sensi dell'articolo 36 del regolamento. Avvalendosi dell'opzione prevista dall'articolo 36, paragrafo 2, affida i compiti di valutazione e controllo all'organismo nazionale di accreditamento (Accredia), che li esegue in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008. L'articolo 5 disciplina la domanda di notifica, che deve essere corredata della documentazione prevista dall'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento, incluso il certificato di accreditamento attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 39.

L'articolo 6 disciplina la limitazione, la sospensione o il ritiro della notifica ai fini dell'attuazione dell'articolo 45 del regolamento. Ricorda che, ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 1, l'ACN è tenuta a comunicare tali provvedimenti alla Commissione europea e agli altri Stati membri. L'articolo 7, in attuazione dell'articolo 48 del regolamento, impone a ciascun organismo notificato di prevedere una procedura di ricorso trasparente e accessibile contro le proprie decisioni.

L'articolo 8 disciplina il raccordo informativo tra l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), autorità di notifica ai sensi dell'articolo 70, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1689, e l'ACN. Il raccordo riguarda i prodotti con elementi digitali classificati anche come sistemi di IA ad alto rischio. Per tali prodotti l'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento sulla ciberresilienza affida la valutazione della conformità ai requisiti di cibersicurezza agli stessi organismi notificati ai sensi del regolamento sull'intelligenza artificiale, purché ne sia stata verificata la conformità ai requisiti dell'articolo 39. Resta ferma la deroga di cui al paragrafo 3 del medesimo articolo per i prodotti che presentano profili particolarmente critici.

Il Capo III (articoli 9-14) disciplina la vigilanza del mercato. L'articolo 9 individua l'ACN quale autorità di vigilanza del mercato ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 2, del regolamento, con competenza generale e residuale. Per i soli prodotti classificati anche come sistemi di IA ad alto rischio, l'articolo 52, paragrafo 14, del regolamento prevede che le autorità responsabili siano quelle designate ai fini del regolamento (UE) 2024/1689. Il comma 2 dell'articolo 9 individua pertanto le autorità di cui all'articolo 5, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del decreto legislativo n. 179 del 2026: l'ACN, la Banca d'Italia, la CONSOB, l'IVASS e il Garante per la protezione dei dati personali, quest'ultimo limitatamente a quanto previsto dall'articolo 74, paragrafo 8, del regolamento sull'intelligenza artificiale.

Si segnala in proposito che il cosiddetto *Omnibus* digitale sull'IA (regolamento (UE) 2026/1744) ha modificato il regolamento (UE) 2024/1689, posticipando l'applicazione delle norme sui sistemi ad alto rischio. Per i sistemi autonomi in settori sensibili l'applicazione è stata rinviata dal 2 agosto 2026 al 2 dicembre 2027. Per i sistemi integrati in prodotti è stata rinviata dal 2 agosto 2027 al 2 agosto 2028.

L'articolo 10 attribuisce all'ACN i poteri e le misure di vigilanza previsti dal capo V del regolamento sulla ciberresilienza (articoli 52-60). Vi rientrano l'accesso ai dati e alla documentazione e le procedure nazionali e dell'Unione per i prodotti che presentano un rischio di cibersicurezza significativo. Vi rientrano inoltre la procedura di salvaguardia dell'Unione, le attività congiunte e le indagini a tappeto coordinate dalla Commissione. L'ACN esercita anche i poteri previsti dal capo V del regolamento (UE) 2019/1020 (articoli 14-21) e dal decreto legislativo n. 157 del 2022. Nell'esercizio di tali poteri l'Agenzia può avvalersi della collaborazione della Guardia di finanza. La relazione tecnica evidenzia che le nuove funzioni comportano maggiori oneri per l'ACN, in coerenza con l'articolo 52, paragrafo 8, del regolamento, che impone agli Stati membri di assicurare alle autorità adeguate risorse finanziarie, tecniche e umane.

L'articolo 11 attribuisce i medesimi poteri, derivanti dal capo V dei due citati regolamenti europei e dal decreto legislativo n. 157 del 2022, alle autorità del settore finanziario, nei confronti degli istituti finanziari vigilati, e al Garante per la protezione dei dati personali.

L'articolo 12, ai fini dell'attuazione dell'articolo 52, paragrafo 14, del regolamento, prevede che le autorità di vigilanza del mercato definiscano i meccanismi di cooperazione e scambio informativo con accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990. Ricorda che il citato paragrafo 14 prevede anche la collaborazione con i CSIRT designati come coordinatori e con l'ENISA per la sorveglianza sugli obblighi di segnalazione di cui all'articolo 14 del regolamento.

L'articolo 13, in attuazione dell'articolo 52, paragrafo 7, del regolamento, consente

forme di coordinamento operativo e scambio informativo tra l'ACN, le autorità del settore finanziario e il Garante. La norma europea prevede infatti che le autorità di vigilanza del mercato collaborino, all'occorrenza, con le autorità preposte alla vigilanza del diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati.

L'articolo 14 disciplina i reclami dei consumatori alle autorità di vigilanza del mercato ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 11, del regolamento. I reclami sono trattati secondo le procedure di ciascuna autorità, nel rispetto delle garanzie dell'articolo 107, commi 6 e 7, del codice del consumo. Come ricorda la relazione illustrativa, tale disposizione è stata modificata in adeguamento al regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti. L'articolo 14 rinvia inoltre a un decreto del direttore generale dell'ACN le procedure per la segnalazione diretta al CSIRT Italia, da parte dei consumatori, di vulnerabilità, incidenti e minacce informatiche.

Il Capo IV (articoli 15 e 16) reca le disposizioni sanzionatorie. L'articolo 15 prevede che le autorità di vigilanza del mercato irroghino le sanzioni di cui all'articolo 64 del regolamento, concludendo il procedimento entro un termine ragionevole. Il regolamento prevede: per la non conformità ai requisiti essenziali e agli obblighi dei fabbricanti di cui agli articoli 13 e 14, sanzioni fino a 15 milioni di euro o, per le imprese, fino al 2,5 per cento del fatturato mondiale annuo, se superiore; per la violazione degli altri obblighi ivi elencati, sanzioni fino a 10 milioni di euro o al 2 per cento del fatturato; per la fornitura di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti, sanzioni fino a 5 milioni di euro o all'1 per cento del fatturato.

Il paragrafo 10 dell'articolo 64 esclude le sanzioni amministrative pecuniarie per le microimprese e piccole imprese in caso di mancato rispetto di alcuni termini di segnalazione, nonché per i gestori di *software open source*. La tabella di concordanza precisa che, avvalendosi della discrezionalità lasciata agli Stati membri dall'articolo 64, paragrafo 7, si è optato per l'esclusione dei soggetti pubblici dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, scelta non espressamente recepita nell'articolato. Quanto ai procedimenti, l'articolo 15 rinvia alle discipline di settore dell'ACN (per la quale il regolamento procedurale non risulta ancora adottato, secondo il dossier), della Banca d'Italia, della CONSOB e dell'IVASS e, in via residuale, alla legge n. 689 del 1981. Segnala che l'articolo non prevede un espresso rinvio a una specifica procedura sanzionatoria per il Garante, pur ricompreso tra le autorità di vigilanza del mercato.

L'articolo 16, in attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 15, comma 2, lettera *f)*, numero 4), della legge n. 36 del 2026, prevede la riassegnazione al bilancio dell'ACN dei proventi delle sanzioni da essa irrogate. Restano ferme le discipline di settore per le altre autorità.

Il Capo V (articoli 17 e 18) reca misure per le microimprese e le piccole imprese e misure di semplificazione. L'articolo 17 prevede che l'ACN adegui il proprio Portale segnalazioni per gli adempimenti di notifica e per il collegamento alla piattaforma unica di segnalazione creata e gestita dall'ENISA ai sensi dell'articolo 16 del regolamento. L'articolo 18 prevede che l'ACN promuova iniziative di rafforzamento delle competenze a favore di microimprese, PMI e *start-up*. L'ACN opera in tale veste quale Centro nazionale di coordinamento ai sensi del regolamento (UE) 2021/887, istitutivo del Centro europeo di competenza per la cybersicurezza. L'articolo 18 demanda inoltre al Ministero delle imprese e del *made in Italy* e all'ACN l'attuazione delle misure di sostegno di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento: formazione e sensibilizzazione, un canale dedicato di assistenza e il sostegno per *test* e valutazione della conformità. Dispone infine, in coerenza con l'articolo 32, paragrafo 6, e con il considerando 96 del regolamento, che le tariffe per la valutazione della conformità tengano conto delle esigenze di tali imprese secondo un approccio proporzionato.

Il Capo VI (articoli 19 e 20) disciplina gli spazi di sperimentazione normativa. L'articolo 19, in attuazione dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento, istituisce la

« Sandbox-CRA » sotto la supervisione dell'ACN. Si tratta di ambienti di prova controllati per lo sviluppo e la verifica di conformità di prodotti innovativi prima della loro immissione sul mercato. In conformità all'ultimo periodo del citato paragrafo 2, è previsto un accesso prioritario e agevolato per microimprese, piccole imprese e *start-up*. Il decreto attuativo dovrà tenere conto degli atti di esecuzione della Commissione europea e delle buone pratiche riconosciute a livello europeo.

L'articolo 20 consente all'ACN di avvalersi degli impianti di prova e sperimentazione (TEF) e dei poli europei dell'innovazione digitale (EDIH), strumenti finanziati dal programma Europa digitale (regolamento (UE) 2021/694). L'ACN potrà avvalersi anche del supporto della *AI Factory* italiana IT4LIA, inserita nella rete europea delle *AI Factories* promossa dall'impresa comune EuroHPC. L'articolo prevede inoltre la facoltà per l'ACN di promuovere la partecipazione della Sandbox-CRA a iniziative di cooperazione transfrontaliera e a progetti pilota, al fine di favorire il mutuo riconoscimento degli esiti delle sperimentazioni. Rinvia infine a decreti del Presidente del Consiglio dei ministri il coordinamento con la sperimentazione FinTech e con lo Spazio di sperimentazione italiano per l'IA. Quest'ultimo è istituito dall'articolo 26 del decreto legislativo n. 179 del 2026 in attuazione dell'articolo 57 del regolamento (UE) 2024/1689, che impone a ciascuno Stato membro di istituire almeno uno spazio di sperimentazione per l'IA entro il 2 agosto 2027.

Il Capo VII (articoli 21-23) reca modifiche alla normativa di settore. L'articolo 21 inserisce l'ACN tra le autorità di vigilanza del mercato di cui al decreto legislativo n. 157 del 2022. Tale integrazione adegua l'ordinamento alla modifica apportata dall'articolo 66 del regolamento all'allegato I del regolamento (UE) 2019/1020. L'articolo 21 introduce inoltre i nuovi allegati VIII-*bis*, VIII-*ter* e VIII-*quater*, che ripartiscono le competenze tra le autorità in attuazione dell'articolo 52, paragrafo 14, del regolamento. L'articolo 22 integra le funzioni dell'ACN previste dal decreto-legge n. 82 del 2021, designandola quale autorità di notifica e di vigilanza del mercato ai sensi degli articoli 36 e 52 del regolamento. L'articolo 23 inserisce il regolamento sulla ciberresilienza nell'allegato II-*septies* del codice del consumo. Ne consegue che la sua violazione potrà dare luogo ad azioni rappresentative, anche transfrontaliere, a tutela degli interessi collettivi dei consumatori. Tali azioni possono essere promosse anche dagli enti designati dagli altri Stati membri e inseriti nell'elenco redatto dalla Commissione europea.

Nell'ambito del Capo VIII, recante le disposizioni transitorie, finanziarie e finali, l'articolo 24 prevede gli adempimenti informativi dell'ACN e la ricognizione dei laboratori di prova ai sensi del decreto legislativo n. 157 del 2022. L'articolo 25 abroga, a decorrere dall'11 dicembre 2027, le lettere *d), e)* ed *f)* dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 128 del 2016, di attuazione della direttiva 2014/53/UE sulle apparecchiature radio. L'abrogazione adegua l'ordinamento al regolamento delegato (UE) 2026/339, che abroga dalla medesima data il regolamento delegato (UE) 2022/30 cui tali disposizioni rinviano. L'articolo 26 reca le disposizioni finanziarie. Per l'attuazione degli articoli 9, comma 1, 10, comma 1, 17 e 20 autorizza una spesa di 2,1 milioni di euro per il 2026, 5,875 milioni per il 2027, 9,125 milioni per il 2028 e 6,925 milioni annui dal 2029. La copertura è assicurata mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 3, della legge di delegazione europea 2025, che a sua volta incide sul fondo per il recepimento della normativa europea. L'articolo 27 dispone che il coordinamento operativo e gli scambi informativi tra le autorità avvengano anche in deroga al segreto d'ufficio, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e dei principi di necessità, proporzionalità e minimizzazione di cui al regolamento (UE) 2016/679. Ciò è in linea con l'articolo 63 e con il considerando 119 del regolamento sulla ciberresilienza, che richiamano la necessità per tutte le parti coinvolte di rispettare la riservatezza delle informazioni ottenute nello svolgimento dei loro compiti.

Rileva che sullo schema di decreto l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale ha espresso parere favorevole in data 14 ottobre 2026. Il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento del 23 ottobre 2026, ha espresso parere favorevole, rilevando che lo schema non presenta criticità sotto il profilo della protezione dei dati personali, formulando due osservazioni che non ricadono nell'ambito attinente ai profili dell'esame di compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea in quanto strettamente afferenti al perimetro di competenza del Garante.

In conclusione, non ravvisando disposizioni contrarie all'ordinamento dell'Unione europea, formula una proposta di parere favorevole *(vedi allegato)*.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 12.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 18 novembre 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.15 alle 12.20.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 18 novembre 2026. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA, indi della vicepresidente Maria Anna MADIA.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Federcostruzioni, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli appalti pubblici e alle concessioni, che abroga le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e modifica i regolamenti (CE) n. 1370/2007, (UE) 2023/1542, (UE) 2024/1157, (UE) 2024/1252, (UE) 2024/1735, (UE) 2024/1781, (UE) 2024/2847, (UE) 2024/3110 e (UE) 2025/40 e le direttive 2008/98/CE, (UE) 2019/882, (UE) 2022/2381, (UE) 2023/1791 e (UE) 2024/1760 (regolamento sugli appalti pubblici) (COM(2026) 590 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 14.10.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Istituto Grandi Infrastrutture (IGI), nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli appalti pubblici e alle concessioni, che abroga le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e modifica i regolamenti (CE) n. 1370/2007, (UE) 2023/1542, (UE) 2024/1157, (UE) 2024/1252, (UE) 2024/1735, (UE) 2024/1781, (UE) 2024/2847, (UE) 2024/3110 e (UE) 2025/40 e le direttive 2008/98/CE, (UE) 2019/882, (UE) 2022/2381, (UE) 2023/1791 e (UE) 2024/1760 (regolamento sugli appalti pubblici) (COM(2026) 590 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 14.20.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Confcommercio, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli appalti pubblici e alle concessioni, che abroga le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e modifica i regolamenti (CE) n. 1370/2007, (UE) 2023/1542, (UE) 2024/1157, (UE) 2024/1252, (UE) 2024/1735, (UE) 2024/1781, (UE) 2024/2847, (UE) 2024/3110 e (UE) 2025/40 e le direttive 2008/98/CE, (UE) 2019/882, (UE) 2022/2381, (UE) 2023/1791 e (UE) 2024/1760 (regolamento sugli appalti pubblici) (COM(2026) 590 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.20 alle 14.35.

Audizione informale del presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli appalti pubblici e alle concessioni, che abroga le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e

modifica i regolamenti (CE) n. 1370/2007, (UE) 2023/1542, (UE) 2024/1157, (UE) 2024/1252, (UE) 2024/1735, (UE) 2024/1781, (UE) 2024/2847, (UE) 2024/3110 e (UE) 2025/40 e le direttive 2008/98/CE, (UE) 2019/882, (UE) 2022/2381, (UE) 2023/1791 e (UE) 2024/1760 (regolamento sugli appalti pubblici) (COM(2026) 590 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.35 alle 14.50.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE), nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli appalti pubblici e alle concessioni, che abroga le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e modifica i regolamenti (CE) n. 1370/2007, (UE) 2023/1542, (UE) 2024/1157, (UE) 2024/1252, (UE) 2024/1735, (UE) 2024/1781, (UE) 2024/2847, (UE) 2024/3110 e (UE) 2025/40 e le direttive 2008/98/CE, (UE) 2019/882, (UE) 2022/2381, (UE) 2023/1791 e (UE) 2024/1760 (regolamento sugli appalti pubblici) (COM(2026) 590 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.50 alle 15.05.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 18 novembre 2026. — Presidenza della vicepresidente Maria Anna MADIA, indi del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

Audizione informale di rappresentanti di Proxigas, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2024/1787 sulla riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia per quanto riguarda il rinvio di determinati obblighi (COM(2026) 569 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.05 alle 15.25

Audizione informale di rappresentanti di SNAM, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2024/1787 sulla riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia per quanto riguarda il rinvio di determinati obblighi (COM(2026) 569 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.25 alle 15.45

Audizione informale di rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2024/1787 sulla riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia per quanto riguarda il rinvio di determinati obblighi (COM(2026) 569 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.45 alle 16.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti del WWF, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2024/1787 sulla riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia per quanto riguarda il rinvio di determinati obblighi (COM(2026) 569 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 16 alle 16.15.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/2847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativo a requisiti orizzontali di cibersicurezza per i prodotti con elementi digitali e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013 e (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2020/1828 (regolamento sulla ciberresilienza). Atto n. 447.

PARERE APPROVATO

La XIV Commissione,

esaminato, per i profili di propria competenza, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/2847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativo a requisiti orizzontali di cibersicurezza per i prodotti con elementi digitali e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013 e (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2020/1828 (regolamento sulla ciberresilienza) (Atto del Governo n. 447);

rilevato che lo schema di decreto legislativo, composto da 27 articoli suddivisi in otto Capi, è adottato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025);

considerato che il regolamento (UE) 2024/2847 introduce requisiti orizzontali di cibersicurezza volti a garantire un livello elevato e uniforme di sicurezza dei prodotti con elementi digitali, stabilendo norme per la loro messa a disposizione sul mercato, requisiti essenziali per la loro progettazione, sviluppo e produzione e per i processi di gestione delle vulnerabilità, obblighi in capo a fabbricanti, importatori e distributori per l'intero ciclo di vita del prodotto, nonché norme sulla vigilanza del mercato, al fine di promuovere un mercato unico della cibersicurezza, ridurre la frammentazione e garantire condizioni di parità tra gli Stati membri;

considerato inoltre che i criteri di delega prevedono di assicurare la corretta e integrale applicazione del regolamento (UE) 2024/2847 e delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione; di individuare l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale quale autorità di notifica ai sensi dell'articolo 36 del regolamento e quale autorità di vigilanza del mercato ai sensi dell'articolo 52; di prevedere forme di coordinamento tra l'Agenzia e le altre autorità competenti; di adeguare le disposizioni nazionali vigenti al regolamento, con abrogazione espressa delle norme incompatibili; di definire un sistema sanzionatorio con sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate; di garantire all'Agenzia adeguate risorse umane, strumentali e finanziarie;

rilevato che lo schema di decreto legislativo, in attuazione del regolamento, individua l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale quale autorità di notifica e quale autorità di vigilanza del mercato con competenza generale e residuale, attribuendo, ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 14, del regolamento, la vigilanza sui prodotti con elementi digitali classificati anche come sistemi di IA ad alto rischio alle autorità designate ai fini del regolamento (UE) 2024/1689 sull'intelligenza artificiale; conferisce alle autorità di vigilanza del mercato i poteri previsti dal capo V del regolamento sulla ciberresilienza e dal capo V del regolamento (UE) 2019/1020; disciplina la cooperazione tra le autorità, anche con riferimento ai CSIRT, all'ENISA e alle autorità preposte alla protezione dei dati; rinvia, quanto al sistema sanzionatorio, alle sanzioni di cui all'articolo 64 del regolamento;

rilevato altresì che lo schema prevede misure di sostegno a favore di microimprese, piccole e medie imprese e *start-up*, in attuazione degli articoli 32, paragrafo 6, e 33, paragrafo 1, del regolamento, e istituisce, ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento, lo spazio di sperimentazione normativa per la ciberresilienza (« Sandbox-CRA »), prevedendone il raccordo con gli strumenti europei di sostegno all'innovazione digitale e con lo Spazio di sperimentazione italiano per l'IA istituito in attuazione dell'articolo 57 del regolamento (UE) 2024/1689;

preso atto che, nel contesto degli sforzi volti al rafforzamento della resilienza digitale dell'Unione, la Commissione europea ha presentato un pacchetto di norme sulla cibersicurezza, comprendente una proposta di riforma integrale del regolamento (UE) 2019/881 (*Cybersecurity Act*) e una proposta di modifica della direttiva (UE) 2022/2555 (NIS 2), sulle quali la XIV Commissione ha adottato, il 6 maggio 2026, un documento recante una valutazione di conformità al principio di sussidiarietà;

preso atto dei pareri favorevoli espressi dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e dal Garante per la protezione dei dati personali;

valutato che le disposizioni dello schema di decreto legislativo non presentano profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e che l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/2847 risponde all'esigenza di rafforzare la sicurezza dei prodotti con elementi digitali immessi sul mercato dell'Unione, di assicurare un'efficace vigilanza del mercato coerente con il quadro europeo e di contribuire al rafforzamento della resilienza digitale dell'Unione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 185

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 18 novembre 2026. — Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI.

La seduta comincia alle 15.

Lorenzo GUERINI, *presidente,* rende alcune comunicazioni sulla programmazione dei lavori del Comitato sulle quali interviene il deputato Marco PELLEGRINI (M5S).

La seduta termina alle 15.15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 186

Indagine conoscitiva sull'impatto di *internet* e delle nuove tecnologie sulla salute psicofisica dei minori.

Audizione in videoconferenza, di rappresentanti di META *(Svolgimento e conclusione)* 186

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 18 novembre 2026. — Presidenza della presidente Michela Vittoria BRAMBILLA.

La seduta comincia alle 14.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva sull'impatto di *internet* e delle nuove tecnologie sulla salute psicofisica dei minori.

Audizione in videoconferenza, di rappresentanti di META.

(Svolgimento e conclusione).

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, introduce i temi all'ordine del giorno, dando il benvenuto alle rappresentanti di META, nelle persone di Costanza Andreini e Claudia Trivilino.

Costanza ANDREINI, *Public Policy Manager di Meta in Italia*, collegata in videoconferenza, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, le deputate Maria Anna MADIA (IV-CR), Valentina D'ORSO (M5S) a più riprese, Michela DI BIASE (PD-IDP), e la senatrice Lavinia MENNUNI (FDI).

Costanza ANDREINI, *Public Policy Manager di Meta in Italia*, e Claudia TRIVILINO, *Public Policy Manager di Meta per Italia e Grecia*, replicano, a più riprese, ai quesiti posti fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, ringrazia le audite per la loro partecipazione all'odierna audizione e dichiara quindi conclusa la seduta.

La seduta termina alle 15.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:
Sulla pubblicità dei lavori 187
Audizione di rappresentanti del Tavolo Interassociativo della Scuola *(Svolgimento e conclusione)* 187
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 187

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 18 novembre 2026. — Presidenza del presidente Alessandro BATTILOCCHIO.

La seduta comincia alle 14.

Sulla pubblicità dei lavori.

Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, comunica che, non essendovi obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche tramite l'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di rappresentanti del Tavolo Interassociativo della Scuola.

(*Svolgimento e conclusione*).

Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno reca l'audizione di rappresentanti del Tavolo Interassociativo della Scuola. Sono presenti Paola Bortoletto, Marilena Giglia, Angela Campolo e Carlo Grigioni.

Introduce quindi l'audizione.

Paola BORTOLETTO, Marilena GIGLIA, Angela CAMPOLO e Carlo GRIGIONI, *rappresentanti del Tavolo Interassociativo della Scuola*, svolgono la relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, e Daniela RUFFINO (AZ-PER-RE), in videoconferenza, ai quali rispondono Paola BORTOLETTO, Marilena GIGLIA, Angela CAMPOLO e Carlo GRIGIONI, *rappresentanti del Tavolo Interassociativo della Scuola*.

Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, ringrazia gli auditi per la partecipazione e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 18 novembre 2026.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.55 alle 15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 188

Indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto.

Audizione, in videoconferenza, di Massimiliano Valentino Conti, sindaco di Niscemi e di Francesco Rizzo, presidente Comitato evento franoso Niscemi *(Svolgimento e conclusione)* 188

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 18 novembre 2026. — Presidenza del presidente Tommaso Antonino CALDERONE.

La seduta comincia alle 8.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto.

Audizione, in videoconferenza, di Massimiliano Valentino Conti, sindaco di Niscemi e di Francesco Rizzo, presidente Comitato evento franoso Niscemi.

(Svolgimento e conclusione).

Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*, avverte che sono collegati in videoconferenza, Massimiliano Valentino Conti, sindaco di Niscemi e Francesco Rizzo, presidente Comitato evento franoso Niscemi. Introduce quindi i temi all'ordine del giorno.

Massimiliano Valentino CONTI, *sindaco di Niscemi*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Francesco RIZZO, *presidente Comitato evento franoso Niscemi*, svolge una relazione sui temi all'ordine del giorno.

Interviene, per porre domande e formulare osservazioni, Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*.

Massimiliano Valentino CONTI, *sindaco di Niscemi* replica ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*, nel ringraziare gli auditi per la relazione svolta, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione che sarà presentata sia allegata al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle 9.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle cause del disastro della nave «Moby Prince»

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:
Sulla pubblicità dei lavori 189
Comunicazioni del Presidente 189
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 189

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 18 novembre 2026. — Presidenza del presidente Pietro PITTALIS.

La seduta comincia alle 12.

Sulla pubblicità dei lavori.

Pietro PITTALIS, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Comunicazioni del Presidente.

Pietro PITTALIS, *presidente*, comunica che in data 10 novembre 2026 una delegazione della Commissione si è recata presso la sede del Consorzio Interuniversitario per il Calcolo Automatico dell'Italia Nord Orientale – CINECA, al Tecnopolo di Bologna. La delegazione era composta dai deputati Matteo Mauri e Chiara Tenerini, dai consulenti Gabriele Bardazza, Franco Marsico, Oreste Monteforte, Francesco Sanna e Angelo Senese, dagli uffici, nonché dal maresciallo della Guardia di Finanza Michele Pannullo, addetto all'archivio della Commissione. L'incontro era finalizzato ad avviare la collaborazione con il CINECA relativamente all'utilizzo dell'intelligenza artificiale a favore dei lavori della Commissione. La missione si è conclusa con una visita della delegazione ai locali del Tecnopolo di Bologna.

Intervengono per formulare osservazioni e precisazioni Matteo MAURI (PD-IDP) e Chiara TENERINI (FI).

Nessun'altro chiedendo di intervenire, dichiara concluse le comunicazioni in titolo.

La seduta termina alle 12.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 18 novembre 2026. — Presidenza del presidente Pietro PITTALIS.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 12.10 alle 12.45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sugli effetti economici e sociali derivanti dalla transizione demografica in atto

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori 190

Audizione di Chiara Leardini, rettrice dell'Università di Verona e docente di Economia aziendale *(Svolgimento e conclusione)* 190

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 18 novembre 2026. — Presidenza della presidente Elena BONETTI.

La seduta comincia alle 8.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Elena BONETTI, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori relativi alle audizioni all'ordine del giorno, se non vi sono obiezioni, sarà assicurata anche tramite l'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di Chiara Leardini, rettrice dell'Università di Verona e docente di Economia aziendale.

(Svolgimento e conclusione).

Elena BONETTI, *presidente*, introduce l'audizione di Chiara Leardini, rettrice dell'Università di Verona e docente di Economia aziendale.

Chiara LEARDINI, *rettrice dell'Università di Verona e docente di Economia aziendale*, svolge la relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Elena BONETTI, *presidente*, e Maria Paola BOSCAINI (FI-PPE).

Chiara LEARDINI, *rettrice dell'Università di Verona e docente di Economia aziendale*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Elena BONETTI, *presidente*, ringrazia l'audita per la partecipazione e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

GIUNTA PLENARIA.

PARERI SUI CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE:

Esame di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale di Milano nei confronti del Senato della Repubblica ai fini dell'eventuale intervento in giudizio della Camera dei deputati (ordinanza n. 178-2026 Corte costituzionale) *(Esame e rinvio)* 3

ATTI ALL'ESAME DELLA GIUNTA:

Seguito dell'esame di una richiesta inviata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano (Rel. on. Iaia) *(Seguito dell'esame e rinvio)* 7

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 11

COMMISSIONI RIUNITE (VI Camera e 6ª Senato)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del dottor Giulio Centemero, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a componente della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) (Nomina n. 148) 12

COMMISSIONI RIUNITE (III e XIV)

INCONTRI INFORMALI:

Incontro con il Vice Primo Ministro e Ministro degli affari esteri della Repubblica di Moldova, Mihail Popşoi 13

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724. Atto n. 446 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 14

ALLEGATO (Parere approvato) 17

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di Giovanni Guzzetta, professore di Istituzioni di diritto pubblico presso l'Università degli studi di Roma Tor Vergata, nell'ambito dell'esame congiunto dei disegni di legge di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione alle regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto (C. 3161, C. 3162, C. 3163 e C. 3164) 19

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di contrasto del fondamentalismo religioso. C. 2562 Kelany, C. 1385 Iezzi e C. 2702 Bordonali *(Seguito dell'esame e rinvio)* . 19

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 20

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 177/2026: Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l'economia circolare e le bonifiche. Emendamenti C. 3133-A Governo (Parere all'Assemblea) *(Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta)* 20

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, in materia di sospensione feriale dei termini processuali. C. 863 Varchi, C. 1232 Bisa, C. 1824 Consiglio Regionale delle Marche, C. 3185 D'Alessio e C. 3186 Auriemma *(Esame e rinvio)* 21

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori 23

Delega al Governo per la riforma e il riordino della legislazione farmaceutica in materia di accesso al farmaco, monitoraggio e controllo della spesa farmaceutica, prestazione di servizi sanitari sul territorio da parte delle farmacie e rafforzamento della rete assistenziale farmaceutica. C. 3135 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)* 23

ALLEGATO (Parere approvato) 30

SEDE REFERENTE:

Sull'ordine dei lavori 24

Modifiche al codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi, sistemi informatici o telematici o memorie digitali. C. 1822, approvata dal Senato *(Seguito dell'esame e rinvio)* 24

Delega al Governo per la riforma della disciplina degli ordinamenti professionali. C. 3068 Governo, approvato dal Senato *(Seguito dell'esame e rinvio)* 27

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 29

ERRATA CORRIGE 29

III Affari esteri e comunitari

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. C. 2984, approvata dal Senato, e abb. (Parere alla XIII Commissione) *(Esame e conclusione – Nulla osta)* 31

ALLEGATO (Parere approvato) 34

RISOLUZIONI:

7-00419 Onori: Sulle iniziative contro l'applicazione della pena di morte in Israele.

7-00425 Boldrini: Sulle iniziative contro l'applicazione della pena di morte in Israele *(Seguito della discussione congiunta e rinvio)* 32

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 33

IV Difesa

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 8/2026, relativo alla prosecuzione del programma di A/R n. SMD 19/2024, finalizzato alla progressiva implementazione di suite operative « multi-missione multi sensore » (MMMS). su piattaforma condivisa Gulfstream G 550 « Green » base JAMMS. Atto n. 454 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)* 35

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 9/2026, denominato « Aeromobili a pilotaggio remoto (APR) di classe I Difesa », relativo al potenziamento della capacità di sorveglianza, esplorazione, acquisizione informativa e intervento a livello tattico delle varie componenti dell'Aeronautica militare. Atto n. 455 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)* 36

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. C. 2984, approvata dal Senato, e abb. (Parere alla XIII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 37

ALLEGATO (Parere approvato) 40

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla sicurezza nazionale e nuove sfide per la difesa *(Deliberazione di una proroga del termine)* 38

Indagine conoscitiva sulle tecnologie quantistiche nel settore della difesa e della sicurezza *(Deliberazione di una proroga del termine)* 39

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 39

V Bilancio, tesoro e programmazione

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità. Atto n. 444 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni)* 42

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/2847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativo a requisiti orizzontali di cibersicurezza per i prodotti con elementi digitali e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013 e (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2020/1828 (regolamento sulla ciberresilienza). Atto n. 447 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione)* 48

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 5/2026, relativo alla prosecuzione del programma di A/R n. SMD 2/2009, finalizzato all'acquisizione del sistema d'arma F-35 *Joint Strike Fighter* (JSF) e potenziamento dell'associato polo tecnologico industriale di Cameri (Novara). Atto n. 452 (Rilievi alla IV Commissione) *(Esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e rinvio)* .. 51

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 7/2026, relativo all'acquisizione di due unità idro-oceanografiche costiere (NIOC). Atto n. 453 (Rilievi alla IV Commissione) *(Esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e rinvio)* 54

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 8/2026, relativo alla prosecuzione del programma di A/R n. SMD 19/2024 finalizzato alla progressiva implementazione di *suite* operative « multi-missione multi-sensore » (MMMS) su

piattaforma condivisa *Gulfstream* G550 « *Green* » base JAMMS. Atto n. 454 (Rilievi alla IV Commissione) *(Esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e rinvio)* .. 56

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 9/2026, denominato « Aeromobili a pilotaggio remoto (APR) di classe I della Difesa », relativo al potenziamento della capacità di sorveglianza, esplorazione, acquisizione informativa e intervento a livello tattico delle varie componenti dell'Aeronautica militare. Atto n. 455 (Rilievi alla IV Commissione) *(Esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e rinvio)* 59

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 61

SEDE CONSULTIVA:

DL 177/2026: Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l'economia circolare e le bonifiche. C. 3133-A Governo (Parere all'Assemblea) *(Rinvio dell'esame)* 61

SEDE CONSULTIVA:

DL 177/2026: Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l'economia circolare e le bonifiche. C. 3133-A Governo (Parere all'Assemblea) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Esame degli emendamenti e rinvio)* 61

SEDE CONSULTIVA:

DL 177/2026: Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l'economia circolare e le bonifiche. C. 3133-A Governo (Parere all'Assemblea) *(Seguito dell'esame degli emendamenti e conclusione – Parere su emendamenti)* 81

VI Finanze

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dottor Giulio Centemero a componente della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB). Nomina n. 148 *(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole)* 84

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 85

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 86

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2026. C. 3120 Governo (Parere alla X Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 86

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 92

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. C. 2984, approvata dal Senato, e abb. (Parere alla XIII Commissione) *(Esame e conclusione – Nulla osta)* 89

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 93

RISOLUZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori 90

7-00423 Manzi: Candidatura della *European paper route* all'inserimento tra gli itinerari culturali certificati dal Consiglio d'Europa e iniziative per la valorizzazione dell'artigianato della carta *(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione)* 90

7-00426 Amorese: Iniziative per favorire la realizzazione della rete nazionale dei luoghi e degli itinerari danteschi *(Discussione e rinvio)* 90

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3123, approvato dal Senato, recante Riordino e riorganizzazione del Consiglio universitario nazionale, di:

Stefano Greco, coordinatore nazionale di LINK – Coordinamento universitario;

Gianfranco Bocchinfuso, presidente della Rete29Aprile, in videoconferenza;

Flavio Errante, rappresentante della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università « Vita-Salute » San Raffaele, in videoconferenza 91

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 91

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE REFERENTE:

DL 205/2026, recante Piano straordinario per i Campi Flegrei nonché ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile. C. 3181 Governo *(Esame e rinvio)* 94

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 98

COMITATO DEI NOVE:

DL 177/2026: Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l'economia circolare e le bonifiche. Emendamenti C. 3133-A Governo 98

ERRATA CORRIGE 98

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante nuovo codice della strada (Atto n. 448), di rappresentanti di: Confartigianato Trasporti e Unione nazionale delle associazioni dell'autotrasporto merci (UNATRAS), in videoconferenza; CNA FITA e Confartigianato, in videoconferenza; Federazione autotrasportatori italiani (FAI); Federazione italiana autotrasportatori professionali (FIAP); Associazione nazionale autotrasportatori professionali (TrasportoUnito) 101

INTERROGAZIONI:

5-05831 Boscaini: Completamento del nodo ferroviario AV/AC di Verona e coordinamento degli interventi per il potenziamento dell'interporto Quadrante Europa 101

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 110

5-05898 Barbagallo: Ritardi e criticità nella realizzazione del raddoppio ferroviario Giampilieri-Fiumefreddo 101

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 112

5-05954 Casu: Potenziamento della connettività lungo le linee ferroviarie nazionali 102

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 114

5-05955 Ghirra: Iniziative per la continuità territoriale aerea con la regione Sardegna 102

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 116

5-05962 Pastorella: Iniziative per la gestione delle emergenze vulcaniche e la continuità operativa dell'aeroporto di Catania-Fontanarossa 102

ALLEGATO 5 (Testo della risposta) 118

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. C. 2984, approvata dal Senato, e abb. (Parere alla XIII Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 103

ALLEGATO 6 (Parere approvato) 120

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2016/679, (UE) 2018/1724, (UE) 2018/1725 e (UE) 2023/2854 e le direttive 2002/58/CE, (UE) 2022/2555 e (UE) 2022/2557 per quanto riguarda la semplificazione del quadro legislativo nel settore digitale e che abroga i regolamenti (UE) 2018/1807, (UE) 2019/1150 e (UE) 2022/868 e la direttiva (UE) 2019/1024 (*omnibus* digitale). COM(2025)837 final *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale)* 104

ALLEGATO 7 (Documento finale approvato) 121

ALLEGATO 8 (Proposta alternativa di documento finale del gruppo Partito Democratico – Italia democratica e progressista) 130

SEDE REFERENTE:

Riordino della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di *governance* portuale e rilancio degli investimenti in infrastrutture strategiche di trasporto marittimo di interesse generale. C. 2925 Governo *(Seguito dell'esame e rinvio)* 106

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 109

X Attività produttive, commercio e turismo

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di Alessandro Danovi e Daniela Savi, commissari dell'Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria, sulle prospettive industriali del sito siderurgico di Taranto 132

Audizione informale, di rappresentanti di Federacciai, sulle prospettive industriali del sito siderurgico di Taranto 132

Audizione informale, anche in videoconferenza, di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL, sulle prospettive industriali del sito siderurgico di Taranto 133

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. C. 2974, approvata dal Senato, e abb. (Parere alla XIII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 133

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 138

SEDE REFERENTE:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza per il 2026. C. 3120 Governo *(Seguito dell'esame e rinvio)* 136

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 136

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori 136

5-06005 Pavanelli: Sul recepimento della direttiva (UE) 2024/1275 (EPBD) 136

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 139

5-06006 Pandolfo: Iniziative di competenza per accelerare lo sviluppo delle FER 137

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 140

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la promozione e l'introduzione in via sperimentale dell'educazione musicale nella scuola dell'infanzia, nonché per la relativa formazione del personale docente. Nuovo testo C. 2392 Grippo (Parere alla VII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 142

ALLEGATO (Parere approvato) 145

RISOLUZIONI:

7-00418 Giaccone: Sulla crisi del comparto del *customer service* e dei *contact center* e sulle misure volte alla salvaguardia occupazionale e alla continuità produttiva dei siti coinvolti.

7-00421 Carotenuto: Sulla crisi del comparto del *customer service* e dei *contact center*, da affrontare anche mediante una strategia nazionale di medio-lungo periodo finalizzata a coniugare competitività industriale, innovazione tecnologica, qualità dei servizi e salvaguardia dei livelli occupazionali e iniziative normative volte a rafforzare le tutele economiche dei lavoratori del settore.

7-00427 Gribaudo: Sulla crisi del comparto del *customer service* e dei *contact center*, da affrontare anche mediante una strategia nazionale volta a monitorare andamento delle commesse, occupazione, investimenti, delocalizzazioni e impatto delle tecnologie e promuovendo misure di politica industriale e occupazionale che sostengano investimenti in attività a maggiore valore aggiunto, innovazione e diversificazione delle commesse, formazione, riqualificazione, salvaguardia occupazionale e rafforzamento delle tutele economiche dei lavoratori del settore *(Seguito della discussione congiunta e rinvio)* 143

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 143

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti dell'INPS, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00409 Rizzetto, concernente misure volte alla estensione della rendita contributiva anche agli iscritti alla Fondazione Enasarco anteriormente al 1° gennaio 2012 e all'introduzione di uno specifico meccanismo di cumulo tra i contributi versati alla Fondazione Enasarco e quelli accreditati presso l'Inps o altre gestioni previdenziali, nonché alla riapertura dei termini per la prosecuzione volontaria della contribuzione, 7-00411 Carotenuto, concernente iniziative volte ad affrontare la problematica dei cosiddetti « iscritti silenti » della Fondazione Enasarco, a promuovere un'approfondita verifica sulla gestione economico-finanziaria della medesima Fondazione, a rafforzare gli obblighi di pubblicità e trasparenza di Enasarco e a definire una riforma organica della previdenza degli agenti e rappresentanti di commercio, fondata sulla portabilità dei contributi, sulla proporzionalità tra contribuzione e prestazione, sulla sostenibilità finanziaria e sulla massima trasparenza della gestione, e 7-00424 Scotto, concernente misure volte alla estensione della rendita contributiva anche agli iscritti all'Enasarco anteriormente al 1° gennaio 2012, alla riapertura dei termini per la prosecuzione volontaria della contribuzione, ad introdurre ulteriori strumenti per la valorizzazione delle posizioni contributive insufficienti al pensionamento, nonché a definire una riforma organica della previdenza degli agenti e rappresentanti di commercio, fondata sulla proporzionalità tra contribuzione e prestazione, sulla sostenibilità finanziaria e sulla massima trasparenza della gestione 143

Audizione informale di rappresentanti della Fondazione Enasarco, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00409 Rizzetto, concernente misure volte alla estensione della rendita contributiva anche agli iscritti alla Fondazione Enasarco anteriormente al 1° gennaio 2012 e all'introduzione di uno specifico meccanismo di cumulo tra i contributi versati alla Fondazione Enasarco e quelli accreditati presso l'Inps o altre gestioni previdenziali, nonché alla riapertura dei termini per la prosecuzione volontaria della contribuzione, 7-00411 Carotenuto, concernente iniziative volte ad affrontare la problematica dei cosiddetti « iscritti silenti » della Fondazione Enasarco, a promuovere un'approfondita verifica sulla gestione economico-finanziaria della medesima Fondazione, a rafforzare gli obblighi di pubblicità e trasparenza di Enasarco e a definire una riforma organica della previdenza degli agenti e rappresentanti di commercio, fondata sulla portabilità dei

contributi, sulla proporzionalità tra contribuzione e prestazione, sulla sostenibilità finanziaria e sulla massima trasparenza della gestione, e 7-00424 Scotto, concernente misure volte alla estensione della rendita contributiva anche agli iscritti all'Enasarco anteriormente al 1° gennaio 2012, alla riapertura dei termini per la prosecuzione volontaria della contribuzione, ad introdurre ulteriori strumenti per la valorizzazione delle posizioni contributive insufficienti al pensionamento, nonché a definire una riforma organica della previdenza degli agenti e rappresentanti di commercio, fondata sulla proporzionalità tra contribuzione e prestazione, sulla sostenibilità finanziaria e sulla massima trasparenza della gestione 144

XII Affari sociali

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Variazione nella composizione della Commissione 147

Sulla pubblicità dei lavori 147

5-06001 Ghirra: Misure concernenti la riapertura del termine per l'iscrizione nell'elenco speciale ad esaurimento per igienisti dentali 147

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 154

5-06002 Marianna Ricciardi: Iniziative finalizzate a garantire la continuità terapeutica dei pazienti a fronte della crisi delle forniture di *cannabis* ad uso medico 147

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 155

5-06003 Bagnasco: Iniziative volte ad assicurare l'operatività dell'Osservatorio nazionale sul diabete di tipo 1 e la celiachia 148

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 157

5-06004 Ciani: Iniziative volte a garantire una dotazione minima di posti letto di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza in ciascuna regione 148

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 159

SEDE REFERENTE:

Legge quadro per la salute e la sicurezza nelle piscine. C. 2576 Governo *(Seguito dell'esame e rinvio)* 148

ALLEGATO 5 (Proposte emendative approvate) 161

Disposizioni in materia di documento riepilogativo delle informazioni riguardanti le prestazioni sanitarie eseguite. C. 3174-*ter* Governo *(Esame e rinvio)* 150

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. C. 2984, approvata dal Senato, e abb. (Parere alla XIII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 151

ALLEGATO 6 (Parere approvato) 163

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 153

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2734 De Maria, C. 2848 CNEL, C. 2974 Battilocchio e C. 3055 Zaratti, recanti « Istituzione del servizio civile per persone anziane attive » 153

XIII Agricoltura

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. C. 2984, approvata dal Senato, C. 27 Brambilla, C. 54 Brambilla, C. 136 Bruzzone, C. 1002 Consiglio regionale del Friuli Venezia

Giulia, C. 1081 Bof, C. 1541 Brambilla, C. 1652 Sergio Costa, C. 1670 Brambilla, C. 1673 Zanella, C. 2047 Caramiello, C. 2162 Bruzzone, C. 2413 Caramiello, C. 2422 Zanella e C. 2799 Zanella *(Seguito dell'esame e rinvio)* 164

XIV Politiche dell'Unione europea

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Sull'ordine dei lavori 170

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli appalti pubblici e alle concessioni, che abroga le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e modifica i regolamenti (CE) n. 1370/2007, (UE) 2023/1542, (UE) 2024/1157, (UE) 2024/1252, (UE) 2024/1735, (UE) 2024/1781, (UE) 2024/2847, (UE) 2024/3110 e (UE) 2025/40 e le direttive 2008/98/CE, (UE) 2019/882, (UE) 2022/2381, (UE) 2023/1791 e (UE) 2024/1760 (regolamento sugli appalti pubblici) (COM(2026) 590 final) *(Seguito dell'esame e rinvio)* 171

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. C. 2984, approvata dal Senato, e abb. (Parere alla XIII Commissione) *(Esame e rinvio)* 171

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/2847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativo a requisiti orizzontali di cibersicurezza per i prodotti con elementi digitali e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013 e (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2020/1828 (regolamento sulla ciberresilienza). Atto n. 447 *(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole)* 176

ALLEGATO (Parere approvato) 183

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 181

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Federcostruzioni, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli appalti pubblici e alle concessioni, che abroga le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e modifica i regolamenti (CE) n. 1370/2007, (UE) 2023/1542, (UE) 2024/1157, (UE) 2024/1252, (UE) 2024/1735, (UE) 2024/1781, (UE) 2024/2847, (UE) 2024/3110 e (UE) 2025/40 e le direttive 2008/98/CE, (UE) 2019/882, (UE) 2022/2381, (UE) 2023/1791 e (UE) 2024/1760 (regolamento sugli appalti pubblici) (COM(2026) 590 final) 181

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Istituto Grandi Infrastrutture (IGI), nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli appalti pubblici e alle concessioni, che abroga le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e modifica i regolamenti (CE) n. 1370/2007, (UE) 2023/1542, (UE) 2024/1157, (UE) 2024/1252, (UE) 2024/1735, (UE) 2024/1781, (UE) 2024/2847, (UE) 2024/3110 e (UE) 2025/40 e le direttive 2008/98/CE, (UE) 2019/882, (UE) 2022/2381, (UE) 2023/1791 e (UE) 2024/1760 (regolamento sugli appalti pubblici) (COM(2026) 590 final) 181

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Confcommercio, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli appalti pubblici e alle concessioni, che abroga le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e modifica i regolamenti (CE) n. 1370/2007, (UE) 2023/1542, (UE) 2024/1157, (UE) 2024/1252, (UE) 2024/1735, (UE) 2024/1781, (UE) 2024/2847, (UE) 2024/3110 e (UE) 2025/40 e le direttive 2008/98/CE, (UE) 2019/882, (UE) 2022/2381, (UE) 2023/1791 e (UE) 2024/1760 (regolamento sugli appalti pubblici) (COM(2026) 590 final) 181

Audizione informale del presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta

di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli appalti pubblici e alle concessioni, che abroga le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e modifica i regolamenti (CE) n. 1370/2007, (UE) 2023/1542, (UE) 2024/1157, (UE) 2024/1252, (UE) 2024/1735, (UE) 2024/1781, (UE) 2024/2847, (UE) 2024/3110 e (UE) 2025/40 e le direttive 2008/98/CE, (UE) 2019/882, (UE) 2022/2381, (UE) 2023/1791 e (UE) 2024/1760 (regolamento sugli appalti pubblici) (COM(2026) 590 final) 181

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE), nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli appalti pubblici e alle concessioni, che abroga le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e modifica i regolamenti (CE) n. 1370/2007, (UE) 2023/1542, (UE) 2024/1157, (UE) 2024/1252, (UE) 2024/1735, (UE) 2024/1781, (UE) 2024/2847, (UE) 2024/3110 e (UE) 2025/40 e le direttive 2008/98/CE, (UE) 2019/882, (UE) 2022/2381, (UE) 2023/1791 e (UE) 2024/1760 (regolamento sugli appalti pubblici) (COM(2026) 590 final) . 182

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di Proxigas, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2024/1787 sulla riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia per quanto riguarda il rinvio di determinati obblighi (COM(2026) 569 final) 182

Audizione informale di rappresentanti di SNAM, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2024/1787 sulla riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia per quanto riguarda il rinvio di determinati obblighi (COM(2026) 569 final) 182

Audizione informale di rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2024/1787 sulla riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia per quanto riguarda il rinvio di determinati obblighi (COM(2026) 569 final) 182

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti del WWF, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2024/1787 sulla riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia per quanto riguarda il rinvio di determinati obblighi (COM(2026) 569 final) 182

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 185

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 186

Indagine conoscitiva sull'impatto di *internet* e delle nuove tecnologie sulla salute psicofisica dei minori.

Audizione in videoconferenza, di rappresentanti di META *(Svolgimento e conclusione)* 186

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori 187

Audizione di rappresentanti del Tavolo Interassociativo della Scuola *(Svolgimento e conclusione)* 187

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 187

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTRASTO DEGLI SVANTAGGI DERIVANTI DALL'INSULARITÀ

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 188

Indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto.

Audizione, in videoconferenza, di Massimiliano Valentino Conti, sindaco di Niscemi e di Francesco Rizzo, presidente Comitato evento franoso Niscemi *(Svolgimento e conclusione)* 188

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CAUSE DEL DISASTRO DELLA NAVE «MOBY PRINCE»

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori 189

Comunicazioni del Presidente 189

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 189

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI EFFETTI ECONOMICI E SOCIALI DERIVANTI DALLA TRANSIZIONE DEMOGRAFICA IN ATTO

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori 190

Audizione di Chiara Leardini, rettrice dell'Università di Verona e docente di Economia aziendale *(Svolgimento e conclusione)* 190

PAGINA BIANCA

XIX LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI

INDICE

Delegazione presso l'Assemblea parlamentare della NATO *Pag.* III

PAGINA BIANCA

DELEGAZIONE

presso l'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per il Trattato del Nord Atlantico

Roma, mercoledì 18 novembre 2026. – Presidenza del presidente Lorenzo CESA.

Incontro informale con il Consigliere Michele Cavallo, Capo Ufficio IV (NATO) Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in vista del Vertice annuale di Berlino dell'Assemblea parlamentare della NATO (2026).

L'incontro informale si è svolto dalle 8.30 alle 9.

Comunicazioni del Presidente.

La seduta comincia alle 9.

Lorenzo CESA, *presidente*, riferisce innanzitutto del positivo riscontro ricevuto dai colleghi delle Delegazioni estere in occasione della visita presidenziale a Brescia e sul Lago di Garda (8-10 novembre 2026). In particolare, il Presidente dell'Assemblea parlamentare della NATO, Marcos Perestrello, ha espresso soddisfazione per aver concluso il proprio mandato con tale iniziativa. Ringrazia il Ministero della difesa, la regione Lombardia, le autorità locali e tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della visita, sottolineando il valore degli incontri istituzionali e delle visite alla Beretta e alla base militare di Ghedi.

Richiama quindi l'attenzione sulla 72ª Sessione annuale dell'Assemblea, in programma a Berlino dal 20 al 23 novembre 2026, soffermandosi su tre questioni principali.

La prima riguarda il rinnovo delle cariche. Riferisce che, secondo il principio di rotazione, la Presidenza dovrebbe spettare a un parlamentare nordamericano e, in particolare, a un deputato democratico statunitense. Segnala la possibile candidatura di Brendan Boyle. Quanto alla Delegazione italiana, l'obiettivo è mantenere la presenza nel Bureau, attualmente assicurata dal senatore Alberto Losacco, e individuare nuovi incarichi per i parlamentari giunti alla scadenza del mandato triennale.

Alberto LOSACCO (PD-IDP) auspica che la Delegazione italiana possa esprimere una posizione unitaria a sostegno della candidatura del Presidente Cesa alla carica di Vice Presidente dell'Assemblea parlamentare della NATO, assicurando la disponibilità del Gruppo socialista a favorire tale percorso.

Giangiacomo CALOVINI (FdI) conferma il proprio appoggio e sostegno agli obiettivi indicati, auspicando una posizione condivisa dell'intera Delegazione.

Lorenzo CESA, *presidente*, solleva una seconda questione, che riguarda la revisione dei mandati delle Commissioni. Ricorda le perplessità espresse dalla Delegazione italiana sulle proposte di riforma avanzate dal Segretariato dell'Assemblea. Segnala, in particolare, una possibile soluzione di compromesso sulla denominazione della Commissione Democrazia e sicurezza, che diventerebbe « Commissione sulla resilienza democratica e della so-

cietà ». Evidenzia inoltre le criticità della nuova struttura delle risoluzioni, che non distingue più tra parte motiva e dispositiva, con possibili conseguenze anche sul loro esame da parte del Parlamento italiano.

Annuncia che tali osservazioni saranno riproposte nelle competenti sedi dell'Assemblea.

La terza questione concerne le bozze di risoluzione. Riferisce che la Delegazione italiana ha presentato proposte emendative volte a rafforzare il riferimento alla dimensione artica nella strategia della NATO, precisare il ruolo dei parlamentari nello sviluppo dell'industria della difesa ed evitare formulazioni eccessivamente vincolanti sull'accelerazione delle procedure legislative relative alle licenze di difesa per le *joint venture*. Ulteriori emendamenti potranno essere valutati nel corso della Sessione di Berlino.

Segnala infine alcuni appuntamenti collaterali previsti a Berlino, tra cui un *briefing* presso l'Ambasciata italiana, una riunione informale sulla spesa per la difesa e incontri con le Delegazioni turca e francese, invitando i colleghi a confermare la propria partecipazione.

Alberto LOSACCO (PD-IDP) riferisce che il Gruppo socialista ha posto all'ordine del giorno dei propri lavori la questione relativa alla revisione del mandato delle Commissioni, evidenziando l'importanza di avviare una riflessione approfondita sul tema anche da parte degli altri gruppi politici.

Adriano PAROLI (FI-PPE) sottolinea la necessità di rafforzare il ruolo dei rappresentanti politici in seno all'Assemblea parlamentare, ribadendo l'importanza di garantire loro un'effettiva capacità di partecipazione e di incidere sui processi decisionali.

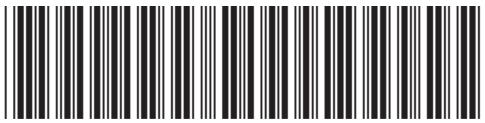
Lorenzo CESA, *presidente*, condividendo le considerazioni espresse, osserva come il progressivo indebolimento del ruolo dei Parlamenti costituisca una tendenza in atto ormai da diversi anni. Ritiene pertanto opportuno che tale problematica venga portata all'attenzione nella sessione di Berlino, affinché possa essere oggetto di un confronto e di una riflessione più approfonditi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara chiusa la seduta.

La seduta termina alle 9.45.

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

PAGINA BIANCA



19SMC0224180